ISTRUZIONE
PRATICA
SOPRA

La fedele amminiſtrazione del Sacramento

DELLA PENITENZA

A tenore della Dottrina del Rituale Romano,

Compoſta da Monſignor

NICCOLO' TERZAGO
VESCOVO DI NARNI

Per utilità de' Confeſſori della ſua Dioceſi,

Con giunta de' Canoni Penitenziali, e dei delitti da denunciarſi al Tribunale del S. Officio.

In queſta nuova Edizione notabilmente accreſciuta da un Religioſo Minor Conventuale.

IHS

IN VENEZIA, MDCCLXXV.
Preſſo Franceſco di Niccolò Pezzana.
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

Sic nos existimet homo, ut Ministros Christi, & Dispensatores Mysteriorum Dei.

Hic jam quæritur inter Dispensatores, ut fidelis quis inveniatur. 1. ad Corinth. 4.

LO STAMPATORE
A' CONFESSORI NOVELLI.

L'Istruzione pratica sopra la fedele amministrazione del Sacramento della Penitenza, data in luce da Monsignor Niccolò Terzago, siccome fu sempre riputata un esatto compendio di sana Morale, così mai cessò di riportare quel favorevole incontro che ben meritava, e di recare a novelli Confessori principalmente quella grande utilità, che l'esimio e zelante Autore si era proposto per quelli della sua Diocesi. Il suo zelo e la sua dottrina ben presto oltrepassarono questi confini; e un libretto di piccola mole fu in brevissimo tempo stimato, quale in vero si era, un tesoro di necessaria non meno, che sicura dottrina, da anteporsi sì per la chiarezza, che pel metodo, a tanti volumi, che in questa materia le sono di gran lunga inferiori. Al presente io lo riproduco colle mie stampe notabilmente accresciuto dal P. Maestro Filippo Maria Gherardi Minor Conventuale, che con erudite e copiose aggiunte prese dall' Opera della Santa Memoria di Benedetto XIV. lo ha reso vieppiù prezioso. Si è stimato bene dividere in ogni luogo le aggiunte dal testo; e però, conservato nel primo piede il metodo del chiarissimo Autore, di spiegare a parte a parte il Rituale Romano in quan-

to concerne il Sacramento della Penitenza, si sono poste a rispettivi luoghi le dottrine del P. Maestro Gherardi, segnandole con virgolette al margine, per così distinguerle dall' istruzioni di Monsignor Terzago. Gradite il mio buon animo, e vivete felici.

NIC-

NICCOLO' TERZAGO

PER GRAZIA DI DIO, E DELLA SANTA SEDE APOSTOLICA VESCOVO DI NARNI.

Prelato Domestico di nostro Signore, ed al Soglio Pontificio Vescovo Assistente

Alli RR. Parochi, e Confessori della nostra Diocesi.

UNa delle cure pastorali più importanti è l'Esame, e l'approvazione dei Confessori a tenore della disposizione del Concilio di Trento Seff. 23. cap. 15. de Reform. Quindi i Vescovi più zelanti o da se stessi, o almeno avanti di se proccurino, che si abbia detto Esame, essendochè da' Confessori ignoranti provengono danni grandissimi all'Anime, e per fedelmente amministrare il Sagramento della Penitenza molte cose si richiedono, onde scrisse il dottissimo

Vescovo Alessandro Sperelli: (a) *Sono tante, e sì precise, ed importanti le qualità, che in un Confessore si richiedono, che potrebbero atterrire anche i più dotti, ed i più santi, e prudenti, e pure pochi vi fanno riflessione. Io vorrei potermi portare sopra il pinnacolo del Tempio, ed esclamare con voce sì alta, che per tutto il mondo fosse intesa, per deplorare l'infelicità del nostro secolo, in cui ciascuno audacemente, e con mille mezzi, e con ogni importunità cerca questa carica senza punto curarsi dello studio de' casi di coscienza: nel quale errore incorrono più degli altri molti Theologi speculativi, che tutti alle metafisiche, ed a sottilissime questioni intesi, non sanno poscia distinguere* inter lepram, & lepram, *stimando di perdere indarno tutto il tempo, che nello studio delle Morali spendessero; e questo a mio parere è un de' maggiori, e più intollerabili disordini, che sieno nella Chiesa di Dio, perchè porta in groppa la ruina dell' Anime non meno degli stessi Canfessori, che de' Penitenti. Ed*

uno

(a) Sperelli il Vescovo part. 3. cap. 41.

uno de' maggiori tormenti de' Vescovi zelanti è il rendersi odiosi per non voler approvare quei soggetti, che mostrano un fascio di patenti, e di approvazioni di altri Prelati, quasi dovessimo sopra l'altrui coscienze addormentarci, mentre evidentemente si vede l'inabilità de' soggetti, parendo strano, che non si vogliano alcuni Vescovi accomodare al solito de' tempi moderni: ma non parrebbe già strano a S. Agostino, che di ciò dolendosi disse:
„ Sola insolita exhorrescimus, solita vero,
„ etiamsi magna crimina sint, non solum
„ non exhorrescimus, sed etiam aliquando
„ committimus; quo fit, ut aliquando cu-
„ ram Animarum minus idoneis Ministris
„ commendemus, non alia ratione, nisi
„ quia sic solet fieri &c.

Quindi S. Paolo scrivendo al suo Timoteo Vescovo epist. 1. cap. 5. diceva: *Manus cito nemini imposueris, neque communicaveris peccatis alienis*. Il che quantunque s'intenda della Sagra Ordinazione, con maggiore ragione devesi intendere della facoltà, che si concede agli Ordinati di sentire le Confessioni, giacchè con questa si espongono ad

essercitare quella potestà, che hanno ricevuto nell'Ordinazione, con danno irreparabile dell'Anime; onde si rendono colpevoli avanti Iddio gravemente i Prelati delli peccati, che da tali Confessori si commettono nell' amministrare il Sacramento della Penitenza, non meno che gli stessi Confessori, de' quali scrive Cornelio a Lapide nell' esposizione dell' ora citato testo: *Confessarii, qui peccatoribus, V. G. concubinariis, usurariis, simoniacis, confitentibus non satis contritis, aut non habentibus propositum efficax emendandi se, aut nolentibus restituere per simoniam, usuram, & alia injuste acquisita, dant absolutionem, omnibus eorum peccatis communicant, omniumque rei fiunt, ac pro eis pœnas dabunt &c.*

Nè minore reità incorrono quei Confessori per altro sufficientemente capaci, ma troppo indulgenti, e facili nell' assolvere i Penitenti indisposti per non contristare questi, e per non acquistarsi la taccia di rigorosi, e zelanti; contro de' quali il Santo Vescovo Tommaso di Villanova nel sermone della feria sesta dopo la Domenica quar-

ta di Quaresima esclamava: *Quid Ecclesiam Domini hodie perdit, nisi Confessariorum blandiens adulatio, leniens, demulcensque assentatio? Hæc contra quosdam Confessarios nostri temporis pie impios, & impie pios dicta sint, qui ne Confitentem aliquantisper contristent, illum in sua nequitia remanere permittunt. At quanto melius esset ad modicum contristare, quam in æternum damnare? &c.* Pertanto due Santissimi Vescovi, S. Carlo Borromeo, e S. Francesco di Sales, non contenti da se stessi d' invigilare sopra l' Esame de' Confessori, vollero di più dare ad essi avvertimenti proprj, e pratici per bene amministrare questo Sacramento, il primo nelle sue avvertenze per li Confessori, ed il secondo ne' suoi avertimenti agli stessi.

Dall' esempio de' quali zelantissimi Vescovi Noi animati avendo fin dall'anno 1741. pubblicata per istruzione de' nostri Parochi, e Confessori una Lettera Pastorale sopra la fedele amministrazione del Sacramento della Penitenza, e non essendone rimasto alcum esemplare, abbiamo risoluto per bene delle Anime alla nostra cura commesse di

assumere questa nuova fatica, con accrescere la già stampata: ed acciò riesca di maggiore utilità, abbiamo stimato bene di spiegare praticamente tutta la dottrina, che intorno al Sacramento della Penitenza viene insegnata dal Rituale Romano, che quivi trascriviamo; la quale ogni Confessore è tenuto di perfettamente osservare.

Ed acciò questa nostra Istruzione si legga, e letta che sia, si ritenga a memoria più facilmente, abbiamo giudicato a proposito di darla in lingua volgare, conforme abbiamo fatto dell'altra: giacchè, al dir dell'Apostolo, *sapientibus & insipientibus debitores sumus*. E perchè abbia a riuscire con meno confusione delle materie, che debbonsi trattare, seguiteremo precisamente le parole del medesimo Rituale, ed introdurremo un novello Confessore, che venga esaminato per essere approvato ad udire le Confessioni: non lasciando di ricordare agli Esaminatori deputati a quest' uffizio ciò, che di essi dispone il Concilio di Trento alla Sessione 24. de Reform. p. 18.

DOT-

DOTTRINA DEL RITUALE ROMANO.

De Sacramento Pœnitentiæ.

„ SAnctum Pœnitentiæ Sacramentum ad
„ eos, qui post Baptismum lapsi sunt,
„ in gratiam Dei restituendos a Christo
„ Domino institutum, eo diligentius admi-
„ nistrandum est, quo frequentior est ejus
„ usus; & quo plura requiruntur ad illud
„ recte digneque tractandum, ac suscipien-
„ dum. Cum autem ad illud constituendum
„ tria concurrant, Materia, Forma, & Mi-
„ nister: illius quidem remota Materia sunt
„ peccata, proxima vero sunt actus Pœni-
„ tentis, nempe Contritio, Confessio, &
„ Satisfactio: Forma autem, illa absolutio-
„ nis verba: Ego te absolvo &c. Minister
„ denique est Sacerdos habens potestatem
„ absolvendi, vel ordinariam, vel delega-
„ tam. Sed si periculum mortis immineat,
„ approbatusque desit Confessarius, quilibet
„ Sacerdos a quibuscumque censuris & pec-

„ catis potest absolvere. In ejus Ministro
„ requiritur etiam Bonitas, Scientia, at-
„ que Prudentia, cum Sigillo secretæ Con-
„ fessionis sub exacto perpetuoque silentio.
„ Quibus, & aliis ad id opportunis, ut
„ optime sint instructi, omni studio curare
„ debent Confessarii.

„ In primis meminerit Confessarius, se
„ Judicis pariter, & Medici personam su-
„ stinere, ac divinæ justitiæ simul, & mi-
„ sericordiæ Ministrum a Deo constitutum
„ esse, ut tamquam Arbiter inter Deum &
„ homines honori divino, & Animarum
„ saluti consulat.

„ Ut ergo recte judicare queat, discer-
„ nens inter lepram & lepram, & tam-
„ quam peritus Medicus Animarum mor-
„ bos prudenter curare, & apta cuique re-
„ media applicare sciat, quantam potest
„ maximam ad id scientiam, atque pru-
„ dentiam, tum assiduis ad Deum preci-
„ bus, tum ex probatis Auctoribus, præ-
„ sertim a Catechismo Romano, & pru-
„ denti consilio peritorum, studeat sibi com-
„ parare.

„ Sciat

„ Sciat casus, & censuras Sedi Apostoli-
„ cæ, Ordinario suo reservatas, & suæ cu-
„ jusque Ecclesiæ constitutiones, easque di-
„ ligenter observet.

„ Denique hujus Sacramenti doctrinam
„ omnem recte nosse studebit, & alia ad
„ ejus administrationem necessaria: atque
„ in hoc ministerio ita procedat, ut infra
„ præscribitur.

Ordo ministrandi Sacramentum Pœnitentiæ.

„ SAcerdos ad audiendam Confessionem
„ vocatus, promptum, facilemque se
„ præbeat, ac priusquam ad audiendam
„ accedat, si tempus suppetat, ad hoc mi-
„ nisterium recte, sancteque obeundum,
„ divinum auxilium piis precibus implora-
„ bit.

„ In Ecclesia, non autem in privatis
„ ædibus Confessiones audiat, nisi ex cau-
„ sa rationabili, quæ cum inciderit, stu-
„ deat tamen id decenti ac patenti loco
„ præstare.

„ Ha-

„ Habeat in Ecclesia sedem confessiona-
„ lem, in qua sacras Confessiones excipiat,
„ quæ sedes patenti, conspicuo, & apto
„ Ecclesiæ loco sit posita, crate perforata
„ inter Pœnitentem, & Sacerdotem instru-
„ cta.

„ Superpelliceo, & stola violacei coloris
„ utatur, prout tempus, vel locorum feret
„ consuetudo.

„ Pœnitens, si opus fuerit, admoneatur,
„ ut qua decet humilitate mentis, & habi-
„ tus accedat, & flexis genibus signo Cru-
„ cis se muniat.

„ Mox Confessarius inquirat de illius statu
„ (nisi aliter notus fuerit) & quampridem sit
„ confessus; & an impositam pœnitentiam
„ adimpleverit; num rite atque integre alias
„ confessus fuerit; num conscientiam suam,
„ ut debet, prius diligenter discusserit.

„ Quod si Pœnitens aliqua censura, vel
„ casu reservato sit ligatus, a quo ipse non
„ possit absolvere, non absolvat, nisi prius
„ obtenta facultate a Superiore.

„ Si vero Confessarius pro personarum
„ qualitate cognoverit Pœnitentem ignorare
„ Chri-

„ Christianæ Fidei rudimenta, si tempus
„ suppetat, cum breviter instruat de articu-
„ lis Fidei, & aliis ad salutem cognitu ne-
„ cessariis, & ignorantiam ejus corripiat,
„ illumque admoneat, ut ea postmodum
„ diligentius addiscat.

„ Tum Pœnitens Confessionem generalem
„ latina, vel vulgari lingua dicat, scilicet:
„ Confiteor &c. vel saltem utatur his ver-
„ bis. Confiteor Deo omnipotenti, & tibi
„ Pater. Peccata sua exindè confiteatur,
„ adjuvante, quotiescumque opus fuerit,
„ Sacerdote, qui Confitentem non repre-
„ hendat, nisi finita, ut dicetur, Confessio-
„ ne: neque interpellabit, nisi opus fuerit
„ aliquid melius intelligere, proinde fidu-
„ ciam ei præbeat, & humaniter suggerat,
„ ut omnia peccata sua rite & integre con-
„ fiteatur, remota stulta illa quorumdum
„ verecundia, qua præpediti, suadente Dia-
„ bolo, peccata confiteri non audent.

„ Si Pœnitens numerum, & species, &
„ circumstantias peccatorum explicatu ne-
„ cessarias non expresserit; eum Sacerdos
„ prudenter interroget.

„ Sed

„ Sed caveat, ne curiosis, aut inutilibus
„ interrogationibus quemquam detineat,
„ præsertim juniores utriusque sexus, vel
„ alios de eo quod ignorant, imprudenter
„ interrogans, ne scandalum patiantur, in-
„ deque peccare discant.

„ Demum audita Confessione, perpen-
„ dens peccatorum, quæ ille admisit, ma-
„ gnitudinem, ac multitudinem, pro eorum
„ gravitate, ac Pœnitentis conditione, op-
„ portunas correptiones, ac monitiones,
„ prout opus esse viderit, paterna charitate
„ adhibebit, & ad dolorem, & contritio-
„ nem efficacibus verbis adducere conabitur,
„ atque ad vitam emendandam, ac melius
„ instituendam inducet, remediaque pecca-
„ torum tradet.

„ Postremo salutarem, & convenientem
„ satisfactionem, quantam spiritus, & pru-
„ dentia suggesserit, injungat, habita ra-
„ tione status, conditionis, sexus, & æta-
„ tis, & item dispositionis Pœnitentium,
„ videatque, ne pro peccatis gravibus le-
„ vissimas pęnitentias imponat, ne, si for-
„ te peccatis conniveat, alienorum peccato-

„ rum

„ rum particeps efficiatur. Id vero ante ocu„ los habeat, ut satisfactio non sit tantum „ ad novæ vitæ remedium, & infirmitatis „ medicamentum, sed etiam ad præterito„ rum peccatorum castigationem.

„ Quare curet, quantum fieri potest, ut „ contrarias peccatis pœnitentias injungat, „ veluti avaris eleemosynas, libidinosis je„ junia, vel alias carnis afflictationes, su„ perbis humilitatis officia, desidiosis de„ votionis studia. Rarius autem, vel serius „ confitentibus, vel in peccata facile reci„ dentibus utilissimum fuerit consulere, ut „ sæpe, puta semel in mense, vel certis „ diebus solemnibus, confiteantur, & si ex„ pediat, communicent.

„ Pœnitentias pecuniarias sibi ipsis Con„ fessarii non applicent, neque a Pœniten„ tibus quidquam, tamquam ministerii sui „ præmium petant, vel accipiant.

„ Pro peccatis occultis, quantumvis gra„ vibus, manifestam pœnitentiam non im„ ponant.

„ Videat autem diligenter Sacerdos, quan„ do, & quibus conferenda, vel neganda,

„ vel

„ vel differenda ſit abſolutio, ne abſolvat
„ eos, qui talis beneficii ſunt incapaces,
„ quales ſunt, qui nulla dant ſigna dolo-
„ ris, qui odia, aut inimicitias deponere,
„ aut aliena, ſi poſſunt, reſtituere, aut pro-
„ ximam occaſionem peccandi deſerere, aut
„ alio modo peccata derelinquere, & vitam
„ in melius emendare nolunt, aut qui pu-
„ blicum ſcandalum dederunt, niſi publice
„ ſatisfaciant, & ſcandalum tollant; neque
„ etiam eos abſolvat, quorum peccata ſunt
„ Superioribus reſervata.

„ Si vero quis confiteatur in periculo mor-
„ tis conſtitutus; abſolvendus eſt ab omni-
„ bus peccatis, & cenſuris, quantumvis re-
„ ſervatis, (ceſſat enim tunc omnis reſer-
„ vatio) ſed prius ſi poteſt, cui debet, ſa-
„ tisfaciat. At ſi periculum evaſerit, & ali-
„ qua ratione Superiori, a quo alias eſſet
„ abſolvendus, ſe ſiſtere teneatur, cum pri-
„ mum poterit, coram eo ſe ſiſtat, quid-
„ quid debet præſtiturus.

„ Quod ſi inter confitendum, vel etiam
„ antequam incipiat confiteri, vox, & lo-
„ quela ægro deficiat; nutibus, & ſignis co-

„ ne-

„ netur, quoad ejus fieri poterit, peccata
„ Pœnitentis cognoscere. Quibus utcumque
„ vel in genere, vel in specie cognitis, vel
„ etiam, si confitendi desiderium sive per se,
„ sive per alios ostenderit, absolvendus est.

„ Meminerit porro Sacerdos, ægris non
„ esse injungendam gravem, aut laboriosam
„ pœnitentiam; sed indicandam tantum il-
„ lam, quam si convaluerint, opportuno
„ tempore peragant. Interim juxta gravita-
„ tem morbi aliqua oratione, aut levi sa-
„ tisfactione imposita, & acceptata, absol-
„ vantur, prout opus fuerit &c.

IN-

INDICE
GENERALE
Delle Materie.

Di-

De'

NOI

NOI RIFORMATORI

DELLO STUDIO DI PADOVA.

Concediamo Licenza a *Francesco Pezzana* Stampator di Venezia di poter ristampare il Libro intitolato: *Istruzione pratica sopra la fedele amministrazione del Sacramento della Penitenza di Monsignor Niccolò Terzago ec.* osservando gli ordini soliti in materia di Stampe, e presentando le Copie alle Pubbliche Librarie di Venezia, e di Padova.

Dat. li 19. Febbrajo 1774. M. V.

(*Girolamo Grimani Riffor.*

(*Sebastian Foscarini Cav. Riffor.*

Registrato in Lib. a Carte 180. al N. 212.

Daviddе Marchesini Seg.

Si

Si presenta pertanto ad un Esaminatore Sinodale un Sacerdote, il quale così parla.

Sacerdote. ER insinuazione del mio Prelato mi presento a V. S. Reverendissima, acciò m' interroghi se mi ritrova capace per ascoltare le Confessioni, giacchè più volte esso Prelato mi ha esortato efficacemente a prendere questo carico con mia gran ripugnanza, riflettendo quante doti debba avere un buon Confessore per non gravare la propria coscienza, e quella de' Penitenti nell' esercitare impiego così santo, ed insieme così pericoloso: ma stanti le premure del mio Superiore, ho stimato bene di sagrificarmi alla divina volontà.

Esaminatore. Lodo sommamente lo zelo, che V. S. dimostra per la salute dell' Anime, e la pronta ubbidienza verso il suo Prelato; giacchè questo è un segno della vocazione del Signore nella persona di V. S. per un tale e tanto impiego, essendo cosa da piangere nel vedere sì grande numero di Sacerdoti ignoranti, oziosi, e sfaccendati, che per il poco zelo, che hanno della salute dell' Anime, e per fuggire la fatica di studiare, ripugnano di ascoltare le Confessioni, sotto pretesto del pericolo di gravare la propria coscienza: passando poi tutta la vita in ciance, e perdimento di tempo, ed anche in conversazioni improprie allo stato loro, ed intanto *Parvuli quærunt panem, & non est qui frangat eis*: *Thren.* 4. 4. Onde dubito assai, che alcuni Sacer-

cerdoti non abbiano da essere dal Divin Redentore gravemente giudicati: perciocchè avendo ricevuto nella loro Sagra Ordinazione due gran talenti, uno sopra il Corpo vero di Gesù Cristo, cioè di celebrare il tremendo Sacrifizio della Messa, e l' altro sopra il Corpo mistico, che è la Chiesa, cioè d' assolvere dai peccati; si contentano di trafficare solo il primo, e Dio sa come! non curandosi di trafficare l' altro talento, ma tenendolo ozioso in tutta la vita per fuggire la fatica, e lo studio, che si richiede a bene trafficarlo.

Ma non è meno deplorabile la presunzione di taluni, che con poco capitale di studio pretendono di estorcere dagli Esaminatori l' attestato dell' idoneità di udire le Confessioni per ottenerne poi la facoltà dal Vescovo, lagnandosi, se non l' ottengono, come di troppo rigore; ai quali però si deve porre sotto gli occhi ciò, che scrisse il P. Campioni già Esaminatore in Roma del Clero nella sua Istruzione per li Confessori Tom. I. Cap. I. n. 22.

Sciat igitur Sacerdos anhelans audire Confessiones hæc sequentia. 1. Si pro fine principali intendat stipendium, peccat gravissimo simoniæ mentalis peccato toties, quoties renovat hunc actum. 2. Agnoscens, vel debens agnoscere se omnino insufficientem audiendis Confessionibus, peccat, quando examini se exponit, & quando petit, vel accipit litteras patentes Episcopi, vel alio modo acceptat jurisdictionem. 3. Peccat toties, quoties audit Confessiones, committens tot Sacrilegia, quot audit Pœnitentes. 4. Est reus omnium Sacramentorum, quæ confert invalide, V. G. si absolvit a reservatis &c. 5. Est reus omnium injustitiarum, quas committit Pœnitens, V. G. non restituendo, ubi obligatur restituere, & illum Confessarius ex ignoran-

tia

tia graviter culpabili deobligavit ; in quo casu obligatio restituendi cumulatur Confessario , cum omnibus conditionibus adnexis restitutioni , quod statim teneatur ad omnia damna &c. 6. Insuper est reus peccatorum , quae committendi periculo se exponit , etiamsi actu per accidens non committat . 7. Etiamsi neminem audiat , si est paratus audire quemlibet ad se venientem , reus est tot sacrilegiorum , quot paratus est committere , & magis est reus in hoc genere , quam publica Meretrix in suo , quia in quolibet loco haec potest habere pauciores concurrentes , quam Confessarius , sed praesertim in Urbe populosa , & in Ecclesia magnae frequentiae . 8. Peccat toties , quoties advertens se omnino insufficientem , non adhibet debitam diligentiam , ut per studium competens fiat sufficiens , &c.

Del Ministro del Sacramento della Penitenza.

Esam. PER incominciare dunque il nostro Esame , mi dica : Il Sacramento della Penitenza da chi , e per qual fine è stato istituito?

Conf. Risponderò colle parole del Rituale Romano: *Sanctum Poenitentiae Sacramentum ad eos , qui post Baptismum lapsi sunt , in gratiam Dei restituendos a Christo Domino institutum est .*

Esam. Che significano quelle parole del Rituale , che seguitano ivi : *Plura requiruntur ad illud recte , digneque tractandum , ac suscipiendum?*

Conf. Significano , che molte condizioni si richiedono così nel Ministro , come nel Penitente , acciò validamente , e lecitamente

sia amministrato, e ricevuto questo Sacramento.

Esam. Quante, e quali condizioni si richiedono nel Ministro per validamente ministrarlo?

Conf. Se ne richiedono cinque. 1. La Potestà dell' Ordine. 2. La Potestà della giurisdizione. 3. L' Intenzione. 4. Che sappia, e proferisca le parole dell' assoluzione. 5. Che non sia scomunicato vitando, o dichiarato sospeso, o irregolare col cedolone.

Esam. Spieghi li fondamenti di ciascuna delle suddette condizioni.

Conf. 1. Nel Ministro si richiede la Potestà dell' Ordine Sacerdotale, conforme ha definito il Concilio di Trento *Sess.* 14. *de Sacramen. Pœnit. Can.* 10. contro alcuni Eretici, che asseriscono, potere ogni Fedele battezzato assolvere da' peccati.

„ Questa podestà dell' Ordine non può in „ verun modo competere alle Donne, per „ ragione che la Donna è in stato di soggezione, particolarmente intorno all' affare „ del governo Ecclesiastico, dicendo l' Apostolo nella let. 3. a Corint. c. 14. *Mulieres* „ *in Ecclesiis taceant, non enim permittitur eis* „ *loqui*: ed Innocenzio III. (*Extrav. de Pœnit. & remis. Cap. Nova*) in questo modo „ rescrisse: *Nova quædam nostris sunt auribus* „ *intimata, quod Abbatissæ Moniales proprias* „ *benedicunt, ipsarum quoque confessiones in* „ *criminibus audiunt, & legentes Evangelium* „ *præsumunt publice prædicare. Cum igitur id* „ *absonum sit pariter & absurdum, mandamus, quatenus ne id de cætero fiat, curetis* „ *firmiter inhibere; quia licet Beatissima Virgo* „ *Maria dignior & excellentior fuerit Apostolis* „ *universis, non illi, sed istis Dominus cla-*

„ *ves*

,, *ves Regni Cælorum commisit*. Che molte an-
,, tiche Abbadesse abbiano impropriamente con-
,, fessate le loro Monache, l' osserva il P.
,, Martene nel suo Trat. de Riti Ecclesiasti-
,, ci. "

2. Si richiede la giurisdizione, conforme parimente ha dichiarato il detto Concilio ivi cap. 7. Imperciocchè, quantunque ogni Sacerdote nella sua Ordinazione riceva la potestà di assolvere da' peccati, questa però non può esercitarsi validamente, se non sopra que' Fedeli, sopra de' quali abbia la Podestà di giurisdizione ordinaria, o delegata.

,, Per mancanza di Giurisdizione non si può
,, assolvere nè da veniali, nè da peccati mor-
,, tali altre volte confessati; Così il Mastrio
,, con la Comune de Scotisti: e benchè la ma-
,, teria sia libera, pure la sentenza è nulla,
, *quia actus judicii in non subditos est nullus*.
,, Ferrari. E v' è la propos. dannata da Inno-
,, cenzo XI.

3. Si richiede l' Intenzione attuale, o almeno virtuale d' assolvere, conforme parimente ha dichiarato il Conc. ivi cap. 6. in fine.

,, La ragione con cui si corrobora questo
,, Dogma di nostra Fede, è, che G. C. che
,, fu Autore ed institutore de Sacramenti della
,, Nuova Legge, volle che l' amministrazione
,, de' medesimi fosse un' azione umana: ma
,, non può dirsi azione umana, se non è libe-
,, ra, nè libera, se non fassi col giudizio della
,, ragione, e con intenzione di volontà. Be-
,, ned. XIV. *De Synod. Diœces. lib. 7. c. 4.*
,, *n. 3.*

,, Da ciò s' inferisce, che il Sagramento
,, fatto per giuoco, o scherzo senza intenzio-
,, ne di fare quello, che intende fare la Chiesa

,, Cattolica è nullo ed invalido. Fra l'altre
,, proposizioni di Lutero Leone X. condannò
,, questa l'an. 1520. *Si per impossibile confessus*
,, *non esset contritus, aut Sacerdos non serio,*
,, *sed joco absolveret, si tamen credat se absolutum,*
,, *verissime est absolutus*. Tal errore fu
,, condannato ancora dal Concil. di Trento
,, sess. 7. sess. 14. c. 6., e can. 9. *de Sacram.*
,, *Pœnit.* La sentenza di Catarino e di altri
,, della retenzione dell' intenzione se sia er-
,, ronea, non è ancor definito dalla Chiesa
,, Apostolica, ma in pratica si deve porre in
,, esecuzione la comune opinione, che richie-
,, de intenzione attuale o virtuale. Se mai
,, succedesse il caso, che alcuno avesse bat-
,, tezzato, o conferito que' Sacramenti, che
,, reiterar non si possono, se vi fosse necessità
,, urgente si deve battezzare con condizione; e
,, se tempo vi fosse, si deve sentire l'Oracolo
,, della Santa Sede."

4. Deve sapere, e proferire le parole dell' assoluzione *quoad essentialia*, come avverte il Conc. cap. 3.

5. Non deve essere scomunicato vitando, cioè pubblico percussore d un Chierico, oppure scomunicato dichiarato dal suo Vescovo; e lo stesso deve dirsi d' un Sacerdote sospeso, o irregolare parimente dichiarato: imperciocchè questi resta privo della giurisdizione spirituale, così ordinaria, che delegata, a tenore del Concilio di Costanza nel Cap. *Ad evitanda*.

Si eccettua pero l' articolo di morte, nel quale in Concilio di Trento sess. 4. cap. 7. ha stabilito: *ut nulla sit reservatio in articulo mortis, atque ideo omnes Sacerdotes quoslibet Pœnitentes a quibusvis peccatis, & censuris absolvere pos-*

possunt. Intorno a questo punto narra il Cardinale Albizi *de Inconstantia in Fide Cap.* 18. *n.* 39. esser insorta controversia: *An possit Sacerdos nominatim excommunicatus & denunciatus absolvere in articulo mortis constitutum? Dum hæc transcriberem, magna insurrexit controversia in examine cujusdam Episcopi coram San. mem. Alexandro VII. Nam cum fuisset interrogatus a P. Diana, sive ab alio Examinatore, an Sacerdos nominatim excommunicatus possit absolvere existentem in articulo mortis, & Episcopus respondisset affirmative, Dominus Cardinalis Pallavicinus dixit, b. m. Fagnanum in* suis relectionibus *atteftare, in S. Congregatione Concilii fuisse determinatum contrarium, & propterea magnus rumor insurrexit, quia videbatur opinio contraria omnibus Doctoribus, qui post Concilium scripserunt. Et revera Fagnanus in repetit. cap.* Quoniam de restitutionibus, *refert Congregationem generalem Morenis, Alciati, Senonensis, Montalti, Albani, S. Sixti censuisse, non posse per doctrinam a Magistro sententiarum, S. Thomæ, Durandi, Turræ Crematæ, S. Antonini, Bacconi, & aliorum Theologorum ab eo citatorum, Sed quia, ut dixi, magnum murmur factum fuit, & P. Diana, & forsan aliquis alius scripsit pro opinione affirmativa, idem R. P. Fagnanus laicus reassumpsit articulum* in Cap. Non est vobis de Sponsalibus, *& conatus est respondere omnibus argumentis in contrarium allegatis. Sed licet maxima cum diligentia fuerint requisiti libri & regesta decretorum S. Congregationis Concilii Tridentini, dicta declaratio reperiri non potuit. Dicendum est ergo, quod declaratio prædicta facta non fuerit, vel si facta fuerit, a prædictis libris expuncta tamquam contraria communi opinioni add. Theolo-*

logorum, qui post Concilium scripserunt: & novi etiam, quod de Anno 1682. tempore Pontificatus Sanctissimi Domini nostri Innocentii XI. fuerit in S. Congregatione S. Officii super ista opinione disceptatum: & cum aliqui ex Cardinalibus opinionem S. Thomæ sequerentur, fuit ad trutinam revocata. Relata re ad Sanctissimum, Sanctitas sua pro sua prudentia jussit, ne super dicta opinione disceptaretur, neque in dubium amplius revocaretur, prout mihi asseruit R. P. M. Piazza Assessor S. Officii &c.

Esam. Quante cose si richiedono nel Ministro, acciò lecitamente assolva da' peccati?

Conf. Si richiedono cinque condizioni, 1. Che sia in grazia. 2. Che sappia le cose necessarie per amministrare questo Sacramento. 3. Che si serva della Materia, e Forma più sicure, lasciate le solo probabili. 4. Che non abbia qualche censura, o irregolarità occulte. 5. Che osservi puntualmente le ceremonie stabilite dalla Chiesa.

Esam. Spieghi tutte queste condizioni.

Conf. E' necessario, che sia in grazia conforme viene dichiarato nel Rituale Romano *de Administratione Sacramentorum* al §. *Quamobrem illud perpetuo curabit, ut integre, caste, pieque vitam agat (Sacerdos); nam etsi Sacramenta ab impuris coinquinari non possint, neque a pravis Ministris eorum effectum impediri, impure tamen, & indigne ea ministrantes in æternæ mortis reatum incurrunt &c.*

„ Che si ricerchi la bontà, si raccoglie dall'
„ istessa sua Ordinazione, con la quale gli si
„ dà la grazia dello Spirito Santo per debita-
„ mente esercitare un tal Ministero, dicendo
„ il

„ il Vescovo le parole di G. C. *Accipite Spi-*
„ *ritum Sanctum*, *quorum remiseritis peccata*
„ *peccata &c. Joan.* 20.

Deve sapere molte cose, conforme avverte il Rituale *de Sacramento Pœnitentiæ*; e specialmente deve saper distinguere il peccato mortale dal veniale; deve saper le circostanze, che mutano la specie del peccato, e quelle che solamente gravano nella stessa specie, ma che devono spiegarsi ancora in alcuni casi, come si dirà. Così ancora deve sapere, donde si desuma la distinzione numerica de' peccati, e tutto ciò, che spetta alla Materia tanto prossima, che remota, ed alla Forma di questo Sacramento; deve sapere i casi, e le censure riservate al Papa, ed al suo Vescovo, la condanna delle Proposizioni, che in materia morale non si possono più seguitare: e l' Editto del S. Officio, acciò possa obbligare i Penitenti a denunziare, quando sono tenuti.

Deve servirsi della Forma e Materia sicure, lasciate le solo probabili, a tenore della prima Proposizione condannata da Innocenzio XI. *Non est illicitum in Sacramentis conferendis sequi opinionem probabilem de valore Sacramenti, relicta tutiore &c.*

Non deve avere censura, e irregolarità, benchè occulte: imperciocchè quantunque queste non rendano invalida l' amministrazione di questo Sacramento, se non sono pubblicate; pure pecca mortalmente il Sacerdote, che scientemente in tale stato lo amministra, come si ha nel Cap. finale *de Clerico excom. ministrante*.

Finalmente deve osservare tutti li Riti prescritti dalla Chiesa: onde il Concilio di Tren-

to *Seff.* 7. *Can.* 13. dichiarò: *Si quis dixerit receptos Ecclesiæ Catholicæ Ritus in solemni Sacramentorum administratione adhiberi consuetos, aut contemni, aut sine peccato a Ministro pro libito omitti posse, anathema sit.*

Esam. Giacchè ha detto, che per amministrare senza nuovo peccato il Sacramento della Penitenza debbe il Sacerdote essere in grazia, desidero sapere, se volendo confessare, e trovandosi in peccato mortale, debba prima confessarsi, avendo in pronto il Confessore; o basti che faccia un atto di Contrizione?

Conf. Il Rituale di sopra citato al §. *Quamobrem*, risponde al dubbio così; *Sacerdos ergo si fuerit peccati mortalis sibi conscius (quod absit) ad Sacramentorum administrationem non audeat accedere, nisi prius corde pœniteat; sed si habeat copiam Confessarii, & temporis, locique ratio ferat, convenit confiteri.* Dicendo dunque solamente, che *convenit*, e non *debet confiteri*, non potrà condannarsi di sacrilegio quel Sacerdote, che premessa solamente la Contrizione, amministri questo Sagramento senza confessarsi, benchè abbia in pronto il Confessore; ma perchè l'atto della vera Contrizione è assai difficile, sarà più sicuro di confessarsi, come ammonisce il Catechismo Romano *de Sacramento Pœnitent.* num. 45.

Esam. Avendo detto, che per la lecita amministrazione di questo Sacramento sia necessario al Ministro di servirsi della Materia, e Forma sicure, lasciate le solo probabili, stante la condanna della prima Proposizione di Innoc. XI. desidero un esempio pratico in questo stesso Sagramento.

Conf. Essendo sentenza probabile che la Forma.

ma essenziale di questo Sacramento sieno solamente queste tre parole, *Ego te absolvo*; senza aggiungere *a peccatis tuis*, e che sia valida l' assoluzione data colle sole suddette tre parole; pure stante la Proposizione condannata, e l' autorità di gravissimi Dottori, quali richiedono per la Forma essenziale tutte quelle parole: *Ego te absolvo a peccatis tuis*: non può negarsi, che questa essendo la più sicura, debba seguirsi a tenore della suddetta condanna: imperciocchè, seguendo la prima opinione, si pone a pericolo di nullità il Sacramento; il che non succede, seguendo la seconda. Così ancora è sentenza probabile, che per la Materia prossima di questo Sacramento basti l' Attrizione concepita per le pene temporali, che suole Iddio mandare a' Peccatori per li loro peccati, e che questa sia Attrizione soprannaturale: pure perchè la contraria sentenza, che richiede l' Attrizione soprannaturale necessaria per questo Sacramento, la quale venga concepita per timore delle pene dell' Inferno nell' altra vita, è la più sicura; benchè la contraria fosse probabile, devesi in pratica seguire questa, lasciata l' altra, stante la condanna suddetta.

„ Per parlar di questo vocabolo *Attrizione*,
„ gli eruditi tutti col Marino *de pœnit. lib.*
„ 8. *c.* 2. *n.* 14. conoscono non esser antichis-
„ simo, nè prima dell' anno 1220. cominciò a
„ divulgarsi nelle Scuole.

Del soggetto capace del Sacramento della Penitenza.

Esam. AVendo assegnato quante cose si richiedono nel Ministro del Sacramento della Penitenza per validamente, e lecitamente amministrarlo, mi assegni ora quante se ne richiedono nel Penitente per validamente, e lecitamente riceverlo.

Conf. Si richiedono sei condizioni. 1. Che sia battezzato. 2. Che abbia qualche peccato attuale. 3. che abbia dolore soprannaturale de' peccati commessi con proposito di non commetterli più. 4. Che abbia almeno l' intenzione abituale di ricevere questo Sacramento. 5. Che dica tutti li peccati mortali, de' quali dopo un diligente esame si ricorda. 6. Che non sappia di avere qualche scomunica.

Esam. Mi spieghi ciascuna delle dette condizioni.

Conf. E' necessario, che sia battezzato: imperciocchè Gesù Cristo ha istituito questo Sagramento pet rimettere i peccati commessi dopo il Battesimo; onde dice il Rituale: *Sanctum Pœnitentiæ Sacramentum ad eos qui post Baptismum lapsi sunt, in gratiam Dei restituendos a Christo Domino institutum est.*

E' necessario, che abbia qualche peccato attuale, essendo i peccati la materia rimota di questo Sacramento, come aggiunge ivi il Rituale: *Illius quidem remota materia sunt peccata.*

E' necessario, che abbia dolore soprannaturale de' peccati commessi, essendo questa la materia prossima, dicendo il Rituale ivi: *Proxima*

xima vero sunt actus Pœnitentis, nempe Contritio &c.

E' necessario, che abbia almeno l'intenzione abituale di ricevere questo Sacramento, non richiedendosi nel Penitente sempre l'attuale, o virtuale, conforme è necessaria nel Ministro: perchè questi opera in nome di Gesù Cristo, onde come agente, si richiede in esso l'intenzione attuale, o virtuale; il suscipiente poi è solamente paziente, perciò basta in esso l'intenzione abituale. Quindi se uno dopo dato qualche segno di dolore, o di volersi confessare, resta assalito da un accidente, nè può dare altro segno, può, e deve assolversi.

E' necessario dire tutti i peccati mortali, de' quali dopo un esame diligente uno si ricorda: imperciocchè siamo obbligati di confessarci di tutti i peccati mortali non mai confessati, de' quali ci ricordiamo; talmentechè lasciandosi a posta qualche peccato mortale, o lasciandosi per negligenza di un diligente esame, non è valida la Confessione; perciò il Concilio di Trento Sess. 14. cap. 3. *de Sac. Pœn.* ha dichiarato: *Oportet a Pœnitentibus omnia peccata mortalia, quórum post diligentem sui discussionem conscientiam habent, in Confessione recenseri.*

Non deve il Penitente essere incorso in scomunica, non potendosi ricevere l'assoluzione de' peccati, se prima non si è ricevuta l'assoluzione da quella, come si ha nel cap. *Alma mater de Sent. Excom. in 6.* e peccherebbe gravemente, se sapendo di essere scomunicato, prima d'ottenere l'assoluzione della scomunica, ricevesse il Sacramento della Penitenza: onde sarebbe, che il Sacramento restasse nullo. Quindi S. Tommaso *in 4. sentent. dist.*

dist. 24. *art. primo ad secundum* scrive: *Cum excommunicatus non sit particeps Sacramentorum Ecclesiæ, Sacerdos non potest absolvere excommunicatum a culpa, nisi sit prius absolutus ab excommunicatione*. Lo stesso deve dirsi di quelli, che hanno dato causa all' Interdetto, i quali neppure possono ricevere il Sacramento della Penitenza, se prima non vengono assoluti dall' Interdetto, come si espone nel cap. cit. *Alma mater*.

Se poi un Penitente incorso nella scomunica con l' ignoranza di questa si confessa con buona fede, vogliono alcuni Autori che non resti assoluto dai peccati, stante la scomunica contratta, che priva della participazione passiva de' Sacramenti, benchè altri ciò neghino, quando l' ignoranza è incolpabile.

Esam. Ora mi accenni ciò, che si richiede nel Penitente, acciocchè lecitamente, e con frutto riceva questo Sacramento.

Conf. Si richiede primieramente, che abbia le disposizioni necessarie per la giustificazione, che sono Fede, Speranza, e Dolore soprannaturale, secondo insegna il Conc. di Trento Ses. 6. cap. 6. e il Catechismo Rom. *de Sac. Pœn.* al n. 5. e 7. Secondariamente non deve ricevere questo Sacramento scientemente da un Ministro indegno, o scomunicato, o sospeso, benchè tollerato. Imperciocchè il Ministro indegno, o scomunicato, o sospeso, anche tollerato, non può amministrare i Sacramenti senza peccato, come si dice nel cap. finale, *De Cleric. excommunic. minist.* Onde, quando un Penitente ha la scienza dell' indignità del Ministro, benchè questi sia pronto ad amministrare i Sacramenti, anzi sia ancora obbligato ad amministrarli per la cura dell' Anime, che eser-

esercita: tuttavia non può il Penitente senza urgente necessità domandarli o riceverli da questo, perchè coopererebbe al peccato di lui, e perciò peccherebbe ancora esso, come s' inferisce da S. Tommaso 2. 2. q. 78. art. 4.

„ Scusa per altro un' urgente necessità. Co-
„ sì ancora se uno a bello studio si confessas-
„ se da un Confessore ignorante, e che non sa
„ distinguere il peccato veniale dal mortale,
„ pecca mortalmente, nè rimane assolto: Sua-
„ rez tom. 4. disp. 28. Reginaldo ed altri, per-
„ chè coopera ad un' azione per se cattiva.

„ Quindi è ch' importa molto l' aver un buon
„ Confessore, giacchè da un buon o cattivo
„ Confessore può dipendere l' eterna salute, o
„ dannazione. Onde è pur troppo da temere,
„ che una gran parte de' peccatori si dannino
„ per non procurare un Confessore, che gli
„ disinganni, e faccia loro conoscere il peri-
„ colo, nel qual sono di perdersi. Che se si
„ cercasse un Confessore de' più facili acciò
„ costasse poco il perdono de' peccati, dareb-
„ be questi a divedere, che non avesse molto
„ a cuore la sua salute, e sarebbe privo di
„ quell' orrore, che devesi avere al peccato; e
„ si può ragionevolmente temere, che non si
„ verificasse di lui ciò che dice G. C. in S.
„ Matteo: *Cæcus si cæco ducatum præstet, am-*
„ *bo in foveam cadunt*, Si concluda, che dal
„ canto suo deve il penitente procurare un Con-
„ fessore pieno di carità, di scienza, e di pru-
„ denza, e raccomandarsi al Signore, acciò
„ gli dia lume necessario per far quest' elezio-
„ ne tanto importante, e delle più difficili. “

Dell'

Dell' obbligo di ricevere il Sacramento della Penitenza, e quando.

Esam. MI dica, se i Cristiani hanno obbligo di ricevere il Sacramento della Penitenza.

Conf. I Cristiani adulti, che hanno peccato mortalmente dopo il Battesimo, sono obbligati per precetto divino ed ecclesiastico di ricevere questo Sacramento, talmentechè non possono ritornare nello stato della grazia, se attualmente, o pure con il proposito di confessarsi, non sieno contriti de' loro peccati.

Esam. Mi spieghi, quando obblighi il precetto divino, e quando l' ecclesiastico di confessarsi.

Conf. Il divino principalmente obbliga nell' articolo, e pericolo di morte, e qualche volta nel tempo della vita: Catechismo Rom. n. 45. Perciò il Concilio Lateranense IV. cap. *Omnis utriusque sexus, de pœnit. & rem.* determinò, che questo precetto una volta l'anno si adempisse da' Cristiani. Il che secondo la consuetudine lodevolmente introdotta dalla Chiesa, come dice il Conc. di Trento Sess. 14. cap. 5. suole adempirsi nel tempo Pasquale, nel quale precisamente i Cristiani adulti vengono anche obbligati dal suddetto canone di ricevere la Santissima Comunione, la quale non può riceversi da chi abbia peccato mortalmente, benchè sia perfettamente contrito, se prima attualmente non si confessa: conforme ha dichiarato lo stesso Concilio Sess. 13. *de Euch. c. 7.*

Esam. Dunque un Cristiano che non ha peccato mortalmente, non sarà tenuto a confessarsi nel tempo Pasquale, o pure nel termi-

ne

ne dell' anno, essendochè il precetto ecclesiastico di confessarsi una volta l'anno non è un nuovo precetto imposto dal Concilio Lateranense, ma solamente una determinazione dell' osservanza del precetto divino, quale non obbligando, se non che alla Confessione de' peccati mortali, ne siegue, che chi in tutto l'anno non ha peccato mortalmente; non sia obbligato di confessarsi neppure nel tempo Pasquale?

Conf. S. Tommaso in 4. dist. 17. q. 3. art. 1. quæstiunc. 3. con altri gravi Autori è di parere, che chi non ha peccato mortalmente in tutto l'anno, tuttavia sia obbligato dal precetto ecclesiastico a confessarsi una volta l'anno almeno, e ciò nel tempo Pasquale: primieramente acciò ciascuno si riconosca peccatore; secondariamente acciò con più riverenza riceva nella Pasqua la Santissima comunione; in terzo luogo acciò il Parroco riconosca la sua pecorella. Altri però vogliono, che basti in tal caso di presentarsi al suo Pastore, dichiarandosi di non aver alcun peccato grave da confessare, nè sia tenuto all'attuale Confessione. Ma perchè la pratica della Chiesa osserva il contrario, dovrà seguitarsi la sentenza di S. Tommaso.

Esam. Essendo tutti i Cristiani, che hanno peccato mortalmente, obbligati da precetto divino a confessarsi, mi dica, se questo precetto obblighi subito, che un Fedele ha peccato mortalmente?

Conf. Rispondo con S. Tommaso nel supplemento qu. 6. art. 5. non essere obbligato a subito confessarsi, nè tampoco quando avrà pronta l'occasione: imperciocchè essendo il precetto divino di confessarsi precetto afferma-

mativo, non obbliga in tutti i tempi, nè in tutte le occasioni; ma solamente nell' articolo della morte, e qualche volta nel tempo del nostro vivere: perciò, come si è detto di sopra, ha determinato la Chiesa, che sia una volta l' anno almeno.

„ E' espediente però, dice S. Bonaventura in „ 4. distin. 17. q. 2. p. 2. che si confessi più „ presto che sia possibile. *Consilium tamen sa-* „ *num est*, *ut omnes qui in mortale peccatum* „ *lapsi sunt*, *quam citius possunt confiteantur*: „ *non enim videtur vere contritus*, *qui tam lon-* „ *go tempore vulnus peccati portat occultum.* „ *Thes. Resol. Sac. Congr. Concil.* tom. 4. pag. „ 90. Ciò comprende ancora i Sacerdoti, i „ quali sono obbligati celebrar la Santa Mes- „ sa, non essendo permesso a questi, se non „ premessa la sagramental Confessione, dir „ Messa, se abbian modo di confessarsi, *modo* „ *non desit illis copia Confessoris*. *Quod si ne-* „ *cessitate urgente Sacerdos absque prævia con-* „ *fessione celebraverit*, *quam primum confitea-* „ *tur*. Così stabilì il Concilio di Trento Sess. „ 13. *de Euch.* c. 7.

„ Alcuni hanno insegnato, le parole del „ Concilio non aver forza di precetto, ma di „ consiglio. Altri poi giudicarono, che quel- „ la parola *quam primum* si debba intendere „ della prima confessione, che a suo tempo, „ quando gli paresse, farebbe il Sacerdote. Ta- „ li asserzioni però sono state condannate dal „ Decreto di Aless. VII. 18. Marzo 1666. nel- „ le propos. 38. e 39. Non per questo son tol- „ te tutte le controversie. I Moralisti comu- „ nemente son di parere, che per adempimen- „ to del precetto del Concilio sia sufficiente, „ se il Sacerdote si confessi fra tre giorni. Il

„ P. Vi-

„ P. Viva alla detta propos. 39. Milant. exer-
„ cit. 33. nella medesima proposizione. Il mi-
„ glior consiglio, come dice Bened. XIV. nel
„ Sinod. Dioces. lib. 12. c. 6. n. 11. sarà te-
„ ner la via di mezzo fra il rigorismo, e il
„ rilasciamento. Le Monache secondo il Con-
„ cilio di Trento devono confessarsi almeno
„ una volta al mese, e ricevere la Sagrosanta
„ Eucaristia; ma secondo la Comune de' Dot-
„ tori, è consiglio. Reginal. *in prax. fori pœ-
„ nit.* lib. 29. num. 73. in fine. Donat. *in pra-
„ xi rerum Regul.* tom. 4. tract. 13. q. 1. “

Esam. Dunque un Cristiano, che si ritro-
va aver peccato mortalmente, e che ha la-
sciato passare un anno senza confessarsi, a-
vrà commessi due peccati mortali, uno contro
il precetto divino, e l' altro contro l' Ecclesia-
stico?

Conf. Farà un sol peccato mortale: imper-
ciocchè quando concorrono il precetto divino,
ed umano a comandare una stessa cosa per lo
stesso motivo, non si commette se non un sol
peccato colla trasgressione dell'uno e dell'altro.
Così benche l' omicidio venga proibito dalla
legge divina, ed umana, chi lo commette, non
fa se non un sol peccato mortale per la ragio-
ne suddetta.

Esam. Se un fedele ha lasciato di confessar-
si, passato l'anno, benchè avesse peccati mor-
tali, sarà tenuto l'anno seguente di confessar-
si due volte, cioè una volta per l' omissione
della Confessione dell' anno passato, e la se-
conda per adempire al precetto dell' anno cor-
rente?

Conf. Chi non si è confessato l' anno scor-
so avendo peccati mortali, è tenuto quanto
prima di confessarsi l' anno corrente: imper-
cioc-

ciochè il precetto della Confessione annua è assoluto, non già affisso all'anno scorso, conforme è affisso al giorno d'oggi la recitazione dell' Ore canoniche, talmentechè il Beneficiato nel giorno di domane non è tenuto di recitarlo due volte; ma chi hà lasciato di confessarsi l'anno scorso, è tenuto l'anno corrente confessarsi quanto prima, e poi di bel nuovo nel tempo pasquale, se si trova in peccato mortale, e lasciando ancora questa Confessione commetterà un nuovo peccato, e così peccherà doppiamente, per non aver adempito al precetto della Confessione dell'anno scorso, e del corrente.

Esam. Dunque quel Fedele, ch'è stato cinque o sei anni senza confessarsi dovrà in quest' anno corrente confessarsi cinque, o sei volte, e di più confessarsi ancora nel tempo pasquale per l' anno corrente?

Conf. Basterà, che in quest' anno, quanto prima avrà il comodo, si confessi una sola volta, e si accusi di tutti gli anni ne' quali ha lasciata la Confessione: di poi sarà tenuto di confessarsi nell' anno corrente nel tempo pasquale: anzi se si confessa in quest' anno nel tempo pasquale, soddisfa a tutte le Confessioni tralasciate negli anni scorsi, ed insieme all' obbligo, che ha di confessarsi in quest' anno.

Esam. Dunque ancora quegli, che si è trovato in pericolo, o in articolo di morte, e che non si è confessato, benchè avesse il comodo di farlo, ed era a ciò obbligato dal precetto divino, sarà obbligato quanto prima a confessarsi anco passato detto pericolo?

Conf. Ha peccato mortalmente; ma non resta obbligato a confessarsi quanto prima, perchè

chè quando obbliga un precetto a far qualche cosa per la circostanza d'un tempo determinato, passato quel tempo, benchè abbia peccato per non aver adempito al precetto, tuttavia non è tenuto in altro tempo ad adempirlo: imperciocchè tal precetto non obbligava, se non determinatamente in quel tempo preciso. Così quegli, che ogni Domenica non sente la Messa, non sarà tenuto dimani a sentirla; e quegli, che ogni Vigilia ha trasgredito il precetto del digiuno, non sarà obbligato dimani a digiunare. Non così deve dirsi del precetto della Confessione annua: imperciocchè tal precetto è *assoluto*, e non è legato a quest' anno, ma acciochè non venga differito l' adempimento di tal precetto più di quest' anno; onde non resta ristretto alla circostanza, o condizione del tempo, conforme si è quello di confessarsi nell' articolo, o pericolo della morte.

Esam. Se un Penitente, il quale si è confessato in quest' anno nel tempo pasquale de' soli peccati veniali, che aveva, prima che termini l' anno incorresse in qualche peccato mortale, sarà obbligato di confessarsi di nuovo, talmentechè non facendolo pecchi?

Conf. Rispondo di sì, perchè il precetto dell' annua Confessione è precetto ecclesiastico insieme, e divino: e perchè questo obbliga a confessarsi de' peccati mortali, e la Chiesa ha determinato, che ogni anno si faccia tal Confessione; ne siegue che chi ha peccato mortalmente dopo la Confessione fatta nel tempo pasquale de' soli peccati veniali, resta obbligato dal precetto divino, prima che termini l' anno a confessarsi de' mortali, avendo colla prima Confessione soddisfatto solamen-

te-

te al precetto ecclesiastico, e dovendo colla seconda soddisfare al precetto divino: onde peccherà mortalmente, se lascierà scorrere tutto l' anno senza confessarsi.

Esam. Perchè nel Canone citato del Concilio Lateranense vengono obligati alla Confessione annuale tutti i Fedeli, *Postquam ad annos discretionis pervenerint*, mi dica, quando un Fedele sarà obbligato ad eseguire questo precetto a tenore dei Canoni?

Conf. Tal obbligo si contrae, quando uno comincia ad aver l' uso di ragione perfetto, e che sappia discernere tra il male, ed il bene, il che per lo più accade circa gli anni sette, se la malizia alle volte non supplisca l' età: cap. *De illis* 2. *de Dispensatione impuberum*; essendochè in tal età è capace l'uomo di peccare mortalmente. Cap. *Pueri*, *de Delictis puerorum*. Cat. Rom. n. 44.

„ Bened. XIV. tom. 2. Constit. 28. la quale comincia *Postremo Mense*, §. 32. Onde non „ si ammette la sentenza del Natta, e del Bursato, i quali vogliono l' età di 12. anni. „ Anzi molte volte accade, che alcuno si ritrovi nell'uso della ragione prima degli anni 7., sapendo discernere tra il bene, e il „ male. "

Esam. Determinandosi nel sopraddetto Canone, che la confessione annuale debba farsi al proprio Sacerdote, ivi, *confiteatur proprio Sacerdoti*, chi s'intende per il proprio Sacerdote?

Conf. Primieramente s'intende il proprio Vescovo, ed il proprio Parroco; di poi tutti quelli, che hanno ricevuta dal Vescovo Diocesano la facoltà delegata di confessare: e benchè i Regolari abbiano privilegj Apostolici di udire le Confessioni, tuttavia non possono validamen-

mente esercitare questa potestà, se non ricevono del Vescovo Diocesano l' approvazion a tenore del Concilio di Trento, sess. 23. *de Reformat.* cap. 15. Perciò i Fedeli confessandosi da qualcheduno de' suddetti approvato come sopra nel tempo pasquale, soddisfanno al precetto ecclesiastico di confessarsi una volta l' anno dal proprio Sacerdote. Questa approvazione è tanto necessaria ne' Regolari, che se mai ingiustamente venisse dal Vescovo negata a qualche Regolare, questi nè validamente nè lecitamente potrebbe confessare: onde i Fedeli confessandosi da esso non soddisfarebbero al precetto ecclesiastico di confessarsi una volta l' anno dal proprio Sacerdote, conforme risulta dalla condanna della proposizione 13. di Alessandro VII. *Satisfacit præcepto annuæ confessionis, qui confitetur Regulari, Episcopo præsentato, & ab eo injuste reprobato.*

„ Quì occorre notare, che l' Abbate o Su-
„ periore Regolare non può assolvere i Reli-
„ giosi a se soggetti dalla percussione d' un
„ Chierico Secolare, come espressamente ris-
„ ponde la S. C. del Concil. *in Mediolanensi*
„ *Censurarum* 2. Dec. 1719. ad 5. Dub. „

Esam. In che precisamente consiste questa approvazione del Vescovo, che si richiede ne' Sacerdoti così Regolari, che Secolari per validamente confessare?

Conf. Consiste nell' atto dell' intelletto, con cui il Vescovo giudica quel Sacerdote capace di confessare; e nell' atto della volontà, con cui conceda a quello la facoltà, e giurisdizione di poter confessare, conforme ha dichiarato la Congregazione del Concilio al cap. 14. sess. 23. *de Reformat.*

Esam.

Esam. Se un Fedele si confessasse nel tempo pasquale nullamente per parte sua, v. gr. senza dolore, proposito, o senza l' integrità della Confessione &c. soddisfarebbe al precetto pasquale?

Conf. Non soddisfarebbe stante la condanna della proposizione 14. di Alessandro VII. che diceva: *Qui facit Confessionem voluntarie nullam, satisfacit praecepto Ecclesiae &c.* La ragione è, perchè la Confessione nulla, ed invalida in realtà non è vera Confessione: onde non può soddisfarsi per essa al precetto ecclesiastico, il quale richiede da' Fedeli una vera, e buona Confessione. Anzi chi facesse una tal Confessione volontariamente nulla, farebbe due peccati mortali: il primo di omissione contro il precetto ecclesiastico dell' annua Confessione; il secondo di commissione, e sacrilegio per la Confessione fatta volontariamente nulla. Quegli poi, che involontariamente facesse la Confessione nulla nel detto tempo, v. gr. credendosi d' avere un dolore vero, soprannaturale, quale non ha, o per altro difetto involontario, non peccherebbe di peccato di sacrilegio, ma non soddisfarebbe al precetto ecclesiastico, onde sarebbe tenuto, quando s' accorge di tal difetto, di fare una nuova, vera, e buona Confessione per soddisfare al detto precetto.

Esam. Che pena incorre quel Fedele, che non soddisfa al precetto dell' annua Confessione?

Conf. In vita incorre la pena di esser privo dell' ingresso nella Chiesa, non potendo entrare in questa nè ad udire i Divini Ufficj, nè ad ascoltare la Messa; in morte poi resterebbe privato dell' ecclesiastica sepoltura, come si dispone nel suddetto Canone Lateranense.

Le

Le suddette pene però non sono di lata sentenza: onde non si incorrono, se non vengono dal Vescovo Diocesano dichiarate.

Della materia rimota del Sacramento della Penitenza.

Esam. PRoseguendo il Rituale: *Cum autem ad illud constituendum tria concurrant, Materia, Forma, & Minister; illius quidem remota materia sunt peccata*: mi dica, quale, e di quante sorte sia la materia rimota del Sacramento della Penitenza?

Conf. Tutti i peccati commessi dopo il Battesimo sono la materia rimota, la quale è di tre sorte. La prima è necessaria, e sufficiente, e sono li mortali certi commessi dopo il Battesimo, e dall' ultima Confessione, e non mai ben confessati. Dicesi necessaria, perchè di essi siamo obbligati a confessarci, ne senza la Confessione *in re, vel in voto* possono a noi rimettersi. La seconda dicesi necessaria non sufficiente, e sono li mortali dubbj; quali siamo obbligati a confessare, ma sopra di questi soli non può cadere l' assoluzione, se non si aggiunge un peccato attuale certo, già confessato della vita passata, o un peccato veniale dell' ultima Confessione: e perciò si chiama materia necessaria, ma non sufficiente. La terza dicesi sufficiente non necessaria, e sono i peccati veniali, e li mortali altre volte ben confessati, essendochè ci possiamo confessare lodevolmente de' veniali; e lo stesso deve dirsi de' mortali, ed anche veniali altre volte confessati, ma non siamo a ciò tenuti, come dice il Conc. alla sess. 15. *de Sac. Pæn.* c. 1., e perciò si chiama materia sufficiente non necessaria.

Esam. Mi dica, se siamo obbligati a confessarci de' peccati mortali, de' quali dopo un diligente esame ci siamo senza nostra colpa scordati, o pure di quelli, che per una legittima causa fisica, o morale, conforme diremo appresso, abbiamo senza peccato lasciato di confessare?

Conf. Rispondo di sì, quando ce ne ricordiamo, o pure quando è cessata la causa fisica, o morale, per la quale gli abbiamo lasciati di confessare, essendo il contrario stato condannato da Alessandro VII. nella propos. 11. nella quale si asseriva: ***Peccata in Confessione omissa, seu oblita ob instans periculum vitæ, aut aliam causam, non tenemur in Confessione sequenti exprimere.*** Veniamo alla materia prossima, e sue parti.

Della materia prossima, e 1. del Dolore, e Proposito.

Esam. PRosiegue il Rituale: ***Proxima vero sunt actus Pœnitentis, Contritio, Confessio, & Satisfactio***: mi spieghi che cosa è la Contrizione, e di quante sorte, e quale sia necessaria, o sufficiente per la Confessione, quale non sia necessaria per detto effetto.

Conf. La Contrizione generalmente considerata importa due atti; il primo è quello con il quale ci dogliamo del peccato commesso; il secondo è quello, col quale proponiamo di non commetterlo mai più. Conc. Trid. sess. 14. ***de Sacramento Pœn.*** cap. 4. Catechis. Rom. ***ibidem***: n. 13. onde viene definita ivi dal Tridentino: ***Contritio est animi dolor, ac detestatio de peccato commisso cum proposito non peccandi de cetero.*** L' uno, e l'altro di questi atti deve

essere *super omnia*, cioè che più ci pentiamo del peccato, che di qualsivoglia altro male, e proponiamo di fuggire più il peccato, che qualsivoglia altro male; e questi atti devono essere *super omnia* non *intensive*, ma, *appretiative*, cioè il Penitente deve essert talmente disposto, che dovendo eleggere o l' offesa di Dio, o la morte, più tosto elegga questa, che l' offesa divina: ma non è necessario, che sia maggiore *intensive*, cioè che il Penitente senta maggior dolore sensibile del peccato di quello, che sentirebbe nella perdita della propria vita, o di quella di uno de' suoi più stretti, e cari congiunti. Cat. Rom. n. 28.

Di più questo dolore, acciò sia materia prossima di questo Sacramento, deve esser sensibile, essendochè il Sacramento è un segno sensibile rispetto alla Materia, ed alla Forma. Si dice sensibile questa Contrizione, benchè consista in un atto della volontà, perchè deve aver annesso seco qualche atto esterno, segno dell' interna penitenza, come sono i sospiri, le lagrime, il battersi il petto ec.

Così ancora questa Contrizione rispetto a' peccati mortali deve esser universale: Catech. Rom. nu. 31. ed allora sarà tale, quando il motivo formale del pentimento sarà universale, cioè che comprenda quasivoglia peccato mortale, v. gr. dolersi di questi per aver offeso Iddio sommo bene, o per aver con essi meritato l' Inferno, e perduto il Paradiso, il che si estende a qualsivoglia peccato mortale.

Parimente questo dolore deve esser soprannaturale; ed allora sarà tale, quando venga

regolato dalla Fede : v. g. dolersi del peccato per aver offeso Dio , che è sommo bene, onde non deve da noi essere offeso : che il peccato è un sommo male , quale Iddio punisce colle pene eterne dell' Inferno , e colla privazione perpetua della Gloria , e perciò dobbiamo dolerci sommamente di averlo commesso , il che tutto c' insegna la Fede col lume sopprannaturale: però giustameute Innoc. XI. condannò la propos. 57. nella quale si asseriva : *Probabile est sufficere attritionem naturalem, modo honestam* : imperciocchè l' Uomo battezzato ha il lume naturale della ragione, ed ha il lume soprannaturale della Fede : con il primo conosce che il peccato è un atto , che non conviene alla natura ragionevole, ed alla ragione retta ; con il secondo conosce che il peccato è un atto , che dispiace sommamente a Dio , e che vien punito da esso colle pene dell' Inferno , e colla privazione del Paradiso . Per la Confessione non basta la prima Attrizione, che è naturale, ma è necessario , che sia sopramaturale , cioè regolata dalla Fede.

„ Per la Confessione non basta la prima attri-
„ zione, che è naturale , perchè è una peni-
„ tenza simile a quella di Antioco , il quale
„ piangeva il peccato non perchè fosse offesa
„ di Dio , ma per quel gravissimo male , col
„ quale era tormentato , e per questo non ot-
„ tenne misericordia da Dio. Quì si deve av-
„ vertire , di non confondere il motivo della
„ penitenza coll' occasione per cui uno è ecci-
„ tato alla penitenza , mercechè molti vessati
„ dal male , e da castighi temporali le com-
„ messe scelleraggini riandando colla mente ,
„ con la grazia adjutrice e sovrannaturale ,
„ feria-

„ seriamente le detestano, come accadde alli
„ Niniviti. Alcuni antichi Scolastici davano
„ forza a questa naturale attrizione per ricon-
„ ciliare l'uomo a Dio, ma tal opinione è
„ condannata, come apparisce dalla propos. 57.
„ riferita.

Di più acciò la Contrizione sia materia prossima deve esser congiunta coll' altre parti del Sacramento; onde se un Penitente dopo di aver fatto un atto di Contrizione, nel confessarsi si risolve tacere a posta un peccato mortale, se dopo ammonito dal Confessore, si confessa di esso, bisogna che rinovi la Contrizione: imperciocchè la Contrizione di prima restando interrotta dal Sacrilegio commesso nel tacere a posta un peccato mortale, non è più materia prossima di detta Confessione, onde bisogna rinovarla.

Finalmente questa Contrizione si divide in perfetta, ed imperfetta: Conc. Trid. loc cit. La perfetta si concepisce dal motivo, che il peccato mortale è una offesa di Dio sommamente buono, onde non deve da noi essere offeso, ma amato ed ubbidito in ciò, che ci comanda. Catech. Rom. *ibidem* n. 27. Questa Contrizione giustifica subito il Peccatore, se ha seco annesso il proposito di confessarsi a suo tempo, come insegna il Concilio nel luogo citato. La Contrizione poi imperfetta, che si nomina Attrizione, si concepisce per motivo della deformità del peccato da Dio rivelata, o per il timore delle pene dell' Inferno, che Dio ha preparato a chi pecca mortalmente: questa benchè senza il Sacramento della Penitenza non giustifichi il Peccatore; pure lo dispone alla giustificazione, ed a ricever questa col Sacramento della Penitenza,

 come

come dice il Concilio nel luogo citato, ed il Catech. Rom. al n. 37.

Esam. Se un Penitente si dolesse de' suoi peccati solamente perchè sono contro il lume della ragione, e per la loro bruttezza, sarebbe valida l' assoluzione, e peccherebbe tal Penitente?

Conf. Se credesse esser buona tale Attrizione con errore invinciblie, non peccherebbe, essendo il contrario stato condannato da Alessandro VIII. propos. 9. nella quale si asseriva: *Revera peccat, qui odio habet peccatum mere ob ejus turpitudinem & disconvenientiam cum natura ratiionabili, sine ullo ad Deum offensum respectu*: tuttavia sarebbe nulla l' assoluzione, perchè questo dolore non essendo soprannaturale, nè regolato dalla Fede, non sarebbe materia prossima del Sacramento della Penitenza.

Esam. Se un altro si pentisse de' suoi peccati per timor dell' Inferno, ma con tal disposizione, che se questo non vi fosse, seguiterebbe a peccare, nè si pentirebbe del peccato, peccherebbe, e sarebbe invalida la Confessione?

Conf. Tal dolore, benchè regolato dal lume della Fede, non sarebbe nè buono, nè soprannaturale, perchè non escluderebbe la volontà di peccare, conforme richiede il Conc. al c. 5., e o direbbe dolore servile *cum servilitate*: imperciocchè acciò il dolore sia sufficiente per la Confessione deve avere annesso il proposito di non più peccare: onde un tal Penitente peccherebbe, e la Confessione sarebbe invalida.

,, Se poi dicesse: *Io sono di tanta debolezza*, ,, *che conosco di esser facile a peccare, se Iddio non mi raffrenasse col timor dell' Inferno*, ,, allora

,, allora non pecca : come anche non pecca
,, nel dire : *Io non voglio peccare*, *perchè v' è*
,, *l' Inferno*, *o per non esservi condannato*, per-
,, chè toglie da se il peccato per un motivo
,, onesto, giacchè Iddio minaccia l' Inferno
,, acciò l' uomo non pecchi.

,, Se l' attrizione debba includere l' amor di
,, Dio anche iniziale per conseguire la grazia
,, della giustificazione, o non lo debba inclu-
,, dere, la Chiesa fin ora non l' ha definito,
,, e molti de' Teologi rinomati stanno per la
,, parte affermativa, altri per la negativa. I
,, Vescovi però devono ammonire i Confessori
,, ad eccitare una vera, e perfetta contrizione
,, ne' Penitenti. Così pensarono Suarez, Ga-
,, machio, Comitolo. Così opinò il Rituale
,, Romano. Nè diversamente parla il Rituale
,, d' Argentina fatto dal Cardin. di Rohan.
,, Così Bened. XIV. nel Sinod. Diocesì. libr.
,, 7. cap. 15.

Della integrità, ed altre condizioni della Confessione.

Esam. MI spieghi la seconda parte della materia prossima del Sacramento della Penitenza, cioè della Confessione: che cosa sia Confessione Sacramentale, e quante condizioni debba avere, acciò sia materia prossima di questo Sacramento.

Conf. La Confessione Sacramentale al dire del Catech. Rom. num. 38. consiste in un' accusa volontaria, che fa il Cristiano, che si riconosce peccatore, de' peccati commessi dopo il Battesimo, o dopo l' ultima Confessione, al Ministro di Gesù Cristo per ottenere da questo l' assoluzione de' medesimi. Questa Confessione

acciò sia ben fatta, deve avere molte condizioni, quali si narrano in quei versi: *Sit simplex, humilis Confessio, pura, fidelis*, e che si spiegano, e si danno da S. Carlo nelle sue avvertenze a' Confessori; ma noi le ridurremo a quattro necessarie, non solo acciò la Confessione sia valida, ma ancora acciò sia lecita, e fatta senza peccato, e sono, 1. che sia *intiera*; 2. che sia *presente*; 3. che sia *vocale*; 4. che sia *ubbidiente*.

Primieramente è necessario, che sia intiera, cioè di tutti i peccati mortali commessi dopo il Battesimo, o dopo l' ultima Confessione, così nel numero, che nella specie, e nelle circostanze di essi da spiegarsi necessariamente, come si dirà in appresso. Da ciò ne nasce l' obbligo di un esame diligente, e preventivo alla Confessione, come insegna il Concil. nel luogo citato cap. 5. Onde se un Penitente senza un tal esame si confessasse intieramente di tutti i suoi peccati mortali nel numero, specie, e circostanze, tanto peccherebbe, e sarebbe la Confessione invalida, ed illecita, perchè si porrebbe a pericolo di non farla intiera, benchè a caso dicesse tutti i suoi peccati.

L' integrità poi della Confessione è di due sorte: altra formale, altra materiale. La materiale è, quando il Penitente si accusa di tutti i suoi peccati in numero, specie, e circostanze. La formale è, quando dopo un diligente esame si accusa di tutti i peccati mortali, quali può, e deve dire senza impedimento fisico, e morale, con vero, ed universale dolore, e proposito; e con animo di dire a suo tempo quelli, che ora non può, o non deve dire.

La

La confessione intiera materialmente può essere invalida per mancanza di esame, o di dolore, o di proposito, ma non già la Confessione intiera formalmente: perchè in quelle condizioni s'includono tutti i requisiti per una buona Confessione. L' impedimento fisico, che ci dispensa dall' integrità materiale, sarebbe, se nel confessarsi mancasse la voce al Penitente per qualche repentino accidente, o se dopo un diligente esame non si ricordasse di qualche peccato mortale. L' impedimento morale sarebbe, se il Penitente temesse fondatamente, e prudentemente, che il Confessore non terrà il segreto di qualche peccato, o se coll' occasione di confessarsi di qualche peccato temesse prudentemente, che il Confessore lo sollecitasse al peccato ec. Ma non sarà impedimento morale il timore dell' infamia, che incorre il Penitente appresso il Confessore per li peccati commessi; perchè la Confessione è stata instituita da Gesù Cristo, acciò noi ci manifestiam peccatori, anche de' peccati gravissimi avanti il di lui Ministro per ricever da questo l' assoluzione. Così ancora non sarà impedimento morale, che dispensi dall' integrità, il timore d' infamare il Complice.

Intorno al quale si deve avvertire primieramente, che quando è necessario per l' integrità della Confessione di esprimersi dal Penitente, il quale non ha altro Confessore, a cui sia incognito il complice, deve questo esprimersi, come insegna S. Tommaso nell' Opusc. 12. quæst. 6. *Si speciem peccati exprimere non possit Pœnitens, nisi exprimendo personam, cum qua peccavit, puta, si cum sorore concubuit, necesse est, ut exprimendo peccati speciem*

exprimat personam. Sed si fieri potest, debet quærere talem Confessorem, qui personam sororis penitus non cognoscat.

Lo stesso insegnano S. Raimondo libr. 3. §. 24. S. Bonaventura in 4. Sententiarum dist. 21. quæst. 3. p. 2. art. 1. S. Antonino 3. parte tit. 14. cap. 19. §. 2. Il Fagnano nel cap. *Omnis, de Pœnit. & Remiss. n.* 28. & sequent. Al che devesi aggiungere la disposizione del Concilio di Trento sess. 14. cap. 5. can. 7. Quando poi dall' espressione specifica del Complice potesse venire probabilmente gran danno all' anima, o al corpo, o alla fama, o del Penitente, o del Confessore, o dello stesso Complice, o di altri; in tal caso il penitente dovrà procurare di confessarsi ad altro Confessore, dove tal pericolo non sia. Che se ciò non può aversi dal Penitente, dovrà tacere la circostanza specifica del Complice, con proposito di confessarla poi a suo tempo senza pregiudicare al medesimo, conforme insegna lo stesso S. Tommaso in 4. Sententiar. dist. 17. quæstion. 3. articulo 3. quæstiunc. 4. ad 5.

Secondariamente deve avvertirsi la condanna fatta da N. S. della pratica di alcuni Confessori, li quali trovando, che il Penitente abbia il Complice, gli negano l' assoluzione, se non significa loro il nome, ed il luogo dell' abitazione di detto Complice, sotto pretesto di procurare la correzione di esso, o per altro buon fine. Questa pratica viene condannata come scandalosa, perniciosa, ed ingiuriosa alla fama del prossimo, ed al Sacramento della Penitenza, e che conduce alla violazione del Sigillo Sacramentale, e ritiene insieme dall' uso di detto Sacramento, da N.

S. BE-

S. BENEDETTO XIV. nella sua Bolla, *Ubi primum*, data li 2. Giugno 1746. per li Regni di Portogallo, stesa poi, e dichiarata per tutte le parti del mondo Cristiano nell'altra Bolla, che comincia *Ad eradicandum* 28. Settembre dello stesso Anno; nelle quali Constituzioni di più dispone, che chi insegnerà esser lecita detta pratica condannata come sopra, overo impugnerà la condanna di essa, o scriverà, o parlerà in difesa di detta pratica condannata, incorra, *ipso facto*, nella scomunica riservata al Papa. Quei Confessori poi, che porranno in uso tal pratica, peccheranno mortalmente, e dovranno sospendersi dall' esercizio di confessare. Dove deve avvertirsi, che il Papa non condanna l' obbligo, che tiene il Confessore d' interrogare il Penitente della persona del Complice, quando questo è necessario esprimersi per l' integrità materiale della Confessione, e non volendolo esprimere, di negarli l' assoluzione; ma solo condanna quei Confessori, che obbligano i Penitenti a significar loro il Complice ad effetto di fargli la correzione fraterna, o per altro buon fine, che non spetti alla integrità della Confessione.

Preciso dunque l' impedimento fisico, o morale, siamo tenuti all' integrità materiale della Confessione, come ha definito il Concilio di Trento sess. 14. cap. 7. onde giustamente Innocenzo XI. tra le altre proposizioni condannò la 59. nella quale s' asseriva: *Licet sacramentaliter absolvere dimidiate tantum confessos ratione magni concursus Pœnitentium, qualis v. g. potest contingere in die magnæ alicujus festivitatis, aut Indulgentiæ*: non essendo questo impedimento morale sufficiente a dispen-

fare dall' integrità materiale, come neppure sarebbe quello di chi avesse bisogno di confessarsi, ritrovandosi peccati riservati, e non riservati, nè avesse copia di Confessore, che potesse direttamente assolvere da' primi; perchè in tal caso non potrà dispensarsi dall' integrità materiale, che è *de jure divino*: e perciò dovrà confessarli tutti al detto Sacerdote, come avvertì il Cardinale Brancati, de Pœnit. disp. 19. art. 11. n. 404. Se poi in tal caso possa, e debba il Confessore ordinario assolverlo da tutti i detti peccati così riservati, come non riservati, si dirà a suo luogo.

La seconda condizione necessaria per una buona, e valida Confessione, è, che sia presente, cioè che si faccia dal Penitente personalmente al Confessore presente. Cat. Rom. n. 52. Quindi disse Gesù Cristo al Leproso, che figurava il peccatore, *vade, ostende te Sacerdoti*, Matthæi 8. num. 4. e nella forma stabilita per l' assoluzione sacramentale si dice, *Ego te absolvo a peccatis tuis &c.* che denota il peccatore presente: perciò Clemente VIII. li 20. Luglio 1602. condannò questa proposizione: *Licet per litteras, seu internuntium Confessario absenti peccata sacramentaliter confiteri, & ab eodem absente absolutionem obtinere*. La quale proibizione deve intendersi così *divisive*, come *collective*; talmentechè venga condannata la Confessione fatta al Confessore assente per lettera, o per internunzio, benchè poi si ricevesse l' assoluzione dal Confessore presente, o pure la sola assoluzione data in assenza, benchè prima fatta fosse la Confessione al Confessore presente; o finalmente l' una, e l' altra fatta, e ricevuta

in

in assenza, conforme dichiarò Paulo V. li 14. Luglio 1605.

La terza condizione necessaria per la Confessione è, che deve esser vocale, cioè fatta colla voce del Penitente, il quale avanti al Confessore s' accusi de' suoi peccati colla propria bocca, non bastando ciò, che hanno asserito alcuni, che una giovanetta se per somma erubescenza non potrà accusarsi de' suoi proprj peccati, potrà scriverli, e poi dare a leggere la carta al Confessore per accusarsi in genere di tutti i peccati ivi descritti: imperciocchè la Confessione deve esser fatta colla bocca del Penitente: perciò nell' istruzione agli Armeni, data da Eugenio IV. nel Concilio di Firenze si dichiara: *Secunda pars Sacramenti Pœnitentiæ est oris Confessio*, e nel cap. *Quem pœnitet*, *de Pœnit.* dist. 1. si legge: *Præcepit Dominus mundandis, ut ostenderent ora Sacerdotibus, docens corporali præsentia confitenda peccata, non per nuncium, non per scriptum manifestanda: dixit enim, ora monstrate, qui per os peccastis, per os erubescastis: erubescentia enim ipsa partem habet remissionis ex misericordia: in hoc enim, quod per se ipsum dicit Sacerdoti, & erubescentiam vincit, fit venia criminis.* E Benedetto XI. nel suo Estravagante *Inter cunctas, de Privilegiis*, dichiara: *Nisi articulus necessitatis occurrat, Sacerdoti facienda oris Confessio, prout scriptum est: Corde ad justitiam creditur: ore autem fit Confessio ad salutem.*

Perciò se un Penitente senza urgentissima necessità ricusasse di confessare colla propria bocca i suoi peccati, ma solamente colla scrittura pretendesse di confessarli, peccherebbe mortalmente: perchè sarebbe contra la

pratica e consuetudine della Chiesa, nella quale sin da principio la confessione si è fatta colla propria bocca del peccante: onde renderebbe nullo il Sacramento della Penitenza. Si veda S. Tommaso nel Quodlibeto 3. art. 10. in fine.

La necessità poi urgente sarebbe l' impedimento fisico, come in un penitente muto, o l' impedimento morale, come in un Confessore sordastro: onde sarebbe necessitato il Penitente a dire forte i suoi peccati, con pericolo di essere inteso: ma non già la verecondia; altrimenti, come bene avverte il Cardinal Brancati disp. 10. art. 5. n. 65. in breve tempo s' introdurrebbe nella Chiesa, che la maggior parte delle giovinette e giovanetti non si confesserebbero più colla propria bocca: imperciocchè ciascuno di essi potrebbe pretendere avere così grave verecondia, che lo dispensasse dal confessare colla bocca i proprj peccati, e che gli bastasse scriverli, e presentarli scritti al Confessore, e perciò verrebbe poco a poco esclusa la materia prossima del Sacramento contro la dichiarazione manifesta del Concilio Fiorentino *Oris Confessio*.

La quarta condizione necessaria per la Confessione è, *che sia Ubbidiente*, cioè che il Penitente sia pronto ad accettare la penitenza impostagli dal Confessore, e adempirla a suo tempo. Dove bisogna avvertire, che la penitenza è parte essenziale insieme, ed integrale di questo Sacramento: imperciocchè in quanto all' accettazione, ed alla volontà di adempirla, è parte essenziale; onde se un Penitente, quando il Confessore gl' impone la penitenza, non ha volontà di farla, benchè colla bocca prometta di eseguirla, rende nulla e sacri-

sacrilega la Confessione, e benchè dopo la facesse, non convaliderebbe il Sacramento. Circa poi l' attuale adempimento, è parte integrale; perciò se un Penitente avendo accettata la penitenza con animo di eseguirla, poi per la difficoltà, che ritrova nell' esecuzione, o per altro non l' eseguisse, pecca, perchè è causa che il Sacramento non sia intiero, ma non fa che sia stato nullo. Il peccato poi sarà grave, se si lascia una penitenza benchè leggiera, imposta per peccati mortali: al contrario sarà peccato veniale, se si lascia una penitenza benchè grave, imposta per peccati veniali.

Della Penitenza che impone il Confessore.

Esam. Avendo spiegate le due parti della materia prossima del Sacramento della Penitenza, che sono al dir del Rituale *Contritio, & Confessio*, rimane la terza, che si chiama *Satisfactio*. Che cosa è questa soddisfazione, e in che consiste?

Conf. Questa soddisfazione al dir del Catech. num. 64. *Est purgatio, qua abluitur quidquid sordium propter peccati maculam in anima residit, atque a pœnis tempore definitis, quibus tenebamur, absolvimur*. Imperciocchè nel Sacramento della Penitenza, benchè Iddio ci rimetta la pena eterna, alla quale eravamo condannati per li peccati mortali, ed il reato di questi, pure non toglie sempre tutta la pena, ma la commuta in pena temporale, alla quale dobbiamo soddisfare colla penitenza impostaci dal Confessore, come insegna il Concilio Tridentino c. 8. e dobbiamo soddisfare anche

che con altre opere penali da noi volontariamente elette per detto fine.

E quì bisogna avvertire la diversità tra il Sacramento del Battesimo, e questo della Penitenza. Nel primo Iddio ci rimette insieme con il reato della colpa tutta la pena, nella quale eravamo incorsi per il peccato originale, o per li peccati attuali commessi prima del Battesimo, senza obbligarci ad altra pena temporale, perciò niuna soddisfazione s'impone agli adulti, quando si battezzano: ma nel Sacramento della Penitenza Iddio ci commuta la pena eterna in pena temporale, per la ragione addotta ivi dal Concilio, da soddisfarsi colla penitenza impostaci dal Confessore, e con altre che volontariamente per detto effetto esercitiamo, ed anche con patire volontieri i flagelli temporali, che Dio ci manda: Conc. Trid. ibidem cap. 9. Quindi in quattro specie viene distinta la soddisfazione, che possiamo dare a Dio per li peccati commessi *quoad reatum*, come insegna S. Tommaso nel supplem. q. 15. La prima è col patire volontieri le disgrazie, che da Dio ci vengono. La seconda co' digiuni, ne' quali vien compresa ogni afflizione corporale, che volontariamente eleggiamo per detto effetto. La terza coll'orazione la quale abbraccia ogni elevazione di mente a Dio. La quarta colle limosine, per le quali s' intendono le quattordici opere di misericordia così spirituali, come temporali. Onde dice il Concilio Fiorentino: *Tertia pars Sacramenti Pœnitentiæ est satisfactio pro peccatis secundum arbitrium Sacerdotis, quæ quidem præcipue fit per Orationem, Jejunium, & Eleemosynam.*

Esam. Vorrei sapere, se la penitenza imposta

sta dal Confessore debba soddisfarsi prima di ricevere l'assoluzione.

Conf. Alcuni falsamente asserirono non potersi assolvere il Penitente, se prima o in parte, o in tutto non avesse adempita la penitenza: talmentechè fosse nulla l'assoluzione, non premessa questa, e ciò per istituzione di Gesù Cristo: onde giustamente condannò Alessandro VIII. nel 1690. la prop. 16. cioè: *Ordinem præmittendi satisfactionem absolutioni induxit non politia, aut institutio Ecclesiæ, sed ipsa Christi lex, & præscriptio natura rei id ipsum quodammodo dictantis*. Ed avendo rinnovato lo stesso errore Pasquale Quesnello, fu da Clemente XI. nella Constituzione *Unigenitus*, proposizione 87. condannato. E la ragione è, perchè colla penitenza impostaci dal Confessore dobbiamo soddisfare alla divina giustizia per la pena, che ci resta da patire per li peccati commessi, ed assoluti *quoad reatum culpæ*, come si è detto di sopra: ma se noi mediante l'assoluzione non ritorniamo in grazia, non possiamo coll'opere nostre buone soddisfare *de condigno* alla divina giustizia, perciò è convenevole, che preceda l'assoluzione de'peccati alla penitenza. In qualche caso però potrebbe obbligarsi il Penitente di adempire parte della penitenza prima dell'assoluzione, e ciò sarebbe, quando il Penitente non fosse solito di adempirla.

Esam. Dunque la penitenza fatta dal Penitente, il quale dopo l'assoluzione è ricaduto in peccato mortale, non sarà buona, nè sufficiente per l'integrità del Sacramento della Penitenza, e bisognerà che la faccia di nuovo, quando sarà ritornato alla grazia? Dunque fanno male i Confessori, se trovando qual-

qualche Penitente disposto ed abituato, gli sospendono l' assoluzione, ed in tanto gl' impongono che faccia alcune penitenze?

Conf. Rispondo al primo, che la penitenza adempita in peccato mortale soddisfa all' obbligo contratto col Confessore nella promessa che gli fece di farla; ma non soddisfa alla divina giustizia per la pena dovuta a' peccati già commessi *quoad reatum*; perciò non sarà reo il Penitente d' aver lasciata la penitenza, nè peccherà mortalmente, ma sarà di bisogno che esso con altre opere buone fatte in istato di grazia, o con prender le indulgenze, soddisfaccia alla divina giustizia: S. Tom. nel supplem. q. 18. art. 4. se non vuole pagare in Purgatorio la pena dovuta a' suoi peccati.

Rispondo al secondo, che le penitenze altre sono medicinali, altre soddisfattive. Concil. Trid. cap. 8. Le medicinali servono per riconoscere, se il Penitente sia veramente contrito, e voglia emendarsi: e perciò possono, e devono imporsi a Penitenti indisposti, o abituati da eseguirsi prima dell' assoluzione. Le soddisfattive poi, benchè s' impongano prima dell' assoluzione, possono adempirsi, e regolarmente conviene che si adempiano dopo; ed asserire il contrario sarebbe errore condannato, come sopra.

Esam. Dunque il Penitente può lasciare d' eseguire la penitenza soddisfattiva senza peccato, con prender le indulgenze, o con aver animo di soddisfare a Dio nel Purgatorio?

Conf. Rispondo di nò: imperciocchè il Confessore assolvendo dal reato della colpa, obbliga insieme alla pena colla penitenza soddisfattiva, onde pecca chi non l' adempisce. Di più, perchè l' adempire la penitenza è parte inte-

grale della Confeſſione, non può il penitente ſenza peccato laſciar di farla, e così rendere il Sacramento mutilo, e non intiero.

Eſam. Si potrebbe accettare la penitenza, e poi farla adempire da terza perſona?

Conf. Riſpondo di nò: onde tra le propoſizioni di Aleſſ. VII. al nu. 15. vien condannata queſta; *Pœnitens propria auctoritate ſubſtituere alium ſibi poteſt, qui loco illius pœnitentiam adimpleat*: imperciocchè l' obbligo di adempire la penitenza è un peſo perſonale, come ſarebbe l' obbligo di udir la Meſſa le feſte, ed il recitare il Divino Uffizio; perciò non può farſi da un altro.

Della forma del Sacramento della Penitenza.

Eſam. PRoſeguendo il Rituale: *Forma autem illa abſolutionis verba: Ego te abſolvo &c.* Mi dica 1. quali ſono le parole eſſenziali dell' aſſoluzione Sacramentale: 2. ſe queſta aſſoluzione può darſi condizionata. 3. ſe per qualche cauſa urgente può fingerſi d'aſſolvere il Penitente con proferir la forma, ma ſenza intenzione di aſſolverlo.

Conf. Riſpondo al primo: benchè il Rituale dica che la Forma conſiſte in quelle parole dell' aſſoluzione: *Ego te abſolvo &c.* biſogna avvertire che quell' ec. ſignifica eſſervi altre parole, che ſpettano alla detta Forma: onde deve dirſi, che le parole eſſenziali ſono tutte queſte i *Ego te abſolvo a peccatis tuis*: le quali ultime due parole, ſtante la prima propoſizione condannata da Innoc. XI. non poſſono laſciarſi per non porre a pericolo di nullità il Sacramento, come ſi è detto di ſopra: l' altre pa-

parole poi, che si premettono, e si soggiungono alla detta Forma essenziale: cioè: *Misereatur tui omnipotens Deus &c. Passio Domini Nostri Jesu Christi &c.* non sono di essenza, ma devono sempre proferirsi tutte, fuorchè nelle Confessioni frequenti, e più brevi, nelle quali basterà incominciare l' assoluzione dalle parole: *Dominus Noster Jesus Christus te absolvat &c.* conforme avverte il detto Rituale nel fine, e da ciò si arguisce, che ogni Confessore è tenuto sotto pena di peccato di saperle bene a memoria, e di proferirle con attenzione.

Al secordo dico, che le condizioni, le quali si possono aggiungere alle parole dell' assoluzione, altre sono *de præterito* e. g. *Egó te absolvo, si restituisti rem ablatam*; altre *de præsenti* v. g. *Ego te absolvo, si vere es contritus*; altre *de futuro* v. g. *Ego te absolvo, si cras dimittes Concubinam*. La condizione *de futuro* non solo è sempre illecita, ma rende il Sacramento nullo, l' effetto del quale non può sospendersi con tale condizione. Le condizioni *de præterito, vel de præsenti*, se si pongono senza necessità, sempre sarà peccato grave, perchè si varia in materia grave il Rito stabilito dalla Chiesa per l' assoluzione: ma non rendono il Sacramento nullo, quando si verifichi la condizione. Se poi vi sarà necessità, in tal caso senza peccato si potranno aggiungere: e. g. un Penitente asserisce al Confessore di aver già restituita la roba altrui; ma il Confessore ha qualche fondamento di dubitare: dall' altra parte il Penitente ha bisogno di confessarsi; onde potrà in questo caso assolverlo colla condizione esplicita, o implicita *de præterito*: così ancora un moribondo, che più

non

non parla, ma dà segni di gran dolore, equivoco però, se proviene dal male, o dalla contrizione, si può e deve assolvere *sub conditione de præsenti* e.g. *Ego te absolvo, si es contritus &c.* perchè il Sacramento è stato istituito per la salute delle anime: onde quando concorre insieme il pericolo della nullità di quello, o della perdita di queste, deve il pericolo delle Anime preponderare al pericolo della nullità del Sacramento: tanto più che la condizione *de præterito*, o *de præsenti*, quando non sussista, fa sì, che il Sacramento si produca.

Circa il terzo vi è la propos. condannata da Innoc. XI. n. 29. *Urgens metus gravis, est causa justa Sacramenti administrationem simulandi*. Onde non può nè per causa del Penitente, nè per fuggire la infamia di esso, o lo scandalo degli astanti fingersi l' assoluzione, e proferirsi senza intenzione: potrà però il Penitente benedirsi per fuggir la sua infamia appresso gli astanti, o lo scandalo di essi, i quali benchè credano con quel segno di croce sia stato assoluto il Penitente, non è già fingere ad essi, a' quali non si amministra il Sacramento.

„ *Esam.* Si può dare l' assoluzione ad un
„ assente, il quale si confessa per lettera, o
„ per messo?

„ *Conf.* Si risponde di nò con la Comune
„ de Teologi, come espressamente Clemente
„ VIII. dichiarò nel suo Decreto emanato li
„ 16. Giugno 1602. in cui condannò l'opinio-
„ ne di coloro, che dicevano esser lecito as-
„ solvere per lettera, o messo.

„ S' avverte però, che si può assolvere un
„ assente dalle Censure o per lettera, o per
„ messo, come si raccoglie da più rescritti e

„ Bol-

„ Bolle Pontificie. La ragione che si adduce
„ dal Duarte si è, perchè la Censura è pena
„ Ecclesiastica, che può cadere nell' assente,
„ sicchè si potrà ancora rimettere.

„ Finalmente si dice, che l' assolvere, o
„ differire l' assoluzione, si lascia alla pruden-
„ za del Confessore secondo le varie circostan-
„ ze, che possono occorrere. Pensino bene i
„ Confessori, e sappiano, che l'assolvere certi
„ penitenti con tanta facilità, è lo stesso, che
„ nutrire i medesimi ne' peccati, e ne dovran-
„ no rendere strettissimo conto a Dio. Di ciò
„ si parlerà altrove.

Potestà, o sia Giurisdizione del Confessore.

Esam. PRosiegue il Rituale: *Minister denique est Sacerdos habens potestatem absolvendi, vel ordinariam, vel delegatam*. Mi dica, se è necessario, per assolvere da' peccati aver la potestà ordinaria, o delegata di giurisdizione, e quale diversità è tra queste due potestà, e da chi si riceva l' una, e l' altra?

Conf. Per validamente assolvere da peccati non basta la potestà dell'Ordine, la quale si riceve nella Sacra Ordinazione con quelle parole: *Accipe Spiritum Sanctum quorum remiseris peccata, remittuntur eis*; ma di più è necessaria la potestà della giurisdizione: onde il Concilio di Trento sess. 14. cap. 7. dichiara: *Nullius momenti absolutionem eam esse debere, quam Sacerdos in eum profert, in quem ordinariam, aut subdelegatam non habet jurisdictionem*. E ne dà la ragione: *Quoniam natura, & ratio judicii illud exposcit, ut sententia in subditos dumtaxat feratur*. Perciò accuratamente dice il Rituale, che il Ministro di

que-

questo Sacramento è il Sacerdote, che ha la potestà ordinaria, o delegata di assolvere, denotando con queste parole la necessità, che vi è nel Ministro, che abbia la potestà dell Ordine, ed insieme quella della giurisdizione; la quale è di due sorte: cioe potestà ordinaria, che compete a quelli, che per ragion del beneficio hanno sudditi, come i Vescovi e i Curati; e delegata, la quale *ad tempus* si concede da' Vescovi sopra i suoi sudditi alli Sacerdoti Secolari, o Regolari, che non hanno benefizio con cura d' anime.

Fra queste due potestà è gran differenza. 1. La ordinaria dura *ad vitam*, se non che uno rinunciasse o il Vescovado, o la Parocchia, o fosse giuridicamente privato: la delegata dura al tempo determinato, per il quale è stata concessa: v. g. per sei mesi, qual tempo spirato, senz' altra rivocazione cessa tal facoltà. 2. L' ordinaria non viene circoscritta dalla Diocesi, o dalla Parrochia, perciò il Vescovo, ed il Parroco può fuori della Diocesi, e della sua Parrocchia assolvere da' peccati i suoi sudditi, sopra de' quali ha la giurisdizione ordinaria, conforme ha dichiarato la Congregazione del Concilio in una Posnanien. 19. Novem. 1707. Non così la delegata, la quale viene circoscritta dalla Diocesi; onde fuori di questa un Confessore non può più assolvere i sudditi del Vescovo, dal quale ha avuto tale giurisdizione, conforme ha dichiarato Clemente X. nella sua Costituzione *Superna* §. 4. 3. Della giurisdizione delegata sono capaci i Sacerdoti così Secolari, come Regolari, ma della giurisdizione Parrocchiale ordinaria non sono capaci li Regolari senza speciale facoltà della Sede Apostolica, non potendo que-

sti:

sti avere in titolo un benefizio parrocchiale. *Cap. Quod Dei timore, de statu Monachorum.* E benchè esercitino alle volte la cura dell' Anime, essendo questa unita alle loro Chiese, o Conventi; pure in tal caso hanno la sola giurisdizione delegata dal Vescovo per l'esercizio di detta cura: perciò non potranno fuori della Diocesi assolvere i Parrocchiani della sua cura.

4. La giurisdizione ordinaria si ottiene dal Papa, rispetto a' Vescovadi, ed anco rispetto alle Cure, quando queste sono di collazione Appostolica: ma se sono di collazione Vescovile, si ha dal Vescovo. La delegata si ha sempre, e solamente dal Vescovo diocesano, eccettuati i casi, che diremo appresso. Quindi i Parrocchi non possono più dopo il Concilio di Trento, come potevano prima in vigore del Capitolo, *Omnis utriusque sexus*, dare la facoltà di confessare i proprj Parrocchiani ad altro Sacerdote, che non abbia questa dal Vescovo diocesano; conseguentemente Alels. VII. tra le altre sue proposizioni condannò la 19. *Qui beneficium curatum habent, possunt sibi eligere in Confessarium, simplicem Sacerdotem non approbatum ab Ordinario.* Onde se non possono per se stessi eleggere un semplice Sacerdote per confessarsi non approvato dell'Ordinario, molto meno lo potranno eleggere per confessare i proprj Parrochiani.

Qui deve avvertirsi, che quell'approvazione, la quale richiede il Concilio di Trento alla sess. 22. c. 15. de Refor. nei Sacerdoti, acciò validamente possano assolvere, s'intende della facoltà, e giurisdizione da ottenersi dal Vescovo diocesano, che si chiama delegata, conforme avverte il Cardinal Petra Tom. 5. al-

la

la Constituzione 4. di Calisto III. sezione 2. n. 52. dove riferisce la dichiarazione della Congregazione del Concilio. Quindi falsa è l' asserzione d' un Moderno, che il Sacerdote approvato dall'Ordinario *quoad scientiam*, possa approvarsi da Parroco per li suoi Parrocchiani con dargli la facoltà, e la giurisdizione di confessare. E benchè i Regolari prima del Concilio di Trento avessero la giurisdizione delegata dal Papa di confessar i Secolari senza l' approvazione da ottenersi dal Vescovo diocesano, è stata loro rivocata dal detto Concilio nel luogo sopra citato, come ha dichiarato la S. Congregazione di esso Concilio appresso il Fagnano *in cap. Omnis de Pœnit. & Remiss. n. 61.* e *66.* perciò essi ancora hanno bisogno per validamente confessare i Secolari di ottenere dal Vescovo diocesano l' approvazione.

Esam. Si può mai dare il caso, che un Sacerdote possa validamente confessare senza aver la giurisdizione ordinaria, o delegata dal Vescovo?

Conf. Può darsi: 1. nell' articolo, o pericolo di morte, nel quale ogni Sacerdote, benchè non sia Parroco, nè approvato per le Confessioni, può assolvere, come si dirà in appresso, avendo in tal caso la giurisdizione delegata della Chiesa a tenor del Conc. di Trento sess. 14. c. 7.

2. Quando vi sia l'errore comune col titolo colorato; benchè il Sacerdote non abbia la giurisdizione ordinaria, o delegata, tanto l' assoluzione sarà valida avanti Iddio, quando vi sia la buona fede del Penitente; conforme fu di parere la Sacra Congregazione del Concilio

cilio in una Patavina 11. Decembre 1683. v
g. Essendo uno scomunicato occulto ha otte
nuto una Parrocchiale, la di cui collazion
resta nulla per l' impedimento della scomunica
pure da tutti si ha per vero Parroco: com
ancora un Regolare, che ha ottenuta la fa
coltà delegata di confessare *ad annum*, il qua
le terminato seguita a confessare, credendo i
Popolo che ancora esso sia Confessore, in tal
casi i Penitenti restano avanti Iddio assoluti
supplendo la Chiesa alla giurisdizione: ma se
poi i Penitenti sapranno la mancanza della
giurisdizione, o pure dubiteranno della validità
della Confessione, saranno tenuti di confessarsi
di nuovo, come dichiarò la detta S.
Congr. nella citata Patavina ad 2.

2. Quando il Confessore approvato ha un' opinione certamente probabile, anzi probabiliore della contraria di aver la giurisdizione d' assolvere un Penitente, o qualche caso, può assolvere validamente, e lecitamente secondo la comune sentenza de' Dottori: vedi La Croix libro 6. part. 1. num. 117. ed il Fagnano nel cap. *Ne innitaris* de Conf. num. 38. perchè in tal caso, benchè *a parte rei* il Confessore non avesse la giurisdizione, la Chiesa supplirebbe: stantechè esso opererebbe prudentemente seguendo l' opinione più probabile, e vi sarebbe il titolo colorato, supponendosi il Confessore approvato, e vi sarebbe l' error comune: giacchè così comunemente insegnano i Dottori. Nè deve far difficoltà la condanna della prima proposizione d' Innocenzo XI. dove si riprova nell' amministrazione de' Sacramenti di servirsi dell' opinione anche più probabile, lasciata la più tuta: imperciocchè

chè nel caso nostro si seguita l' opinione non già più probabile, ma moralmente certa, conforme avvertono i Dottori: il che è lecito nell' amministrazione de' Sacramenti, non ostante la suddetta condanna, come apparisce in chi assolve il Penitente solamente attrito, e non contrito.

4. Nel tempo del Giubbileo, nel quale il Papa concede facoltà di giurisdizione al Confessore approvato dall' Ordinario d' assolvere dai casi a se riservati, o ai Vescovi.

Esam. In quali, e quanti modi si perde la giurisdizione ordinaria, o delegata di confessare?

Conf. L' una, e l'altra di queste giurisdizioni si perdono. 1. Quando il Parroco, o il Confessore incorre scomunica per pubblica percussione d' un Chierico, o quando venga dichiarato con cedolone scomunicato, sospeso, o irregolare dal suo Prelato. 2. Si perde la giurisdizione ordinaria, quando un Parroco rinunzia, o resta privato giuridicamente della sua Parrocchia. 3. La giurisdizione delegata si perde, terminato il tempo per cui è stata concessa, o quando venga rivocata avanti il tempo per cause canoniche.

Esam. Prosiegue il Rituale: ***Sed si mortis periculum immineat, approbatusque desit Confessarius, quilibet Sacerdos potest a quibuscumque censuris, & peccatis absolvere***: mi dica quale è il pericolo della morte, e se lo stesso sia l' articolo della morte: come ancora se tutti li Sacerdoti non approvati ad udir la Confessione, possano in tali casi assolvere validamente?

Conf. L' Articolo della morte è, quando questa è moralmente certa, e quasi inevitabile

per l'infermità grave del Penitente; il pericol poi si dice, quando in qualche occasione circostanza la morte si può prudentemente, probabilmente temere, talmente che se allor il Penitente non si confessa, non potrà pi confessarsi, nè aver copia de' Confessori. Tal sarà a' Soldati, quando è imminente la batta glia, alla donna, quando è imminente il pri mo parto; a chi si trova in una lunga, e pe ricolosa navigazione, nella quale non si avrà Confessore; così ancora ad uno, che è bandit con pena capitale nel luogo, dove impune mente si può uccidere ec. ne' quali casi potrà qualsivoglia semplice Sacerdote assolvere, quan do non vi sia tempo di aver altro approvato e tutto questo molto più si deve nell' articol della morte.

In quanto al secondo dico, che acciò u Sacerdote non approvato possa validament assolvere nell' articolo o pericolo di morte d ogni caso, e censura riservata, si richiede 1. che dal Penitente non possa aversi altr Sacerdote approvato, come avverte il Rituale *approbatusque desit Confessarius*, così quand vi sia un Confessore approvato, ma non ab bia facoltà di assolvere da casi, e censure ri servate, e dall' altra parte vi sia, o poss aversi altro Confessore, che abbia tali facoltà questi, e non il primo, potrà validamente a solvere: imperciocchè in tanto la Chiesa dà facoltà di assolvere in articolo, o pericolo d morte, in quanto non vi sia altro Sacerdot approvato, e sufficiente per assolvere il mori bondo.

2. Che il Sacerdote non sia stato complic col Penitente in peccato carnale, e vi sia al

tro

tro Sacerdote almeno, benchè non approvato per le Confessioni, il quale possa assolvere il moribondo senza scandalo, e diffamazione così del Confessore, come del Penitente; altrimenti benchè in tal pericolo di morte la Confessione fatta dal Complice resti valida, e il Penitente è disposto; pure il Confessore, che affettasse questo scandalo per sentire tal Confessione, incorrerebbe la scomunica riservata al Papa, come viene disposto nella Bolla di Benedetto XIV. *Apostolici muneris*, dichiarativa dell' altra *Sacramentum Pœnitentiæ*.

„ Se poi i Confessori possino assolvere i suoi „ complici in qualsivoglia altro peccato mortale, si deve stare alle particolari Costituzioni della Diocesi e Provincia. Non è lecito cercare il nome del penitente, nè la di lui abitazione, ed altre qualità e circostanze, senza causa ragionevole. Ben rispose una Donna, che il suo nome non era peccato. Nè agli penitenti è lecito rivelare il nome del complice; mentre deve dire i peccati proprj solamente. “

3. Che il Confessore che ritrova un moribondo con casi riservati nella Bolla della Cena, debba prima fargli fare l' obbligo giuratorio almeno *de stando mandatis Ecclesiæ, & satisfaciendo parti læsæ*, altrimenti non solo peccherà mortalmente, ma incorrerà la scomunica riservata per aver assoluto da' casi *in Bulla Cœnæ* senza legittima facoltà: imperciocchè quantunque il sommo Pontefice conceda facoltà d' assolvere da' casi *in Bulla Cœnæ* nell' articolo o pericolo di morte a qualsivoglia Sacerdote; gliela concede però colla condizione, purchè prima esiga dal moribondo l' obbligo giurato

de stando mandatis Ecclesiæ, & satisfaciendo parti læsæ: così si legge nel fine di detta Bolla espressamente al §. *Cæterum*: *Cæterum a prædictis sententiis nullus per alium, quam per Romanum Pontificem, nisi in articulo mortis constitutus, nec etiam tunc, nisi de stando mandatis Ecclesiæ, & satisfaciendo, cautione præstita, absolvi possit*. Vedi Cautela Confessarii lib. 1. cap. 3. num. 26. Ciò però devesi intendere, quando il Penitente possa colla voce, o con segni capire, e fare tale promessa. Dissi che in articolo di morte, quando si assolve da' casi riservati al Papa *cum censura*, o pure al Vescovo parimente *cum censura*, devesi far promettere dal Penitente moribondo con promessa giuratoria almeno *de se præsentando legitimo superiori &c.* ma non quando il caso riservato al Papa o al Vescovo non avesse annessa alcuna censura, perchè allora si deve assolvere senza alcun obbligo precedente di presentarsi, essendochè ogni riserva cessa in articolo di morte.

Della Bontà di vita, Scienza, e Prudenza del Confessore.

Esam. IL Rituale dice: *In ejus Ministro requiritur etiam bonitas vitæ, scientia, & prudentia &c.* però non solo sarà necessaria nel Confessore la potestà dell' ordine, e della giurisdizione, ma anche la bontà della vita, la scienza, la prudenza. Mi spieghi 1. qual bontà di vita si richieda per bene amministrare questo Sacramento, e se senza di questa sarà invalida, o almeno illecita la di lui amministrazione: 2. qual sia la scienza necessaria per la valida, e quale per la lecita amministra-

strazione: 3. quale, e quando sarà necessaria la di lui prudenza?

Conf. Rispondo al primo. E' necessario al Confessore, che stia in grazia, onde se sta in peccato mortale, quando confessa, tanti Sacrilegj commetterà, quanti assolve; non però sarà invalida l' assoluzione, essendochè l' indegnità del Ministro non rende invalido il Sacramento, conforme contro gli Eretici ha definito il Concilio di Trento sess. 14. de Sacramento Pœnitentiæ can. 10. *Si quis dixerit, Sacerdotes qui in peccato mortali sunt, potestatem ligandi, & solvendi non habere, anathema sit.*

Di più si richiede nel Confessore per amministrare con frutto questo Sacramento, che esso attenda da vero all' esercizio della virtù, ed alla propria perfezione, conforme santamente scrive S. Carlo nelle sue avvertenze a' Confessori §. 5. Imperciocchè come potrà riprendere, e svellere i vizj dall' Anime de' Penitenti, e persuadere ad essi l' esercizio delle virtù cristiane, quando egli sia vizioso, e di vita rilasciata? Quindi Clemente X. nella Bolla *Superna* §. 6. ha dichiarato che può il Vescovo negare, o togliere la potestà di confessare anche a' Confessori privilegiati, se vivono licenziosamente: *Cum præcipua ministri Sacramenti Pœnitentiæ qualitas sit vitæ integritas, ac morum honestas, utique ob eam causam potest Episcopus Regulares a se approbatos suspendere, aut repellere a Confessionibus audiendis.*

Finalmente dovrà il Confessore attendere frequentemente all' esercizio dell' Orazione, tanto per aver lume da Dio nella decisione de'

 casi,

casi, quanto per non restar macchiato nell' Anima, sentendo molte immondezze d' altri, conforme efficacemente esorta i Confessori S. Carlo al §. 10. Imperciocchè al dire dello Spirito Santo nell' Eccles. 43. 1. *Qui tetigerit picem, inquinabitur ab ea*: essendo molto pericoloso ad un Confessore, che non abbia esercizio d' Orazione mentale, la quale è un rimedio potentissimo per non cadere ne peccati, *memorare novissima tua & in aeternum non peccabis*, Eccles. 7. 40. di restare imbrattato dalle bruttezze altrui, e mentre procura di risanare le piaghe de' Penitenti, contrarre egli stesso le di loro abbominevoli infermità.

Circa il secondo, avendo già sopra assegnate le condizioni necessarie intorno alla scienza del Confessore, quale sia necessaria per la validità del Sacramento, e quale ancora si richieda per amministrarlo lecitamente, altro non mi resta a dire su questo particolare, che addurre le parole del Rituale da ponderarsi seriamente: *Quantam potest, maximam ad id scientiam, atque prudentiam, tum assiduis ad Deum precibus, tum ex probatis auctoribus, praesertim Catechismo Romano, & prudenti consilio Peritorum studeat sibi comparare* &c. parole che vorrei s' imprimessero nel cuore d' ogni Confessore, che desidera in questo esercizio non gravare la propria, nè l' altrui coscienza, giacchè da esse apparisce, che non basta in un Confessore per far bene il suo uffizio una scienza mediocre, come hanno asserito alcuni; ma si richiede una scienza grandissima per la diversità delle materie, le quali deve sapere. Di poi nelle citate parole del

Ritua-

Rituale si dà il modo di acquistare questa grandissima scienza, primo coll' Orazione frequente; perciò S. Carlo nel §. 10. scrive: „ Perchè sono molti li pericoli nell' amministrare „ questo Sacramento; cioè o di errare nella „ decisione de' casi, ed obblighi, che occorrono, o di dare il benefizio dell' assoluzione a „ quei, che ne sono indegni: pertanto non „ deve mai il Sacerdote andare ad udire le „ Confessioni, se prima coll' Orazione non domandi lume, e grazia al Signore di non „ commettere alcun errore ec."

Secondariamente inculca il Rituale a' Confessori lo studio assiduo di Autori approvati, e particolarmente del Catechismo Romano. Dovranno pertanto schivare così quegli Autori, che tendono al rigorismo, come quei, che inclinano alla larghezza: per far ciò, dovranno ben sapere le proposizioni condannate, tanto nell' uno, quanto nell' altro estremo. E devesi avvertire, che non basta ad un Confessore l' avere studiato, ed essere stato approvato per le Confessioni, se non seguita continuamente a studiare, giacchè *qui deserit libros, & studium, deseritur a scientia*. Cap. *Nunquam de consecrat.* dist. 3. Perciò Urbano VIII. nella Bolla, *Alias a nobis*, data li 30. Genn. 1629. pone in arbitrio de' Vescovi di poter esaminare di nuovo eziandio i Confessori Regolari, che hanno avuto a tempo determinato, anche *ad annum*, la facoltà di confessare; per riconoscere, quando richiedono la conferma, se la scienza, che hanno dimostrato nella prima approvazione, perseveri in loro collo studio frequente.

Finalmente inculca il Rituale di consigliarsi ne' casi più ardui con Ecclesiastici dotti,

 pru-

prudenti, ed esperimentati; il che deve intendersi specialmente del proprio Vescovo, conforme avverte S. Carlo al §. 11. dicendo: *Ricorrano all' Arcivescovo, se bisogna, per la decisione di qualche caso difficile controverso*, giacchè *Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei*: Actor. 20. n. 28. Circa il terzo dico esser molto necessaria la prudenza nel Confessore, e particolarmente: 1. Nell' interrogare i giovani, e giovanette, e generalmente tutte le donne nella materia del sesto precetto. 2. Nell' imporre le penitenze, avendo riguardo alla quantità, e qualità de' peccati, ed alla condizione de' Penitenti. 3. Nell' illuminare, o dissimulare qualche ignoranza, in cui si ritrova il Penitente, il che essendo di grandissima importanza, ne tratteremo, quando spiegaremo l' ufficio di Dottore, che deve esercitare il Confessore. 4. Nel differire per più o minor tempo l' assoluzione ad alcuni Penitenti, quando ciò richieda il loro stato, il che ancora si dichiarerà a suo luogo.

Del Sigillo Sacramentale.

Esam. PRosiegue il Rituale: *Cum Sigillo secretæ Confessionis sub exacto, perpetuoque silentio*. Mi dica 1. *Quo jure* il Confessore sia tenuto a questo Sigillo: 2. Quanti peccati commetta chi lo viola. 3. In quanti modi possa violarsi: 4. Se oltre il Confessore sieno tenuti altri a questo Sigillo: 5. Quali cose cadono sotto di esso: 6. Finalmente che pena incorra, chi lo viola?

Conf. Rispondo al primo, che il Confessore è tenuto al Sigillo Sacramentale per legge natura-

turale, per legge positiva divina, e per legge ecclesiastica. Quindi nel Cap. *Omnis utriusq sexus de Pæn. & Remiss.* così si dispone: *Caveat omnino autem Sacerdos, ne verbo, vel signo, vel alio quovis modo aliquatenus prodat peccatorem, sed si prudentiori consilio indiguerit, illud absque ulla expressione personæ caute requiratur &c.* Onde non potrà mai il Confessore in verun modo manifestare il peccatore, e solamente se avrà bisogno di consiglio, potrà cautamente ricercarlo senza esprimere la persona del Penitente.

Al secondo dico, che violando il Confessore il Sigillo Sacramentale commette con un sol atto tre peccati mortali; il primo contro la fedeltà del segreto naturale, violando questo; secondo di sacrilegio per l'ingiuria che fa al Sacramento; terzo di detrazione rivelando il Peccato occulto del Penitente.

Al terzo dico, che questo Sigillo si può violare colla voce, e co' segni, conforme avverte il citato Canone; colla voce esprimendo, o direttamente, o indirettamente la persona del Penitente co' peccati di esso: V. G. Pietro si è confessato da me di adulterio: non ho potuto assolver Cajo, perchè non aveva la facoltà: e indirettamente poi, se dicesse; tra tutti i Penitenti, che questa mane io ho confessato, il primo solo non aveva materia grave: o pure, oggi ho confessato due Sacerdoti, Pietro, e Paolo; in verità Pietro è un degno Sacerdote, che appena avea materia sufficiente per l'assoluzione, non dicendo altro sopra la persona di Paolo. Co' segni poi, se il Confessore nega l'attestato della Confessione al Penitente, che non ha potuto assolvere: se nega la Comunione al Penitente in-

disposto, benchè privatamente la richieda: se nel riprendere il Penitente alzà la voce, che possa essere inteso; se nel sentire i peccati battesse le mani o i piedi, o mandasse profondi sospiri; se nell' uscire dal Confessionale mostrasse la faccia sdegnata al Penitente ec.

Al quarto dico, che, oltre il Confessore, il quale neppure col Penitente potrà parlare de' suoi peccati uditi in Confessione fuora di questa senza la di lui licenza, altrimenti anche in questo caso sarà violatore del Sigillo, sono tenuti al Sigillo: 1. Quegli, a cui sacrilegamente il Confessore manifestasse il peccato, o pure quegli, a cui per consiglio il Confessore inavvertentemente scoprisse il peccato ed insieme il Peccatore. 2. Quelli, che, o maliziosamente, o a caso hanno uditi i peccati del Penitente, mentre questo si confessava. 3. L'Interprete di quel Penitente, che nel confessarsi si è servito di esso, perchè non aveva l'idioma del Paese. 4. Quegli, che maliziosamente si è finto Confessore, o sia Laico, o sia Chierico, anche Sacerdote non approvato, e che sotto tal finzione ha udito i peccati del Penitente. 5. Quegli, che legge in carta scritti i peccati del Penitente per confessarsene ec.

Al quinto rispondo, che tutto ciò, che si dice dal Penitente al Confessore in ordine alla Confessione, benchè in se non fosse peccato, tutto cade sotto il Sigillo Sacramentale, E. G. che uno sia Sacerdote, o *in sacris*, ammogliato, o libero, ricco, o povero, sano, o infermo ec. imperciocchè tutto ciò può essere necessario ad udirsi per l'integrità materiale della Confessione, o per regola del Confessore

nell'

nell'obbligare o alla restituzione, o alla penitenza.

Al sesto rispondo, che nel citato cap. *Omnis utriusque sexus*, circa la pena di chi viola il Sigillo Sacramentale, si legge così: *Qui peccatum in pœnitentiali judicio sibi detectum præsumpserit revelare, non solum a Sacerdotali officio deponendus, verum etiam ad agendum perpetuam pœnitentiam in arctum Monasterium detrudendus.*

Ma quì nasce il dubbio: imperciocchè il Canone dice: *Qui peccatum in pœnitentiali judicio sibi detectum præsumpserit revelare*, e non dice: *peccatorem*. Onde pare, che il Canone si contraddica, giacchè di sopra aveva detto; *si prudentiori consilio indiguerit, illud absque ulla expressione personæ caute requirat*: il che non può farsi senza manifestare il peccato udito in Confessione. Risponde il dottissimo Fagnano nel cap. *Officii de Pœnit. & Remis. a num. 23. & sequen.* che quel Confessore il quale senza alcuna causa rivela il peccato solo udito in Confessione, senza esprimere in verun modo il Penitente, benchè non sia violatore del Sigillo Sacramentale; tuttavia pecca, facendo contro la proibizione della Chiesa, ma non debba esser punito colle pene imposte nel suddetto Canone, le quali solamente s'incorrono dal Confessore, il quale rivela il peccato udito in Confessione in ordine al Penitente, cioè talmentechè possa venirsi in cognizione di esso.

„ Un sol caso può darsi, in cui cessi l'ob-
„ bligazione del Sigillo Sagramentale v. g. se
„ il Penitente dà licenza di parlare al Confesso-
„ re, mentre è lecito ad ognuno *Renunciare juri*
„ *suo*. Così S. Tommaso, ed altri. Scoto, l'A-
„ len-

„ lense , Durando , e S. Bonaventura e gli
„ altri Scotisti , alla riserva del Poncio , so-
„ stengono , che acciò sia lecito al Confessore,
„ lo deve sentire fuori di Confessione , giac-
„ chè l' obbligo del Sigillo non è soltanto in
„ favore del Penitente, ma ancora a riguardo
„ del Sagramento della Confessione , per non
„ renderla odiosa . Di più tal obbligo non si
„ contrae per la Confessione irrisoria , e fini-
„ ta, sebbene in tal caso si debba per pruden-
„ za tacere .

„ Se uno fosse interrogato de' peccati senti-
„ ti in Confessione , può dire con giuramento
„ di non saperli , mentre non li sa come Uo-
„ mo , ma come il Ministro di Dio . Se il
„ Giudice interrogasse, se ha confessato Pie-
„ tro , può risponder di sì , e se soggiungesse
„ se l' ha assoluto , può dire d' aver fatto l'
„ ufficio suo .

Esam. Alcuni Vescovi non vogliono dare la facoltà di assolvere da' casi a se riservati , quando di questa sono richiesti da' Confessori , se questi non esprimono il caso particolare ; perciò mi dica , se allora possa , e debba il Confessore esprimere il caso , senza violare il Sigillo Sacramentale , o far contro la proibizione della Chiesa , conforme si è detto di sopra .

Conf. Ragionevolmente alcuni Vescovi , stante l' ignoranza de' Confessori , vogliono sapere il caso riservato , del quale si richiede la facoltà di assolvere , per potere , o negare tal facoltà , o istruire , quando la concedono , come debba regolarsi il Confessore nell' assolvere il caso richiesto : perciò siccome il Confessore senza violare il Sigillo , quando ha bisogno di consiglio , può senza alcuna espressione del Penitente con cautela narrare il peccato udi-
to

to in Confessione; così ancora potrà per le ragioni suddette esprimerlo al Vescovo colle stesse cautele, quando avrà bisogno, conforme dottamente insegna il Pagnano nel luogo sopra cit. num. 44.

Esam. Il Confessore potrà servirsi della scienza avuta in Confessione, per impedire qualche male spirituale, o temporale?

Conf. Rispondo di nò, quando dall' uso di tale scienza può accadere qualche danno al Penitente, benchè questo in comparazione del danno da impedirsi coll'uso di tale scienza sia molto minore, rispetto anche al detto Penitente. E. G. un Parroco avendo risoluto rinunziare la sua Cura a favor di Tizio, il quale dalla Confessione conosce essere scellerato, non potrà per solo motivo di questa notizia retrocedere dall'effettuazione di tal rinunzia, conforme costa dalla condanna fatta dalla Cong. del Santo Uffizio Novembre 1682. --- *Scientia ex Confessione acquisita uti licet, modo fiat sine directa vel indirecta revelatione, & gravamine pœnitentis, nisi aliud multo gravius ex non usu sequatur, in cujus comparatione prius merito contemnatur. Addita deinde explicatione sive limitatione, quod sit intelligenda de usu scientiæ ex Confessione acquisitæ cum gravamine Pœnitentis, seclusa quacumque revelatione, atque in casu, quo multo gravius gravamen ejusdem Pœnitentis ex non usu sequatur*: che è il caso di sopra proposto.

„ Clemente VIII., ed Urbano VIII. proibirono a Regolari, che non si servissero di tal notizia avuta in Confessione per l' esteriore governo. Onde non è lecito al Confessore segretamente punire, e maltrattare segretamente il Penitente. Anzi il Rituale

Tul-

„ Tullense ammonisce il Parroco a non nega-
„ re lettere testimoniali al suo Penitente di
„ buona vita, sapendo in Confessione essere
„ scellerato. Tutta la ragione del Sigillo si è,
„ acciò la Confessione non si renda più diffi-
„ cile, grave, e molesta, e diventi odiosa:
„ per questo la Chiesa ha instituite gravissime
„ pene contro i violatori di esso."

Dell' uffizio del Confessore come Giudice, Medico, e Dottore.

Esam. Leggo nel Rituale le seguenti parole molto da considerarsi: ***Inprimis meminerit Confessarius se Judicis pariter & Medici personam sustinere, ac divinæ justitiæ simul, & misericordiæ Ministrum a Deo constitutum esse, ut tamquam Arbiter inter Deum, & Homines honori divino, & saluti Animarum consulat*** &c. Dice che il Ministro del Sacramento della Penitenza deve esercitare l' uffizio di Giudice, di Medico, e di Dottore, e benchè quest' ultimo ivi espressamente il Rituale non lo dice, implicitamente lo richiede più abbasso al num. 17. dove impone al Confessore l' obbligo d' insegnare al Penitente ciò, che è obbligato a sapere, ed illuminarlo nella sua ignoranza colpevole, quando in questa si ritrovi, e perciò tutti i Dottori insegnano che l' uffizio del Confessore è di Giudice, di Medico, e di Dottore; onde mi spieghi primieramente l' uffizio del Confessore, come Giudice.

Conf. I. L' uffizio di Confessore come Giudice è d' interrogare i Penitenti con alcune interrogazioni da farsi a tutti generalmente; quali assegna il detto Rituale al num. 15. ***Mox Confessarius inquirat de illius statu, & quampri-***

pridem sit confessus &c. come saranno a suo tempo da me spiegate; ed ancora con alcune interrogazioni speciali, secondo che richiedono i peccati, conforme parimente avverte il Rituale al num. 19. ivi. *Si Pœnitens numerum &c. eum Sacerdos prudenter interroget*. Ma oltre alle dette generali, e speciali interrogazioni da farsi a ciascuno de' Penitenti, in quattro casi avrà l'obbligo il Confessore d'interrogare il Penitente: 1. Quando egli conosce che per sua colpa non dice tutto quello, che deve dire, o perchè non ha fatto il conveniente esame, o per altro: 2. Quando per la sua ignoranza non ha saputo ritrovare le sue colpe, ed è venuto a confessarsi con speranza che il Confessore, interrogandolo l'ajuti: il che spesso accade colle Persone rustiche, ed idiote: 3. Quando il Penitente si è esaminato quanto poteva, nondimeno per la lunghezza del tempo, o per la moltitudine delle cose, non è arrivato a conoscere tutti i peccati, o conosciuti, non li ha a memoria, o non ha memoria forte per ricordarsene: 4. Quando il Confessore sa certamente, che il Penitente ha un tal peccato, che egli tace, e non può giudicare, nè presumere prudentemente, che l'abbia confessato, o sa di certo, che egli vive in concubinato, o sta in aperta inimicizia, o cose simili; e quest'obbligo nasce dall' uffizio proprio del Confessore, come Giudice; onde deve procurare, che il giudizio sia intiero, ed il Sacramento si amministri nel modo che è stato istituito. E perciò, siccome esso fu ordinato per rimettere tutti i peccati mortali, così tutti si accusino non solo formalmente, ma ancora materialmente per quanto si può.

II. L'uffizio del Confessore, come Giudice, è di negare, differire, o dare l'assoluzione, del che si tratterà a suo luogo.

III. L'uffizio di Giudice è d'imporre la pena, o di obbligare a fare la penitenza, la qualità, e quantità della quale parimente dichiarerò altrove.

IV. Finalmente l'uffizio del Confessore come Giudice consiste in condannare, ed obbligare il Penitente a restituire la fama, o la roba, a risarcire l'onore, o il danno fatto alla Persona. V. G. colla contumelia, o coll'omicidio: così ancora a rimediare allo scandalo dato: a correggere il Prossimo, quando a questo è tenuto il Penitente, o per carità, o per giustizia: a fare l'elemosina, quando questa obbliga sotto precetto; a dinunziare a chi si deve; quando corre l'obbligo; a presentarsi al legittimo Superiore per essere assoluto da quei casi, o censure, da' quali il Confessore non può assolvere, del che a suo luogo si parlerà.

Esam. In che consiste l'uffizio del Confessore, come Medico?

Conf. Consiste in tre cose. 1. Nell'imporre mezzi opportuni al Penitente per fuggire la ricaduta nel peccato: 2. In asségnare ad esso penitenze medicinali, le quali dal ricadere lo preservino. 3. In obbligare di fuggire i pericoli, e l'occasione di peccare.

E quanto al primo, dovrà il Confessore persuadere al Penitente di eleggersi un Confessore stabile, zelante, e dotto, di fare ogni giorno l'esame di coscienza, e se si trova di esser caduto in peccato mortale, fare un atto di Contrizione, e qualche penitenza volontaria, e confessarsi quanto prima: così ancora d'imporgli

gli di confeſsarſi ſpeſſo, e ſpeſſo comunicarſi; e ſe ſia capace, fare ogni giorno una mezz'era d'Orazione mentale particolarmente ſopra i Noviſſimi, eſſendo un rimedio efficaciſſimo per non ricadere, come dice lo Spirito Santo. *Memorare Noviſſima tua, & in æternum non peccabis.* E quando ciò dal Penitente non poſſa ottenerſi, imporgli, che almeno ogni meſe faccia un giorno di ritiro per meditare le Maſſime eterne: così ancora inſinuargli a leggere ogni giorno, o farſi leggere qualche libro ſpirituale ec.

Circa il ſecondo, imporre al Penitente di digiunare qualche volta, far la diſciplina, portar il cilizio, dormire ſopra le tavole; ma tutto ſecondo lo ſtato, condizione, e forza del medeſimo.

Circa il terzo, particolarmente a chi ſta in occaſione proſſima involontaria, imporrà di non trovarſi mai ſolo con ſola. Ad altri poi pericoloſi di ricadere in peccati ſenſuali, imporrà l' obbligo di fuggire le converſazioni di Donne, anche oneſte, non guardarle mai in faccia volontariamente: cuſtodire diligentemente i cinque ſentimenti del corpo; aſtenerſi da' cibi delicati, e ſoſtanzioſi, e dal vino generoſo, e potente; fuggir le bettole a chi è ſolito imbriacarſi; fuggire il giuoco a chi è ſolito di giurare, e beſtemmiare; fuggire la compagnia di gente ozioſa a chi è ſolito mormorare. E perchè è difficiliſſimo trovare rimedio a' Penitenti abituati nella mollizie, ſtimo bene riferire quì per lume de' Confeſſori la ſeguente notabile dottrina del Cardinal di Toledo, nella ſua Somma lib. 5. cap. 13. *Peccatum mollitiei eſt difficillimæ curationis, quia occaſio ſemper cum homine eſt; eſtque præterea adeo*

uni.

universale peccatum, ut crediderim maximam partem damnandorum infici hoc peccato. Vix puto esse aliud efficax remedium, quam frequentissimam Confessionem apud unum, eumdemque Confessarium, ut fiat ter in hebdomada, si fieri possit. Est enim hoc Sacramentum maximum frenum, & qui hoc non utitur, non sibi promittat emendationem, nisi per miraculum a Deo factum, vel rarissimum privilegium &c. Dove deve avvertir, che nelle Confessioni da imporsi a' suddetti tre volte la Settimana, non devono sempre assolversi, se non apparisce qualche notabile emenda, e se il Penitente dalla sua parte non fa quanto può, per non ricadere: ma sarà sempre utile a farle fare anche senza l'assoluzione per fortificare sempre più il Penitente con esortazioni, ed ammonizioni efficaci.

Esam. Qual è l' uffizio del Confessore come Dottore?

Conf. Consiste principalmente, che quando nel decorso della Confessione riconoscerà avere il Penitente obbligo grave di fare, o no, qualche cosa in qualsivoglia materia della legge naturale, o Divina positiva, o umana, comune a tutti, o particolare dello stato del Penitente, dovrà ammonirlo, ed illuminarlo: imperciocchè, siccome il Confessore come Giudice deve o dare, o ritenere l'assoluzione al Penitente, secondo ne sarà degno, o indegno; e come Medico deve prefiggere i rimedj, e cautele opportune, acciò non ricada nel peccato: così come Dottore deve istruirlo, quando conoscerà aver esso obbligo di fare, o non fare qualche cosa, benchè il Penitente si ritrovasse con ignoranza incolpabile, invincibile, o in buona fede, come si dirà in appres-

so.

so. Il che per maggior chiarezza può ridursi a tre casi: 1. Quando il Penitente richiede d'essere istruito: 2. Quando non lo richiede, ma si vede esser disposto di essere illuminato: 3. Quando non lo richiede, nè si sa, che sia per profittarne, anzi si dubita, o anche si sa, che non ne seguirà frutto, o forse si dubita, o si sa, che si cagionerà danno.

Nel primo caso, quando il Penitente chiede d'essere istruito, non può il Confessore tralasciare di farlo in tutto ciò, che è necessario per indrizzarlo nella via della salute; altrimenti mancherebbe gravemente all' uffizio di Dottore.

Nel secondo caso, se il Penitente non chiede, ma si vede ben disposto a sentire, parimente sarà obbligato il Confessore dalla carità, e dalla giustizia d'istruirlo.

Nel terzo caso, quanto al dubbio, si deve distinguere: perchè o dubita il Confessore, se farà frutto, ma non ne può venire dall' ammonizione nuovo danno, ed allora bisogna ammonirlo, perchè finalmente si fa il bene, e non ne può venire male, ed il Confessore adempie l'uffizio di Dottore; o dubita, se anche ne possa avvenir male, ed in tal caso si dovrà procedere, conforme si dirà più abbasso nel caso del Matrimonio nullo: o finalmente sa di certo di non fare alcun frutto, anzi piuttosto un nuovo danno, V. G. ammonendo, e discacciando l'ignoranza senza colpa, di poi si saprà, e si farà con colpa: V. G. un Penitente possiede con buona fede un fondo, o un' eredità, che non è sua, o pure con simile buona fede esercita un contratto usurario, ma talmente è disposto, che il Confessore sa di certo, che non farà alcun frutto la sua

am-

ammonizione, ma che il Penitente seguiterà a ritenere il fondo, o eredità non sua, e proseguirà nel contratto ingiusto, onde, dove prima peccava solo materialmente, dopo l' ammonizione peccherà formalmente per le circostanze, e disposizioni di esso Penitente.

Ma più che in ogni altra materia devesi considerare il caso nel Matrimonio, quando un Conjugato, ed anco possono essere ambidue, si trova d' aver fatto il Matrimonio nullo a cagione d' un impedimento dirimente, che egli non seppe, nè avvertì mai, nè potè avvertire, nè sapere, nè di presente lo conosce: ed il Confessore prudentemente crede che se lo ammonirà di tal nullità, ne potranno nascere grandissimi disordini, come nel caso, che i Conjugati vivono in disunione, e con pentimento del Matrimonio fatto, e se uno di essi potesse sciorlo, lo farebbe subito con disturbo, ed impegno di tutta la parentela, quale perciò verrebbe in lite, e forse ad atti ostili con infamia della Donna, e de' figliuoli, o con pubblico scandalo di tutto il Paese, o per altra simile causa, la quale avesse origine dalla manifestazione di questo impedimento, benchè si potesse rimediare con ottener la dispensa, ma non senza gl' inconvenienti allegati; potrà, e dovrà in questo caso il Confessore lasciargli in buona fede, come si ha nel cap. *Quia circa*, *de consanguin. & affin.* dove il Papa dispone: *dissimulare poteris, ut remaneat in copula sic contracta, cum ex separatione (sicut asseris) grave videas scandalum imminere*. Dove il dottissimo Fagnano osserva al num. 3. che quelle parole *dissimulare poteris, habent vim dispensationis Pontificiae*.

Se

Se poi il Confessore ritrova il Penitente in tal disposizione, che se gli manifesta l'impedimento, benchè possa con qualche difficoltà ottenere la necessaria dispensa, ed in tanto astenersi dagli atti conjugali, e separarsi *quoad thorum* dalla Donna creduta sua moglie, ciò non farà, ma seguiterà come prima ad aver commercio con essa, nè proccurerà d'ottenere la dispensa per qualche difficoltà, che possa incontrarsi: benchè riconosca in esso Penitente l'ignoranza invincibile, dovrà onninamente ammonirlo, quando altro danno non ne possa seguire, che il peccato sia formale, dove prima era solo materiale.

Così ancora in tutti gli altri casi posti di sopra, ne' quali la rimozione del peccato materiale, che si scusa colla buona fede, unicamente dipende dalla volontà del Penitente, il quale se vuole, può rimediarvi: V. G. tralasciar di fare il contratto usurario, restituire il fondo ingiustamente posseduto, convalidare il Matrimonio senza scandalo, con ottenere la necessaria dispensa, ed in tanto astenersi dagli atti conjugali; e generalmente in tutti quei casi, ne' quali, quando voglia esso Penitente, può emendare il male, ed osservare la legge, benchè ciò sia con sua ripugnanza, ed anco sebbene la ripugnanza sia tale, si prevede, che non lo farà precisamente, *perchè non vuol farlo*, benchè fisicamente e moralmente parlando lo possa fare, principalmente se la legge sarà naturale, o divina: in questa ipotesi dico, che il Confessore è obbligato di ammonire il Penitente. Si veda il Padre Campioni p. 1. cap. 35. num. 17. e cap. 43. num. 19.

E la ragione fondamentale è, perchè chi deve

ve istruire, ed insegnare *ex officio*, è obbligato a far questo, anche quando non spera alcun frutto dalla sua ammonizione, a distinzione di chi ammonisce *ex charitate*, il quale non è tenuto alla correzione, se non ne spera frutto.

La seconda ragione, perchè un Penitente se vuole, non solo fisicamente parlando, ma moralmente, e con quella sola facilità, e difficoltà, che porta seco l'esercizio d'ogni opera buona, la quale bensì è maggiore o minore, secondo varj obbietti, o soggetti, ma non mai impossibile: e se vuole, dico, può levarsi dallo stato del peccato materiale; se avvertito rifiuta di levarsene, non può giudicarsi disposto, nè che abbia l'animo preparato di morire piuttosto, che peccare gravemente, senza il qual animo niun peccatore può esser giustificato.

La terza ragione è, che se si ammettesse questa dottrina di lasciare in buona fede il Penitente senza ammonirlo, quando si trova in stato di peccato materiale, perchè è in tale disposizione, che ammonito, seguirà a peccare non materialmente, ma formalmente, ne seguirebbero assurdi grandissimi. E. G. il Confessore conosce dalla Confessione del Penitente, che egli è ordinato Sacerdote invalidamente, e sta in buona fede, ma insieme conosce, che se lo avviserà seguiterà come prima a celebrare, e dove prima peccava materialmente, seguiterà poi a peccare sacrilegamente, dovrà lasciarlo in tale ignoranza? E chi mai potrà ammettere tali dottrine, le quali conseguentemente, e necessariamente nascono dalla contraria sentenza di alcuni Dottori?

Esam.

Esam. Mi dica, se un Confessore affidato alla sentenza suddetta, riconoscendo che il Penitente ritiene roba d' altri, ed è obbligato alla restituzione, ma perchè sta con buona fede, non l' ammonisce di quest' obbligo, resti egli obbligato alla restituzione in vece del Penitente?

Conf. Se il Confessore non avvisa di tal obbligo o per colpevole ignoranza, o per mal fondata opinione, la quale esso stesso stimi poco probabile, resta esso tenuto alla restituzione, come il Penitente; imperciocchè tutti quelli sono obbligati alla restituzione, i quali cooperano o per commissione, o per ommissione, al danno del Prossimo: questi secondi però solo, quando sono obbligati dal proprio ufficio ad impedire il danno: e tutti sono compresi ne' versi seguenti.

> *Jussio, Consilium, Consensus, Palpo, Recursus,*
> *Participans, Mutus, Non obstans, Non manifestans.*

Dove *Mutus*, & *Non manifestans* comprende il Confessore, il quale è tenuto *ex officio* di obbligare il Penitente alla restituzione, quando questa deve farsi, e pure tace, nè l' ammonisce per le ragioni suddette di tale obbligazione. Si veda il P. Campioni parte 3. cap. 23. n. 5.

Diversità del Peccato, come si conosca.

Esam. PRosiegue il Rituale: *Ut ergo recte judicare queat discernens inter le-*

pram, & lepram &c. Mi dica, che significano quelle parole *discernens inter lepram?*

Conf. Significano, che il Confessore deve sapere distinguere quello, che è peccato mortale di sua natura, e quello che solamente è veniale.

Esam. Come si conosce, che un peccato di natura sua sia mortale, ed un altro veniale?

Conf. Si conosce che è mortale, quando di natura sua è contro la carità di Dio, o del Prossimo, o contro i mezzi ordinati per mantenere tal carità, giacchè *finis praecepti est charitas.* 1. ad Timot. Il peccato poi di natura sua veniale è quello, che non è contro la carità di Dio, nè del Prossimo, nè contro i mezzi ordinati a mantenere l' una, e l' altra.

„ S. Agostino nel lib. *de Civitate Dei* Cap. „ 27. dice, che è una cosa molto difficile e „ pericolosa a definirsi e conoscersi, se un pec- „ cato è mortale, o veniale. Ma pure la re- „ gola che ordinariamente si dà per conoscere „ il mortale dal veniale, è questa: Allorchè „ nella S. Scrittura si dice, che qualche pec- „ cato esclude dal Regno di Dio, e rende chi „ lo commette nemico del medesimo, e lo fa „ degno di morte e dell' Inferno, allora cer- „ tamente si deve credere mortale. Quando „ poi non si può conoscere dalla S. Scrittura, „ convien vedere, come lo stimano i SS. Pa- „ dri, e i Dottori della Chiesa; e finalmen- „ te abbiamo a riguardare ciò, che ne dice la „ nostra coscienza, perchè se ci dirà, che con „ quel peccato si offende Dio, o il prossimo „ gravemente, sarà mortale, se leggiermente, „ sarà solo veniale. “

Esam. Vorrei un esempio pratico per conoscere i peccati di natura sua mortali.

Conf.

Conf. S. Tommaso nella 2. 2. assegna quattordici virtù, le quali obbligano sotto peccato grave; e per conseguenza i vizj opposti a tali virtù saranno di natura sua peccato mortale. Le virtù sono la Fede, la Speranza, la Carità, la Giustizia commutativa, la Giustizia distributiva, la Giustizia legale, la Giustizia vendicativa, la Religione, la Pietà, l' Ubbidienza, l' Osservanza, la Sobrietà, la Castità, e l' Umiltà.

Esam. Mi assegni li vizj opposti a ciascuna di dette virtù, e quali di essi sono di sua natura peccato mortale.

Conf. Prima che io assegni i vizj, o peccati opposti a ciascuna delle accennate virtù, devo avvertire, che alcuni peccati sono opposti a dette virtù *per excessum*, altri *per defectum*, altri *per commissionem*, altri *per omissionem*: il che spiegherò, essendo di somma importanza a sapersi, quando dichiarerò la specie de peccati. Ciò supposto, dico che

Contro la fede sono l' apostasia, l' eresia, il dubbio positivo di fede, l' ignoranza colpabile de' misterj di essa, l' errore vincibile sopra di questa, la bestemmia ereticale, la fautoria degl' Eretici, la lezione de' loro libri che trattano di religione, il non denunziare gli Eretici, il non esercitare gli atti di Fede, quando siamo obbligati.

Contro la speranza sono la disperazione, la presunzione di salvarsi senza merito, e l' ommissione degli atti di questa virtù, quando siamo obbligati.

Contro la Carità di Dio sono l' odio di Dio, l' acidia, l' ommissione degli atti di Carità, quando siamo tenuti.

Contro la Carità del Prossimo sono l' odio

del medesimo Prossimo, l' invidia, lo scandalo, l' ommissione della correzione fraterna, e dell' elemosina, quando queste ci obbligano.

Contro la Giustizia commutativa, essendo tre i beni che godiamo, cioè beni del corpo, beni della fama, e beni della roba, sono quei peccati, che violano uno di questi beni. Così contro i primi sono l' omicidio, la mutilazione, la percussione, la carcerazione: contro i secondi sono la contumelia, la detrazione, la maledizione, il giudicio temerario: contro i terzi sono il furto, la rapina, ed il non restituire, quando siamo obbligati dalle radici della restituzione, che sono 1. *ex re accepta*. 2. *ex injusta acceptione, sive ex damnificatione*, 3. *ex contractu*.

Contro la Giustizia distributiva, la quale obbliga così i superiori Ecclesiastici, come Secolari a distribuire i benefizj, ed uffizj della Chiesa, i posti, e le cariche della Repubblica, secondo il merito, e la capacità delle persone, è il peccato, che si chiama: *Acceptio personarum*.

Contro la Giustizia legale, la quale obbliga i Superiori così Ecclesiastici, come Secolari a governare i loro sudditi secondo le leggi Ecclesiastiche, o Civili, è il peccato detto innominato, che si dice ingiustizia legale.

Contro la Giustizia vendicativa, che parimente obbliga i Superiori, come sopra, a punire i Rei, secondo dispongono le leggi, è il peccato parimente innominato d' ingiustizia vendicativa.

Contro la Religione è la superstizione, la quale si divide in molte specie, la tentazione di Dio, il sacrilegio, il quale parimente si distingue in molte specie, la bestemmia semplice, lo

lo ſpergiuro, la ſimonia, la violazione de' voti.

Contro la Pietà ſono l' amore diſordinato de' parenti, e l' empietà.

Contro l' Ubbidienza è la diſubbidienza.

Contro l' Oſſervanza è il diſprezzo de' Superiori.

Contro la Sobrietà è l' ubbriacchezza.

Contro la caſtità ſono la ſemplice fornicazione, lo ſtupro, l' adulterio, l' inceſto, il ratto, il ſacrilegio, il peccato contro natura, che ſi divide in tre ſpecie, cioè ſemplice mollizie, ſodomia, e beſtialità.

Contro l' umiltà è la ſuperbia.

Ma di queſte virtù, e peccati oppoſti alle medeſime ſi parlerà più diffuſamente, acciò meglio ſi comprenda la malizia, ed il numero de' peccati.

Se il Peccato mortale poſſa diventar veniale, e come.

Eſam. MI dica ſe tutti i peccati di ſua natura mortali poſſono mai eſſer veniali, e per qual cagione?

Conf. Poſſono divenir veniali, anzi alcune volte nè pure eſſere peccato, e ciò per parte dell' intelletto, per parte della volontà, e per parte della parvità di materia.

Per parte dell' intelletto, *per ignoranza*, *per inavvertenza*, *per errore*. L' ignoranza è, quando uno non ha l' abito della ſcienza, che deve avere. L' inavvertenza è, quando uno ha l' abito della ſcienza, ma attualmente non riflette all' operazione, che fa. L' errore è, quando uno ha l' abito contrario alla ſcienza che deve avere: v. g. oggi è vigilia, ed uno man-

mangia carne, perchè non sa che sia vigilia, ecco l' ignoranza: un altro mangia carne, perchè non riflette, che oggi sia vigilia, ecco l' inavvertenza: un altro mangia carne, perchè crede, che tal vigilia non obblighi al digiuno, conforme è la vigilia dell' Epifania, ecco l' errore.

L' ignoranza poi altra è della legge, altra del fatto. L' ignoranza della legge sarà, se io non so, che nel percuotere un Chierico vi sia scomunica, che il dare un regalo per avere un beneficio sia Simonia. L' ignoranza del fatto è, quando io so che nel percuotere un Chierico vi è scomunica, però questi, che io percuoto, non so, nè mai ho saputo, che sia Chierico. Così ancora, benchè io sappia, che dare un regalo per avere un benefizio, sia Simonia; pure non so, nè mai ho saputo, che corteggiare, e servire gratis un Vescovo per avere un Benefizio, sia Simonia.

L' ignoranza in oltre si divide in ignoranza invincibile, o incolpabile, così quella della legge, come quella del fatto. L' ignoranza incolpabile sarà, quando uno non sa una cosa, che *non è tenuto a sapere dal suo stato, dal suo impiego ec. e se è tenuto a sapere, non può sapere facilmente*. e. g. un' Uomo di campagna non sa, che un contratto sia ingiusto, ed illecito, o pure avendone preso parere dal suo Curato, questi gli ha detto che può farlo; ma non sarà così, se esso non saprà i Misterj della Fede, i quali è tenuto a sapere, e può facilmente sapere, se va alla Dottrina. L' ignoranza invincibile della legge scusa totalmente dal peccato, quando, come si è detto, uno non sa ciò che non è tenuto a sapere, o pure, che non può sapere.

L' Igno-

L' Ignoranza del fatto parimente scusa totalmente dal peccato, quando è invincibile: ed allora sarà totale, quando totalmente è causa dell' atto, che non si farebbe, quando non vi fosse tale ignoranza. Così quel rustico, che contrae Matrimonio con un impedimento dirimente, il quale non sa, nè mai ha saputo, che se lo sapesse, non lo contrarrebbe, ha l' ignoranza invincibile del fatto.

Si può dare l' ignoranza invincibile de' Misterj della Fede: v. g. in un Uomo nato, ed educato nelle parti più remote del Mondo, dove non sono mai andati Missionarj; quindi giustamente tra le proposizioni di Bajo fu condannata la 68. *Infidelitas pure negativa, in his, quibus Christus non est prædicatus, peccatum est.*

Ma per sapere quando l'ignoranza della legge sarà vincibile, o invincibile, bisogna esaminare quali, e quante cose ciascuno sia tenuto di sapere. S. Tommaso 1. 2. quæst. 76. art. 2. scrive così: *Omnes tenentur scire communiter ea, quæ sunt Fidei, & universalia juris præcepta; singuli autem ea, quæ ad eorum statum, vel officium spectant.* Perciò tutti e singoli Cristiani sono tenuti sapere i Misterj principali della S. Fede, quali tre devono sapersi *de necessitate medii*, che sono, 1. l' Unità, e Trinità di Dio: 2. l'Incarnazione, e Morte e Resurrezione di Gesù Cristo. 3. Dio Rimuneratore de' buoni, e punitor de' cattivi, e, *de necessitate præcepti* tutti gli altri articoli del Simbolo Apostolico. Di più ciascheduno, secondo il suo stato, obbligo, e condizione, deve sapere le altre verità della nostra Fede, come si dirà appresso.

Così ancora tutti i Cristiani sono tenuti

a sapere l' Orazione Dominicale, la quale ci ha Gesù Cristo insegnato, e comandato, che recitiamo: Matt. 6. 9. e sopra di ciò non può darsi ignoranza invincibile tra i Cristiani; onde se non sanno tali Misterj, e detta Orazione Dominicale, 1. peccano contro il precetto, che obbliga d' impararli, onde sono tenuti andare alla Dottrina Cristiana, e da altri, che possono istruirsi. 2. peccano tutte le volte, che sono tenuti di esercitare gli atti della Fede, o di recitare detta Orazione Dominicale. Perciò avverta il Confessore, quanti peccati avrà commessi, chi per più anni non ha saputo tali Misterj, e detta Orazione Dominicale; e proccuri d' interrogare i Penitenti, se non vuole mancare gravemente al suo uffizio.

Di più tutti i Cristiani devono sapere *universalia juris præcepta*, i quali sono di tre sorte. Altri del *jus naturale*, che si hanno ne' dieci precetti del Decalogo: altri del *jus positivo divino*, che sono circa alcuni precetti morali Sacramentali, ed esercizio della Fede, Speranza, e Carità: altri del *jus ecclesiastico*, che sono i cinque precetti della Chiesa. E circa i precetti del Decalogo altri sono espressi in esso, altri facilmente si deducono da quelli, i quali dice S. Tommaso 1. 2. quæst. 100. art. 3. che *statim ex principiis communibus primis cognosci possunt modica consideratione*; altri che *per diligentem inquisitionem sapientum inveniuntur non convenire rationi naturali*, come prosiegue ivi: e g. benchè l' usura non venga espressamente proibita ne' precetti del Decalogo, pure *modica consideratione cognosci potest* esser contro il settimo precetto, *non furaberis*; non così circa altri contratti, li quali *per diligen-*

tem

tem inquisitionem sapientium sono stati dipoi trovati usurarj, e come tali proibiti dalla Sede Apostolica, come nelle prop. 40. 41. 42. condannate da Innoc. XI. Così la mollizie benchè non venga espressamente proibita ne' precetti del Decalogo; tuttavia *modica consideratione dignosci potest*, esser contro il sesto precetto; onde giustamente Innoc. XI. condannò la seguente proposizione num. 49. *Mollities jure naturæ prohibita non est, unde si Deus eam non interdixisset, sæpe esset bona, & aliquando obligatoria sub mortali.*

Non così della dilettazione, che si riceve dal bacio senza pericolo di polluzione, la quale *per diligentem inquisitionem sapientum* fu riconosciuta esser contro il sesto precetto: onde Alels. VII. condannò la proposizione 40. *Est probabilis opinio, quæ dicit, esse tantum veniale osculum habitum ob delectationem carnalem, & sensibilem, quæ ex osculo oritur, secluso periculo consensus ulterioris, & pollutionis.*

Perciò non può darsi ignoranza invincibile circa i precetti del Decalogo, o di quelli, che *modica consideratione cognosci possunt*, che appartengono a' medesimi. Non così però di quei precetti, che *per diligentem inquisitionem sapientum* sono riconosciuti ridursi a' detti precetti, de' quali può darsi l'ignoranza invincibile, prima che vengano dichiarati, e condannati dalla Sede Apostolica. Quando dunque possa darsi l' ignoranza invincibile di tali precetti nel modo spiegato, questa scuserà dal peccato; onde giustamente Alessandro VII. condannò la 2. proposizione: *Tametsi detur ignorantia invincibilis juris naturæ, hæc in statu naturæ lapsæ operantem ex ipsa non excusat a peccato formali.*

Circa poi i precetti della Legge divina positiva, altri sono morali, che si hanno in S. Matt. 5. num. 21. & seg. e g. il precetto di perdonar l' ingiurie, ed amare il suo nemico, il precetto di non giurare senza necessità, di non sciogliere il Matrimonio consumato, di non giudicare temerariamente il Prossimo: Matth. 7. altri sono Sacramentali, che si hanno in S. Giovanni cap. 3. 5. e. g. l' obbligo di ricever l' Eucaristia, e cap. 20. 22. e. g. l' obbligo della Confessione: altri finalmente sono circa l' esercizio della Fede, della Speranza, della Carità, in S. Marco ult. 15. 16. Matt. 6. num. 10. 13., e Matth. 22. 17. perchè questi precetti devono sapersi da tutti i Cristiani, e possono facilmente sapersi con andare alla Dottrina Cristiana; non si potrà dare rispetto ad essi ignoranza invincibile, e lo stesso deve dirsi delli precetti della Chiesa. Si veda S. Carlo nelle sue avvertenze per i Confessori §. 17.

Finalmente ciascuno è obbligato a sapere, *quæ ad suum statum, vel officium spectant*; come dice S. Tommaso. Onde molto più deve sapere un Vescovo, che un Parroco, o un Confessore, e questo molto più d' un Sacerdote semplice, il quale dovrà sapere più d' un Secolare, ciascheduno de' quali dovrà sapere ciò che spetta al proprio stato, ed uffizio; così un Giudice, un Medico, un' Ammogliato, un Mercante ec. Perciò bene avverte il Rituale Romano al num. 15. che primieramente debbasi il Penitente interrogare del suo stato, e condizione, perchè rispetto a questa scienza particolarmente, che risguarda gli obblighi del proprio stato, non può darsi ignoranza incolpabile.

La seconda cosa, che per parte dell' intel-

let-

letto può scusare un atto, che di natura sua è peccato mortale, e fare sì, o che non sia peccato, o che sia solamente veniale, è *l' inavvertenza*, la quale si ha per parte dell' intelletto, che perfettamente non riflette alla malizia dell' atto; quindi l' inventore del peccato Filosofico pretese distinguere questo dal peccato Teologico per mezzo dell' ignoranza, o inavvertenza di Dio: onde asserì *Peccatum Philosophicum, seu morale, est actus humanus disconveniens naturæ rationali, & rectæ rationi: Theologicum vero & morale est transgressio libera divinæ legis. Philosophicum quantumvis grave in illo, qui Deum vel ignorat, vel de Deo actu non cogitat, est grave peccatum, sed non est offensa Dei, neque peccatum mortale disolvens amicitiam Dei, neque æterna pœna dignum*: proposizione giustamente condannata da Aless. VIII. 24. Agosto 1690. perchè non distingueva tra l' ignoranza, e l' inavvertenza invincibile, e vincibile: imperciocchè abbiamo detto che l' ignoranza invincibile, e l' inavvertenza parimente invincibile per parte dell' intelletto può scusare dal peccato, *quidquid sit*, se questa possa darsi dell' esistenza di Dio, il che noi neghiamo: non già l' ignoranza vincibile, e l' inavvertenza parimente vincibile, le quali mai non iscusano.

Di più asseriva, che il peccato filosofico, benchè sia grave peccato, pure non era offesa di Dio, nè mortale, che togliesse l' amicizia di Dio, nè degno di pena eterna, il che è tutto falso: imperciocchè è sempre offesa almeno materiale di Dio, ed anche formale, giacchè è contro la ragione, che è un lume dato a noi da Dio, *signatum est super nos lumen vultus tui Domine*; conseguentemente con-

tro la legge naturale, ed eterna di Dio. Quindi necessariamente veniamo a conoscere in qualche modo Dio, contro il di cui lume operiamo, onde l' offendiamo con peccato formale e mortale, degno di eterna morte, e che ci priva dell' amicizia di Dio.

La terza cosa, che può scusare per parte dell' intelletto dal peccato di natura sua mortale, si è *l' errore*, del quale bisogna discorrere, secondo si è detto dell' ignoranza: cioè se questo sarà invincibile, perchè uno non era tenuto, o pure non poteva avere l'abito della scienza contrario a quello che ha, scuserà affatto l' atto peccaminoso; non così, se sarà vincibile, perchè in tal caso non iscuserebbe, benchè in materia di Fede non renderebbe l' atto ereticale, conforme si dirà a suo luogo.

Per parte poi della volontà il difetto del pieno consenso di essa scuserà o totalmente, o in parte un' azione gravemente peccaminosa. Quindi ne' semidormienti, o semiebrj, purchè quelli non pecchino in causa, un atto peccaminoso, di sua natura mortale, o non sarà peccato, o sarà solamente veniale; perciò i moti *primo primi*, che prevengono ogni consenso della volontà non saranno peccato, e i moti *secondo primi*, che non hanno piena avvertenza, e pieno consenso, saranno solamente peccati veniali.

Finalmente la parvità di materia può rendere un' azione che è gravemente peccaminosa in genere suo, solamente peccato veniale. Ma quì bisogna avvertire, che alcune delle suddette 14. virtù ammettono la parvità di materia: perciò i peccati ad esse opposti potranno essere veniali per ragione di tal parvità. Altre poi non ammettendo parvità, conseguente-

temente tutti i vizj, e peccati a quelle opposti saranno sempre mortali, benchè con parvità di materia: e tali sono la Fede, la Speranza, la Carità, la Castità; onde tutti i peccati sopra enumerati contro dette virtù non ammetteranno parvità di materia, ma saranno sempre peccato mortale.

Circa poi la Giustizia legale distributiva, e vendicativa, rarissime volte ammettono la parvità di materia, come si dirà. Circa la Giustizia commutativa non l' ammette l' omicidio, e la mutilazione. Le altre cinque virtù, che sono l' Ubbidienza, l' Osservanza, la Pietà, l' Umiltà, e la Sobrietà, tutte ammettono la parvità di materia: onde i vizj, e peccati ad esse opposti potranno esser veniali per la parvità di materia, conforme si dirà a suo luogo.

Dei peccati contro la Fede.

Esam. Avendo assegnato le virtù, e vizj ad esse opposti, e quelli, che per ragione di parvità di materia, benchè di sua natura mortali, possono esser veniali, e quelli ancora che non ammettono parvità, onde sono sempre peccati mortali; ora brevemente mi spieghi ciascheduno de' detti vizj, e peccati opposti ad ognuno delle 14. virtù sopra numerate, colle proposizioni rispetto ad essi condannate.

Conf. Incominciando dalla Fede, a cui è opposta *per excessum* l' apostasia da essa; questa significa il recesso totale dalla Fede Cristiana, a differenza dell' eresia, che è il recesso particolare da qualche articolo di quella, onde non porta seco l' apostasia della Fede; perciò

gli

gli Eretici non lasciano d' essere Christiani : non così l' apostasia , la quale importando la totale deficienza della Fede, fa , che gli Apostati non possono più dirsi, nè esser Cristiani ; e sono quelli, li quali abbracciano l' Ebraismo, o il Paganesimo, l' Ateismo, o il Maomettismo , che sono le specie dell' apostasia dalla Fede, passando alli riti degli Ebrei, o de' Pagani, o degl' Ateisti, o de' Maomettani.

E qui bisogna avvertire , primo , che è necessario nella Confessione di esprimere , quale di queste sete abbia il Cristiano abbracciato , essendo queste tra di loro di specie diverse , giacchè ciascheduna di esse ha opposizione diversa colla nostra S. Fede ; imperciocchè l' Ebraismo ammette l' esistenza di Dio, ma nega la Trinità delle Persone , l' Incarnazione , Morte , e Resurrezione del Messia Redentore . Il Maomettismo, benchè anch' esso ammetta l' esistenza d'. un solo Dio , similmente però nega la Trinità delle Persone, la Divinità, Morte, e Redenzione di Gesù Cristo , e riconosce Maometto come eguale Profeta a Gesù Cristo. Il Paganesimo nega totalmente l' esistenza di Dio , ammettendo più Dei . L' Ateismo poi non ammette veruna Divinità.

,, Io però son d' avviso, che gli Ateisti non
,, si trovino nel mondo , se non in pratica ,
,, facendomi scorta il detto del Salmista , *Si-*
,, *gnatum est super nos lumen vultus tui Domi-*
,, *ne*. In pratica certamente sono molti gli A-
,, teisti , e molti trovano sciocchi argomenti ,
,, per provare che non v' è Dio ; e per que-
,, sto dal volgo s' è introdotto il dire , che
,, il tale v. g. è un Ateista, perchè lo vedeva
,, vivere , come se credesse che Iddio non vi
,, fosse.

Se-

Secondo, bisogna avvertire, che l' apostasia dalla Fede, acciocchè sia formale, e perciò incorra la Scomunica riservata nel primo Canone della Bolla della Cena, deve avere annessa la mala credulità, e la deficienza totale interna della Santa Fede: onde se uno per timor della morte, o per altro motivo divenisse Apostata, ritenendo internamente la vera Fede, sarebbe un gravissimo peccato contro la confessione della medesima, ma non incorrerebbe la Scomunica riservata in detto Canone, la quale ferisce solamente gli Apostati veri, e formali della Fede.

„ Per altro sarebbe soggetto alle Canoniche
„ pene, come dal Canone *61.* Apostolico. Che
„ se di cuor si pentisse, e ritornasse alla S. Fe-
„ de, ottiene facilmente il perdono, come dal
„ Canone 61. del Sinodo Ancirano.

Terzo, bisogna avvertire che l' atto esterno dell' Apostasia, benchè non congiunto colla mala credulità interna, sarà sempre peccato gravissimo, nè mai ammetterà la parvità di materia, se non fosse l' atto totalmente violento, come quello, che per violenza fosse costretto ad adorare un' Idolo, o a venerare Maometto.

„ Nè si scioglie il vincolo del Matrimonio
„ per l' Apostasia dalla Fede, come rispose
„ Innoc. III. al Vescovo di Ferrara, apportan-
„ done fra l' altre questa ragione. *Quorum-*
„ *dam malitiæ obviatur, qui in odium conju-*
„ *gum, vel quando sibi invicem displicerent, si*
„ *eos possent in tali casu dimittere, simularent*
„ *hæresim.*

„ Oltre l' Apostasia dalla Fede, si dà ancora
„ l' Apostasia dallo stato Chiericale, e dall'
„ Instituto Regolare, e vi sono pene stabilite

„ con-

„ contro i medesimi apostati. Quindi è che i
„ Regolari si hanno per apostati, se credendo
„ d' esser nulla la lor professione, a tale og-
„ getto si spogliano dell' abito regolare, e par-
„ tono da Chiostri; nè mai si sentono di di-
„ fender nulla la professione fatta. Concil. Tri-
„ dent. Sess. 25. cap. 19. *de Regular.* Sinod.
„ Diœcef. libro 13. c. 11. Bened. XIV. nella
„ sua Costituz. *Si data hominibus* comanda do-
„ versi osservare il Decreto Tridentino per
„ provare nulla la professione de' Regolari,
„ nel qual Decreto si proibisce doversi udire
„ coloro, che non avranno riclamato dentro i
„ cinque anni, e conferma varj decreti della
„ Congreg. del Concilio.

„ Quelli che abbandonano l' apostasia, e ri-
„ tornano alla S. Fede, non sono tenuti de-
„ testare gli errori de' Turchi ec. alla presen-
„ za de' medesimi, e significare ad essi il ri-
„ torno alla vera nostra Fede, come si rac-
„ coglie dal Decreto della Congreg. della S.
„ Inquisizione de' 18. Luglio 1630. *Sacra Con-*
„ *greg. censuit, apostatas a Fide redeuntes ad*
„ *pœnitentiam omnino debere abjurare apostasiam*
„ *coram fidelibus captivis, quibus dederunt scan-*
„ *dalum, in propriis carceribus, publice, &*
„ *explicite. At coram infidelibus non videtur hoc*
„ *necessarium: sed sufficit ut coram ipsis ab-*
„ *stineant ab actibus infidelitatis, deponantque*
„ *habitum falsæ Religionis, & curent, ut suc-*
„ *cessu temporis cognoscant etiam infideles, vel*
„ *ab ipsis, vel ab aliis, eorum abjurationem,*
„ *licet id etiam cum periculo vitæ.* Quelle pa-
„ role, *& curent ut successu temporis &c.* non
„ altro sono che parole de' Teologi, nè si ri-
„ trovano nel Decreto, che si conserva nell'
„ Archivio della S. Inquisizione, al qual De-
„ creto

„ creto genuino si rimette il Lettore, ed an-
„ che al Sinod. Diocef. di Bened. XIV. libro
„ 13. c. 20. nel fine.

Circa l'Eresia, peccato parimente *per excessum* opposto alla Fede, questa è un' errore dell' intelletto con la contumacia della volontà. Per l' errore dell' intelletto viene esclusa l'ignoranza, benchè colpabile, non però affettata de' Misterj della Fede: per la contumacia della volontà viene escluso l' errore, benchè colpabile, in materia di Fede. Perciò ogni errante in materia di Fede, se non ha la pertinacia nella volontà, non sarà Eretico. Si dice pertinacia, quando chi ha errore nell' intelletto in materia di Fede, vuole sostenerlo, e ritenerlo, benchè sappia che dalla Chiesa si insegna il contrario, come rivelato da Dio alla medesima.

L' eresia ammette sotto di sè diverse specie infime da esprimersi in Confessione per diversi articoli e verità di Fede, che ciascheduno Eretico nega, ed impugna: essendo diversa l' eresia Luterana, la Calviniana, la Gianseniana, l' Anglicana.

L' eresia altra è puramente interna, altra esterna; altra finalmente è interna insieme, ed esterna.

L' eresia puramente interna è, quando un Cristiano internamente non crede un Articolo della Fede, ma non lo proferisce, o non dà alcun segno esteriore, che possa far conoscere avere esso internamente tal pertinace errore.

L' eresia puramente esterna è, quando uno o per ignoranza, o per errore, benchè colpabile, ma senza pertinacia, o per inavvertenza proferisce un' eresia, o fa qualche atto esterno ereticale.

Final-

Finalmente l' interna insieme ed esterna è, quando uno internamente non crede un Mistero della S. Fede, ed esternamente lo proferisce, lo scrive, o fa tale segno esterno, che chi lo vedesse, conoscerebbe benissimo, che esso ha tal errore, purchè tal esternazione di mala credulità non sia fatta a buon fine, cioè o per confessarsi, o per prendere consiglio, ed istruzione per deporre la sua eresia.

L' eresia interna ed esterna altra è occulta, altra è palese; la occulta è quando uno ha la mala credulità interna, e proferisce la sua eresia, o dà qualche segno esterno significativo di essa, benchè niuno vi sia presente; la palese poi è, quando vi è chi vede o sente il segno significativo dell' eresia.

L' eresia puramente interna, benchè peccato gravissimo contro la S. Fede, può assolversi da ogni Confessore, perchè l' Eretico puramente interno non incorre la Scomunica riservata nel primo Canone della Bolla della Cena, la quale non s' incorre, se la mala credulità non venga esternata con qualche segno esterno, e sensibile. La puramente esterna se proviene da ignoranza, o da errore colpabile, è sempre peccato mortale; ma se proviene da inavvertenza o totale, o parziale, o non è peccato, o solamente veniale respettivamente, come si è detto di sopra, e non sarà eresia formale, ma solamente materiale, onde non incorrerà la Scomunica nella Bolla della Cena.

L' eresia poi interna insieme, ed esterna, benchè occulta, è peccato gravissimo, ed incorre la Scomunica riservata al Papa, e però non si potrà assolvere da veruno, ne pure nel tempo del Giubbileo senza facoltà speciale Pontificia,

tificia, se non se l' Eretico spontaneo comparisse avanti il Vescovo, o l' Inquisitore, e spontaneamente si accusasse della sua eresia, nel qual caso verrebbe assoluto dalla Scomunica colle sole penitenze salutari: e poi il peccato dell' eresia, la quale coll' assoluzione della Scomunica non si toglie, dovrebbe confessarsi, e si potrà assolvere da quasivoglia Confessore, conforme si dirà a suo luogo.

„ Il Vescovo deve guardarsi di non dare a
„ Confessori la potestà d' assolvere dall' eresia
„ esterna sebbene occulta: Imperocchè non so-
„ lo per virtù del Conc. Trid. non potrebbe
„ tal facoltà darla ad un' altro, ma oggi per
„ la Bolla solita a leggersi in Cœna Domi-
„ ni, la potestà d' assolvere dall' Eresia è
„ tolta all' istesso Vescovo, conforme fu di-
„ chiarato da S. Pio V. Gregorio XIII. e Cle-
„ mente VIII. così attestano Toledo, Gunie-
„ rez, Ugolino, ed altri appresso il Sanchez
„ lib. 2. *in Decalog.* c. 11. n. 26. ed il Sua-
„ rez *de Censuris* disp. 21. Sect. 3. n. 5. e si
„ deduce dalla terza proposizione condannata
„ da Alessandro VII. in cui almeno indiretta-
„ mente, vien condannata la Sentenza, che
„ dà la facoltà d' assolvere dall' Eresia oc-
„ culta, come nota ivi Domenico Viva. I
„ Vescovi prima aveano tal facoltà d' assol-
„ vere solamente per se stessi, ma in oggi gli
„ è tolta. Ma nemmeno si può credere, che
„ tal facoltà data sia a Vescovi della Fran-
„ cia, benchè molti Vescovi se l' arroghino,
„ come con molti Argomenti provasi nel Si-
„ nodo Diocesano libro 7. cap. 33. Ciò che si
„ nega a Vescovi, si deve anche negare agli
„ Inquisitori della Spagna, e di Portogallo, i
„ quali se prima avevano qualche facoltà

„ in-

„ intorno all' assolvere dall' Eresia esterna oc-
„ culta non per anche dedotta al foro del Ves-
„ scovo ec. ora poi per la Bolla della Cena è
„ tolta ad essi tal Autorità. Vedasi anche l'
„ Epitome della Dottrina Morale, e Canoni-
„ ca del Chiarissimo Arcivescovo Gio: Dome-
„ nico Mansi edit. 4.

Il dubbio della Fede, parimente peccato *per excessum* contro di essa, altro è positivo, altro è negativo.

Il positivo è, quando uno giudica internamente, che un' Articolo, o Mistero della nostra Santa Fede non sia certo, ma dubbioso; ed in tal caso chi dubita diventa Eretico formale, perchè *Dubius in fide est infidelis*, come si ha cap. 1. *de Hæreticis*; ed incorre insieme la Scomunica riservata al Papa, se si esterna il dubbio, conforme si è detto di sopra dell' eresia interna, ed esterna.

Il dubbio poi negativo è, quando uno sospende il giudizio sopra tale dubbio, *mere passive se habendo*, conforme bene spesso succede in molti dubbj, che ci pone il Demonio sopra la nostra S. Fede, a' quali non diamo nè consenso, nè dissenso; ma ci svaghiamo pensando ad altro: nel qual caso non sarà peccato. Sanchez in Decalog. lib. 2. cap. 7. n. 11. in fine. Dove però avverte, che ciò devesi intendere, purchè l' intelletto riflettendo al suo dubbio, non giudicasse quel Mistero esser dubbioso, perchè in tal caso, oltre il dubbio negativo, vi sarebbe il giudizio positivo dell' intelletto, che giudicarebbe quel Mistero non esser certo, onde diverrebbe dubbio positivo ed ereticale.

Circa li Fautori, Difensori, e ricettatori degli Eretici, peccato *per excessum* contro la Fe-

Fede, questi sono, quando *intuitu Haeresis*, cioè per favorir l' eresia, o per motivo di essa, favoriscono, difendono, e ricettano gli Eretici, ed in tal caso incorrono la Scomunica, riservata nella Bolla della Cena, benchè essi internamente non fossero Eretici, conforme il Sanchez loc. cit. cap. 10. n. 7. dice che può accadere. Dove aggiunge dottamente, che se mai questi Fautori fossero anche Eretici, in tal caso incorrerebbero due Scomuniche, una per l' eresia, e l' altra per la fautoria.

E quì bisogna avvertire la diversità tra gli Apostati dalla nostra S. Fede, e li Fautori degli Eretici. Li primi non incorrono la scomunica per la sola apostasia esterna, se internamente non hanno congiunta la mala credulità, come si è detto di sopra: ma non così li Fautori li quali per la sola fautoria incorrono in detta Scomunica, benchè non sieno internamente Eretici, Catena part. 2. tit. 4. n. 97. perchè la fautoria dell' eresia si compisce perfettamente col solo atto esterno di favorire, difendere, o ricettare gli Eretici: non così l' apostasia dalla Fede col solo atto esterno.

Venendo ora alla bestemmia ereticale *per excessum* opposta alla Fede: questa è un convicio o contro Dio, o contro li Santi, che contiene insieme errore contro la Fede, v. g. uno con isdegno dice: *Ah Dio ingiusto, ah Dio crudele!* questo è un peccato gravissimo contro la Fede; e contro la Religione. Contro la Fede per l' errore, che asserisce: contro la Religione, per il modo di asserirlo, cioè, *conviciando Deum*.

La bestemmia ereticale ha alle volte annessa l' eresia, ed è, quando quegli che proferisce tal

tal bestemmia, crede anche per un sol momento quello che dice; ed in tal caso, oltre il peccato gravissimo contro la Fede, e contro la Religione, incorrerà la Scomunica come Eretico formale. Che se poi non crede ciò che proferisce, ma *vel impetu iræ*, senza avvertenza, e mala credulità, ed anche con avvertenza, ma senza mala credulità interna, proferisce bestemmia ereticale, in tal caso sarà Eretico soltanto materialmente, nè incorrerà la Scomunica.

Questa bestemmia ereticale è di tre sorte: altra *cordis*, altra *oris*, altra *operis*. La Bestemmia ereticale interna, o sia *cordis* è, quando uno nel proprio cuore, senza esternarla, bestemmia ereticalmente. La Bestemmia *oris* è, quando uno la proferisce colla bocca. La bestemmia *operis* è, quando uno con isdegno v. g. calpestasse un Cristo ec. La bestemmia *cordis* puramente interna non porta la Scomunica, benchè sia peccato gravissimo contro la Fede, e contro la Religione. La bestemmia *oris*, se è annessa alla mala credulità, porta la Scomunica, e costituisce Eretico formale: non così se la proferisce senza la mala credulità, perchè in tal caso sarà Eretico materialmente. Lo stesso devesi dire della bestemmia *operis*: imperciocchè, se uno con mala credulità calpesterà un Crocifisso, incorrerà la Scomunica, e sarà Eretico formale; ma se senza tale mala credulità, per ira, e sdegno contro Gesù Cristo farà tal atto, non la incorrerà, ma peccherà gravissimamente contro la Religione.

Circa l' ignoranza colpabile in materia di Fede *per defectum* opposta ad essa, questa sarà peccato mortale contro il precetto negativo,

vo, che obbliga *semper & ad semper*, di non ignorare li Misterj della S. Fede, ma non costituirà l' ignorante Eretico; perchè non ha l' errore nell' intelletto, nè la pertinacia nella volontà; e perciò neppure incorrebbe la Scomunica riservata contro gli Eretici, benchè esternasse tale sua ignoranza: Sanchez loc. cit. cap. 7, n. 20. Dove devesi avvertire, che chi ha l' ignoranza colpabile de' Misterj della S. Fede commetterà un sol peccato mortale per tutto il tempo, che avrà tal ignoranza, e la circostanza del tempo solamente aggraverà tal peccato, purchè non rinovasse quest' atto di voler positivamente ignorare tali Misterj: perchè in tal caso tanti peccati sarebbero in numero, quanti atti rinovasse; come anche quante volte trascurasse avvedutamente l' occasione, che gli si presentasse d' impararli; essendovi ancora il precetto affermativo, che obbliga in tal caso. Di poi peccherà tutte le volte, che lascierà di esercitare gli atti di Fede di tali Misterj, conforme viene obbligato ogni Cristiano.

Finalmente devesi avvertire, che chi ha l' ignoranza delli Misterj da credersi *de necessitate medii*, non può essere assoluto, benchè tal ignoranza fosse incolpabile. Quindi Innocenzo XI. tra le altre proposizioni condannò la 64. *Absolutionis capax est homo, quantumvis laboret ignorantia Mysteriorum Fidei, & etiamsi per negligentiam etiam culpabilem nesciat Mysterium Sanctissimae Trinitatis, & Incarnationis Domini Nostri Jesu Christi*: e la seconda: *Non nisi Fides unius Dei necessaria videtur necessitate medii, non autem explicita Remuneratoris*.

Circa l' errore colpabile in materia di Fede *per excessum* opposta ad essa, questo si distingue

gue dall' ignoranza : imperciocchè questa non ha l' abito della scienza de' Misterj della Fede , ma l' errore ha l' abito della scienza contrario a qualche dogma della medesima ; V. G. se uno crede *in Divinis* il Padre esser più vecchio del Figlio , perchè questo viene generato da quello. L' errore dunque in materia di Fede , se sarà colpevole , sarà grave peccato contra la Fede , ma se non avrà seco la contumacia , non sarà Eretico l' errante , nè incorrerà la scomunica, quando esternasse tal errore . Vogliono però alcuni , che nell' errore in qualche Articolo chiaro e noto a tutti li Cristiani non possa darsi l' ignoranza del sentimento della Chiesa: e perciò debbasi supporre la contumacia , e l' eresia nell' errante , e che quando esternasse tal errore , incorresse nella Scomunica riservata contro gli Eretici ; però quando in verità oltre l' errore del dogma vi sia ancora l' ignoranza , benchè colpabile , ed anche supina e crassa della definizione della Chiesa, l' errante non sarebbe Eretico ; ed esternando tal errore , non incorrebbe la Scomunica . Vedi Sanchez cap. 7. n. 10.

Circa la lezione de' libri degli Eretici *per excessum* opposta alla Fede , avverto che tre sorte di libri sono proibiti dalla Chiesa di leggersi, o ritenersi. I. Li libri degli Eretici, che trattano di Religione, o che contengono Eresia. II. i libri degli Eretici , benchè non trattino di Religione , nè contengano Eresia , o pure i libri de' Cattolici condannati per sospetto di falso dogma . III. i libri , che trattano di oscenità , e sono contro li buoni costumi.

Chi legge , o ritiene libri di Eretici , che trat-

trattino di Religione, o che contengano eresia; pecca con gravissimo peccato contro la Fede, e contro l'ubbidienza dovuta alla Chiesa, e di più incorre la Scomunica riservata al Papa nel primo Canone della Bolla della Cena.

Chi legge altri libri di Eretici di qualsivoglia materia, o pure de' Cattolici condannati per sospetto di falso dogma, pecca parimente contro la Fede, e contro l'ubbidienza, ed incorre la Scomunica imposta nella Regola decima dell' Indice, e nella Bolla di Pio IV. che comincia *Dominici gregis*, la quale però non è riservata, e può assolversi da ogni Confessore.

Chi legge poi altri libri proibiti per oscenità e perchè sono contro i buoni costumi, pecca contro l' ubbidienza della Chiesa, e contro la castità, per il pericolo in cui si pone di violare questa virtù, e sarà sempre peccato mortale il leggerli, se non vi fosse la parvità di materia ammessa da' Dottori, se uno leggesse due, o tre righe. Ma bisogna avvertire, che anche in poche righe può essere il veleno dell' eresia, e dell' errore: onde in tal caso si peccherebbe gravemente, e si incorrerebbero le pene come sopra. E perchè qualche libro si proibisce colla clausula *donec corrigatur*, alcuni furono di parere, che intanto si potesse leggere, e ritenere, il che fu condannato da Alessandro VII. nella proposizione 45. *Libri probibiti, donec expurgentur, possunt retineri usque dum adhibita diligentia corrigantur*.

„ Circa la Lettura della Sagra Biblia in lin-
„ gua volgare si deve osservare la quarta Regola
„ dell' Indice stabilita dal Concil. Trid. e dall'
„ Autorità di Pio IV. *Cum experimento manife-*

„ *ptum sit, si sacra Biblia vulgari lingua passim*
„ *sine discrimine permittantur, plus inde ob Ho-*
„ *minum temeritatem detrimenti, quam utilita-*
„ *tis oriri; hac in parte judicio Episcopi, aut*
„ *Inquisitoris stetur, ut cum consilio Parochi vel*
„ *Confessarii Bibliorum a catholicis auctoribus*
„ *versorum lectionem vulgari lingua eis concedere*
„ *possint, quos intellexerint ex hujusmodi lectio-*
„ *ne, non damnum, sed Fidei, & pietatis aug-*
„ *mentum capere posse, quam facultatem in*
„ *scriptis habeant. Qui autem absque tali fa-*
„ *cultate, ea legere, seu habere præsumpserit,*
„ *nisi prius Bibliis Ordinario redditis, peccato-*
„ *rum absolutionem percipere non possit.* Ma
„ perchè li Vescovi in ciò concedere erano trop-
„ po indulgenti, ed i Prelati de Regolari s'ar-
„ rogarono tal facoltà, alla quarta regola dell'
„ indice vi fu aggiunto ciò che siegue per or-
„ dine di Clemente VIII. *Animadvertendum est*
„ *circa supradictam quartam regulam Indicis fel.*
„ *rec. Pii Papæ IV. nullam per hanc impressionem,*
„ *& editionem de novo tribui facultatem Episco-*
„ *pis vel Inquisitoribus, aut Regularium Supe-*
„ *rioribus concedendi licentiam emendi, legendi,*
„ *aut retinendi Biblia vulgari lingua edita, cum*
„ *hactenus mandato, & usu S.R. & universa-*
„ *lis Inquisitionis sublata eis fuerit facultas con-*
„ *cedendi hujusmodi licentias legendi, vel reti-*
„ *nendi Biblia vulgaria, aut alias Sacræ Scri-*
„ *pturæ tam Novi, quam Veteris Testamenti*
„ *partes, quavis vulgari lingua editas, ac*
„ *insuper summaria, & compendia etiam histo-*
„ *rica eorumdem Bibliorum, seu librorum Sacræ*
„ *Scripturæ quocumque vulgari idiomate conscri-*
„ *pta; quod quidem inviolate servandum est.*

„ Si cerca se pecca chi ritiene, e legge libri
„ proibiti Manoscritti.

„ Si

„ Si risponde di sì, altrimenti con troppa
„ facilità si deluderebbe la legge intorno a li-
„ bri proibiti, potendo ognuno farli trascrive-
„ re; e poi è comun sentimento, che un libro
„ manoscritto è vero libro. Duart. ed altri.

„ Agl' Uomini dotti non è lecito senza li-
„ cenza legger libri proibiti, ed in molti casi
„ vi può esser l'Epicheja come sarebbe, se al-
„ cuno se ne volesse servire della Lettura di
„ libri proibiti per confutar qualche errore, nè
„ si potesse ottener facilmente la facoltà, op-
„ pure vi fosse della tardanza.

Circa la denuncia da far degli Eretici, o sospetti di eresia *per defectum* opposta alla Fede, se si lascia di fare: sono tenuti a questa tutti, e singoli Fideli di qualsivoglia grado, stato, o condizione, in vigore de' Sagri Canoni *Cap. excommunicamus* in primo *de Hæreticis* §. *Adjicimus*, ed in vigore degli editti de' Cardinali generali Inquisitori, e degli editti de' Vescovi, e degl' Inquisitori particolari, che con precetto formale di santa ubbidienza, e sotto pena di Scomunica di lata sentenza obbligano tutti nel termine prefisso a denunziare al S. Officio, o alli Vescovi gli Eretici, o Sospetti di eresia, li quali restringono a dodici capitoli il detto editto.

Ma perchè nell' editto de' Cardinali generali Inquisitori si prefigge il termine a denunziare di giorni trenta; in quello del nostro Monsignor Vescovo, e del P. Inquisitore di giorni dodici; devesi avvertire che a tenore della risposta sopra questo particolare allo stesso Monsignor Vescovo data dal P. Commissario del S. Uffizio di Roma, si dovrà in questi Paesi osservare il termine dell' editto di Monsignor Vescovo, o del P. Inquisitore, quando

il Denunziante voglia denunziare respettivamente avanti uno de' suddetti, essendo ciò in arbitrio suo. Il termine poi dell'editto de'Cardinali generali Inquisitori deve osservarsi in Roma, e nel Distretto di essa, dove non sono Inquisitori particolari; e chi non denunzia nel termine prefisso, non solo pecca mortalmente contro l' ubbidienza dovuta alla Chiesa, ma di più incorre la Scomunica, dalla quale non potrà essere assoluto neppure in tempo di Giubbileo, se non dal S. Uffizio, o dal Vescovo, dopo che avrà giuridicamente denunziato.

Ma qui nasce il dubbio, se quel Penitente, che non ha denunziato nel termine prefisso dall' editto del P. Inquisitore o di Monsig. Vescovo, e perciò è incorso nella Scomunica, possa dopo denunziato esser assoluto da qualsivoglia Confessore da detta Scomunica, e dal peccato commesso contro l' ubbidienza della Chiesa.

Si risponde, che, se nell' editto dell' uno, o dell' altro non viene riservata detta Scomunica (conforme viene riservata nell' editto del S. Uffizio di Roma) può essere assoluto da ogni Confessore, conforme ha scritto il P. Commissario a Monsignor Vescovo nostro sopra questo dubbio; se poi vi è la riserva di detta Scomunica, come è nell' editto di Monsignor Vescovo, non può essere assoluto. Devesi avvertire però 1. che niuno è tenuto a denunziare sè stesso: onde quando il Penitente si accusa di eresia, o altro delitto, che porti la suspicione di essa, non può il Confessore obbligarlo a denunziarsi, ma solamente può persuaderlo, acciò comparendo spontaneamente avanti al S. Uffizio, o avanti al Vescovo,

ed

ed accusandosi de' suoi delitti, fugga quelle pene, che incorrerebbe, se fosse da altri denunziato; ma non volendo ciò fare il Penitente, può, e dove essere assoluto dal Confessore; purchè questi abbia la facoltà sopra quel caso, e che il Penitente sia disposto, E. G. sopra la sollecitazione attiva in Confessione, sopra le bestemmie ereticali, purchè annessa non abbiano la mala credulità. Se poi il Penitente avesse Complici nel suo delitto, benchè esso fosse il principale, è tenuto a denunziare li Complici, altrimenti non potrà essere assoluto; ma sarà bene di persuaderlo, che prima accusi sè stesso, come spontaneo, poi denunzj li Complici, come Denunziante: imperciocchè in caso contrario li Complici denunziati, quando saranno esaminati, deponendo contro il Denunziante, come dovranno, sarà egli punito, come porterà la ragione.

2. Si avverte, che li Fedeli sono tenuti a far detta denunzia, non premessa la correzione fraterna a tenore della Bolla di Alessandro VII. *Licet alias*, emanata li 8. Giugno 1660.

Sono tenuti a far detta denunzia, ancorchè non possano provare l' eresia, o sospetto di essa, benchè questa resti occulta: onde Alessandro VII. nella proposizione 3. condannò chi asseriva il contrario. *Quamvis evidenter tibi constet Petrum esse hæreticum, non teneris denunciare, si probare non possis.*

4. Quegli, che sa sotto segreto naturale anche giurato (purchè non sia il Sigillo Sacramentale) Pietro essere Eretico, o sospetto di eresia, è tenuto a denunziarlo, ne obbliga il segreto naturale, o giuramento in questo caso.

5. Li Confessori, li quali non obbligano li Penitenti a denunziare, quando a ciò sono tenuti, incorrono pene gravissime da imporsi da' Vescovi, o dagl' Inquisitori, come dalla Bolla di Gregorio XV., *Universi Dominici gregis*, al §. 9. e se saranno Confessori Regolari, che sotto varj pretesti non obbligheranno li Penitenti a denunziare, incorreranno di più la Scomunica riservata al Papa, come si dispone nella citata Costituzione d' Alessandro VII.: e perchè bene spesso sono obbligate le Donne di denunziare li Confessori da' quali sono state sollecitate in Confessione, perciò bisogna avvertire sopra di questo obbligo esservi due proposizioni condannate da Alessandro VII. cioè la 6. e la 7. *Confessarius, qui in Sacramentali Confessione tribuit Pœnitenti chartam postea legendam, in qua ad venerem incitat, non censetur sollicitasse in Confessione, ac proinde non est denunciandus*: essendo chiaro l' abuso, che fa il Confessore del Sacramento della Penitenza, dando ad un Penitente una carta scritta, nella quale incita al peccato carnale, onde non vi è dubbio, che debba denunziarsi. L' altra proposizione condannata, è: *Modus evadendi obligationem denunciandæ sollicitationis est, si sollicitatus confiteatur cum sollicitante, hic potest ipsum absolvere absque onere denunciandi*.

,, Negli Editti del S. Officio alla denunzia ,, tanto attiva quanto passiva sono compresi ,, Cardinali, Duchi, Re, Imperadori, sebben ,, contra questi non si suol procedere senza saputa del Papa. Il figlio è tenuto a denunziare il padre eretico, ed il padre il figlio ,, eretico sebbene non dogmatizza. In somma ,, come si disse sono obbligati tutti. Nè vale

,, il

„ il dire, che il figlio si deve scusare dal de-
„ nunziare, perchè nascono gravissimi danni
„ a lui, come sarebbe la pena d' infamia, la
„ confiscazione de' beni ec. Non vale, perchè
„ il figlio denunziando il Padreererico sfugge
„ tutte le pene inflitte a figli degli eretici.
„ Pegna, Santavelli, Carena, Felice Potestà
„ ed altri.

„ L' Eretico o sospetto d'Eresia non è tenu-
„ to denunziar sè stesso, se non quando s'in-
„ terroga come Reo dal Giudice. La ragione,
„ che si adduce da Dottori, si è, *quia nemo*
„ *tenetur prodere seipsum*, *&* *nullus tenetur*
„ *suam turpitudinem detegere*. La qual ragio-
„ ne scusa anche l' Eretico *nisi juridice inter-*
„ *rogetur* di denunziare il Complice. Ma l'
„ opinione contraria è probabile trattandosi
„ dell' Eresia formale. L' obbligazione di de-
„ nunziare l' eretico formale non si estingue
„ per la morte dell' eretico formale, ma dura
„ anche dopo morte: così la Comune de' Dot-
„ tori. Così anche vige l' obbligazione di de-
„ nunziare chi si è pentito del delitto che
„ spetta al S. Uffizio, perchè ne' delitti sol-
„ tanto si considera la volontà deliberata *in*
„ *factum transiens*, e non la perseveranza del-
„ la volontà, o la subita ritrattazione. Se
„ poi in qualche caso v' intervengono circo-
„ stanze tali, che da esse si possa prudente-
„ mente raccogliere, che solo per inavverten-
„ za proruppe in bestemmie, o senza il pie-
„ no consenso della volontà, e conturbata-
„ mente per la veemente passione, allora sic-
„ come sarebbe scusato dalla colpa, così sa-
„ rebbe scusato dalle pene, mentre dove non
„ v' è colpa, non vi deve esser pena. *Cap.*
„ *cognoscentes.*

„ Dall' obbligazione di denunziare un eretico; o sospetto di eresia non scusa il segreto naturale, e sotto giuramento di non rivelare: Diana, Suarez, Santarelli, Pegna, Farinaccio, Felice Potestà. La ragione si è, perchè osservare il segreto naturale è un bene privato, e il tacere pregiudica al ben pubblico. Il bene comune deve prevalere al bene particolare. Nè può ostare il giuramento di non rivelare, mercechè il giuramento non è stato instituito, acciò fosse vincolo d' iniquità. C. *Quanto* 18. *de jure jurando*, *cap. Inter cætera* 22. *caus.* 22. *quæst.* 4. Solamente scusa la vera Confessione di denunziare, perchè il Confessore in niun modo può frangere il sigillo. Così Scoto in 4. *d.* 21. *q.* 2. *in respons. ad* 2. *Argumentum*, dove dice esser falso il seguente Argomento de' Legisti: *Est hæresis crimen quod nec confessio celat*. E chi a caso avesse sentita tal Confessione non sarebbe tenuto di denunziare, perocchè il Confessore, e gli altri sono tenuti ad osservare il sigillo sagramentale. Si disse che la Confessione deve esser vera, mentre se alcuno s' accostasse al Sacerdote non per confessarsi, ma per indurre il Confessore all' Eresia, il Confessore lo può denunziare, perchè non è Confessione Sagramentale, ma modo perverso d' occultar l' eresia, e secretamente pervertir gl' altri. Nè scusa dall' obbligo di denunziare, se il delitto sia occulto, e non si possa provare: Decreto di Alesś. VII. 24. Settembre 1661. prop. 5.

Avvertasi, che l' obbligo di denunziare non l' impone il Confessore alla Persona sollecitata, ma bensì la Chiesa, onde il Confessore solamen-

mente è tenuto di ammonire la Persona sollecitata di quell' obbligo, e benchè egli stesso sia stato il sollecitante, non potrà senza mancare all' uffizio che tiene di Dottore lasciar di avvertire la medesima dell' obbligo contratto. Potrà per altro il Confessore prevenire la denunzia del Penitente, e comparire spontaneamente avanti al Vescovo, o l' Inquisitore, ed accusarsi della sollecitazione attiva, e in tal modo libererà sè stesso dalle pene incorse, ma non già il Penitente dall' obbligo che gli corre.

Ma qui nasce un dubbio assai necessario da decidersi per la pratica de Confessori nell' imporre l' obbligo di denunziare: imperciocchè essendo state condannate dopo il Concilio di Trento da varj Pontefici diverse proposizioni così dogmatiche, come morali sotto pena di Scomunica di lata sentenza riservata al Papa contro di chi le asserisse, difendesse, o insegnasse, si cerca, se un Penitente, che ha udito qualcuno insegnare, o difendere una, o più delle suddette proposizioni, debba obbligarsi denunziarlo.

Sopra di che bisogna prima avvertire, che molte delle suddette proposizioni sono state condannate come eretiche, erronee, sospette di eresia ec. altre poi come solamente scandalose, ed anche perniciose *in praxi*: perciò chi avrà udito asserire alcuna delle suddette proposizioni condannate, come eretiche, erronee, sospette ec. sarà obbligato a denunziare l' Assertore. Così sono le proposizioni 79. condannate da S. Pio V. l' Anno 1567. di Michael Bajo, le cinque condannate da Innoc. X. l' Anno 1644. di Cornelio Giansenio Vescovo d' Ipri; così sono le proposizioni 68. condannate

da Innoc. XI. l' Anno 1687. di Michiel Molinos Prete Spagnolo: così ancora le due condannate da Alessandro VIII. 24. Agosto 1690. e l' altre 31. condannate dell' istesso Sommo Pontefice li 7. Decembre 1690. Parimenti le proposizioni 23. condannate da Innoc. XII. li 12. Marzo 1699. dell' Arcivescovo di Cambrai. Finalmente le proposizioni 101. condannate da Clemente XI. l' Anno 1713., di Pasquale Quesnello Prete Francese.

Non così però le proposizioni 45. condannate da Alessandro VII. li 24. Settembre 1665. in materia morale, come scandalose, e l' altre 65. condannate da Innocenzo XI. li 2. Marzo 1679. parimente in materia morale, come scandalose, e perniciose *in praxi*. Dove devesi avvertire, che quegli, che asserisce una delle suddette proposizioni, incorrerebbe la Scomunica riservata al Papa, e di più se le ponesse in pratica, peccherebbe gravemente contro l' ubbidienza, giacchè nella condanna di dette proposizioni il Sommo Pontefice comanda sotto precetto di ubbidienza, che nessuno ardisca di porre *in praxi* alcuna delle suddette proposizioni: con tuttociò chi se asserisse, difendesse, ponesse in pratica, non dovrebbe denunziarsi: imperciocchè non sarebbe Eretico o Sospetto di eresia ec. Vedi il P. Campioni nell' Esame de' confessori di Roma, parte 1. cap. 29. n. 4. dove insegna, quando le proposizioni di un autore sono codannate in globo, e tra le altre censure vi è quella di eretiche, erronee ec. Non sapendosi da chi ha tentito asserire una di esse, se quella sia eretica, erronea, o solamente scandalosa, deve onninamente denunziarsi, toccando poi al Vescovo, o all' Inquisitore riconoscere quale censura quella meriti.

Cir-

Circa l' obbligo di esercitare gli atti della Fede; questi sono altri interni, altri esterni secondo che scrive l'. Apostolo a' Romani 10. *Corde creditur ad justitiam, ore autem confessio fit ad salutem.* Ad sercitare gli atti della Fede interni siamo tenuti alcune volte *per se*, e direttamente, alcune volte indirettamente, e *per accidens*. Siamo tenuti *per se*, e direttamente in vigore del precetto divino, che a tal esercizio ci obbliga in alcuni tempi. 1. Quando veniamo all'uso della ragione, e ci vengono insegnati, e proposti li Misterj della Fede coll'obbligo, e motivi che abbiamo di crederli. 2. Nel pericolo, a articolo della morte; imperciocchè allora siamo tenuti dal divino precetto a credere, e sperare, ed amare Dio, ed a dolerci de' nostri peccati. 3. Quando siamo assaliti da qualche grave tentazione di Fede, essendocchè in tal caso siamo obbligati ad esercitare gli atti di Fede contrarj alla tentazione, conforme consta dalla condanna fatta da Innocenzio XI. della proposizione 37. di Molinos: *In occasione tentationum etiam furiosarum, non debet anima elicere actus explicitos virtutum oppositarum.* 4 Finalmente siamo obbligati più volte l'anno ad esercitare l'atto di Fede, essendo condannata da Alessandro VII. la prop. num. 1. nella quale si asseriva: *Homo nullo umquam vitæ suæ tempore tenetur elicere actum Fidei, Spei, & Charitatis, ex vi præceptorum divinorum ad eas virtutes pertinentium*: così ancora da Innoc. XI. la prop. 16. *Fides non censetur cadere sub præceptum speciale, & secundum se*: e finalmente la proposizione 65. *Sufficit Mysteria Fidei semel credidisse.*

Siamo poi tenuti indirettamente, *per accidens*

dens all'esercizio di tali atti interni. 1. Quando vogliamo, e dobbiamo ricevere li Sacramenti. 2. Quando dobbiamo, e vogliamo esercitare qualch'atto soprannaturale, E. G. di Speranza, di Carità, di Contrizione: imperciocchè senza l'esercizio della Fede tali atti non possono aversi. E qui bisogna avvertire, chechi averà mancato di fare gli atti di Fede, quando a questi era tenuto *per se*, edirettamente, commetterà tanti peccati gravi di ommissione contro la Fede, quante volte a ciò era tenuto. Chi poi lascierà di esercitarli, quando era tenuto *per accidens*, peccherà solo contro quella virtù, la quale era tenuto di esercitare, e che perciò si richiedeva l'atto di Fede.

Bisogna avvertire ancora. 1. Che gli atti interni della Fede, quali siamo obbligati di esercitare *per se*, e direttamente, principalmente devono esser intorno alli tre Misterj, che dobbiamo credere *de necessitate medii*, che sono l'Unità, e Trinità di Dio; l'Incarnazione, Morte, e Resurrezione del Nostro Signor Gesù Christo, e Dio Rimuneratore: conforme si ricava dalla proposizione 64. condannata da Innoc. XI. e si ha espressamente nella proposizione 22. parimente proscritta dal medesimo già di sopra citate.

2. Che gli atti di Fede devono esser ancora sopra gli altri Articoli del Simbolo Apostolico, i quali siam obbligati a credere *de necessitate praecepti*; perciò chi reciterà il Credo attentamente ne' tempi di sopra accennati, ne' quali siamo obbligati *per se*, e direttamente agli atti della Fede, soddisfarà al precetto divino, che ci obbliga a tali atti.

3. Che gli atti di Fede debbono avere per motivo formale la divina rivelazione propo-

sta

sta a noi dalla Chiesa, che è regola infallibile, e colonna stabile della verità: perciò gli atti di fede prodotti del testimonio delle creature, o da altro motivo naturale, non saranno atti di Fede Teologica, a' quali siamo obbligatti, nè saranno sufficienti alla nostra giustificazione. Quindi Innocenzo XI. nella proposizione 23. condannò chi asseriva: *Fides late dicta ex testimonio creaturarum, similive motivo, ad justificationem sufficit*. Dove devesi notare, che la Fede altra si dice *stricte sumpta*, e questa è quella che ha per motivo formale la divina rivelazione, e perciò si chiama Fede divina; l' altra poi *late sumpta*, che si può avere dal testimonio delle creature, secondo che scrive S. Paolo ai Romani cap. 1. *Invisibilia ipsius a creatura mundi per ea, quæ facta sunt, intellecta conspiciuntur, sempiterna quoque ejus virtus, & divinitas*: potendosi avere dalle creature la Fede dell' Esistenza di Dio, della sua Giustizia, della sua Onnipotenza ec. ma questa Fede sarebbe Fede umana, e *late sumpta*, che non basterebbe per la nostra giustificazione, come costa dalla proposizione di sopra addotta.

4. Devesi avvertire in oltre, che dobbiamo esser talmente certi della divina rivelazione intorno alli Misterj i quali siamo tenuti a credere, che escluda ogni probabilità, e timore interno circa detta divina rivelazione. Quindi Innocent. XI. condannò la proposizione 21. *Assensus Fidei supernaturalis, & utilis ad salutem, stat cum notitia solum probabili revelationis, imo cum formidine, qua quis formidet, ne non sit locutus Deus*. E la ragione è, perchè li Misterj dalla nostra S. Fede hanno motivi tali di credibilità della divina rivelazione,

che

che ci rendono questa evidentemente credibile, e moralmente certa; e perciò necessariamente devono escludere ogni probabilità, e timore in contrario: perilchè fu ancora giustamente condannata da Innoc. XI. la proposizione 4. nella quale si diceva: *Ab infidelitate excusabitur Infidelis non credens, ductus opinione minus probabili*: imperciocchè non solamente trattandosi di eleggere la vera Religione siamo obbligati a seguire la più probabile in confronto della meno probabile, conforme avvertono comunemente i Dottori; ma molto più, perchè non si può dare una vera probabilità a favore di una Fede falsa in concorrenza dell' evidenza della credibilità, che ha la vera Fede Cristiana Cattolica. Onde la suddetta proposizione meritava di esser condannata, ancorchè in essa si fosse asserito, che era scusato l' Infedele, se non credeva *ductus opinione probabiliori*.

Per l' intelligenza poi dell' altre due proposizioni 19. 20. condannate da Innoc. XI. in questa materia, cioè la 19. *Voluntas non potest efficere, ut assensus Fidei in seipso sit magis firmus, quam mereatur pondus rationum ad assensum impellentium*: e la 20. nella quale conseguentemente si diceva: *Hinc potest quis prudenter repudiare assensum, quem habebat supernaturalem*: bisogna avvertire, che quando mai il peso delle ragioni, che dalli motivi di credibilità hanno li Misterj della nostra S. Fede, per esser creduti fermamente, non arrivasse a persuadere l' intelletto di qualcuno, che non li penetrasse bene, onde non restasse l' intelletto affatto certo, e persuaso della divina rivelazione, ma rimanesse formidoloso; in tal caso deve, e può la volontà prevenuta da

quel-

quella grazia, che si chiama *pia affectio ad credendum*, obbligare l'intelletto a credere fermamente tali misterj, quali come rivelati da Dio ci propone la Chiesa: onde scrive l' Apostolo 2. ad Corinthios 10. n. 5. *In captivitatem redigentes intellectum in obsequium Fidei*; ed in tal caso, come bene avverte S. Tommaso 2. 2. q. 1. art. 4. *Intellectus assentit alicui, non quia sufficienter moveatur ab objecto proprio, sed per quamdam electionem voluntarie declinans in unam partem magis, quam in aliam.* Et de veritate q. 14. dice *Determinatur actus intellectus per voluntatem, quæ eligit assentiri uni parti determinate, & præcise propter aliquid, quod est sufficiens ad movendam voluntatem, non autem ad movendum intellectum.* Quindi il Concilio di Trento descrivendo l'atto della Fede sess. 6. c. 6. dice: *Fidem ex auditu concipientes libere movemur in Deum credentes vera esse, quæ divinitus revelata, & promissa fuerunt.*

Ecco la divina mozione, e pia affezione della volontà, la quale fa sì, che crediamo liberamente e fermamente, non ostante l' oscurità de' misterj rivelati, e la incertezza del nostro intelletto, il quale alle volte non penetra li motivi della credibilità di detta rivelazione, onde non resta convinto, e persuaso; ciò non ostante crede stabilmente per l' imperio della volontà prevenuta dalla divina grazia ciò, che ci propone la Chiesa, come rivelato da Dio: onde apparisce la falsità della propos. 19. *che la volontà non può fare, che l' assenso de' Misterj della Fede sia più fermo di quello, che meritano le ragioni, le quali tal assenso ci persuadono.* E ciò si riconosce con esperienza in molte Anime buone, ed insieme idio-

idiote, le quali benchè penetrare non sappiano li motivi della credibilità di nostra Fede, pure hanno la Fede fermissima, e danno il sangue talvolta e la vita per la verità della medesima.

Apparisce ancora, quanto sia assurda la proposizione 20. consecutiva alla 19. dove si asserisce, che prudentemente si può ripudiare l' assenso soprannaturale, che uno ha alli Misterj della Fede: imperciocchè, se quest' assenso procede dalla divina grazia, e mozione, che previene, ed applica la nostra volontà a credere li Misterj, come prudentemente si potrà ripudiare, senza fare una grande ingiuria allo Spirito Santo, resistendo alla di lui mozione? E qui fa a proposito ciò, che scrive l' Apostolo ad Thessal. ep. 1. 5. 19. *Spiritum nolite extinguere*: dove S. Tommaso dice: *Aliquis dicitur extinguere Spiritum S. cum aliquis bonus motus in ipso surgit, & ipse impedit*: il che sarebbe, quando uno ripudiasse l' assenso soprannaturale datto dalla volontà mossa dalla divina grazia alli Misterj della nostra Santa Fede.

Volendo ora dichiarare quando siamo obbligati all' atto esterno della Fede, S. Tommaso alla qu. 3. art. 2. così c' insegna: *Confiteri Fidem est de necessitate salutis, quando per dimissionem hujus confessionis subtraheretur honor debitus Deo, & etiam utilitas Proximis impendenda, puta si aliquis interrogatus de Fide taceret, & ex hoc crederetur, vel quod non haberet Fidem, vel quod Fides non esset vera, vel alii propter ejus taciturnitatem averterentur a Fide.* Quindi apparisce quanto giustamente fosse condannata da Innoc. XI. la propos. 8. *Si a potestate publica quis interrogetur, fidem ingenue*

con-

confiteri, ut Deo, & Fidei gloriosum consulo, tacere ut peccaminosum per se non damno: essendo certissimo, che in tali circostanze siamo obbligati all' atto esterno della Fede, onde chi negasse questa, peccherebbe 1. con peccato gravissimo di menzogna in materia di Fede, che sarebbe peccato di commissione: 2. peccherebbe gravemente con peccato di ommissione, non confessando la Fede, conforme in tali circostanze viene obbligato: 3. peccherebbe con peccato di scandalo, il quale si moltiplicherebbe a misura de' scandalezzati nel sentir negare la Fede. Se poi non negasse, ma solamente tacesse non rispondendo, due peccati commetterebbe, il primo di ommissione contro la confessione della Fede, l' altro di commissione di Scandalo.

Ma perchè non solamente siamo obbligati di confessar la Fede colla voce nelle circostanze suddette, ma insieme alle volte ancora colli fatti, perciò un Cattolico, che si ritrovasse fra gli Eretici, e questi l' obbligassero anche con minacciargli la morte di mangiar carne ne' tempi proibiti per riconoscere, se esso è Cattolico, sarebbe tenuto anche con pericolo della morte di astenersi da tali cibi, altrimenti peccherebbe con gravissimo peccato contro l' obbligo di confessare la Fede con tal segno, ed insieme peccherebbe ancora contro il precetto della Chiesa; se poi gli Eretici non facessero ciò per riconoscere, se esso è Cattolico, ma solamente per malizia, non peccherebbe a mangiare carne, perchè la Chiesa in tal caso non obbligherebbe all' astinenza con tanto pericolo; il quale però se non vi fosse, peccherebbe solamente contro il precetto della Chiesa, mangiando carne ne' tempi proibiti.

So-

Sono poi obbligati alcuni de' Fedeli di fare la professione della Fede in alcune circostanze; alla quale il Conc. di Trento Sess. 24. c. 12. obbliga tutti i provvisti de' benefizj con cura d' Anime; e deve farsi nel termine di due mesi dal giorno del possesso in mano del Vescovo, o del di lui Vicario generale: così li provvisti di canonicati, e dignità nelle Chiese cattedrali, non solamente avanti al Vescovo, o di lui Vicario, ma ancora avanti al Capitolo de' Canonici, altrimenti, prosieguisce il Concilio ivi: *Alioquin prædicti omnes provisi, ut supra, fructus non faciant suos, nec illis possessio suffragetur*. Però molti Autori vogliono, che pecchino mortalmente i suddetti ommettendo tal professione di Fede, stante le parole precettive del Concilio, che dice *teneantur*, e stante ancora la pena grave, che loro impone della perdita de' frutti, e della nullità del possesso.

„ Agli Eterodossi dispiace tal professione di „ Fede, chiamandola per ludibrio *Fede for-* „ *mularia*. Eppure questa professione di Fede „ usavasi anche ne' primi Secoli della Chiesa; „ e niun adulto potevasi battezzare se non fa- „ ceva la professione della Fede, e detestava „ l' eresie, che dominavano. Legganfi S. Ci- „ priano, Tertulliano, Eusebio, ed il celebre „ Sinod. Diocef. di Bened. XIV. lib. 1. c. 2. „ n. 9. 10.

Il Concilio Romano al tit. 1. cap. 1. ha steso a molte altre persone l' obbligo di questa professione sotto pene gravissime, che si possono vedere espresse ivi.

De'

De' Peccati contro la Speranza.

VEnendo alla Speranza, che è la seconda delle virtù da me enunciate, che ci obbligano sotto peccato mortale, questa fa che noi affidati alla divina Misericordia ed Onnipotenza speriamo, che Iddio ci darà la grazia in vita per salvarci, e dopo la vita la gloria, se ci disporremo mediante la prima coll' osservanza della divina Legge, conforme proponiamo di fare. Il motivo formale di questa virtù è la Misericordia di Dio, mediante la quale il Signore ci vuol salvare, e la Divina Onnipotenza, colla quale ci può salvare. L'oggetto poi è la grazia così santificante, come attuale in vita, e la gloria dopo la morte secondo si ha nel Salmo 83. v. 12. *Gratiam, & Gloriam dabit Dominus.*

Siamo obbligati ad esercitare questa virtù in vigore del precetto divino, come si ricava dalla prima prop. condann. da Ales. VII. detta di sopra: 1. Quando veniamo all' uso della ragione, e ci viene proposto esser noi stati da Dio creati per la gloria, la quale mediante la grazia possiamo conseguire coll' osservanza della divina legge. 2. Nel pericolo, o articolo della morte. 3. In occasione di qualche grave tentazione di disperazione, o di presunzione. 4. Più volte l' anno, nel quale siamo obbligati di recitare l'orazione Dominicale, che contiene gli atti di Speranza; onde chi mancherà ne' tempi suddetti di esercitare questi atti, peccherà mortalmente *toties*, *quoties*, con peccato di ommissione contro il precetto affermativo, che obbliga a tal esercizio.

Due

Due vizj sono opposti a questa virtù *per commissionem*. Il primo *per defectum* è la disperazione, che sarà, quando noi diffidando della divina Misericordia per la gravezza de' nostri peccati, ci persuaderemo, che Iddio non ce li perdonerà. Si avverta però, che la disperazione bene spesso ha unita seco l' eresia, come sarebbe se uno disperasse della propria salute, perchè credesse, che Iddio non possa perdonargli la gravezza de' suoi peccati, o pure, che Iddio non voglia perdonargli; e in tal caso non solo peccherà contro la Speranza, ma ancora contro la Fede, e sarà Eretico formale, e se mai esternasse tal mala credulità, incorrerebbe la Scomunica riservata: e tali sono quelli che dicono V.G. *è impossibile, che Iddio mi perdoni li miei peccati*, e così credono: non così però chi dicesse, *io non merito il perdono, onde Iddio non mi perdonerà, e sarò dannato*: il che è atto di disperazione, ma non è Eresia.

L'altro vizio opposto *per excessum* è la presunzione di salvarsi senza merito: e questa può esser di due sorte. 1. Chi presumesse di salvarsi colle sue sole forze naturali, e colli suoi meriti umani senza l'ajuto della grazia, peccherebbe di peccato di presunzione, e di più sarebbe Eretico Pelagiano, se ciò credesse, cioè che bastassero le proprie forze senza la grazia per conseguire la gloria, e che li meriti umani, cioè l' opere buone morali fatte senza la grazia, bastassero per la salute eterna: onde giustamente fu condannata da S. Pio V. la 2. tra le proposizioni di Bajo, nella quale si asseriva: *Sicut opus malum ex natura sua est mortis æternæ meritorium, sic bonum opus ex natu-*

ra sua est vitæ æternæ meritorium: e la 62. *Illa quoque distinctio, qua opus dicitur bifariam bonum, vel quia ex objecto & omnibus circumstantiis rectum est, & bonum, quod moraliter bonum appellari consuevit; vel quia est meritorium Regni æterni, eo quod fiat a vivo Christi membro per spiritum Charitatis, rejicienda putatur*. 2. Quando uno presumesse, che Iddio volesse dargli il Paradiso senz' alcun merito, e senza l' osservanza della legge fatta coll' ajuto della grazia, sarebbe peccato di presunzione; ma se di più credesse, che Iddio darà la gloria alli Fedeli mediante la sola Fede senz' altre opere buone, sarebbe Eretico Luterano condannato dal Concil. di Trent. sess. 6. Can. 20.

Circa poi la bontà morale degli atti della Speranza Teologica vi sono condannate le proposizioni 10. e 13. da Alessandro VII. num. 10. *Intentio qua quis detestatur malum, & prosequitur bonum mere, ut cælestem obtineat gloriam, non est recta, nec Deo placens*, num. 3. *Quisquis etiam æternæ mercedis intuitu Deo famulatur, charitate si caruerit, vitio non caret, quoties intuitu licet Beatitudinis operatur*: stante il Canone 31. sess. 6. del Concilio di Trento ivi: *Si quis dixerit justificatum peccare, dum intuitu æternæ mercedis bene operatur, anathema sit*: imperciocchè non vi è dubbio, che è lecito di operare per conseguire quello, che Iddio ci propone, e ci promette. Proponendoci pertanto, o promettendoci il Signore la vita eterna, come premio da darsi a chi bene opera fino alla morte, come dice il citato Concil. cap. 16. dunque per ottenere quella è lecito di operar bene con osservare li divini precetti per tutta la vita: perciò diceva il Profeta Sal. 118.

Inclinavi cor meum ad faciendas justificationes tuas in æternum propter retributionem.

Finalmente qui bisogna osservare, che Innocenzio XII. li 19. Marzo 1699. condannò più proposizioni dell' Arcivescovo di Cambrai in Francia, nelle quali veniva ad escludere la virtù della Speranza dallo stato d' un' Anima santa e perfetta. Nella prima si diceva: *Datur habitualis status amoris Dei, qui est charitas pura, & sine ulla mixtione motivi proprii interesse: neque timor pœnarum, neque desiderium remuneratorium habent amplius in eo partem. Non amatur amplius Deus propter meritum, neque propter perfectionem, neque propter felicitatem in eo amando inveniendas*; imperciocchè, *quidquid sit*, se possa darsi un' atto di amore di Dio puro senza mistione di Speranza; è certo però, che non può darsi l' abito della Carità, senza l' abito della Speranza, e della Fede, che sono il fondamento della Carità: quindi S. Tommaso 1. 2. q. 65. art. 4. e 5. dottamente scrisse: *Fides & Spes possunt esse sine Charitate: at Charitas sine Fide & Spe nullo modo esse potest.*

De' Peccati contro la Carità riguardo a Dio.

LA Carità riguarda Dio, ed il Prossimo. Per riguardo a Dio, questa è un' atto perfettissimo, con il quale amiamo Iddio sopra ogni cosa, per esser egli l' unico, e sommo Bene, che è il motivo formale dell' atto della Carità Teologica. Si ha ancora la Carità *per modum habitus*, che consiste nella grazia santificante, mediante la quale diveniamo Figli di Dio adottivi, grati a Dio, ed eredi del Paradi-

diso; e quest' abito infuso della divina Carità fa sì, che noi esercitiamo perfettamente gli atti di questa, e che sieno meritorj *de condigno* dell' aumento della grazia, e della gloria. Siamo obbligati ad amare Iddio *super omnia appretiative*, *non intensive*, cioè che il nostro amore sia tale verso Dio, che pronti siamo a perdere ogni cosa, anche la vita in confronto di perdere Dio.

Il precetto di amare Iddio *super omnia*, che si ha in molti luoghi della Scrittura, ci obbliga ad esercitare questi atti di amore verso di lui *per se*, e direttamente: 1. Quando arriviamo all' uso di ragione e ci viene proposto Dio come un sommo, e unico Bene. 2. Nell' articolo o pericolo della morte. 3. Quando da qualche grave tentazione di odio verso Dio fossimo assaliti. 4. Più volte l' anno, e comunemente dicono li Dottori, cinque, o sei volte, conforme si è detto degli atti di Fede, e di Speranza ec. Quindi apparisce giustamente condannata la prima proposizione da Alessandro VII. nella quale si asseriva; *Homo nullo unquam vitæ suæ tempore tenetur elicere actum Fidei, Spei, & Charitatis ex vi præceptorum divinorum ad eas virtutes pertinentium*: e Innoc. XI. conseguentemente condannò tra le altre nell' anno 1676. la 5. la 6. e la 7. che asserivano: 5. *An peccet mortaliter, qui actum dilectionis Dei semel tantum in vita eliceret, condamnare non audemus*: la 6. *Probabile est, ne singulis quidem rigorose quinquenniis per se obligare præceptum charitatis erga Deum*: la 7. *Tunc solum obligat, quando tenemur justificari, & non habemus aliam viam, qua justificari possimus*. L' assurdo delle due prime proposizioni costa dalla dottrina affermata da

tut-

tutti li Dottori, che più volte l' anno siamo obbligati ad esercitare l' atto della Carità verso Dio. La falsità della terza è chiara, imperciocchè quantunque *per accidens*, ed indirettamente siamo obbligati ad esercitare l' atto dell' amor di Dio, E. G. quando ritrovandoci in istato di peccato, siamo astretti ricevere, o amministrare qualche Sacramento (eccettuata l' Eucaristia) nè abbiamo pronto il Confessore per confessarci, essendo in tal caso obbligati a fare un' atto di Contrizione, che include l' atto della Carità, per giustificarci; non si potrà però asserire senza errore, conforme si asserisce nella terza proposizione, che in questo sol caso siamo obbligati di esercitare l' atto dell' amor di Dio: *Tunc solum obligat &c.* essendo indubitato, che *per se*, e dirrettamente siamo obbligati ad esercitarlo più volte l' anno, conforme si è detto. Quindi Alesf. VIII. l' anno 1690. condannò questa Proposizione: *Bonitas objectiva consistit in convenientia objecti cum natura rationali. Formalis vero in conformitate actus cum regula morum. Ad hoc sufficit ut actus moralis tendat ad finem ultimum interpretative: hunc Homo non tenetur amare, neque in principio, neque in decursu vitæ suæ moralis &c.* Dove l' errore, anzi l' eresia consiste in quelle ultime parole: *Hunc Homo (idest finem ultimum) non tenetur amare neque in principio, neque in decursu vitæ suæ moralis*: essendo di Fede, che siamo tenuti ad amare Iddio, che è il nostro ultimo fine, e nel principio, e nel decorso della nostra vita.

L' Arcivescovo di Cambrai su questo particolare *per excessum* asserì nella sua proposizione 23. condannata da Innocenzo XII. *Purus amor ipse solus constituit totam vitam interiorem,*

&c.

& tunc evadit unicum principium, & unicum motivum omnium actuum, qui deliberati, & meritorii sunt. La di cui falsità costa: imperciocchè non il solo amor di Dio, ma le altre virtù insieme, e particolarmente le Teologali Fede, Speranza, e Carità, costituiscono la vita interiore; nè può dirsi, che l' amor di Dio sia l' unico principio, e motivo di tutti gli atti meritorj, che esercita un' Anima santa: imperciocchè ogni virtù Teologica ha il suo motivo formale del proprio esercizio, ed il principio de' suoi atti è l' abito infuso di detta virtù.

Li vizj contrarj alla Carità, o sia amor di Dio, *per commissionem* sono due l' Odio di Dio *per excessum*, e l' Accidia *per defectum*. L' Odio, *quod est velle malum*, racchiude tre atti di specie infime diversi tra di sè: Il primo è attristarsi del bene, che ha Iddio: il secondo desiderare, che Iddio abbia qualche male: il terzo godere apprendendo che Dio abbia questo male; peccati gravissimi, che non ammettono parvità di materia. Che se mai accadessero, sarà bene fare esprimere al Penitente di quale attributo di Dio siasi attristato, E. G. che Iddio sia Giusto, Onnipotente ec. Così ancora se avrà desiderato male a Dio, deve esprimere, qual male egli ha desiderato, o pure di qual male, apprendendo che l' abbia Dio, siasi egli rallegrato.

L' accidia è un' attristarsi di fare un' opera buona, perchè tende in gloria, e onor di Dio. Uno può attristarsi di fare un' opera buona, perchè gli è fatica, e perciò la lascia: come di recitare cotidianamente l' Uffizio Divino, ed in questo caso l' Accidia non è proibita *per se*, ma *per accidens*, onde peccherà con-

tro la Religione, chi lascia di recitare l' Uffizio Divino per la fatica, che prova in recitarlo, ma non peccherà contro la Carità di Dio. Ma se tal'uno lascierà di fare un'opera buona anche minima, non perchè gli si rende faticosa, ma perchè tende in gloria, ed onore di Dio; questo sarà peccato gravissimo di Accidia, che include l' odio di Dio, e che non ammette parvità di materia: e se mai l' opera, che uno lascia di fare, fosse ancora di precetto, E. G. la recitazione del Divino Uffizio, peccherà insieme contro la Carità di Dio, e contro la Religione, stante il precetto, che l' obbliga a tal recitazione.

I peccati *per omissionem ex defectu* contrarj alla Carità di Dio sono il lasciare ne' tempi debiti detti di sopra di esercitare gli atti dell' amor di Dio.

„ Si discaccia l' accidia non col fuggire,
„ ma col resistere, e con prender con fortez-
„ za le opere di salute.

De' peccati contro la Carità riguardo a Prossimo.

RIspetto poi alla Carità del Prossimo, il quale dobbiamo amare come noi stessi, molti sono li vizj, o peccati, che si oppongono a questa virtù; ma io di sopra ho assegnati li più frequenti, e sono per *commissionem* primieramente l' odio del Prossimo. L' odio, come abbiamo detto, *est velle malum*. Tre sono le specie infime di esso. 1. Se io m' attristo del ben del Prossimo, come suo bene. 2. Se mi compiaccio del male, il quale esso ha, o m' immagino che abbia. 3. Se gli desidero male, il quale non ha. Di più spiegherà il

Peni-

Penitente, se il male, che ha desiderato al Prossimo, o pure del quale si è compiaciuto che abbia, o il bene di cui si è attristato, che egli avesse, E. G. se sia male rispetto al corpo, rispetto alla fama, rispetto alla perdita delle sostanze: come ancora chi si è attristato del ben del Prossimo, deve spiegare, se si è attristato, perchè egli ha ricuperata la sanità, o perchè è stato reintegrato nella fama, o nella riputazione, o perchè ha fatto acquisto delle ricchezze; di più dovrà esprimere, se il Prossimo odiato sia suo consanguineo; imperciocchè l' odio in tal caso non solo è contro la Carità, ma insieme contro la Pietà. Così se fosse l' odio verso il Superiore, sarebbe ancora contro l' osservanza. L' odio del Prossimo può ammettere parvità di materia, come se uno desidera qualche piccolo male al Prossimo, o si attrista di qualche piccolo bene di lui ec.

Si avverta, che non solamente siamo obbligati di non odiare il Prossimo dal precetto della legge negativa, che ci obbliga *semper*, *& ad semper*, come si ha in S. Giovanni ep. 1. cap. 3. num. 15. *Omnis qui odit fratrem suum, non habet vitam æternam*: ma di più siamo obbligati di amarlo con sincero cuore, e atto interno, al che ci obbliga il precetto divino affermativo, il quale però non obbliga, *semper, & ad semper*. Matth. 22. *Diliges Proximum tuum, sicut te ipsum*; ma in alcune occasioni, ed alcuni tempi. Quindi giustamente furono condannate da Innoc. XI. le proposizioni 10. e 11. Nella 10. si asseriva: *Non tenemur diligere Proximum actu interno, & formali*. Nella 11. si difendeva: *Præcepto Proximum diligendi satisfacere possumus per solos actus externos*. Dal che comprenda il Confessore, che non si

possono assolvere quelli, che dicono, *io non voglio male al tale, ma non lo posso, nè voglio vedere: che poi l' ami, e gli voglia bene, quest' è impossibile, avendomi egli fatto tanto male*: giacchè non solo dalla condanna delle suddette proposizioni, ma molto più dal precetto di Gesù Cristo Matt. 5. 44. *Ego autem dico vobis: Diligite inimicos vestros, benefacite his, qui oderunt vos*: costa, che siamo obbligati ad amare il Prossimo con atto interno formale, al quale non soddisfacciamo colli soliti atti esterni.

Circa l' invidia, che è il secondo vizio contro la Carità del Prossimo; questa succede, quando taluno si attrista del bene del Prossimo, come diminutivo della propria eccellenza, e condizione; o perchè il Prossimo abbia più di lui. Quindi se uno sa, che Pietro ha ottenuto un benefizio, o una carica, e se ne attrista, perchè non l' ha ottenuta esso, come desiderava; se di ciò era degno, non farà peccato alcuno: come neppure, se si attrista, perchè l' ha ottenuta Pietro, sapendo esserne indegno, o che si abuserebbe delle rendite della Chiesa; anzi questo sarà zelo: se poi si attrista, perchè non avrebbe voluto, che avesse Pietro questo bene, allora sarà odio; se finalmente si attrista, perchè l' abbia ottenuta Pietro, e non esso, perchè così Pietro avrà più di lui, e sarà più di lui, questa è propriamente Invidia, la quale di genere suo è peccato mortale; ma per la parvità di materia conforme si è detto dell' odio, potrà essere alle volte veniale.

Contro il vizio dell' Invidia e dell' odio vi sono tre proposizioni condannate da Innoc. XI. cioè la 13. la 14. e la 15. Nella 13. si asseriva:

tiva: *Si cum debita moderatione facias, potes absque peccato mortali de vita alicujus tristari, & de illius morte naturali gaudere, illam inefficaci affectu petere, & desiderare, non quidem ex displicentia personæ, sed ob aliquod temporale emolumentum*. Nella 14. *Licitum est absoluto desiderio cupere mortem Patris, non quidem ut malum Patris, sed ut bonum cupientis; quia nimirum ei obventura est pinguis hæreditas*. Nella 15. *Licitum est filio gaudere de parricidio Parentis a se in ebrietate perpetrato, propter ingentes divitias inde ex hæreditate consecutas*. E la ragione della condanna è, perchè è certo che siamo obbligati ad amare il Prossimo come noi medesimi, conforme c' impone in S. Matt. 22. Gesù Cristo, il che non può succedere quando uno si attrista della vita di alcuno, o gode della morte di esso, con il desiderio anche inefficace della di lui morte, che consiste nel solo desiderio senza procedere ad eleggere i mezzi per ottenerla, perchè in tal caso sarebbe desiderio, ed affetto efficace. Non può dunque desiderarsi la morte del Prossimo, o godere di quella, attristarsi della vita di lui per qualche temporale emolumento nostro; imperciocchè la Carità del Prossimo ci obbliga a preferire la vita di esso alle ricchezze, e beni temporali, che dalla morte di lui potessero a noi avvenire. E siccome siamo obbligati ad amare il Prossimo come noi medesimi, e la Carità ordinata vuole, che noi più presto perdiamo i beni temporali, che la propria vita: così non possiamo per ottenere li beni temporali del Prossimo desiderare la di lui morte, o goderne, seguita che sia, o pure attristarsi della di lui vita.

„ Chi s' affligge del bene del prossimo perchè

 teme,

„ teme, che a lui, o ad altri succederà male
„ ingiustamente, tal afflizione è lecita. Si è
„ detto di sopra, che quando uno si attrista
„ del bene del prossimo, perchè n'è indegno,
„ tal tristezza è mortale, se sia di beni so-
„ vrannaturali, o se uno redarguisca la divi-
„ na provvidenza, perchè a peccatori conceda
„ beni temporali, ed affligga i buoni; ed in
„ tal caso è bestemmia. All' invidia si riduce
„ la susurrazione, la quale è un parlare, col
„ quale senza giusta causa si riferisce qualche
„ cosa atta per distogliere l' amicizia con
„ quello; ed acciò sia peccato mortale basta,
„ che ciò faccia senza giusta causa, ed il su-
„ surrone è tenuto a restituire, per quanto può
„ l'amicizia tolta, e tutti i danni seguiti, co-
„ me si dirà del Detrattore. *Susurro & bilin-*
„ *guis maledictus; multos enim turbabit pacem*
„ *habentes*. Eccles. 28.

„ I rimedj dell' Invidia sono l'orazione, l'
„ umiltà, il rallegrarsi della divina Provvi-
„ denza, ed il riflettere; che l' invidia a nul-
„ la altro serve, che ad affliggere l'invidioso.
„ Altri mezzi ancora vi sono assegnati da San-
„ ti Padri, e Maestri di spirito.

Il terzo vizio contro la Carità del Prossimo è lo scandalo: e questo nasce o da un fatto, o da un detto meno retto, che dà occasione al Prossimo di ruina spirituale. Si dice, che dà occasione, a distinzione di chi consiglia, persuade, o comanda il male, il quale perciò sarà causa di quel male, onde dovrà accusarsi della specie infima di quel male, al quale ha consigliato, o indotto il Prossimo; perciò commetterà primieramente peccato di scandalo contro la Carità, poi peccherà contro que la virtù, che diede motivo al Prossimo di viola-

violare ; E. G. se uno ha indotto, e consigliato il furto, sarà reo di questo, e sarà obbligato alla restituzione : se ha indotto a peccati disonesti ec. sarà reo d' questi peccati, e sarà obbligato a specificargli insieme con il numero degli indotti ad essi. Se poi avrà solamente con il suo cattivo esempio data occasione al Prossimo di peccare, peccherà solamente contro la Carità, e basterà che si accusi del peccato in genere occasionato nel Prossimo, e le persone *cicumcirca*, che ha scandalizzato. Così una Femmina, che va col petto, e braccia denudate, basterà, che si accusi dell' occasione data di violare la Castità a tante persone in circa, benchè altre di queste avessero fornicato, altre avessero adulterato, altre stuprato; così quegli, che col suo mal esempio ha dato occasione di rubare, basterà che si accusi di essere stato occasione di furto a dieci persone, E. G. benchè altre di queste avessero rubato con qualità di sacrilegio, altre con qualità di rapina.

E questa è la diversità di chi dà solamente scandalo, ed occasione della ruina spirituale del Prossimo, da quello che induce, consiglia, o comanda il male, il quale dovrà esprimere la specie infima del peccato, a cui avrà indotto ; quanto al primo basterà, che esprima il peccato in genere ; benchè gravissimi Autori vogliano, che anche questi sia obbligato a spiegare la specie infima del peccato occasionato al Prossimo, quando ad esso sia palese.

Lo scandalo altro è attivo, altro è passivo. Attivo è, quando uno fa un' azione, la quale avverte, che sarà la ruina spirituale del Prossimo, benchè egli non abbia intenzione di questa ruina: perciò Innoc. XI. condannò la pro-

posizione 10. di Molinos, che asseriva: *Si aliquis propriis defectibus alios scandalizet, non est necessarium reflectere, dummodo non adsit voluntas scandalizandi &c.* Quindi S. Tommaso 2. 2. q. 43. art. 1. ad 4. scrisse: *Dictum vel factum alterius potest esse alteri causa peccandi per se, quando aliquis suo malo verbo, vel facto intendit alium ad peccatum inducere; vel etiamsi ipse hoc non intendat, ipsum factum est tale, quod sui ratione habet, quod sit inductivum ad peccandum; puta, cum aliquis publice facit peccatum, vel quod habet similitudinem peccati &c.* Quando poi vi fosse l' intenzione diretta della ruina spirituale del Prossimo, in tal caso sarebbe il peccato dello scandalo più grave; e si dovrebbe questa circostanza esprimere in Confessione.

Lo scandalo passivo è quel peccato, che uno fa occasionato dal cattivo esempio avuto dallo scandalo attivo.

In oltre lo scandalo si divide *in datum, & acceptum*, o pure in scandalo *Pusillorum, vel Pharisæorum*. Lo scandalo dato o *Pusillorum* è lo stesso che lo scandalo passivo, cioè quando uno pecca per il cattivo esempio avuto dal Prossimo. Lo scandalo poi *acceptum seu Pharisæorum* è, quando uno per propria malizia da qualche azione del Prossimo o indifferente, o anche buona, prende occasione di peccare. Così li Farisei peccavano di odio, d' invidia contro Gesù Cristo per l' occasione delli di lui detti, o fatti.

Di più lo scandalo *Pusillorum* può ancora essere dato da qualche azione non apertamente cattiva, ma equivoca al bene, ed al male. Così un Confessore, che frequenta la casa della sua Penitente giovane in ore improprie,

ben-

benchè in realtà non vi sia male alcuno, pure darà scandalo *Pusillorum*. Così un' Ecclesiastico, che ritiene in casa una Giovane al suo servizio con qualche mormorazione, darà scandalo *Pusillorum*, tanto più che ciò viene espressamente proibito agli Ecclesiastici da' Sagri Canoni, e Sinodi Diocesani.

Le Donne poi, che vanno per le strade pubbliche, ed anco nelle Chiese con il petto, spalle e braccia nude, (il che in questa Diocesi è caso riservato ultimamente da Monsignor Vescovo, ed il Ven. Innoc. XI. vi pose la Scomunica a sè riservata, come ancora alli Confessori, che le assolveranno, la quale confermò la S. M. di Clemente XI.) saranno ree avanti Dio di scandalo attivo, come ancora sono quelle Donne, le quali benchè coperte, vestono con abiti da sè induttivi alla libidine secondo il parere di uomini savj, e timorati, ovvero conforme dice S. Carlo al §. 18.: „ Se „ quantunque non sia da sè induttivo a libi„ dine, nondimeno si accorge, o dubita pro„ babilmente, che per occasione di tal modo „ di ornamento non usato comunemente dalle „ persone probate del suo stato, qualche per„ sona particolare si muoverà ad amarla ino„ nestamente, o si nutrisca di questo peccato; „ e tuttavia fa niuna, o poca stima della sa„ lute particolare del suo prossimo, il quale „ vede rovinar per questo suo straordinario „ ornamento, e persevera pure in esso.

Così ancora danno scandalo attivo quei Pittori, o Scultori, che dipingono, o scolpiscono figure oscene, e quelli, che pubblicamente le tengono esposte: parimente peccano di scandalo attivo quelli, che compongono, e recitano, o assistono a commedie disoneste ec.

Qui nasce il dubbio, se sia lecito indurre il Prossimo a fare un' azione, che in sè sarà o buona, o indifferente, ma per la malizia di esso supponiamo, che sarà peccaminosa. Si risponde, che quando non vi sia necessità, o utilità grave spirituale, o temporale nostra, non possiamo indurre il Prossimo a fare un' azione, la quale benchè in sè non sia cattiva, pure il Prossimo non la farà senza peccato: imperciocchè ciò sarebbe cooperare al peccato, il che non è lecito; giacchè *unicuique Deus mandavit de Proximo suo*. Se poi ciò facciamo o per necessità, o per utilità spirituale, o temporale nostra, in tal caso non peccheremo: perchè *utimur jure nostro, & malo Proximi in bonum nostrum*. Vedi P. Camp. p. 1. Cap. 12. Num. 9. Quindi se io mi ritrovo in bisogno di denaro, nè ho chi me lo presti senza usura, posso permetter l' usura del Mutuante; così per ricuperare il mio avendo bisogno di astringere Tizio al giuramento, il quale so che sarà spergiuro, io posso farlo, benchè quando vi sia speranza di ricuperare il mio, non posso astringerlo, come dicono molti Dottori, perchè in tal caso non vi è alcuna mia utilità: così un Parrocchiano, il quale o per necessità o per utilità propria vuole ricevere i Sacramenti, e sa che il suo Curato non glie li amministrerà senza sacrilegio, perchè è scomunicato occulto, oppure concubinario, se non avrà altro Sacerdote, che gli amministri li Sacramenti, potrà lecitamente farsegli amministrare, e permettere il di lui Sacrilegio, perchè *utitur jure suo & malo Parochi in bonum suum*. Non così però quando si tratta di azioni cattive in sè, che inducono, o influiscono prossimamente nel peccato. Quindi Innoc.

XI.

X. condannò la proposizione 51. *Famulus, qui submissis humeris scienter adjuvat herum suum ascendere per fenestras ad stuprandum Virginem, & multoties eidem subservit deferendo scalam, aperiendo januam, aut quid simile cooperando, non peccat mortaliter si id faciat metu notabilis detrimenti: puta ne a Domino male tractetur, ne torvis oculis aspiciatur, ne domo expellatur &c.* Imperciocchè simili azioni prossimamente cooperano al Padrone per eseguire il peccato: onde nè meno il timore della morte le può render lecite in tali circostanze essercitate scientemente.

Ma qui parimente può dubitarsi, che significhino quelle parole della condanna: *aut quid simile cooperando*, e dico che significano restar condannate tutte quelle azioni, le quali di fatto prossimamente conducono, e cooperano ad eseguire il peccato, benchè fuori di tali circostanze sarebbero indifferenti. Così sarà proibito: 1. Il condurre scientemente la concubina alla casa del Padrone ad effetto del peccato: 2. Il portar lettere impure, ed amorose alla medesima, o da questa al Padrone: 3. Portar regali del Padrone ad essa: 4. Assistere alla porta di questa, acciò il Padrone effettui liberamente il peccato: 5. Esercitare il lenocinio: Per ordine del Padrone inseguire una Donna per sapere, e riferirgli dove abita, ad effetto che possa peccare.

Finalmente avvertasi, che lo scandalo, benchè di natura sua peccato mortale, potrà essere alle volte veniale solamente, quando l'induzione o lo scandalo sarà solamente a peccato leggiero. Quindi se uno induce il Prossimo ad una bugia giocosa, o officiosa, o col suo cattivo esempio l'induce ad atti di vanità, che

in sè non sieno se non peccati veniali, peccherà solo venialmente.

Ma veniamo ai peccati, che *per omissionem* sono contro la Carità del Prossimo. Primieramente viene la correzione fraterna, la quale consiste in ammonire il Prossimo nostro per ritirarlo dal peccato mortale, venendo con precetto divino positivo a tutti ingiunta in quelle parole di Gesù Cristo, Matt. 18. *Si peccaverit Frater tuus, corripe ipsum*: onde sarà reo di colpa grave chi lascia di farla. E' vero perciò, che alle volte obbligando la correzione fraterna anche per peccati veniali del prossimo, obbligherà in tal caso solamente a peccato veniale, se non che in certe circostanze, come si dirà appresso, nelle quali tal correzione, anche per peccati veniali, obbligherà sotto peccato mortale. Acciocchè ciascun di noi sia obbligato a fare la correzione fraterna, si richiedono tutte queste condizioni. 1. Che certamente ci costi del peccato grave del Prossimo, essendochè indagare i di lui trascorsi tocca al Superiore, e non ad un privato. Che probabilmente esso non si emenderà, ma seguiterà a peccare; perchè in tal caso il Prossimo si ritrova in necessità precisa di correzione. 3. Che non sappiamo, che altri vi sia, che possa, e voglia correggerlo con frutto. 4. Che vi sia speranza di far frutto colla correzione, perchè altrimenti, disperato il fine, cessano le obbligazioni, basta però la speranza almeno probabile di far frutto per esser noi obbligati a farla. 5. Che il tempo, il luogo, e l'occasione sieno opportune per farla con frutto, e che la possiamo fare senza grave nostro danno.

Benche tutti li Cristiani vengano obbligati a far la correzione, pure principalmente tenuti

nuti ſono li Superiori, e li Prelati, li quali non ſolamente ſono obbligati *ex caritate*, come tutti gli altri, ma di più ſono tenuti *ex juſtitia, & ex officio*, onde laſciandola di fare, faranno due peccati di ommiſſione, un contro la Carità, e l'altro contro la Giuſtizia; e ſaranno tenuti alla reſtituzione de' danni, che conſeguentemente per tale ommiſſione verranno al Proſſimo; anzi li Prelati ſaranno alcune volte tenuti ſotto peccato grave di ammonire, e rimediare anche alle colpe veniali de' ſudditi, quando da queſte ne può venire grave rilaſſamento alla diſciplina Eccleſiaſtica, o Regolare, e lo ſteſſo deve dirſi dell'obbligo ſtretto, che hanno li Padri, e Madri di famiglia di far la correzione a' proprj figliuoli, i quali traſcurandola peccheranno contro la carità, e contro la pietà: anzi non rimediando a' danni, che li figliuoli faceſſero al Proſſimo in materia di giuſtizia, ſarebbero ancora eſſi tenuti alla reſtituzione.

E perchè ſette ſono le opere della miſericordia ſpirituale, che ſi contengono in queſte parole; *Doce, conſule, caſtiga, ſolare, remitte, fer, ora &c.* cioè: *Docere ignorantem, conſulere dubitanti, corrigere peccantem, conſolari triſtem, remittere offendenti, ſuſtinere oneroſos, orare pro omnibus*: a tutte queſte deve ſtenderſi l'obbligo della correzione fraterna da farſi dalli ſuddetti, quando concorrono le condizioni accennate.

Circa il peccato poi dell' ommiſſione della limoſina corporale è certo di Fede, che ſiamo obbligati a farla in alcuni caſi ſotto grave peccato, come ſi ha in S. Matt. 25. *Eſurivi enim, & non dediſtis mihi manducare &c. diſcedite a me malediſti in ignem æternum*: e perchè la pena eterna non s' incorre, ſe non per li

pec-

peccato grave, conseguentemente dovrà dirsi, che siamo obbligati sotto precetto di peccato mortale in alcuni casi di far la limosina corporale, quale si distingue in sette opere di Carità corporale, contenute in queste parole: *Visito, poto, cibo, redimo, tego, colligo, sepelio*, cioè *Visitare infirmos, potum dare sitientibus, pascere esurientes, redimere captivos, operire nudos, suscipere hospitio peregrinos, sepelire mortuos*.

Per sapere quando saremo obbligati di far la limosina, bisogna distinguere il Prossimo bisognoso in tre stati: imperciocchè alcuni sono in estrema necessità, e questi si dicono quelli, che non hanno il necessario da vivere; onde se non saranno sovvenuti, moriranno d'inedia: altri sono in grave bisogno, e questi sono quelli, che si ritrovano, E. G. in una pericolosa infermità, nella quale, se non verranno soccorsi, moriranno; così quelli, che prima stavano comodi, e ricchi, e poi per qualche disgrazia si sono ridotti a mendicare, come ancora quelli, che si trovano carcerati, o fatti schiavi, nè hanno il modo da liberarsi: altri poi sono nel bisogno comune, conforme si considerano tutti li Poveri, che vanno mendicando *ostiatim*.

Circa li beni poi nostri, de' quali siamo obbligati a fare limosina alli Poveri de' suddetti tre stati, si possono dividere in tre sorte. Alcuni sono necessarj a mantenere il proprio individuo, e quello della propria famiglia: altri sono necessarj per mantenere la propria persona, e famiglia secondo il proprio stato, grado, e dignità; altri finalmente, che non sono necessarj, ma superflui; così per il proprio individuo, e della famiglia, come ancora per mantenere il proprio stato, e condizione. Ciò supposto.

1. Di-

1. Dico, che trovandosi il Prossimo in estrema necessità, non saremo obbligati a soccorrerlo con ciò, che è necessario per mantenere il proprio individuo, e la propria famiglia; imperciocchè dobbiamo prima soccorrere alla propria vita ed a quella della nostra famiglia, che a quella del Prossimo; saremo però obbligati a soccorrerlo con quei beni, che sono necessarj al mantenimento della propria persona, grado, e condizione; perchè la vita del Prossimo deve preponderare al detrimento della nostra persona, grado, e condizione.

2. Dico, che ritrovandosi il Prossimo in grave necessità, saremo obbligati di soccorrerlo con quei beni, che non solo sono superflui alla nostra persona, grado, e condizione; ma anco con quei beni, che ci sono solamente utili, e non totalmente necessarj a conservare la propria persona, grado, e dignità, onde con qualche detrimento, ma non totale del nostro grado, e condizione sarem tenuti a soccorrere il Prossimo in grave, o molto grave necessità costituito. E ciò devono bene avvertire li Confessori, giacchè oggidì li penitenti non si fanno alcuno scrupolo di quest' obbligo, che hanno.

3. Dico, che de' beni superflui al mantenimento della nostra vita, ed anco al nostro grado, e condizione, siamo obbligati di far limosina a' poveri ne' comuni loro bisogni. E' vero però, che sono tenuti più strettamente gli Ecclesiastici, che li Secolari, e tra quelli, chi ha benefizj, e pensioni della Chiesa; ma non però restano liberi li Secolari di essere ancora essi tenuti del superfluo al loro stato, e condizione di far limosina a' Poveri anche nelle comuni loro necessità: avendo condannato Innoc.

XI.

XI. tra l' altre proposizioni la 12. *Vix in Sæcularibus invenies etiam in Regibus superfluum statui; & ita vix aliquis tenetur ad Eleemosynam quando tenetur tantum ex superfluo statui &c.* Essendo evidente, che molti hanno assai più del necessario a mantenere il proprio stato, e condizione presente: onde non può negarsi esser questi obbligati a far qualche limosina del superfluo, altrimenti se si ammettesse l'opinione contraria condannata come sopra, non si troverebbe più limosina a Poveri, e questi dalla comune necessità passerebbero alla grave, e da questa anche all'estrema con sommo danno della Carità del Prossimo tanto raccomandataci da Gesù Cristo.

De' Peccati contro la Giustizia Commutativa, e primo per riguardo ai Beni del Corpo.

PAssando ora alli vizj contro la Giustizia commutativa, primieramente parleremo di quei peccati, che ci privano de' beni del corpo, che sono l' omicidio, la mutilazione, la percussione, o vulnerazione, e la carcerazione. Siccome in questo modo non abbiamo cosa più preziosa della propria vita; perciò sarà peccato gravissimo l' omicidio.

L' omicidio è di due sorte, volontario, e casuale.

Il volontario altro è voluto in se direttamente; e questo è, quando uno con piena deliberazione uccide il suo Prossimo; altro voluto indirettamente, ed è, quando uno fa un' azione dalla quale doveva, e poteva prevedere, che facilmente ne seguirebbe l' omicidio. Così quegli, che tira un' archibugiata in un luogo, dove è mol-

molta gente, o percuote gravemente una Donna gravida, sarà reo di omicidio quando siegua la morte di alcuno.

Il casuale poi è, quando l'omicidio non è voluto nè direttamente, nè indirettamente, ma per mero caso succede, come quegli, che tira per ammazzare una fiera nel bosco, dove a caso essendovi un uomo, l'uccide. Acciò quest' omicidio casuale sia senza colpa, si richiedono due cose. 1. Che l'uccisore faccia un' opera a sè lecita, e non proibita. 2. Che ponga le dovute diligenze, acciò non segua l'omicidio. Per difetto della prima sarà reo di omicidio un Chierico, il quale in una caccia clamorosa uccida qualcuno, benchè da lui non voluto, nè previsto tale omicidio: perchè vien proibita espressamente tal sorta di caccia alli Chierici. Per difetto della seconda sarà reo di omicidio quel muratore, che scaricando un muro, non ponendo il segno, o non avvertendo a chi passa, ucciderà qualche persona.

L'omicidio volontario diretto, ed indiretto non sarà mai lecito fatto con autorità privata, se non si facesse per conservare la propria vita *cum moderamine inculpatæ tutelæ*, come si ha ne la Clement. *Furiosus de homicid.* in *6.* Ma fatto con autorità publica non sarà peccato; come quegli, che uccide un bandito capitale, purchè vi sieno tutte le condizioni per fare ciò lecitamente: cioè che l'omicidio non si faccia per vendetta privata, ma per zelo della giustizia, che non si faccia fuori del territorio di chi è bandito; che il bandito non sia stretto parente dell' uccisore; finalmente, che non si faccia per guadagnare la taglia: imperciocchè concorrendovi le suddette condizioni, l'omicida come Ministro del Principe non peccherà.

L' o-

figliata da Gesù Cristo per non mancare alla Carità del Prossimo: Matth. 5. 39. *Ego autem dico vobis, non resistere malo, sed si quis te percusserit in dexteram maxillam tuam, præbe illi & alteram.*

E quì spetta anche la proposizione 2. condannata da Ales. VII. *Vir equestris ad duellum provocatus potest illud acceptare, ne timiditatis notam apud alios incurrat*: perchè porre in pericolo della morte se stesso, o il Prossimo per un motivo di vanità aereo, senza fondamento, o contro il dettame della ragione, come sarebbe, se taluno accettasse il duello per fuggire la taccia di codardo, e timido; non sarà mai lecito, ma repugnante alla ragione: e la minore dell' argomento è evidente: imperciocchè un Cavaliere ricusando il duello, al quale temerariamente viene incitato, appresso gli uomini prudenti, e timorati, non solamente non incorre nota di timidezza, o codardia, anzi, se lo accettasse, sarebbe riputato uomo leggiero, prodigo della propria vita e disprezgiatore delle leggi divine ed umane; e solo da pochi senza fede, e senza coscienza sarebbe riputato per uomo timido, e codardo, se non l' accettasse. Dunque per fuggire una taccia insussistente di timidezza appresso pochi, e di cattiva vita, non sarà mai lecito accettare il duello, con porre in pericolo della vita sè stesso, ed il Prossimo, e quello che è peggio, della salute eterna.

Così ancora non sarà lecito di uccidere il Prossimo per mantenere, o ricuperare i nostri beni temporali. Quindi Innoc. XI. condannò tra le sue proposizioni la 31. *Regulariter occidere possum furem pro conservatione unius aurei*: e la 32. *non solum licitum est defendere defen-*

defensione occisiva, quæ actu possidemus; sed etiam ad quæ jus incboatum babemus, & quæ nos possessuros speramus; la 53. *Licitum est tam hæredi, quam legatario contra injuste impedientem, ne vel hæreditas adeatur, vel legata solvantur, se taliter defendere: sicut & jus habenti in cathedram vel præbendam contra eorum possessionem injuste impedientes*: imperciocchè primieramente ripugna a questa dottrina quella di Gesù Cristo Matt. 5. 40. *Qui vult tunicam tuam tollere, dimitte ei & pallium*; secondariamente non è lecito l' omicidio con autorità privata, se non per difendere la propria vita, cap. *Furiosus, cum moderamine inculpatæ tutelæ*. Onde non sarà lecito per mantenere, o ricuperare i beni temporali, uccidere il nostro Prossimo. Quindi S. Agostino l. 1. *de libero arbitrio* scrisse: *Quomodo apud divinam providentiam liberi erunt, qui pro bis rebus, quas contemni oportet, bumana cæde polluti sunt?* e Alessandro III. c. 1. *de Homicidio* definisce: *Expediebat potius post tunicam relinquere pallium, & rerum sustinere jacturam, quam pro conservandis vilibus, & transitoriis rebus tam acriter in alios exardescere*. Vedi Fagnano in cap. *Interfecisti de Homicidio* numer. 3. & sequent.

Maggior difficoltà è, se sarà lecito di uccidere un falso accusatore, o falsi testimonj, ed anco il Giudice, dal quale si sa di certo di dover essere condannato ingiustamente a pena capitale, quando altra strada non ha l' Innocente di liberarsi, conforme asseriscono taluni; e si risponde di no: perciò Alessandro VII. condannò tra le sue proposizioni la 18. *Licet interficere falsum accusatorem, falsos testes, ac etiam Judicem, a quo iniqua certo imminet sententia, si alia via non potest Innocens damnum evita-*

evitare: imperciocchè quantunque sia lecito di difender la propria vita coll' uccisione dell' iniquo Aggressore, quando questi con armi, ed in tal maniera ci assalisce, che non possiamo evitare la nostra morte, se non colla uccisione di esso, e perciò si dice fatta *cum moderamine inculpatæ tutelæ*; nel caso nostro però non si fa violenza con armi, ma colla sola calunnia, la quale con i rimedj legali, e non già con violenza di morte devesi schermire: altrimenti si aprirebbe la strada agli omicidj; perchè facilmente ognuno si potrebbe persuadere di essere accusato, e condannato ingiustamente, e per poter fuggire la morte, lecitamente potere uccidere gli Accusatori, ed il Giudice.

Qui parimente dubitar si può, se senza peccato possa il Marito uccidere la Moglie trovata in adulterio, giacchè le leggi civili ciò non condannano. Si risponde di no, non ostante la disposizione delle leggi civili attesa la condanna della proposizione 19. di Alessandro VII. *Non peccat Maritus occidens propria auctoritate uxorem in adulterio deprehensam*: imperciocchè quantunque le leggi civili non condannino, ma permettano tal uccisione, tuttavia le leggi canoniche espressamente ciò proibiscono, come si ha nel cap. *Admonere* 33. quæst. 2. onde non sarà mai lecito secondo la dottrina della proposizione condannata. Si veda il Fagnano in cap. *Interfecisti de Homicid.* n. 6.

Dobbiamo aggiungere altre due proposizioni, cioè 34. e 35. condannate da Innoc. XI. che fanno alla presente materia. La 34. *Licet procurare abortum ante animationem fœtus, ne puella deprehensa gravida occidatur, aut infametur*: la 35. *Videtur probabile omnem fœtum, quamdiu*

diu in utero est, carere anima rationali, & tunc primum incipere eamdem habere, cum paritur; ac consequenter dicendum erit in nullo abortu Homicidium committi. La falsità della prima proposizione evidentemente apparisce: imperciocchè tanto è reo di omicidio quegli, che procura l'aborto del Feto animato, quanto quegli, che è causa dell'aborto del Feto inanimato; non già, perchè in questo secondo caso tolga la vita ad un'Uomo, ma perchè prossimamente, ed immediatamente impedisce la vita ad un'Uomo. Quindi nel cap. *Si aliquis, de Homicidio*, si dice: *Si aliquis causa explendæ libidinis, vel odii meditatione Homini, aut Mulieri aliquid fecerit, vel ad potandum dederit ut non possit generare, aut concipere, vel nasci soboles, de Homicidio tenetur*. E benchè possa Tizio uccidere *cum moderamine inculpatæ tutelæ* il suo ingiusto Aggressore, quando non ha altro modo di difendere la propria vita: non potrà però mai ucciderlo solamente, perchè non venga esso Tizio ucciso da altra persona: perciò benchè il Feto sia l' ingiusto Aggressore della vita, o fama della Donna stuprata, come dissero alcuni; non potrà questa per non restare uccisa dal proprio Padre, o Fratelli, o infamata, uccidere il Feto. Aggiungo, che più prossimamente concorre alla generazione dell'Uomo il Feto, benchè inanimato, che *semen humanum*: onde siccome per conservare la propria vita *non potest procurari pollutio*; così molto meno si potrà per detto motivo procurare la morte del Feto, benchè inanimato.

„ Ciò si deve intendere, sebbene la Femmi-
„ na fosse diventata gravida per forza, e sen-
„ za sua colpa, perchè ciò *est intrinsece ma-*
„ *lum*. Lo stesso si deve intendere, ancorchè

„ la

„ la Femmina fosse consagrata a Dio, o d'
„ Illustre Prosapia, non mancando ripieghi per
„ evitar l' Infamia, e la Morte.

„ E quì notar si deve, che non è lecito im-
„ pedire il concepimento. Che se la Donna te-
„ messe prudentemente la morte nel parto, al-
„ ora non è tenuta *reddere debitum conjugi*,
„ nè può con tal animo *debitum reddere, ut*
„ *postea conceptionem impediat*. Così il Duarte
„ nell' esposizione delle prop. condan. "

La falsità della seconda proposizione parimente è evidente, imperciocchè senza fondamento si asserisce, che l' Anima ragionevole s' infonda nel Feto solamente, quando si partorisce: poichè o è necessario, che il Feto sia disposto per le operazioni discorsive, acciò gli s' infonda l' anima ragionevole; ed in tal caso bisognerebbe dire, che, fino alli sette anni in circa questa non s' infondesse, il che è assurdissimo: o pure bisognerà dire, che prima che si partorisca il Feto; quando è sufficientemente formato, e disposto per ricevere l' Anima ragionevole, venga questa infusa prima, che esca dall' utero della Madre. Quindi il Rituale Romano de Sac. Bapt. saviamente avverte: *Quod si mater praegnans mortua fuerit, foetus quam primum caute extrahatur: ac si vivus fuerit, baptizetur*. Dunque il Rituale suppone, che il Feto prima di esser partorito possa esser animato coll' Anima ragionevole: onde vuole che in tal caso sia battezzato: il che più apertamente si prova dalla Scrittura: imperciocchè in S. Luca 1. di S. Gio: Battista si dice: *Exultavit infans in utero ejus*: non si chiamerebbe Infante quegli, che non avesse l' Anima ragionevole, nè aggiungerebbe la Scrittura: *Spiritu Sancto replebitur adhuc ex utero Matris suae*, non

po-

potendo ricevere lo Spirito Santo chi non ha l' Anima ragionevole. Finalmente essendo di Fede, che nella nostra concezione incorriamo il peccato originale, come si ha nel Salmo 50. nel Testo Ebraico: *Ecce enim in iniquitate conceptus sum; & in peccatis concepit me Mater mea:* ciò non potrebbe sostenersi, se prima di esser partorito il Feto, non fosse insieme animato di Anima ragionevole.

Si avverte, che chi è causa dell' aborto del Feto animato, incorre la Scomunica imposta da Gregorio XIV. riservata alli Vescovi nella sua constituzione, che comincia, *Sede Apostolica;* e di più incorre l'Irregolarità. Chi poi procurerà l' aborto avanti che sia animato il Feto, anche *effectu non secuto*, peccherà mortalmente, ed incorrerà il caso riservato in questa Diocesi, come incorre l'omicida volontario, così quegli che commette, come quelli che danno consiglio, ajuto, o pure ordinano l'omicidio, benchè non siegua l' effetto.

„ E quì nota, che è incerto il tempo dell'
„ animazione. Chi assegna 30. o 40. giorni
„ per il maschio, 50. o 80. per la femmina;
„ chi diversamente discorre.

„ Il Chierico per un tal delitto può esser so-
„ lennemente degradato con esser consegnato alla
„ curia secolare, *Sinodo Dioces.* di Bened. XIV. l.
„ 9. c. 9. Chi in somma è reo di tal delitto ri-
„ guardo agl' Uomini incorre l' irregolarità.

„ Il Confessore deve interrogare i Medici se
„ hanno mai dato bevande a Donne gravide per
„ procurare l' aborto: che se rispondon di sì
„ hanno peccato gravemente insieme con quel-
„ le, che l' hanno prese, e se dicessero, che
„ hanno ciò fatto per salvare la vita della Ma-
„ dre, che si giudicava morire senza tal rime-

„ dio

„ dio, pure hanno peccato mortalmente. Così
„ l'Azorio, de Lugo, Silvio ed altri; mentre
„ ciò sarebbe procurare l'aborto direttamente,
„ che è sempre *intrinsece malum*. Che se mai
„ fosse eguale il pericolo dell'aborto prenden-
„ do, o non prendendo il rimedio, allora è
„ lecito alla Madre prenderlo, mentre senza
„ maggior pericolo, e danno del feto, si prov-
„ vede alla vita della Madre. Nè è lecito
„ aprire il seno della Madre per battezzare la
„ prole, perchè direttamente uccidere un In-
„ nocente *est intrinsece malum: nam non sunt*
„ *facienda mala ut eveniunt bona*: ad Rom. 3.

„ Chi dà occasione all'aborto *præter inten-*
„ *tionem*, pecca mortalmente, *vel si ipsa nimis*
„ *saltavit, vel nimis inordinate laboravit, vel*
„ *propter inordinatas lascivias*, dice S. Antoni-
„ no, e le Donne gravide devono guardarsi da
„ tutto ciò, che può esser causa dell' Aborto
„ per non esser Matricide.

„ Sebbene come si è detto sia peccato mor-
„ tale procurare l'aborto del feto inanimato,
„ ciò nulla ostante non è propriamente omici-
„ dio *ex cap.* 20. *de homicid.* dove si dice,
„ che non s' incorra l' irregolarità; mercechè
„ il feto inanimato non è semplicemente, e
„ completamente Uomo, perchè l' Uomo è
„ composto di Corpo, ed Anima ragionevole.
„ Antoine.

Circa la restituzione, a cui è tenuto chi ha commesso l' omicidio, bisogna avvertire, che due gran mali fa al Prossimo l'omicida. 1. La grande ingiuria che gli fa con privarlo di vita. 2. Li danni che causa alli congiunti dell' ucciso. In quanto all' ingiuria, questa suole condonarsi dalli Parenti dell' ucciso con dimandarsi perdono ad essi dall' uccisore; e questo suole

obbligarsi dal Confessore di far dire molte Messe, e far delle Limosine per l'Anima dell'ucciso. Circa poi li danni causati alli congiunti dell'ucciso, dovrà l'uccisore primieramente rifare le spese occorse nella cura dell' ucciso, e di poi risare li danni così del lucro cessante, come del danno emergente, che avrà per l' omicidio causati agli Eredi necessarj dell'ucciso, che sono Padre, Madre, Moglie, e Figliuoli, considerata l'età, sanità, impiego dell'ucciso. E benchè questi prima di morire avesse perdonato, o rimesso tutto all'uccisore, si deve intendere, che abbia perdonata, e rimessa l' ingiuria a se fatta, non già quello che dovrà restituire alli suoi Eredi necessarj, li quali siccome avevano contro l' ucciso jus della congrua sustentazione, così l'avranno contro l'uccisore; onde non potrà l'ucciso colla sua condonazione, o perdono privare li suoi Eredi di questo jus acquisito.

Circa poi la mutilazione del Prossimo, o di se stesso, questa parimente sarà peccato mortale, nè ammetterà parvità di materia, e sarà irregolare il mutilante, se la mutilazione sarà di un membro principale, e che abbia il suo ufficio distinto. Di più chi mutilerà il Prossimo, sarà tenuto alla restituzione nella forma che si è detto dell'Omicida.

In quanto alla percussione, o vulnerazione, o carcerazione, queste potranno ammettere parvità di materia così nel peccato, come nella restituzione, quando si tratti di leggierissima o brevissima carcerazione, purchè la persona percossa, o carcerata, non sia di tal condizione, che renda grave delitto la di lei percussione, o carcerazione, benchè leggierissima, *ratione personæ*.

De' Peccati contro la Giustizia commutativa riguardo alla buona Fama.

VEngo ora alli peccati, che ci tolgono li beni del second' ordine: cioè la buona fama e l'onore, principiando dalla contumelia, e detrazione.

La contumelia è quando uno ingiuria il Prossimo alla di lui presenza, chiamandolo ladro, spergiuro &c. ed è non solo contro la buona fama del Prossimo, ma di più è contro l'onore, e la stima, che dobbiamo ad esso, onde non basterà disdirsi dell' ingiurie dette nel modo, che diremo appresso; ma di più saremo tenuti di risarcire il di lui onore con fargli qualche atto in pubblico di sommissione, e di stima.

Quella si commette in tre modi, cioè colla voce, collo scritto, e coll' atto esterno. Colla voce, conforme abbiamo detto, ingiuriando in presenza il Prossimo. Collo scritto facendo libelli infamatorj, ed affigendoli in publico. Col fatto, quando uno percuotesse con schiaffo, o con bastone il suo Prossimo. La contumelia ha tre specie infime, cioè 1. Se esprime il delitto, per il quale resta disonorato Tizio, E. G. se gli dico, che è un ladro ec. 2. Se gli rinfaccio la pena, che ha avuta, dicendogli, Sei stato in galera; questo si chiama convizio: 3. Se gli rinfaccio, che è stato miserabile, mendicando, e che io l'ho soccorso colle limosine; e questo si chiama improperio.

La detrazione è quando uno in assenza del Prossimo gli toglie la buona fama, il che succede. 1. Se gli si impone un falso delitto, 2. Se un delitto si aggrava con circostanze false, 3. Se un delitto vero, ma occulto, si palesa,

4. Se dice, che un' opera buona sia fatta con fine cattivo; ed in questo modo direttamente si toglie la buona fama al Prossimo. Indirettamente poi sarà: 1. Quando uno nega un' opera buona del Prossimo, asserendo non esser stata fatta: 2. Se maliziosamente la tace, quando in tali circostanze si dovea palesare: 3. Se la diminuisce, quando era tenuto *ex officio* dirla conforme: 4. Se sentendo la detrazione del Prossimo, si compiace in essa: 5. Se potendo, e dovendo *ex officio* redarguirla, ed impedirla, non lo fa.

„ Sentire volontariamente, e senza causa i „ Mormoratori, e potendo con facilità non „ impedire i medesimi è peccato mortale. E' „ comune fra Dottori, e si raccoglie ex Pro- „ verb. 4. dove espressamente si commanda: „ *Remove a te os pravum & detrahentia labia* „ *procul sint a te*. Mercechè questo male dice „ S. Girolamo *ep.* 19. *ad Celant. ideo celebre* „ *est, idcirco in multis fervet, quia pene ab* „ *omnibus auditur; si deest Auditor, deest &* „ *Murmurator*. Se non fosse espediente d' im- „ pedire di mormorare per una diretta corre- „ zione; o perchè la persona, che sente mor- „ morare non fosse atta a correggere, o per- „ chè non ne spera frutto, anzi si teme male „ più grave, succedendo, che per una corre- „ zione s' irriti maggiormente a confermare le „ sue mormorazioni, allora dicono comunemen- „ te i Dottori, essere obbligato, a correggere „ indirettamente, o col partirsi, o col diver- „ tire il discorso altrove, o tacere, o finalmente „ dimostrare quasi orrore nel volto, giacchè „ leggesi ne Proverbi 25. n. 23. *Ventus Aquilo* „ *dissipat pluviam, & facies tristis linguam* „ *detrahentem*; ed Ugon Cardinale soggiun- „ ge:

„ ge: *ostensio tristis vultus spina est qua pungi-*
„ *tur lingua Detractoris.*

„ Regolarmente parlando non è peccato mor-
„ tale rivelare i difetti naturali, come il dire,
„ che uno sia illegittimo, di poco talento,
„ losco ec. perchè questi non sono difetti mor-
„ talmente colpevoli; come anche il dire in
„ generale, alcuno esser superbo, iracondo,
„ avaro ec. perchè gl' Ascoltanti interpretano
„ un tal parlare della natural propensione,
„ e difetto involontario, nè per questo ne na-
„ sce grave danno alla sua fama. S. Antoni-
„ no par. 1. t. 8. c. 4. Laiman con la comu-
„ ne. Mortalmente pecca, e mormora se alcu-
„ no d' una determinata persona dice, che sa
„ tanto di Tizio, ch' egli stesso se ne arrossi-
„ rebbe; la ragione si è, perchè chi ciò sen-
„ te, ne argomenta in Tizio un grave delit-
„ to, che gl' apporta infamia. Non è peccato
„ mortale il dire, che nella tal Città vi sono
„ molti scellerati. Non così poi si può scusare
„ dal peccato grave, chi dicesse, che un Re-
„ ligioso di tal Monastero ha commesso un
„ delitto, mentre ancorchè una Comunità
„ Religiosa non resti infamata per la perdita
„ d' un solo, come non restò macchiato il Col-
„ legio Apostolico per il tradimento di Giu-
„ da, ciò nulla ostante resta macchiata ap-
„ presso gl' Uomini semplici, ed imperfetti ..
„ S. Agostino nella lettera 137. al Clero d'
„ Ippona, Laiman ed altri. Per esser poi bre-
„ ve in riferire altri consimili casi, per distin-
„ guere il Confessore quando la mormorazione
„ sia peccato mortale, quando veniale, sarà
„ bene avere avanti gl' occhi la regola genera-
„ le addotta da Sporer. *Quoties notabiliter fa*
„ *ma alterius laeditur sive defectus narratus*

„ *sit mortalis, sive venialis, sive naturalis tan-*
„ *tum, toties peccatur mortaliter. Quoties vero*
„ *leviter solum læditur fama, peccatur veniali-*
„ *ter: quando nihil læditur, quidquid dicatur,*
„ *nihil peccatur ex hoc capite.*

„ Il riferire poi un delitto noto per senten-
„ za del Giudice è lecito senza ingiuria, così
„ la comune de' Dottori. La ragione si è, per-
„ chè il Magistrato ha jus di privare il Reo
„ de' beni di fortuna, così anche ha jus di pri-
„ varlo de' beni della fama, quando in pubbli-
„ co lo condanna; sicchè chi divulga un tal
„ delitto pubblico non pecca contro la giusti-
„ zia: Anzi non essendovi animo cattivo,
„ non pecca contro la Carità, come sentono
„ molti contra Soto, Navarro, ed altri.

„ Se il delitto fosse noto in guisa, che mo-
„ ralmente sembra impossibile, che non ven-
„ ghi in notizia d'altri, il riferirlo non è pec-
„ cato almeno mortale; così la comune de'
„ Dottori. Acciò poi si dica manifesto e no-
„ to, molti dicono esser necessario, che lo
„ sappiano dieci persone, perchè un tal nume-
„ ro costituisce Popolo, Turba, e Parrocchia
„ lib. 4. ff. *vi, bonor. raptor.* Per altro senza
„ riguardar il numero la più sicura regola sa-
„ rà il giudicare, che sia noto a più perso-
„ ne; e che moralmente parlando possa veni-
„ re in cognizione d' altri. Per la qual cosa
„ se una Comunità costasse di otto persone, è
„ sufficiente che lo sappia il più delle volte
„ quattro, o cinque persone, se costasse di
„ venti, bastan otto, se di cento, basteranno
„ quindici o venti. In una Città di cinque
„ mila persone acciò il fatto si dica notorio
„ basterà, che lo sappia trenta, o quaranta
„ persone.

„ Pec-

„ Pecca mortalmente con l'obbligo della re„ stituzione chi senza giusta causa infama uno, „ che era infamato di qualche delitto, del „ quale se n' è emendato, ed il suo delitto è „ in oblivione. Questa è un opinione quasi „ comune, Sanchez, Molina, Lugo, Layman „ contro il Lessio; la ragione si è, perchè per „ l' emenda, e per l' oblivione è ritornato „ nello stato primiero di sua riputazione.

„ Se alcuno per sfogo, per consiglio, senza „ intenzione di mormorare narrasse ad un ami„ co un' ingiuria fattali da un altro, per rice„ ver conforto, non pecca mortalmente. La „ ragione si è, perchè l'umana condizione non „ comporta, che alcuno riceva un' ingiuria, e „ che poi non se ne debba affliggere, e che „ non debba mitigare il suo dolore, e cercar „ consiglio. Onde dal peccato mortale sono „ scusati i Servidori che con tali riflessi rife„ riscono le ingiurie ricevute da loro Padroni, „ le Moglie da Mariti &c.

„ Chi narra un delitto, per averlo sentito „ dire da altri non pecca almeno mortalmen„ te, se egli non lo conferma, e se non ha „ proposito di nuocerli, o che vi concorrino „ tali circostanze, che chi sente non è per „ crederci.

„ Mormorare de' Defonti, e propalare gravi „ occulti delitti de' medesimi è peccato morta„ le, perocchè tanto i vivi quanto i morti „ hanno ragione alla riputazione. “

Sarà obbligato chi ha infamato il Prossimo con contumelia, o con detrazione, risarcire la fama di esso; con questa differenza però, che chi avrà detto il falso dovrà espressamente disdirsi anche con giuramento; ma, se avrà detto il vero, non potrà disdirsi, ma dovrà dire,

che quello che aveva detto dl Pietro, E. G. l' aveva detto per passione, o istigazione del demonio, ma che Pietro è un buon Cristiano, un galantuomo ec. onde non credano ciò, che esso contro di lui ingiustamente avesse detto. Di più sarà obbligato chi ha infamato il Prossimo a tutti li danni che per tale contumelia, o detrazione sono a lui derivati. Quindi se Pietro non è stato provvisto della carica, che pretendeva, o pure ha perso l' uffizio, che aveva, per causa della contumelia, o detrazione di Tizio, sarà obbligato Tizio a tutti questi danni secondo la loro estimazione, che hznno o *in re*, o *in spe*.

Chi ha infamato il Prossimo con contumelia, o detrazione, se il delitto apposto era falso, ha peccato 1. Con grave peccato di menzogna perniciosa. 2. Contro la Giustizia, denigrando la fama del Prossimo; il che si verifica ancora in quello, che ha infamato il Prossimo con iscoprire un delitto vero, ma occulto. 3. Contro la Carità per lo scandalo dato a quelli, che hanno udito il Detrattore, li quali parimente peccarono contro la Giustizia, sentendo il Detrattore, e se hanno approvato, o lodato, o interrogato sopra il delitto, vero, o falso a Pietro apposto, saranno tenuti alla restituzione della fama, e degli altri danni ancor essi, quando il principale Detrattore non restituisca. Se poi gli Astanti hanno inteso solamente con piacere la detrazione, o non impedito il Detrattore con mutare il discorso, o con mostrare il sentirlo con disgusto, o con andarsene dal luogo, il peccato loro sarà solamente contro la Carità; purchè non fossero tenuti *ex officio*, come il Superiore, il quale è obbligato a reprimere tali discorsi, per-

chè

chè in tal caso peccherebbe contro la Giustizia.

Tanto la contumelia, quanto la detrazione, sono di suo genere peccato mortale, perchè sono contro la Giustizia commutativa, che è una virtù, che ci obbliga *sub mortali*, come si è detto: ma per parvità di materia possono diventare peccato veniale, il che più facilmente puo accadere nella detrazione, che nella contumelia, la quale facendosi in faccia al Prossimo può, ma rare volte, ammettere la parvità di materia. Dove devesi avvertire, che una contumelia, benchè leggera, fatta al Superiore, al proprio Padre o Madre, *ratione personæ*, sarà peccato mortale, il che non sarebbe, se fosse fatta ad altra persona non qualificata; ed in tal caso l' infamante peccherà ancora contro l' osservanza, o pietà respettivamente.

„ Il Confessore che trova il Penitente invi-
„ luppato nella roba d' altri, deve obbligarlo
„ alla restituzione, non avendo in ciò alcun
„ arbitrio, mentre la legge naturale grida *ne*
„ *retineas rem alienam*. Le cause che scusano
„ dal restituire la fama sono varie assegnate
„ da Dottori: le particolari sono. 1. La spon-
„ tanea condonazione fatta da chi è stato of-
„ feso con infamia, che non ridonda in altri,
„ essendo ognuno Padrone della propria fama,
„ onde può condonare la restituzione della pro-
„ pria fama. 2. Se dalla Detrazione non è
„ nato alcun danno, perchè non fu creduto
„ il Detrattore, come solito a detrarre, e a
„ dir bugie, o perchè era noto al medesimo
„ il Delitto &c. ed anche peggiori cose. 3. E'
„ la giusta compensazione, come sarebbe se
„ fosse infamato dal medesimo, anche il De-
„ trattore. 4. Se quello che fu detto contro

„ la buona fama è in oblivione, come pruden-
„ temente si giudica. 5. Se la fama tolta, per
„ altra via è stata ricuperata, come per testi-
„ monianza di persone degne di fede. 6. Se il
„ delitto occulto ad alcuni rivelato per altra via
„ diventi pubblico. 7. Se alcuno con buona
„ fede persuaso esser vero e lo narrò, e pub-
„ blicò, e diffamò il prossimo, nè possa senza
„ propria infamia, o gran danno de beni di
„ fortuna restituire. 8. Se la restituzione della
„ fama non possa farsi senza pericolo della pro-
„ pria vita, perchè generalmente niuno è ob-
„ bligato restituire beni d' ordine inferiore con
„ detrimento de beni d' ordine superiore, come
„ certamente è la vita. 9. Se non si può fare
„ la restituzione della fama altrui se non con
„ jattura della propria fama, la quale sia di
„ grandissimo momeuto. V. G. il Prelato non
„ è tenuto restituire la fama ad una persona
„ vile, nè una persona di nobil Prosapia ad un
„ Plebeo, ma è sufficiente che lo lodi in quel
„ genere di Virtù dove fu infamato, o con
„ altro miglior modo. E la ragione si è, perchè
„ una persona vile, e plebea non può con ra-
„ gione esigere, che un Prelato, che un nobile
„ alla Repubblica tanto utile perde la sua fama
„ di considerazione, per vederla restituita a
„ lui, che è di poco, o niun momento. 10.
„ Se la restituzione della fama è diventata im-
„ possibile, perche *ad impossibile nemo tenetur*.

Contro questi due vizj, sono due proposizioni condannate da Innoc. XI. cioè la 43. e 44. La 43. *Quidni nonnisi veniale sit detrahentis auctoritatem magnam sibi noxam falso crimine elidere?* La 44. *Probabile est non peccare mortaliter, qui imponit falsum crimen alicui, ut suam justitiam, & honorem defendat, & si hoc non sit pro-*

probabile, vix ulla erit opinio probabilis in Theologia. La ragione della condanna è, perchè mentire in materia grave è peccato mortale: imporre al Detrattore, o al Testimonio iniquo un delitto falso è mentire in materia grave: dunque sarà peccato mortale. La maggiore è certa: imperciocchè siccome la menzogna in materia leggiera è colpa leggiera per il danno leggiero causato; così la menzogna in materia grave sarà peccato grave per il danno grave, che ne risulta al Prossimo. Perciò siccome in nessun caso è lecito di mentire anche leggiermente, neppure per difendere la propria vita, conforme insegna Innocenzo III. *in cap. Super de usuris* dicendo: *Ne pro vita quidem defendenda licitum est mentiri*, molto meno sarà lecito in qualsivoglia caso mentir gravemente, onde non sarà solamente peccato veniale, per mantenere il proprio onore, imporre al Detrattore un falso delitto.

„ Vi è pure un' altra propos. condannata da „ Innoc. XI. 2. Marzo 1679. in ordine alla „ detrazione calunniosa, ed è la 30. *Fas est* „ *viro honorato occidere invasorem, qui nititur* „ *calumniam inferre, si aliter hæc ignominia* „ *vitari nequit.*

Circa la maledizione, che è il terzo tra li vizj di sopra numerati contro la Giustizia commutativa rispetto ai beni della fama, questa consiste, quando con parole desideriamo, o preghiamo male al Prossimo. Altra è maledizione formale, altra è materiale. La formale sarà, quando con animo deliberato, e con intenzione, e desiderio del male del Prossimo lo malediciamo, e sarà sempre peccato mortale contro la Giustizia commutativa, se la parvità di materia non la scusasse; e si moltiplicherà il

peccato secondo il numero di quelli, che averemo maledetti. Di più si peccherà contro la Carità per lo scandalo degli Astanti; e questo parimente si moltiplicherà secondo il numero de' scandalizzati. La materiale è, quando uno senza cattiva intenzione, o desiderio, manda maledizione al Prossimo: questa sarà sempre peccato veniale, anche se le maledizioni fossero in materia grave, ma senza animo, che succedano, purchè le persone maledette non fossero il superiore, Padre, e Madre, i quali maledicendosi anche per sola collera, e senza animo cattivo, ma avvertentemente, per ragione della persona, tal maledizione materiale sarà peccato mortale contro la Pietà, o l'Osservanza respettivamente. Sarà peccato mortale ancora contro la Carità, se vi sarà lo scandalo degli Astanti, da multiplicarsi secondo il numero de' scandalizzati.

Il giudizio temerario è l'ultimo tra quei vizj assegnati, che ci tolgono il bene della buona fama. Questo consiste in una ferma adesione del nostro intelletto, colla quale crediamo certamente un delitto grave del Prossimo con niun fondamento, oppur leggiero: e perchè il Prossimo nostro ha jus, che crediamo di lui il bene, e non il male, se questo non costa per delitto pubblico, o per gravi e ragionevoli conghietture: perciò giudicando sinistramente di esso per leggiere conghietture, o senza fondamento, lo priviamo del jus, che ha di aver buona fama; onde peccheremo mortalmente, se questo giudizio sarà in materia grave, perchè facciamo ingiuria grave al Prossimo; se poi sarà in materia leggiera, peccheremo venialmente.

Tre condizioni però si richiedono, acciò un giu-

giudizio temerario sia peccato mortale. 1. Che giudichiamo certamente, e crediamo fermamente il male del Prossimo. 2. Che ciò sia in materia grave. 3. Che ciò facciamo senza fondamento ragionevole. Perciò, chi solamente sospetta qualche male del Prossimo, benchè sia in materia grave, non peccherà mortalmente, purchè tal sospetto non sia ad altri comunicato, o non cada sopra persona qualificata, ed in materia gravissima; onde se uno sospettasse di un Sacerdote di somma bontà ed intiera fama un peccato gravissimo, peccherebbe gravemente per l'ingiuria grave, che sarebbe con il solo sospetto di tal materia rispetto a persona così qualificata. Quindi Alessandro VIII. condannò la prop. 43. *Parochianus potest suspicari de Mendicantibus qui eleemosynis communibus vivunt, de imponenda nimis levi, & incongrua pœnitentia, seu satisfactione ob quæstum, seu lucrum subsidii temporalis*, essendo sommamente ingiurioso alli Religiosi mendicanti il sospettare, che essi per le limosine, che ricevono da' Fedeli vogliano mancare in cosa così grave, ed imporre incongrue penitenze. Così ancora chi giudicherà solamente in materia leggiera, non peccherà, se non venialmente, come si è detto di sopra, perchè leggiera ingiuria sarebbe al Prossimo.

Chi però giudicasse in materia grave con grave fondamento, benchè il giudizio fosse falso, non peccherebbe mortalmente; perciò se Tizio vede un giovinastro di cattivi costumi entrare in casa di una meretrice, e giudica, che quegli vada a peccare, benchè forse ciò non sia, non giudica temerariamente; nè pecca mortalmente.

Devesi avvertire di più, che chi giudica tememe-

merariamente, se comunica ad altri il suo giudizio, sarà detrazione, e sarà tenuto alla restituzione della fama, conforme si è detto di sopra; così si deve dire del sospetto in materia grave, se ad altri si manifesta. Se poi non lo comunica, pure sarà tenuto deporre da sè tal giudizio, e ritornare nel buon concetto del Prossimo, conforme l' aveva prima, altrimenti starà sempre in peccato mortale.

De' Peccati contro la Giustizia Commutativa riguardo ai beni temporali.

VEnendo per ultimo a quei peccati, che ci tolgono li beni del terz' ordine, cioè li beni temporali: sopra ciò vi sono due vizj da considerare *per commissionem*, che sono il Furto, e la Rapina: *per omissionem* poi dovremo esaminare tutti li casi, ne' quali saremo obbligati a fare la restituzione. Il furto dunque è quando uno toglie occultamente al Prossimo la roba contro la volontà di esso. La rapina, quando uno toglie la roba al Padrone ingiustamente alla presenza di lui, e con violenza; perciò la rapina sarà di specie diversa dal furto, perchè con questa si fa ingiuria non solo al Padrone della roba, il che accade anche nel furto, ma di più si fa ingiuria alla persona, alla quale si è rubato, colla violenza che si fa alla medesima.

Il furto, e la rapina hanno sotto di sè più specie infime da esprimersi in Confessione; e circa il furto, è reo di esso. 1. Chi ruba la roba di altri. 2. Chi scientemente compra la roba rubata. 3. Chi ritiene la roba ritrovata a caso, la quale non può ritenere, ma o deve ritrovare il Padrone, o darla per limosina, ben-

chè

chè altri sostengono, che si possa lecitamente ritenere da chi l'ha ritrovata. 4. Chi commette fraude in vendere, o comprare. 5. Chi vende Mercanzie cattive, e guaste. 6. Chi si serve di stadere, o misure dolose in vendere, e comprare. 7. Chi esige in mercede più di ciò che gli si deve. 8. Il Servo, che non custodisce la roba del Padrone, come deve. 9. Chi si finge povero, e prende la limosina, non avendone bisogno. 10. Quelli, che sono pagati per fare qualche uffizio, e mancano in questo.

Circa la rapina le specie infime sono. 1. Chi non paga la mercede dovuta agli operarj. 2. Quelli che danno il denaro ad usura. 3. Li Giudici, che per mezzo de' regali, o denari danno la sentenza. 4. Quelli, che fraudano li Creditori, negando il debito. 5. Quelli, che non soddisfano al suo tempo la Mercanzia avuta in credenza. 6. Quelli, che occultano le vettovaglie in tempo di carestia per poterle vendere più care.

Sarà tenuto alla restituzione così chi ha commesso il furto, come quegli che ha commesso la rapina, ma di più questi sarà tenuto di fare qualche atto di umiliazione al derubato per l' ingiuria fatta alla persona.

Così il furto, come la rapina sono di suo genere peccato mortale, ma possono divenir veniale per la parvità della materia, la quale bisogna considerare rispetto al derubato. Imperciocchè rubare ad un Povero materia leggiera potrà esser peccato grave per il danno, che a lui si fa; come al contrario rubare ad un Ricco materia grave, potrà esser solamente peccato veniale; generalmente però rubare tre, o quattro giulj a qualsivoglia persona sarà pecca-

to

to mortale. Ma il furto de' Figliuoli, e dei Domestici dovrassi più stendere, acciò sia peccato mortale, considerate però le ricchezze del rubato, l'amore, che questi portava ai Figliuoli, ed alli Domestici, la materia, che si è rubata; imperciocchè quando consista *in esculentis*, *& poculentis*, più facilmente si darà l' estensione; non così in denari, vesti ec. finalmente il fine, per il quale da' suddetti si è rubato: perche se sarà per un fine onesto, e ragionevole, più facilmente si può presumere, che il Padre, o Padrone non sia ragionevolmente contrario; non così per un fine disonesto, e cattivo.

Nella necessità estrema sarà lecito di rubare, ne sarà allora furto: perchè in tale necessità *omnia sunt communia*. Non sarà lecito però commetter la rapina, e con violenza prender la roba, della quale uno abbia bisogno: Imperciocchè la violenza alla persona non si può fare, se non mediante la Giustizia legale.

Siamo obbligati ad esprimere la somma precisa del furto in Confessione; onde non basterà dire: ho rubato materia grave: Imperciocchè ci può assai variare il giudizio del Confessore, così in imporre la penitenza, come in concedere, o ritenere l'assoluzione; non dovendosi assolvere chi ha rubato una gran somma e può restituire, se non restituisce, o almeno se non incomincia a restituire. E. G. Chi ha rubato cento scudi, non dovrà assolversi, se potendo restituire, prima non restituisce, o il tutto, o una gran parte. Non così di chi ha rubato un testone, o poco più, il quale potrà assolversi prima di restituire, purchè prometta quanto prima di farlo, e purchè non abbia altre volte promesso di restituire, e non abbia restituito, potendo.

Inol-

Inoltre chi hà rubato somma grave, deve dire, se ciò è stato con un solo atto, o in più volte, perchè rubando tutte le volte somma grave, tutte le volte avrà peccato mortalmente. Chi poi avrà rubato somma leggiera in più volte, devesi interrogare, se quando incominciò a rubare somma leggiera, ebbe intenzione di sempre seguitare a rubare anche in somma leggiera, perchè in tal caso nel primo furto ha commesso peccato mortale, non per la ragione della materia, che si suppone leggiera, ma per ragione della intenzione, che ebbe di seguitare a rubare. Chi poi ha incominciato a rubare in somma leggiera senza intenzione di seguitare a rubare, ma ha però seguitato, allora peccherà mortalmente, quando arriveranno le somme leggiere ad una somma grave, e di poi seguitando a rubare anche in somma leggiera, ogni volta peccherà mortalmente non per ragione della piccola materia, che ruba, ma per ragione della somma grave, che ritiene della roba altrui, la quale con ogni benchè piccola somma sempre più accresce con danno notabile di esso.

Chi col mal esempio è stato occasione che altri rubassero, peccherà solamente contro la Carità con peccato di scandalo, nè sarà tenuto alla restituzione: ma chi in qualche modo sarà stato causa, che altri rubino, peccherà contro la Giustizia, e sarà tenuto in solido alla restituzione, e quelli che insieme *ex condicto* sono andati a rubare, saranno tutti, e ciascuno tenuti in solido alla restituzione; ma non così chi è andato da per sè, e senza influenza di altri a rubare, perchè questi sarà tenuto solamente a ciò che ha rubato.

Così quegli, che partecipa della roba rubata, se

se non è stato complice nel furto, sarà tenuto solamente a restituire la roba, della quale ha partecipato; se poi sarà stato complice, sarà tenuto in solido. E se partecipando della roba rubata non sapeva, che questa era rubata, ma l' ha consumata con buona fede, sarà tenuto solamente a ciò, che ha risparmiato alla roba sua. E. G. Tizio è invitato ad un lauto pranzo tutto imbandito di robe rubate, se è stato complice nel furto, sarà tenuto in solido a restituire tutte le robe di quel pranzo: e se non è stato complice, sà però che la roba del pranzo è rubata, sarà tenuto a restituire il prezzo di quanto mangia. Se poi senza sapere altro ha mangiato con buona fede, quando saprà che era roba rubata, sarà tenuto a restituire, *id, in quo factus est ditior*. Quindi benchè esso abbia mangiato il prezzo di uno scudo, se nella propria casa avrebbe speso un sol giulio per il suo vitto, sarà tenuto a restituire questo sol giulio; perchè in questo *factus est ditior*, ed ha risparmiato alla roba sua.

Sopra questa materia vi sono due proposizioni condannate da Innoc. XI la 36. e 37. Nella 36. *Permissum est furari non solum in extrema necessitate, sed etiam in gravi*. Nella 37. *Famuli, & famulæ domesticæ possunt occulte Heris suis surripere ad compensandam operam suam, quam majorem judicant salario, quod recipiunt*.

Si condanna la prima, perchè il furto formale, che *est ablatio rei alienæ invito domino*, è intrinsecamente cattivo; onde non può mai esser lecito per qualsivoglia motivo; ma nella necessità estrema non è più furto formale, ma materiale: S. Tom. 2. 2. quæst. 66. art. 7. perchè in estrema necessità *omnia sunt communia*: dunque non si verificherà, che si tolga la

roba

roba d' altri, ma bensì la propria. Quindi non sarà furto, nè il Padrone potrà essere *rationabiliter invitus*: perchè ad esso in tal caso non si toglie la roba sua; il che però non vale in altre necessità, o gravi, o gravissime, perchè allora, benchè chi ha, sia tenuto a fare limosina, conforme si è detto di sopra, anche *de superfluis* non totalmente al proprio stato, e condizione, non però potrà chi si ritrova in tal grave necessità prender la roba, invito, e ripugnante il Padrone; in tal caso la roba non è comune, onde si commetterebbe furto.

Viene condannata la seconda proposizione, perchè non sarà mai lecito spogliare il Padrone della roba sua, per il giudizio privato del Servitore, che giudica il suo salario essere minore di ciò che merita la sua fatica: imperciocchè, o il Servitore ha convenuto in tal salario con il Padrone, o no: se ha convenuto, *sibi imputet*, se lo riconosce minore dell' opera sua; se non ha convenuto, potrà fare istanza al Padrone per l' accrescimento del salario, e in caso contrario andarsene: ma non gli sarà mai lecito di propria autorità servirsi dell' occulta compensazione. Se poi non potesse esser pagato, nè avesse altro modo di aver la sua mercede, il che è caso diverso dalla proposizione condannata; in tale ipotesi potrà servirsi dell' occulta compensazione, purchè vi sieno le quì annesse condizioni. 1. Che non vi sia pericolo che il Debitore paghi due volte. 2. Che il credito sia liquido, nè vi possa nascere alcun dubbio sopra di esso. 3. Che non vi sia pericolo, che l' occulta compensazione sia imputata come furto ad altri. 4. Che il Servitore non possa facilmente per mezzo

del

del Giudice essere soddisfatto di quello, che avanza. Ma bisogna avvertire, che in pratica non si potranno mai verificare tutte queste condizioni; onde in pratica non potrà quasi mai esser lecita l'occulta compensazione.

Oltre le suddette due proposizioni, ve ne sono tre altre, cioè l' 8. la 9. e la 10. di Alessandro VII. nelle quali vengono dichiarate alcune azioni contro la Giustizia commutativa, percio dovranno dirsi furti, e tali sono. L' 8. *Duplicatum stipendium potest Sacerdos pro eadem Missa licite accipere, applicando petenti partem etiam specialissimam fructus ipsimet Celebranti correspondentem, idque post Decretum Urbani VIII.* La 9. *Post Decretum Urbani VIII. potest Sacerdos, cui Missæ celebrandæ traduntur, per alium satisfacere collato illi minori stipendio, alia parte stipendii sibi retenta.* La 10. *Non est contra justitiam pro pluribus Sacrificiis stipendium accipere & Sacrificium unum offerre: neque etiam est contra fidelitatem, etiam si promittam promissione etiam juramento firmata danti stipendium, quod pro nullo alio offeram.*

La prima proposizione si condanna, perchè al debito certo dovuto per giustizia, non si puo soddisfare con pagamento incerto, e dubbio: non dandosi uguaglianza tra il jus attivo certo, ed il jus passivo incerto in materia di giustizia. Quindi se un Sacerdote riceve due stipendj per due Messe, non potrà con una sola Messa soddisfare alli medesimi, applicando per uno il frutto medio, e per l' altro il frutto specialissimo: imperciocchè con questo secondo non viene a soddisfare, se non con pagamento incerto, e dubbio al debito certo contratto, e però il secondo stipendio sarà furto. Onde Urbano VIII. nella Costituzione *de celeb-*

leb. Miss. al §. *Deinde* dichiarò, che chi ha avuti più stipendj, benchè incongrui per più Messe, non potrà con una sola Messa soddisfare, ma dovrà dire tante Messe, quanti stipendj ha ricevuti, altrimenti non soddisferà alla sua obbligazione, e sarà tenuto alla restituzione. In sequela di che, al quarto dubbio proposto a detta Costituzione, dove si cercava: *An Sacerdotes, qui tenentur Missas celebrare ratione beneficii, capellæ, salarii &c. possint etiam manualem eleemosynam pro Missis votivis, aut Defunctorum recipere, & unico Missæ Sacrificio utrique oneri satisfacere*: fu risposto, *non posse eadem Missa utrique obligationi satisfacere &c.*

La seconda si condanna per la chiara disposizione in contrario fatta da Urbano VIII. nella citata Costituzione al §. 5. ivi: *Ac similiter omne damnabile lucrum ab Ecclesia removere volens prohibet Sacerdoti, qui Missam suscepit celebrandam cum certa eleemosyna, ne eamdem Missam alteri, parte ejusdem eleemosynæ sibi retenta, celebrandam committat*: avvertendosi, che N. S. BENEDETTO XIV. nella Costituzione, che comincia, *Quanta cura*, emanata li 30. Giugno 1741. impone alli Secolari, che fanno mercimonio sopra le Messe, cioè che procurano Messe da celebrare, e poi con minore stipendio di quello che per tal effetto hanno ricevuto, le fanno celebrare, ritenendo per sè una parte di detto stipendio, la Scomunica di lata sentenza riservata alla Santità sua; ed alli Saderdoti, che fanno un tale mercimonio, la sospensione *a divinis* parimente riservata a sè. E di più dichiara, che li suddetti commettono peccato di furto, e sono tenuti alla restituzione.

„ Quando si allega l'impotenza di restituire,
„ seb-

„ sebbene il Confessore debba credere ai Peni-
„ tenti *pro & contra*, pure deve avvertire,
„ che molte volte si apportano scuse frivole
„ *ad excusandas excusationes in peccatis*: onde
„ deve essere molto avvertito in esaminare il
„ loro vivere.

La terza finalmente vien condannata, perchè avendo dichiarato Urbano VIII. nella citata Costituzione che chi prende più stipendj per più Sagrifizj, ed applica una sola Messa, pecchi gravemente, e sia tenuto alla restituzione, come si ha al §. *Deinde* in essa Costituzione, ne siegue necessariamente, che pecchi contro la Giustizia; onde non si può asserire, come si asserisce nella proposizione condannata, non essere contro la Giustizia ricevere più stipendj per più Messe, e celebrarne una sola. Circa la seconda parte della proposizione, è chiara la falsità: imperciocchè la promissione giurata spontaneamente fatta, ed accettata di cosa lecita, obbliga in coscienza non tanto *ratione fidelitatis* per la promessa, quanto per ragione del giuramento. Quindi la promessa fatta con giuramento a chi ha data la limosina, che io non offerirò la Messa per altri che per lui, obbligherà me sotto peccato mortale, e sotto pena di spergiuro ad offerire per esso solo il Sagrifizio, per il quale mi ha data la limosina. Ma passiamo a parlare

Di altri Peccati contro la Giustizia Commutativa riguardo all' obbligo di restituire.

Contro la Giustizia Commutativa si può peccare ancora *per omissionem*; come quando uno è obbligato a restituire, e non restituisce.

Da

Da tre capi o radici naſce l' obbligo di reſtituire. 1. *Ex re accepta.* 2. *Ex injuſta acceptione, ſive damnificatione.* 3. *Ex contractu.*

Ex re accepta è tenuto il Poſſeſſore di buona fede; cioè quando uno ha ricevuta in dono, o ha comprata roba rubata, venendo a ſapere eſſer roba di furto, ſarà tenuto a reſtituirla al Padrone, con quello di più, in che per tal roba *factus eſt ditior*, cioè che non ha ſpeſo del proprio, come doveva ſpendere. E. G. A me è ſtato donato, o pure ho comprato un cavallo, il quale poi ſo che è ſtato rubato, perciò ſarò tenuto a reſtituire il cavallo, ſe eſiſte, con quello di più, in che *factus ſum ditior*, mediante tal cavallo: quindi ſe con quello ho traſportato le mie graſcie, che per mezzo di vetture, e pagamento avrei dovuto traſportare, ſarò obbligato di reſtituire ciò che avrei ſpeſo del mio per il traſporto delle medeſime. Non così però, ſe io ho fatto un viaggio con il detto cavallo, il quale non avrei fatto, o l' avrei fatto a piedi, ſe non aveſsi avuto tal cavallo: imperciocchè in queſto caſo non eſſendo io *factus ditior* in coſa alcuna, come nel traſporto delle graſcie, non ſarò tenuto a reſtituire.

Se poi non eſiſte più il cavallo, allora ſarò tenuto a reſtituire ciò, che ho guadagnato mediante detto cavallo, detratte le ſpeſe del mantenimento di eſſo.

Ma quì naſce il dubbio, ſe ſapendo io che il cavallo rubato era di Pietro, ſarò obbligato a reſtituirlo a Pietro, e non al Venditore per ricuperare il prezzo da me sborſato, quando io ſappia di certo che il Venditore non lo reſtituirà a Pietro, ma reſtituirà a me il prezzo. Al che ſi riſponde, che potrò reſtituire il cavallo

al

al venditore per ricuperare il mio denaro, benchè sappia, che questo lo venderà ad altri; imperciocchè, siccome io non ho peccato comprandolo, così potrò fuggire il mio danno con restituirlo al Venditore, e ricuperarne il prezzo. Il che si conferma, perchè il Possessore di buona fede deve esser di miglior condizione del Possessore di mala fede: onde se questi è tenuto con suo danno, e detrimento di restituire la roba furata; non sarà tenuto a restituirla il Possessore di buona fede con suo danno e detrimento: altrimenti sarebbe d' ugual condizione con il Possessore di mala fede. Quindi S. Tommaso 2.2. q. 62. art. 6. dice, che il Mutuatario, il quale deve restituire il mutuo, potrà differire la restituzione, se mediante questa, gliene venisse danno, essendo obbligato a restituire il mutuo, ma non già con suo danno, perchè non ha peccato nel mutuo. Vedi il P. Campioni part. 2. cap. 79. n. 9. Nondimeno sostengono gravissimi Teologi, che il cavallo si deve nel predetto caso restituire al Padrone: *res enim clamat ad dominum*. Vedi il Continuatore del Tournely, ed altri da lui citati *de just. & jure* par. 3. *de rest.* artic. 6. sess. 3. Se poi io avessi ricevuto il cavallo in dono da chi l' ha rubato, sarò obbligato restituirlo al Padrone, quando saprò che era rubato, e non già al Donante, perchè la roba sempre deve restituirsi al Padrone, quando ciò possa fare senza grave mio danno.

Quì nasce un' altro dubbio: Se possedendo io con buona fede un' eredità a me lasciata già da molti anni, e venendo poi a scoprire che chi me l' ha lasciata, la possedeva come Possessore di mala fede, sarò tenuto a restituire come Possessore o di mala o di buona fede?

Bi-

Bisogna distinguere ; se io sono erede universale rappresentante la persona di chi possedeva ingiustamente l' eredità lasciatami , dico che sarò tenuto a tutti li danni, ed interessi come Possessore di mala fede: nè vale che io abbia posseduto per più anni con buona fede, perchè succedendo alla persona, che possedeva con mala fede, e rappresentando questa, succedo ancora nel vizio, e mala fede di lei. Se poi non sarò Successore universale , nè rappresento la persona di chi ha lasciata l' eredità, ma sono solamente Successore particolare per una porzione a me lasciata ; in tal caso mi gioverà la buona fede , e sarò tenuto a restituire la roba lasciatami, e solamente *in iis in quibus factus sum ditior*. Vedi Fagn. in cap. *Gravis de rest. Spoliator.* n. 98. *e* 128.

Ex injusta acceptione , sive administratione , sarà tenuto il Possessore di mala fede, cioè chi compra , o riceve la roba di altri sapendo , o dubitando esser furata , sarà tenuto a restituirela roba, *si extat* : e *si non extat* , il prezzo di essa con tutti li frutti naturali, e misti dedotte le spese necessarie rispetto a questa, benchè non *sit factus ditior* in veruna cosa . Anzi sarà tenuto non solo alla restituzione de' frutti percetti, ma anche di quelli che non ha percetti , e che avrebbe verisimilmente guadagnato il Padrone, se non fosse stato derubato: ed anche sarà tenuto a tutti li danni di lucro cessante, e di danno emergente patito dal Padrone . Quindi se uno ha rubata , o ricevuta in dono una cavalla rubata con mala fede , sarà tenuto restituirla al Padrone ; se questa non più esiste , il prezzo di essa , e tutto il guadagno fatto nelli parti di detta cavalla , e tutto il denaro ricavato d lle vetture fatte della

medesima, detratte solo le spese necessarie per gli alimenti, e mantenimento della stessa, il che parimente doveva fare il proprio Padrone. Di più sarà obbligato rifare li danni patiti dal Padrone; onde se questo ha dovuto spendere per la vettura delle proprie grascie, sarà obbligato il Possessore di mala fede a restituire ciò, che avrà speso per detto effetto il Padrone; così se avrà il Padrone comprata altra cavalla di maggior prezzo della rubata, sarà obbligato il Possessor di mala fede di rifare quel di più prezzo, che ha speso il Padrone per comprare l'altra: e benchè la cavalla in mano del Padrone non avesse reso quel frutto, il quale ha reso in mano del Possessor di mala fede, tanto questi sarà obbligato a restituire tutto, perchè la roba sempre fruttifica per il Padrone, e si deve alla fortuna del Padrone, che la cavalla abbia più fruttato in mano del Possessor di mala fede, di quello avrebbe fruttato in mano del Padrone. Sarà ancora tenuto il Possessore di mala fede rimandare a proprie spese la cavalla al Padrone, dove questi si trova, benchè il furto fosse seguito nel luogo, dove sta il Possessore di mala fede. E se in Narni è stata rubata una cavalla a Tizio, il quale di poi se ne è andato a Milano, sarà tenuto il Possessor di mala fede a proprie spese rimandarla in Milano; non così il Possessor di buona fede, il quale quando saprà la cavalla esser rubata, sarà tenuto solo avvisare il Padrone, acciò la mandi prendere.

Li frutti poi della roba, che si possiede con buona, o mala fede, sono di tre sorte: naturali, industriali, e misti. Naturali sono E. G. il fieno, li frutti, e l'erbe, che senza cultura, o spesa producono li terreni; così sarebbe il

par-

parto della cavalla rubata. Induſtriali ſono quelli, che naſcono da mera induſtria dell'Uomo: così ſe uno colli denari rubati giocaſſe, e vinceſſe; queſto guadagno ſarebbe di mera induſtria. Li miſti ſono quelli, che ſi hanno mediante la cultura, come il grano, l'uva, l'oglio &c. e tale ſarebbe ancora, ſe io mediante la cavalla rubata faceſſi vetture di robe, e lucraſſi, mediante anche la mia fatica. Il Poſſeſſor tanto di buona, quanto di mala fede, non è tenuto a reſtituire li frutti meramente induſtriali. Il Poſſeſſore di mala fede è tenuto a reſtituire li frutti naturali, *ſi extent*; ſe no, il prezzo di eſſi, e li frutti miſti, detratte le ſpeſe neceſſarie fatte per quelli, e *ſi non extant*, il prezzo di eſſi. Il Poſſeſsor di buona fede ſarà tenuto a reſtituire i frutti naturali *ſi extant*; *e ſi non extant, id in quo factus eſt ditior*. Lo ſteſſo deve dirſi de' frutti miſti detratte le ſpeſe; ſe poi ſenza ſuo guadagno gli ha conſunti, non ſarà tenuto a reſtituire coſa alcuna.

Ex injuſta damnificatione ſarà tenuto reſtituire chi ha cauſato danno al Proſſimo, benchè appreſſo di sè non abbia coſa alcuna del danificato: come è chi ha ucciſa una beſtia, o incendiata l'altrui ſementa; e ciò deveſi anche intendere, benchè eſſo non abbia da sè ſteſso cauſato queſto danno, ma per mezzo di altri, il quale ſi può cauſare in nove modi contenuti in quei ſoli verſi:

Juſſio, Conſilium, Conſenſus, Palpo, Recurſus,
Participans, Mutus, Non obſtans,
Non manifeſtans.

Jussio, cioè Chi comanda, che si danneggi E. G. il campo del Prossimo. *Consilium*, Chi consiglia, o persuade a far questo danno. *Consensus*, Chi consente, che si faccia tal danno, o dovendo impedire, non impedisce. *Palpo*, Chi lodando induce altri a far simil danno. *Recursus*, Chi per sicurezza delle persone dannificanti le ricetta in sua casa. *Participans*, Chi insegna la maniera di danneggiare altri, o pure dà ajuto per detto danno, come anche chi non dà ajuto, ma solamente partecipa della cosa rubata: nel qual caso deve restituire la rata partecipata. *Mutus*, Chi non grida vedendo danneggiare il Prossimo. *Non obstans*, Chi non difende, e non impedisce il danno. *Mon manifestans*, Chi non manifesta il Dannificante.

Questi tre ultimi saranno obbligati alla restituzione, quando *ex officio* sono tenuti a chiamare, a difendere, a manifestare; e tali sono li Guardiani de' campi, vigne ec. li Ministri di Monte di Pietà ec. Questi tutti saranno tenuti in solido alla restituzione del danno dato.

In solido significa, che saranno tenuti a tutto il danno causato; con questo però, che restituendo il Principale, V. G. chi ha ordinato il danno, non saranno tenuti gli altri; ma non restituendo il Principale, tutti gli altri saranno singuli tenuti in solido alla restituzione; ma restituendo, conforme è tenuto, ciascheduno de' suddetti avrà l' azione pro rata contro gl' altri, che hanno cooperato al danno, per la restituzione della propria rata, a cui erano tenuti.

Questi peccati *per omissionem* fin qui spiegati contro la Giustizia commutativa ammettono la parvità di materia, onde tanto il Possessor di

di buona, e mala fede, come il Dannificante in materia di piccolo danno, peccheranno solo venialmente: se poi sieno tenuti alla restituzione, si vedrà qui appresso.

Le proposizioni condannate in questa materia sono la 38. e la 39. di Innocenzo XI. La 38. dice: *Non tenetur quis sub pœna peccati mortalis restituere, quod ablatum est per pauca furta, quantumcumque sit magna summa totalis.* La 39. *Qui alium movet aut inducit ad inferendum grave damnum Tertio, non tenetur ad restitutionem istius damni illati.*

La ragione della condanna della prima proposizione è, perchè ogni volta, che viene proibita da un precetto una cosa sotto colpa grave, benchè per ragione della parvità della materia *hic & nunc* si pecchi solo venialmente, si peccherà però gravemente, quando per la moltiplicazione della materia leggiera si arriverà ad una materia grave proibita sotto peccato grave. Perciò chi con più furti piccoli è arrivato a dannificare gravemente il Prossimo, il che è proibito sotto colpa grave, peccherà gravemente, e sarà tenuto sotto colpa grave alla restituzione di tutta la roba rubata: e la ragione *a priori* è, perchè tanto fa contro il fine della legge chi pone tutta insieme la materia notabile proibita, quanto chi la pone a poco a poco, e con più atti. Quindi giustamente Alessandro VII. condannò la propos. 29. nella quale si diceva: *In die jejunii qui sæpius modicum quid comedit, etsi notabilem quantitatem in fine comederit, non frangit jejunium.* E comunemente li Dottori asseriscono peccare gravemente chi nel giorno di Festa lavora più volte per poco tempo; se al fine della giornata arriva ad un tempo notabile: come ancora chi la-

lascia piccole parti dell'Ore Canoniche dell' istesso giorno, quali unite arrivano a parte notabile.

Deve qui avvertirsi, che il primo furto piccolo potrà ancora esser peccato mortale, come gli altri susseguenti, il che bene spesso accade: E. G. Se taluno avrà intenzione di proseguire a rubare finchè arrivi a materia grave; in tal caso peccherà mortalmente *toties quoties*, non per ragione della materia piccola, che ruba, ma per ragione della cattiva intenzione di rubare. Lo stesso dovrà dirsi di quello, che avendo da principio rubato materia grave, seguita poi a rubare materie piccole, anche senza intenzione di proseguire: imperciocchè sempre peccherà mortalmente per ragione della materia grave, che tiene della roba altrui, che sempre più si va aumentando colle piccole materie che ruba.

La ragione della condanna dell' altra proposizione è, perchè chi è causa di danno al Prossimo, e obbligato *de jure naturæ* alla restituzione, e però chi induce, o muove un'altro a far danno al Prossimo, in verità è causa morale del danno di esso: dunque sarà tenuto alla restituzione. Imperciocchè tanto è reo chi fisicamente fa danno, quanto chi moralmente, cioè consigliando, e persuadendo, è causa che il Prossimo resti dannificato.

Alla presente materia della restituzione fanno le proposizioni 20. 33. 43. di Alessandro VII. La 20. *Restitutio a Pio V. imposita Beneficiatis non recitantibus, non debetur in conscientia ante sententiam declaratoriam Judicis, eo quod sit pœna*. La 33. *Restitutio fructuum ob omissionem Horarum suppleri potest per quascumque eleemosynas, quas antea Beneficiarius de fructibus sui beneficii fecerit*. La 43. *Annuum legatum pro*

ani-

anima relictum non durat plus quam per decem annos.

La prima prop. fu condannata: perchè è vero, che la pena imposta dalla legge non si incorre, se non dopo la sentenza del Giudice dichiarativa dell' incorso della pena, o almeno dichiarativa dell' incorso del delitto, che porta seco la pena; ma ciò devesi intendere ogni volta, che il Legislatore non abbia dichiarato volere, che s' incorra la pena, ed a questa esser tenuto il delinquente avanti qualsivoglia sentenza del Giudice, come nel caso nostro succede: giacchè tanto nel Concilio Lateranense Sess. 5. quanto nella Bolla di S. Pio V. sopra la recitazione dell' Uffizio Divino, vien dichiarato, che chi non lo recita, ingiustamente ritiene li frutti del benefizio, che è lo stesso che dire, che in coscienza avanti ogni sentenza di Giudice è tenuto a restituire.

La seconda fu condannata, perchè le limosine fatte dal Benefiziato avanti che incorresse la pena della restituzione dei frutti per l' ommissione dell' Uffizio, furono fatte per mera liberalità, e per motivo della Carità verso il Prossimo così espressamente, come implicitamente: perciò non si poteva con quelle soddisfare ad un' obbligo di giustizia sopraggiunto dopo dette limosine già passate in dominio dei Poveri, al qual obbligo non poteva pensare il Benefiziato nel tempo, che diede la limosina.

La ragione della condanna della terza proposizione è, perchè il fondamento di essa, qual era, che le Anime del Purgatorio non sono ritenute ivi più di dieci anni per qualsivoglia numero di delitti, che avessero da purgare, è affatto improbabile, temerario, e contrario al sentimento della Chiesa, che ammette gli

Anniversarj perpetui per le Anime particolari de' Defonti; quindi resta ancora affatto improbabile l'asserire, che i legati lasciati per Anniversarj di qualche Anima, non obbligano, se non che per dieci anni, onde sarebbe contro la Giustizia commutativa, chi fondato sopra tal falsa opinione non soddisfacesse dopo dieci anni a' legati, e sarebbe obbligato alla restituzione.

Ex contractu è la terza radice, onde nasce l'obbligo di restituire. Questo è una convenzione tra due o più persone, che obbliga dall'una, e l'altra parte li Contraenti. E perchè li contratti sono molti, ci restringeremo a parlare solo di quelli che giornalmente accadono, cioè.

De' Contratti necessarj a sapersi da ogni Confessore, e come si possa in essi peccare.

LI Contratti necessarj a sapersi da ogni Confessore, sono: il Censo, e il Cambio, la Società, e il mutuo, il Comodato, il Giuoco, il Vendere, e Comprare.

„ Questo nome *Census* variamente si prende. 1. Si prende in quanto dice la descrizione, ed estimazione de' beni de' Cittadini, acciò secondo la quantità di essi si dividano con proporzione i tributi. In questo senso si prende il nome *Census* Matth. 22. *Licet Censum dari Cæsari, an non?* 2. Si prende per gli stessi beni, e fortune, secondo il detto del Poeta: *Dat Census honores, Census amicitias*. Ma per quanto spetta al nostro instituto, il Censo è un jus &c.

Il Censo è un jus, che si compra con il denaro, di esigere ogni sei mesi, o ogni anno una pen-

pensione sopra un fondo altrui immobile, utile, o fruttifero. Questa pensione annuale può essere o in denaro, o in frutti, che si ricavano dal fondo censito, come oglio, vino, grano ec. il primo si chiama censo pecuniario, il secondo si dice censo fruttuario. Il fondo poi deve esser capace di rendere, o in denaro, o in roba il frutto stabilito, e comprato. Chi compra il censo si chiama Censualista, e chi vende il censo resta obbligato a pagare i frutti annualmente, e si chiama Censuario.

Acciò il censo sia legittimo, deve avere le condizioni assegnate nella Bolla di S. Pio V., che comincia, *Cum onus*, emanata l' Anno 1569. le quali sono. 1. Che il censo si fondi sopra una cosa immobile, come E. G. una casa, una vigna ec. 2. Che il fondo sia fruttifero, che possa rendere la pensione comprata ad un' anno per l' altro. 3. Che il fondo sia designato in specie, acciò questo mancando, manchi il censo o tutto, o in parte. 4. Che nella stipulazione del censo si paghi realmente il denaro, con il quale si compra il censo, ed in presenza del Notaro, e Testimonj: quindi non si può comprare il censo con il credito, che ha chi compra contro il Venditore. 5. Che le pensioni non si posano esigere per patto anticipatamente, ma solamente maturato il tempo; onde chi compra il censo, se nella stipulazione si ritiene la pensione delli primi sei mesi, o del primo anno, commette usura coll' obbligo di restituire. 6. Che il Venditore del censo non venga obbligato alli casi fortuti, cioè, che cada la casa, che resti il campo inondato, e trasportato dal fiume ec. imperciocchè in tal caso sarà il Censuario libero o in parte, o in tutto dal pagare le pensioni.

 7. Che

7. Che non faccia patto alcuno, onde resti il Censuario obbligato di non vendere il fondo censito al suo arbitrio; è vero però, che sarà obbligato di notificarlo al Censualista, acciò se questi voglia comprare, sia preferito alli Compratori. 8. Che in caso di mora nel pagare li frutti del censo, non s'imponga obbligo al Censuario di essere tenuto al lucro cessante, o danno emergente del Censualista. 9. Che li frutti non pagati non possano convertirsi in capitale, ed aumento del censo. 10. Che il Censualista non possa obbligarsi a pagare i pesi del fondo censito. 11. Che il Censuario non possa obbligarsi a redimere il censo, e volendolo redimere, non possa il Censualista ricusarlo: doverà il Censuario due Mesi prima interpellare il Censualista, e quando non restituisca dopo li due Mesi il censo, potrà il Censualista astringerlo nel corso di un'anno. 12. Che costituito una volta il censo, non possa questo accrescersi, o diminuirsi nel prezzo per le qualità de' tempi, o delle persone. Ecco le condizioni della Bolla, le quali mancando, il censo sarà nullo ed ingiusto, ed il Censualista sarà tenuto alla restituzione.

Nasce il dubbio, se stante la Bolla Piana, siano leciti li censi vitalizj, i quali si fanno, quando uno dà E. G. mille scudi a Tizio, acciò questo gli paghi un tanto l'anno, finchè vivrà chi compra il censo. Questo contratto da molti Autori si ammette, come contratto di sorte, e pare che si approvi da S. Tommaso opuscul. 72. cap. 9. da alcuni si condanna come contrario alla Bolla di S. Pio, nella quale chiaramente si dispone, che li censi debbansi fare *super re immobili, aut quæ pro immobili habeatur*, ed in qualsivoglia altro modo fatto il censo

so

ſo ſi dichiara nullo, ed uſurario, onde acciò il cenſo vitalizio eſſer poſſa lecito, dovrà avere queſte condizioni. I. Che ſi coſtituiſca ſopra un fondo certo, e fruttifero, e non ſolamente ſopra l'induſtria, e l'impiego della perſona ſecondo la Coſtituzione Piana, nè queſta condizione deve parere ſtrana al Cenſualiſta, o a chi compra il cenſo; anzi utile, imperciocchè conſtituendo il cenſo ſolamente ſopra l'induſtria della perſona, queſta morendo, ſi perderebbero dal Cenſualiſta il capitale, e li frutti. II. Che ſia giuſto il prezzo del cenſo conſiderata l'età, ſanità, e fortezza di chi lo compra. III. Che il denaro, col quale ſi compra, reſti ſempre a favore, e dominio del Cenſuario, talmente che non poſſa mai ripeterſi ſenza il conſenſo libero di eſſo, altrimenti il cenſo vitalizio diverrebbe un mutuo, e perciò ingiuſto, ed uſurario. Poſte queſte condizioni, ſarà lecito il cenſo vitalizio: E G. Io dò mille ſcudi a Tizio, acciò queſti vita mia durante, mi paghi dieci per cento l'anno. Queſto cenſo vitalizio non ſi approva da N.S. nel ſuo libro *de Synodo Diœceſana* l. 7. cap. 48. num. 4. particolarmente nei luoghi, dove ha la ſua oſſervanza la Conſtituzione di S. Pio V., e generalmente eſorta li Veſcovi di non approvarlo nei loro Sinodi.

„ Siccome il Cenſo vitalizio non è ſtato an„ cora riprovato dalla Chieſa, così ſi vede po„ ſto in pratica.

„ Li frutti de' Cenſi delle Comunità dello Sta„ to Pontificio da Bened. XIV. nella Coſtituzio„ ne, la quale comincia *Ci è ſtato*, ſono ridot„ ti, e moderati a quattro per cento."

Il Cambio è una permutazione del denaro con altro denaro con lucro del Bancario, o Cam-

psore. Chi prende il denaro a cambio, e si obbliga a pagare il lucro, si chiama Campsario, e chi dà il denaro a cambio mediante il lucro, si chiama Campsore.

Quattro sono le specie de' cambj, 1. Cambio minuto, o manuale. 2. Cambio *per litteras*. 3. Cambio reale. 4. Cambio secco, o fittizio.

E' lecito il cambio minuto, o manuale, il quale consiste, quando uno avendo quì moneta di rame, o di argento la vuole cambiare in moneta di oro, o pure avendo moneta Tedesca che non corre, la vuole cambiare con moneta Papale.

E' lecito il cambio *per litteras*. E. G. quando quì in Roma il Campsore riceve da me scudi cento con obbligo di farmeli pagare in Spagna; il che dà un giusto titolo di esigere qualche lucro per il cambio: imperciocchè, se io volessi mandare in Spagna li scudi cento, vi bisognerebbe spesa, e si correrrebbe pericolo; si dice *per literas*, perchè il Campsore scrive al suo Corrispondente in Spagna, che paghi a me, o al mio Corrispondente ivi scudi cento.

E' lecito il cambio reale, il quale consiste, quando io avendo in Spagna scudi mille, li voglio cambiare con scudi mille in Roma, e perchè la pecunia assente vale meno della presente, perciò il Campsore ha giusto titolo di esigere il lucro per questo cambio.

Il cambio secco è illecito, condannato dalla Bolla di S. Pio V. che comincia: *In eam pro nostro:* dove dice: *Primo igitur damnamus ea cambia, quæ sicca nominantur, & ita confinguntur, ut contrahentes ad certas nundinas, seu ad alia loca cambia celebrare simulent, ad quæ loca iis, qui pecuniam recipiunt, litteras quidem*

suas

ſuas cambii tradunt, ſed non mittuntur, vel ita mittuntur, ut tranſacto tempore, unde proceſſerunt, inanes referantur, aut etiam nullis bujuſmodi litteris traditis, pecunia ibi denique cum intereſſe repoſcitur ubi contractus fuerat celebratus: nam inter dantes, & recipientes, uſque a principio ita convenerat, vel certe talis intentio erat; neque quiſquam eſt, qui in nundinis, aut locis ſupradictis, bujuſmodi litteris receptis ſolutionem faciat &c.

Ho voluto addurre le parole della Bolla, dove eſpreſſamente ſi deſcrive, e ſi condanna il cambio ſecco, il quale pure tutto dì ſi celebra tra chi non è Campſore, nè Campſario. Quindi Tizio avendo biſogno di denaro, nè avendo fondo da fare un cenſo, o non trovando a cenſo detto denaro, prega Pietro a dargli a cambio ſcudi cento a cinque per cento, facendo quì apparire Tizio nell' Inſtrumento di aver in Napoli ſcudi cento, i quali li farà pagare a Pietro nel termine di un' anno; quando Tizio non ha tal denaro in Napoli, nè ſi reſtituiſce ivi a Pietro, ma bensì quì, dove ſi è celebrato il cambio, con il lucro, ſotto preteſto del cambio. Queſto contratto è uſurario, ingiuſto, e condannato, come ſi è veduto, dalla Bolla ſuddetta, nella quale altre condizioni ſi adducono, acciò il cambio reale ſia lecito, cioè che nella celebrazione di eſſo non ſi faccia patto di pigliarſi il danno emergente, o lucro ceſſante del Campſario al Campſore, quando nel tempo determinato non paghi il cambio: e che per la dilazione ottenuta dal Campſario di non pagare il cambio nel tempo determinato, ma più lungo tempo, il Campſore non poſſa pretendere più del prezzo del cambio: finalmente nel ter-

mine da præfiggersi per la restituzione o pagamento del cambio, si abbia la considerazione alla lontananza, o vicinanza de' luoghi, dove dovrassi pagare il cambio.

Devo qui avvertire intorno alli cambj, che continuamente si praticano: cioè quando si prende a cambio qualche somma, sapendosi benissimo dal Campsore, che il Campsario non farà girare il denaro per le fiere, ma se ne servirà per altri bisogni con pagare tanto per cento, ed il Campsario prende sopra di sè il peso di far correre il denaro per le fiere, facendosi pubblico istromento di tal contratto: sebbene questo contratto da più D. D. si sostiene, e *passim* si pratica senza scrupolo; pure N. S. nella sua opera *de Synodo Diœcesana* lib. 7. c. 43. n. 8. & sequent. e particolarmente num. 10. lo giudica essere usurario, e consiglia li Vescovi di non approvarlo.

Il contratto di Socita, o Società è, quando due, o più convengono di porre, uno E. G. il denaro, e gli animali, e l'altro l'opera sua, e che il lucro da ritraersi sia comune, detratte tutte le spese occorse. Acciò questo contratto sia lecito, bisogna osservare le condizioni prescritte da Sisto V. nella Constituzione, *Detestabilis*: e sono. 1. Che non vi sia alcun patto fra li Socj di dover restituire, o in parte o in tutto la sorte, o il capitale al Padrone di esso, in caso che questo capitale perisse, o si deteriorasse, o in parte, o in tutto senza colpa del Consocio. 2. Che non vi sia patto di pagare ogni anno, o pure ogni mese il lucro, che si è ritratto, a chi ha posto il capitale, ma detto lucro dovrà pagarsi terminata la Socita, e detratte le spese occorse. 3. Che li Socj conferiscano, e mettano in comune così li

de-

denari, o animali, come l' industria, e fatica della persona. 4 Che finita la Socita, se il capitale esiste, o sia in denaro, o in animali, si dovrà restituire al Padrone di esso. 5. Che tra li Socj sieno comuni le spese, li frutti, il lucro, ed il danno. 6. Che finita la Socita, si divida fra essi così il lucro, come il danno a proporzione di ciò, che li Socj hanno posto di capitale, o di fatica per la Socita. Quindi chi ha posto insieme il denaro e l' industria, dovrà avere due rate del guadagno, respettivamente a quello che avrà posta la sola industria, o il solo capitale: se poi uno ha posta la sola industria, l' altro il solo capitale, e l' industria del Socio viene stimata uguagliare il capitale, si deve dividere a mezzo tutto il lucro, detratta prima la sorte, che devesi restituire a chi l' ha posta; quando poi finita la Socita, e detratto il capitale, niente resti di lucro, in tal caso il Socio minore non potrà prender cosa alcuna per la sua industria, o fatica messa e perduta. Nè paja questa condizione iniqua: imperciocchè, dato il caso, che si perdesse tutto, o in parte il capitale, anche il Socio maggiore non potrà pretendere cosa alcuna dal Socio minore per la perdita di esso, quando sia accaduta senza colpa di questo.

Si pone quì il dubbio, se sia lecito il contratto di Società, che si dice di tre contratti. E. G. Tizio dà cento pecore a Paolo Socio minore, le quali un' anno per l' altro possono fruttuare uno scudo per ciascheduna, detratte le spese, onde Tizio conviene col Socio minore, che gli corrisponda solamente scudi trenta annui delli cinquanta, che poteva sperare di frutto delle cento pecore; dovendo gli altri cin-

quan-

quanta cedere al Socio minore con questo che resti sempre salvo il capitale delle cento pecore a favore di Tizio; di poi vende il frutto incerto per il frutto certo, onde potendo fruttare cento pecore a favore di Tizio Socio maggiore scudi cinquanta annui, cede al Socio minore scudi venti annui per averne solamente scudi trenta certi, dai quali detratti scudi venti per l' assicurazione del capitale, restano sicuri per Tizio scudi dieci annui con il capitale salvo. Si cerca, se questo contratto contenendo tre contratti uniti, il primo di Società, il secondo d' assicurazione del capitale, il terzo di vendita del lucro incerto per il lucro certo assai minore; (i quali disgiunti tra di loro sono giusti, e leciti) sia lecito?

„ Il Contratto di Società, che si dice di tre „ Contratti fu reso celebre per la discordia nata fra Domenico Soto, e Martino Navarro. „ Pensava il Navarro esser lecito un tal contratto, ed esser immune da ogni usura. Soto „ poi asseriva esser illecito, ed usurario. La „ causa fu riferita a Sisto V. il quale esaminata con diligenza la controversia dichiarò usurario tal contratto, e lo proibì con la sua „ Costituzione 68. *Detestabilis* emanata l' anno „ 1586. Eppure non per anche la controversia „ è terminata, essendovi Teologi di nome, i „ quali asseriscono non esser contratto usurario, „ ed esser lecito. Covarr. Lessio, Francesco „ Garcia, il Cardinal de Lugo, i Salmaticensi, „ Bonacina, Vanroy. Ma a questi s' oppongono „ Genetto, Natale Alessandro, Aurelio Piette, „ Gabriel Antoine, il Continuatore delle prelezioni del Tournely, e per ultimo il P. Daniele Concina ed altri.

Ris-

Riſpondo, che queſto contratto di tre contratti ſtante la Bolla di Siſto V. non ſarà lecito: eſpreſſamente proibendo, che nei contratti di Società non poſſa il Socio maggiore obbligare il Socio minore alla ſicurezza del capitale, altrimenti viene diſtrutta l' eſſenza della Società, nella quale ſi richiede che concorra ugualmente il pericolo del capitale riſpetto al Socio maggiore, e la perdita della fatica riſpetto al Socio minore; il che nel caſo noſtro non ſuccede; tanto più, che per aſſicurazione del capitale, e frutto minore certo vien diſtrutta la Società, nella quale così il pericolo del capitale, come del frutto deve ſtare eguale per l' uno, e per l' altro Socio; e ciò appariſce chiaramente dalle parole della Bolla, le quali ho ſtimato qui addurre per lume de' Confeſſori: eſſendochè bene ſpeſſo ſi fanno queſti contratti, *Damnamus, & reprobamus omnes, & quoſcumque contractus, & conventiones, & pactiones poſthac ineundos, aut ineundas, per quos, ſeu quas cavebitur perſonis pecunias, animalia, aut quaslibet alias res ſocietatis nomine tradentibus, ut etiam ſi fortuito caſu quamlibet jacturam, damnum, aut amiſſionem ſequi contingat, ſors ipſa ſeu capitale ſemper ſalvum ſit, & integrum a ſocio recipiente reſtituatur, ſive ut de certa quantitate, vel ſumma in ſingulos annos, aut menſes, durante ſocietate reſpondeatur. Statuimuſque hujuſmodi contractus, conventiones, & pactiones uſurarios, & illicitos poſthac cenſeri debere, atque imposterum non licere iis, qui pecunias, vel animalia, aut alias res, in ſocietatem tradent, de certo ut præfertur, percipiendo inter ſe paciſci, & concordare, neque etiam ſive ad certum, ſive incertum lucrum convenerint,* ſo-

socios, qui ea recipient, ad sortem, sed ad capitale salvum, & integrum, ubi illud casu fortuito perierit, vel amissum erit, reddendum quovis pacto, aut promissione se obbligare, *ac ne de cætero societates ineantur sub bujusmodi pactis, & conditionibus, quæ usurariam pravitatem sapiunt, districte interdicimus, & probibemus*. Quindi la Facoltà di Sorbona censurò questa proposizione: *Si contractus societatis adjungatur contractus assecurationis capitalis, ac venditionis lucri incerti pro certo, virtute trium horum contractuum licitum est exigere lucrum certum cum assecuratione capitalis*. E dice così: *Hæc propositio falsa est, scandalosa, inducens ad usuras committendas; variasque aperiet artes eas palliandi, justitiam, & charitatem violandi, & a Sacra Facultate jam damnata &c.* anno 1664. e N. S. nel cap. 50. del luogo citato num. 6. dice che li Vescovi *pro viribus impedire debent, & suos subditos ab eo ineundo debortari*.

Il Mutuo è un contratto gratuito, nel quale il Padrone dà la roba sua, che si consuma coll' uso, ad un' altro colla traslazione del dominio, e con obbligo di restituirla in specie al tempo determinato. Quindi il prestito del denaro, del grano, del vino, dell' oglio saranno mutuo a diversità del commodato, nel quale si presta qualche cosa che non si consuma coll' uso, da restituirsi la stessa in numero, dopo finito l' uso senza traslazione di dominio; perciò il prestito del cavallo, del vestito, delle armi, si dirà comodato, non mutuo. Quindi se io presto a Tizio per far un viaggio scudi cento, un vestito, le armi, ed il mio cavallo, e per strada Tizio viene assalito da' Ladri, li quali gli levano tutti li denari,

lo

lo spogliano, e gli tolgono le armi ed il cavallo, sarà tenuto Tizio a restituire li soli denari, non già il cavallo, vestito, ed armi, le quali periscono a me come Padrone: perchè nel comodato non si trasferisce il dominio; ma li denari prestati, il dominio de' quali si trasferisce nel Mutuatario, periranno a Tizio.

Ma qui nasce il dubbio; se nel mutuo si può esigere qualche cosa per ragione del lucro cessante, o del danno emergente. E. G. Io ho bisogno di scudi cento, i quali domando a Pietro che gli ha, e vuole prestarmeli, ma perchè aveva destinato di darli a cambio a sei per cento, non vuole darmeli, se non mi obbligo di restituirgli scudi cento, e sei al fine dell' anno. Così ancora aveva da prestarmi altri cento scudi, ma questi gli aveva determinati per comprare adesso, che è Ottobre, tanto vino per la sua famiglia, i quali se mi presta adesso, sarà obbligato a comprare il vino nelli mesi venturi assai più caro, onde non vuole prestarmeli, se io non mi obbligo di restituirgli al fine dell' anno li scudi cento, e quello di più, che gli converrà spendere per comprare il vino nelli mesi di Marzo, ed Aprile. Dico che il contratto è lecito, purchè vi sieno tre condizioni. 1. Che in verità il prestito, che mi fa Pietro, sia causa ad esso del lucro cessante, o danno emergente; onde se Pietro ha altro denaro da impiegare nella creazione del cambio, o nella compra del vino, che sia libero, e non destinato ad altro effetto, non potrà pretendere per ragione del prestito cento scudi, nè il lucro cessante, nè il danno emergente. 2. Che Pietro mi avvisi di questo suo lucro cessante, o danno emergente, che esso pretende, che io gli rimborsi al fine dell' anno,

per-

perchè potrebbe succedere che allora io non mi curassi dell' imprestito di detto denaro con questo peso: quindi se Pietro m' impresta cento scudi senza avvisarmi cosa alcuna, e al fine dell' anno mi fa costare del suo danno emergente, o lucro cessante a causa del prestito a me fatto, io non sarò tenuto a rimborsarlo nè dell' uno, nè dell' altro. 3 Che nè il lucro cessante, nè il danno emergente possa esigersi dal Mutuante, se non dopo ricevuto questo danno emergente, o lucro cessante; quindi se il Mutuante nella stipulazione del mutuo si ritiene E. G. scudi quindici per ragione di detto danno emergente futuro, o lucro cessante delli scudi cento, che il Mutuatario voleva in prestito, già il mutuo sarà di soli scudi 85. e non cento, onde non possono ritenersi dal Mutuante li scudi quindeci: e se mai il danno emergente, o lucro cessante fosse presente, ed imminente, neppure in tal caso potrà il Mutuante ritenersi una rata della somma del mutuo, ma basterà, che il Mutuatario si obblighi nel termine prefisso di restituire il mutuo, e rifare anche il danno del lucro cessante, o danno emergente al Mutuante.

Bisogna però sapere, che tanto il danno emergente, quanto il lucro cessante *in spe*, è di minor prezzo di quello che sia *in re*; onde anche per questo motivo dovrà diminuirsi la somma da restituirsi per dett' effetto dal Mutuatario; avvertendosi ancora, che il Mutuatario, se sarà in mora di restituire il mutuo nel tempo prefisso, e che perciò causerà al Mutuante danno emergente, o lucro cessante, sarà tenuto a rifare questo danno, benchè nel principio del contratto no fosse stato avvisato dal Mutuante, nè fuse dedotto in patto il risar-

cire

cire questo danno. Se poi il Mutuante, che ha prestati a me li cento scudi per un' anno, finito l' anno, li ripete, e perchè non ho modo di restituirglieli domando dilazione d' un' altr' anno, la quale esso non vuole concedere, se io non gli pago un quattro, o sei per cento, preciso il vero lucro cessante, o danno emergente, in tal caso il Mutuante sarebbe usurario, perchè per la sola dilazione del tempo a pagare, non si può pretendere, o esigere cosa alcuna: imperciocchè il Mutuante o può, e vuole accordare la dilazione del tempo a pagare, e deve accordarla gratis; o non può, o non vuole, ed in tal caso devesi servire dei mezzi legali per ricuperare il suo credito. Quindi Alessandro VII. condannò la proposizione 42. *Licitum est mutuanti aliquid supra sortem exigere, si se obliget ad non repetendam sortem usque ad certum tempus*. E la ragione della condanna è, perchè l'obbligo di non ripeter la sorte per qualche spazio di tempo è intrinseco, ed essenziale nel mutuo; onde siccome l' usura è illecita, e contiene ingiustizia; così ancora sarà illecito, e ingiusto l' esigere qualche cosa per l' obbligo che ha il Mutuante di non ripeter la sorte per tanto tempo.

Il Mutuante però può lecitamente esigere il pegno dal Mutuatario, o fidejussione per sicurezza del suo prestito, con questo, che se il pegno fosse fruttifero, non potrà il Mutuante esigere li frutti, i quali da esso esatti dovrebbero computarsi a favore del Mutuatario in sorte del mutuo, Cap. *Cum contra de Pignoribus*. Che se fosse fatto il patto, che il Mutuatario non rendendo il mutuo a tempo debito, possa il Mutuante ritenersi il pegno a sè venduto

a con-

a conto del mutuo; dico che non è lecita questa convenzione; imperciocchè impone al Mutuatario un' obbligo che non ha, di cedere al Mutuante il pegno dato per sicurrezza del credito; onde il Mutuante ha l' azione contro il Mutuatario per la restituzione del mutuo; e questa non potendosi avere, dovrà per mezzo del Giudice obbligarlo a vendere il pegno, e pagare col prezzo di esso il Mutuante, altrimenti il contratto sarà usurario, come si ha nel capitolo *Significante, de Pignoribus*.

Sopra il contratto del mutuo vi è la Bolla di N. S. data li 1. Ottob. 1746. che comincia *Vix pervenit*, dove dichiara alcune cose spettanti all' Usura.

„ Molto tempo fù disputato fra Teologi se
„ i Monti di pietà eretti la prima volta in
„ Perugia l' anno 1450. fossero usurarj, con
„ questa legge, che ricevuto il pegno, il de-
„ naro o grano si dà a poveri, con pagare il
„ debito nel tempo prefisso, e se non pagano,
„ allora si vendono i pegni con ricevere il
„ Monte qualche poco oltre la sorte, ed il re-
„ siduo si debba rendere al Debitore. Impugnò
„ tali Monti il Gaetano, e Soto stimandoli
„ usurarj. Ma Leone X. nel Conc. Lateranen.
„ V. sess. 10. approvandoli, il Sacro Concilio
„ dichiarò leciti tali Monti, giacchè quello
„ che si esige non si esige per ragione del mu-
„ tuo, ma per mercede a i Prefetti del Mon-
„ te. E perchè ciò è pericoloso, la Sagra
„ Congregazione del Concilio rescrivendo all'
„ Arcivescovo di Napoli stabilì, che non si
„ potesse ricever niente oltre la sorte se non
„ consultata la Santa Sede.

„ *Loca pia* (son parole della Sag. Cong. le
„ quali ritrovansi registrate lib. 15. Decr.) *&*

„ *Sa-*

„ *Sacras ædes, quæ deposita retinent, dum mutuant indigentibus pecunias, accepto pignore non posse quidquam a mutuatariis nisi ex Sedis Apostolicæ dispensatione, accipere.*

„ E qui notar si deve, che non è lecito agl' „ Ebrei esigere usura da Cristiani. Questi per„ fidi Ebrei si difendono colle parole del Deu„ teron. cap. 23. *Non fæneraberis Fratri tuo* „ *ad usuram pecuniam, nec frugem, nec quam*„ *cumque aliam rem, sed alieno*. Si potrebbero „ confondere co' SS. Padri non esser permesso „ agl' Ebrei esigere usure, ma tolerarsi come „ minor male; ma perchè questi non stimano „ simili ragioni, solo è espediente impedirle „ con editti, e statuti.

E qui si può dubitare, se sia lecito il contratto, che si chiama a godere. E. G. Io dò a Tizio mille scudi a godere, e Tizio dà a me una vigna a godere, o una casa, finchè mi restituisca i mille scudi. Devesi dire, che se si dà a godere dall' una e l' altra parte un fondo fruttifero, e vi sia l' equalità de' frutti, sarà lecito. E. G. Io dò a godere a Tizio una casa, ed esso dà a me a godere una vigna; ma non già, se io dò mille scudi a Tizio, ed esso dà me a godere una casa, o una vigna: imperciocchè essendo il denaro da sè sterile, ed infruttifero, e solo sarebbe fruttifero, medianta la mia industria, e dall' altra parte tanto la casa, quanto la vigna essendo da sè fruttifera, sarebbe il contratto ingiusto, ed usurario, essendo in sè un mutuo palliato, dal quale non può esigersi cosa alcuna.

Pietro domanda a me scudi cento in prestito per un' anno, ed io voglio darglieli; ma perchè so, che è moroso nel pagare, fo il patto, che debba restituirmi il mio denaro al fine

d' un'

d' un' anno, ed in caso di mora, sia obbligato alla pena di dieci scudi, sarà lecito questo contratto? Dico esser lecito, atteso il Capitolu, *Suam ad nos*, e la Glossa ivi *de pœnis*, colle condizioni infrascritte; cioè 1. Che sia retta l' intenzione del Mutuante, il quale intanto imponga la pena al Mutuatario, se al tempo stabilito non restituisca il mutuo, a fine di ricuperare il suo con più sicurezza, e stante la morosità del Mutuatario per stimolo di lui. 2. Che il Mutuante non sappia probabilmente, che il Mutuatario nel tempo stabilito a restituire il mutuo non sarà in istato di restituire: imperciocchè in tal caso imporrebbe la pena per ragion del mutuo, il che è usura. 3. Che se mai il Mutuatario nel tempo stabilito non paga, e ciò provenga dall' impossibilità senza sua colpa, non si possa esigere la pena nè tutta, nè in parte. 4. Che pagando il Mutuatario nel tempo stabilito una rata sola del debito, non possa obbligarsi a pagare tutta la pena, ma solamente pro rata, che è il caso nel citato Cap. *Suam ad nos* con Glossa ivi.

Se Tizio, che ha avuti da me scudi quindici, de' quali non mi ha fatto mai ricapito, mi viene a domandare altri scudi quindici, ed io glieli accordo con patto che mi faccia il ricapito di scudi trenta, potrò io ciò fare senza usura? Rispondo di sì: perchè allora sarà usura, quando s' imponga al Mutuatario un' obbligo, che esso di Giustizia non aveva; ma perchè Tizio avea obbligo di giustizia di farmi il ricapito, posso io obbligarlo a farmelo senza incorrere usura, servendomi di questa occasione *ad redimendam vexationem injustam*, Vediamo ora che cosa è l' Usura.

L' Usura è un guadagno proveniente immedia-

dia-

diatamente dal mutuo. Questa è di quattro sorte: Aperta, Palliata, Reale, e Mentale. L'aperta è, quando uno presta il denaro, o altra roba, che coll'uso si consuma, e poi esige qualche cosa di più di quello che ha prestato. E. G. Io presto a Tizio scudi cento, dopo un anno n'esigo cento dieci. Palliata è, quando sotto altro pretesto, che del mutuo, si esige qualche cosa di più. E. G. Tizio viene alla mia bottega per comprar dieci canne di panno a credenza; questo panno, che vale cinque scudi la canna, glielo metto sei per la dilata soluzione, questa è usura palliata: Cap. *Consulit de Usuris*. Quindi Innoc. XI. condannò la prop. 41. *Cum numerata pecunia pretiosior sit numeranda, & nullus sit qui non majoris faciat pecuniam præsentem, quam futuram, potest creditor aliquid ultra sortem a Mutuatario exigere, & eo titulo ab usura excusari*. Perciò S. Tomm. 2. 2. q. 78. art. 2. ad 7. insegna, che vender più caro per aspettare il denaro, è usura: imperciocchè chi vende una mercanzia, che vale cento, per cento dieci a credenza, fa lo stesso, che prestare al Debitore cento per averne cento dieci. Nè vale la replica, che tutti li Mercanti, quando vendono a credenza, vendono più caro, che quando vendono con il danaro presente, imperciocchè si risponde, che o vendono *intra latitudinem justi pretii*, benchè a prezzo rigoroso, e ciò possono fare senza ingiustizia ed incorso di usura: o vendono *extra latitudinem justi pretii*, ed incorrono allora l'usura. L'usura reale è, quando vi è il patto espresso di pagar qualche cosa di più della somma prestata. La Mentale è, quando niun patto si fa, ma il Mutuante dà il denaro in prestito con speranza di avere qualche cosa dal Mu-

I tua-

tutario, altrimenti non sarebbe la prestanza.

Si domanda qui, se sarà usura mentale, quando io presto con speranza d'avere qualche ricompensa dal Mutuatario per la di lui benevolenza, e gratitudine. Si risponde che se principalmente intendo la ricompensa dal Mutuatario, stante la di lui gratitudine, e liberalità, commetto usura mentale: Cap. *Consuluit de Usuris*. Se poi principalmente intendo di far servizio al Mutuatario, e secondariamente spero qualche gratuita rimunerazione da esso, non pecco: perchè quando concorrono due motivi onesti a fare un' azione, un principale, e l'altro secondario, se principalmente intendo il fine secondario, e non il primario, pecco: non così se intendo principalmente il fine primario, e poi il secondario. Quindi molto meno sarà lecito nel mutuo esigere qualche cosa sopra la sorte, come dovuta a titolo di gratitudine, e benevolenza: conforme condannò Innoc. XI. nella prop. 42. *Usura non est, dum ultra sortem aliquid exigitur ex benevolentia, & gratitudine debitum, sed solum si exigatur tamquam ex justitia debitum*: perchè allora è usura, quando immediatamente *ex mutuo* proviene qualche lucro al Mutuante, qualche danno al Mutuatario, come nel caso nostro accade. Ne vale la replica, che ciò si esige *ex benevolentia, & non ex justitia*: imperciocchè ogni volta, che si suppone nel Mutuante il jus di esigere, questo non può fondarsi, se non sopra quello, che devesi *ex justitia*. Se poi il Mutuatario senza alcun patto antecedente restituendo il mutuo vuole usare al Mutuante qualche gratitudine, e liberalità, non peccherà questi a riceverla: altrimenti si renderebbe di condizione deteriore d' ogni altro, che non avesse prestato. Quindi

sa-

sarà usura qualsivoglia peso, che s' impone dal Mutuante al Mutuatario coll' occasione del prestito, al quale il Mutuatario non era tenuto; onde se obbligo il Mutuatario di venire alla mia bottega a comprare le mercanzie, le quali prometto di vendergli a prezzo infimo, pecco di usura: così pure se l' obbligo a prestare a me quando avrò di bisogno.

Tizio compra una pezza di panno dal Mercante a credenza a prezzo sommo, ma giusto; e dopo avendo bisogno di denaro lo prega di ricomprare da lui a prezzo infimo lo stesso panno; si cerca se questo contratto sia lecito? Si risponde, che quando non vi sia precedente patto di rivendere, o comprare a prezzo infimo il panno, e senza tale intenzione siasi venduta dal Mercante, e comprato dal Compratore con buona fede, benchè poi per il bisogno sopravvenuto si rivenda come sopra, non sarà illecito, nè usurario; ma quando vi sia stato il patto, o l' intenzione del Mercante, sarà usurario, ed è il contratto detto *Mobatra* condannato da Innocenzio XI. *Contractus Mobatra licitus est etiam respectu ejusdem personæ, & cum pacto retrovenditionis prævie inito cum intentione lucri.* E la ragione della condanna è, perchè in tal contratto v'è l' usura palliata: dando allora il Mercante al finto Compratore dieci, per riceverne dodici o tredeci.

Passiamo al Giuoco, ch'è il contratto più frequente degli altri. Questo è quando il Giuocatore mette a pericolo i propri denari con speranza di acquistare quelli degli altri: generalmente parlando in se non è illecito, purchè sia fatto colle dovute circostanze, le quali so-

no 1. Quando dal giuoco non vi è pericolo prossimo di peccar mortalmente: E. G. con bestemmie, spergiuri, con vizj ec. 2. Quando in esso non intervengono frodi, o inganni contro le leggi del giuoco. 3. Quando non viene alcuno tirato con dolo, con violenza, con grave timore a giuocare. 4. Quando il giuoco non si fa con chi non può giuocare, come quegli che non può alienare, donare, o spendere quello che ha. 5. Quando il giuoco non è proibito espressamente dalle leggi civili, o canoniche. 6. Quando dal giuoco non viene grave scandalo, o grave danno a qualche persona ec.

Il Giuoco sarà peccato mortale. 1. In chi è solito bestemmiare, giurare, o ingiuriare gravemente il Prossimo, per il pericolo in cui si pone. 2. Quando nel giuoco intervengono frodi, ed inganni, E. G. sono segnate le carte, o nascoste, o vedute le carte dell'altro Giuocatore con frode; e sarà peccato mortale, se ciò che si vince, è materia grave, e sarà tenuto alla restituzione il Vincitore. 3. Quando un Giuocatore con minaccie, frodi, o timore tira un'altro a giuocare; nel qual caso pecca gravemente, ed è tenuto alla restituzione il Vincitore, se la materia è grave. 4. Quando il giuoco si fa con Figliuoli di famiglia, con Pupilli, con Religiosi, li quali, siccome non possono giuocare, nè acquistar nel giuoco, così se perdono non sono tenuti a pagare: perciò quello, che si esige da essi come vinto nel giuoco in materia grave, sarà peccato mortale, e con obbligo di restituzione. „ I figliuo-
„ li di famiglia si eccettuano se giuocano de'
„ beni castrensi, e quasi castrensi, o giuocano
„ quelle cose, che dal genitore gli si conce-
„ dono

„ dono per divertimento. Così ancora li Reli-
„ giosi, che giuocano col permesso de' suoi
„ Prelati, i quali però non devono concedere se
„ non piccola quantità. 5. Il giuoco delle carte
è generalmente proibito dalle leggi civili, come
si ha *in lege* 2. *&* 3. *ff. de Aleatoribus*; ed alli
Chierici *in Sacris* espressamente viene proibito
in Cap. *Clerici*, l. 20. *de vita & honestate Clericorum*, *& in cap. Inter dilectos*, *de excessibus Prælat*. E' vero che le leggi civili intorno al giuoco
delle carte assolutamente, e generalmente dalla consuetudine in contrario sono derogate; non
così però di quelli giuochi di carte, che espressamente vengono condannati, conforme il giuoco della Bassetta, del Faraone ec. i quali il
Papa espressamente ha proibito a tutti, onde
chi giuocherà a questi giuochi, peccherà mortalmente: non sarà però tenuto alla restituzione di ciò, che ha vinto, finchè dal Giudice con sentenza non venga a ciò condannato.
Ma quegli, che ha giuocato a credenza, ed
ha perso, non sarà obbligato in coscienza a
pagare, purchè non avesse giurato di pagare,
mentre in tal caso per ragione del giuramento sarà tenuto a pagare, benchè possa dopo
pagato ripetere ciò che ha pagato, purchè
non avesse giurato insieme di non volerlo ripetere. Circa li Chierici particolarmente *in Sacris*, viene ad essi sotto gravi pene proibito il
giuoco generalmente delle carte, come si ha
nelli Canoni disopra citati, e rinnovati dal
Concilio di Trento Sess. 22. *de Reform.* cap.
1., & Sess. 24. cap. 12. e finalmente dal Concilio Romano tit. 16. cap. 3. Quindi gravissimi Dottori sono di parere, che li Chierici
in Sacris se giuocano alle carte, non per
sola ricreazione, e di rado, ma frequente-

 men-

mente, e per lucrare, pecchino gravemente. Vedi Bonac. *de ludo* punt. 1. n. 11. verso: *dico, moda non violent*, ed in questa Diocesi viene proibito il giuoco delle carte fatto in luoghi pubblici da' Chierici *in Sacris* sotto pena di Sospensione *ipso facto incurren*. 6. Quando dal giuoco ne viene scandalo al Prossimo, conforme bene spesso può accadere dal giuoco degli Ecclesiastici, o in luoghi pubblici, o in luoghi Sagri, o pure quando dal giuoco ne viene grave danno alle famiglie, e ad altri, sarà peccato mortale.

„ Quindi le Leggi de' Romani punivano i
„ giuocatori delle carte con l'esilio, ed altre
„ pene severe: Giustiniano Imperadore leg. 1.
„ *Cod. de Aleatoribus* ordinò ch' il vinto nel
„ giuoco delle carte non potesse esser conve-
„ nuto, e se mai costui avesse pagato, tanto
„ lui, che i suoi Eredi anche dopo trent'anni
„ potessero ripetere dal Vincitore. La più sa-
„ na sentenza de' Teologi è, che i Regolari
„ peccano gravemente, se in qualsivoglia mo-
„ do giuocano alle carte. Alli Chierici *in Sa-*
„ *cris* espressamente vien proibito in Cap. *Cle-*
„ *rici de vita, & honestate Clericorum, & in*
„ *cap. Inter dilectos, de excessibus Prælatorum*, e
„ nel Canone 42., e 43., o 35. *inter vulgares*
„ *Apostolicos* sotto pena di Scomunica si proibi-
„ sce a Chierici il giuoco delle carte. Ed il
„ Concilio Eliberitano can. 79. decretò doversi
„ separare dalla Comunione tutti coloro, che
„ giuocassero alle carte. Pensò l'Albaspina,
„ che non per altro fossero i giuocatori delle
„ carte Cristiani con tanta grave pena puniti,
„ perchè allora non era estinta l'Etnica su-
„ perstizione, giacchè v'era nelle carte l'ef-
„ figie de falsi Numi, ed il nome d'essi s'in-

„ voca-

„ vocava; ma se ciò fosse, con la pena con-
„ veniente agl' Idolatri sarebbero stati puniti i
„ Fedeli. E' più vero però, come riflette
„ saggiamente Benedetto XIV. esser stato proi-
„ bito particolarmente agl' Ecclesiastici per
„ quelle ragioni, che lo condannarono Corne-
„ lio Tacito in lib. *de moribus Germanorum c.*
„ 24. ed Ammiano Marcellino lib. 14. c. 19.
„ e nel lib. 28. c. 22. vale a dire perchè gl' Uo-
„ mini per tal giuoco erano inclinati alle frodi,
„ alle bugie, a spergiuri, furti ed altre enormi
„ sceleraggini. Sinodo Diocesano lib. XI. cap.
„ X. n. I.

„ Il Conc. di Trento sess. 24. c. 12. non so-
„ lamente da questo, e da quell' altro giuoco
„ ma universalmente da giuochi illeciti ordi-
„ na doversi astenere i Chierici, lasciando al
„ giudizio de Vescovi determinare quali giuo-
„ chi si debbano riputare illeciti. Qui nasce
„ un dubbio, se fra giuochi illeciti si debba
„ annoverare il giuoco di Scacchi. Questo
„ giuoco lo condannò S. Pietro Damiani opusc.
„ 20. cap. 7. tom. 3. riprendendo gravemente
„ il Vescovo de' Fiorentini, che l' aveva tro-
„ vato a giuocare a Scacchi per fuggire il
„ tempo, ed il Card. Baronio all' anno 1061.
„ difende il Damiani e la sua sentenza; *Quem*
„ *sciolus quispiam redarguat hallucinatum, dum*
„ *sub aleis redigit scachos, quos non, ut aleas,*
„ *dubia fortuna volvit, sed humani ingenii acu-*
„ *men exercet. Sit utcumque velit, ad Pauli*
„ *sententiam redigendi procul dubio sunt Sacer-*
„ *dotes, qua ait non licere, quæ non expediunt,*
„ *non licere quæ non ædificant.* Il Concilio
„ Messicano dell' anno 1585. confirmato da Si-
„ sto quinto l' anno 1589. permise il giuoco
„ de' Scacchi a Chierici, ma solamente in

„ luogo occulto, e per onesta ricreazione, e con
„ questa legge, che non giocassero con grossa
„ somma di denaro. Non si niega, che il giuo-
„ co, come dice S. Tom. può appartenere alla
„ Virtù, ma molte condizioni si ricercano, le
„ quali se mancano, allora il giuoco degenera
„ in vizio, particolarmente negl' Ecclesiastici,
„ da' quali appena senza scandalo si può eser-
„ citare il giuoco. Nè quelli che troppo atten-
„ dono al giuoco possono esser esenti dalla col-
„ pa attesa la consuetudine, mentre tal con-
„ suetudine, come manifesta corruttela riprovò
„ Innoc. III. in cap. *inter dilectos*, 11. *de ex-*
„ *cessibus Prælatorum*.

„ Il Confessore per fine deve far vedere a
„ giuocatori, esser il giuoco una pubblica pro-
„ fessione d'avarizia, ed avidità di danaro,
„ che orribili mali cagiona, e che con le fa-
„ coltà, e col tempo fa perdere la ragione e
„ la mente, ed abbia in mente l'annotazione
„ del Gravina *de legibus & Sent. Cont.* al cap.
„ 106. che *Aleatorum genus legibus infame ha-*
„ *betur*.

„ Circa la scommessa, questa deve essere cir-
„ ca cose eguali, vale a dire che la verità sia
„ ignota all'uno, e all'altro; acciò dunque un
„ tal contratto sia valido, si richiede 1. Che
„ la cosa, di cui si tratta, nel medesimo sen-
„ so dall' uno e l' altro si prenda. 2. Che
„ all' uno, ed all' altro sia incerta, perchè
„ allora non vi sarebbe l'egualità nella spe-
„ ranza, e nel pericolo, che si ricerca nella
„ giusta scommessa, essendo la scommessa un
„ contratto oneroso, con cui si compra la spe-
„ ranza di guadagnare col pericolo di perdere.
„ Onde se alcuno è certo d'una cosa, o di qual-
„ che evento, è obbligato di restituire ciò che

„ ha

„ ha guadagnato, ancorchè avesse detto all' al-
„ tro, che egli era certo, e costui ciò non
„ ostante scommettesse: e la ragione si è, per-
„ chè questi non vuol donare, ma scommette-
„ re, che però un tal contratto è invalido,
„ siccome invalida è la compra d'una gemma
„ falsa per vera, sebbene il compratore fosse
„ stato avvertito della falsità della gemma, ed
„ egli non ci avesse voluto credere. De Lugo,
„ Antoine, ed altri.

Rimane ora a discorrere della Vendita, e Compra. Siccome la compra è un contratto, in cui mediante il denaro determinato si acquista il dominio di qualche cosa, così la vendita è un contratto, nel quale mediante il denaro determinato si trasferisce il dominio di qualche cosa in altra persona. Tre cose si richiedono alla validità di questo contratto: il consenso del Venditore e Compratore, la roba che si compra, o si vende, ed il prezzo in denaro determinato, che si riceve dal Venditore, e si sborsa dal Compratore.

Ma quì nasce il dubbio, se sia necessario per la validità di questo contratto l' attuale sborso del denaro per parte del Compratore, e l'attuale consegna della roba del Venditore, o basti il consenso solamente scambievole? Si risponde, che basta il consenso scambievole, purchè venga determinato il denaro prezzo della mercanzia, e questa determinata venga d'accordo dalle parti, e purchè dalli contraenti non s'intenda di farne istromento, o scrittura, perchè in tal caso il contratto non sarà perfetto, finchè non se ne faccia la scrittura. Quindi se Tizio compra da Pietro un cavallo per trenta scudi, il quale lascia appresso Pietro, se questo senza colpa di Pietro perisce,

perirà a Tizio, e questi dovrà sborsare a Pietro li trenta scudi, o se gli avesse sborsati, non potrà ripeterli.

Molte condizioni si ricercano, acciò questo contratto sia giusto; e primieramente l'egualità della mercanzia con il prezzo, mediante il quale si compra, e si vende. Questo prezzo è di due sorte; altro è prezzo legale, che consiste in indivisibile, che viene stabilito dal Principe, quale non può alterarsi dalli Contraenti in minima parte, altrimenti sempre si pecca; e se sarà alterazione in materia grave, sarà peccato mortale, come è il prezzo della pagnotta al forno ec. Altro è prezzo volgare, che viene costituito della comune stima degli Uomini periti, il quale non consiste in indivisibile, ma si accresce o sminuisce secondo le circostanze de' luoghi, e dei tempi, secondo l'abbondanza o penuria delle merci, e secondo la pluralità o mancanza de Compratori. Questo prezzo volgare, perchè viene stabilito secondo il parere di più persone perite, quali più, e quali meno stimano le stesse merci, si divide in prezzo sommo, prezzo di mezzo, e prezzo infimo: tre sorte di prezzo che costituiscono la misura del giusto prezzo volgare della mercanzia, onde non si commette ingiustizia dal Venditore, se la stessa mercanzia si vende ora a prezzo infimo, ora a prezzo rigoroso, ora a erezzo di mezzo. La difficoltà sarà di stabilire quanto possa eccedere il prezzo rigoroso, il prezzo di mezzo, ed il prezzo infimo. Secondo il jus Cesareo, il prezzo rigoroso può eccedere il prezzo di mezzo in cinque, o sei per cento, come avverte il P. Camp. cap. 30. *De Consocietate* num. 8. perciò se il prezzo di mezzo di una mercanzia saran-

ranno giulj dieci, chi vendesse questa a giulj undici, e la comprasse a giulj nove, commetterebbe ingiustizia, perchè proporzionalmente a scudi cento venderebbe la mercanzia a cento dieci, e la comprerebbe a scudi novanta, il che sarebbe fuori della misura del Prezzo giusto volgare, come prosiegue ivi il lodato P. Campioni.

Secondariamente, acciò questo contratto sia giusto, bisogna che non vi sia frode per parte del Venditore, o per parte del Compratore. Per parte del primo succede la frode. 1. Se esso vende la mercanzia più cara di ciò, che vale *hic & nunc*, considerato il luogo, il tempo, la moltiplicità de' Compratori, e l'abbondanza o scarsezza delle mercanzie. 2. Se vende una mercanzia in vece di un'altra, la quale non vuole il Compratore. 3. Se vende mercanzia guasta per buona, e se si serve di misure, o stadere false. Per parte del Compratore interviene la frode. 1. Se esso fa comparire altri Compratori a posta, che offeriscono prezzo assai minore di quello offerisce il vero Compratore per tirar così il Venditore a vendere la mercanzia al prezzo che desidera esso, qual è inferiore al prezzo giusto anche infimo. 2. Se scientemente per il prezzo della mercanzia dà al Venditore moneta cattiva, falsa, mancante ec. 3. Se conoscendo il Compratore la preziosità della mercanzia ignota al Venditore, compra questa a vilissimo prezzo: E.G. compra un quadro, il quale è di eccellente Pittore, che vale scudi cento, ma non sapendo il Venditore, lo vende solo giulj dieci. Così quegli, che compra da un Rustico una gemma per pochi bajocchi, la quale il Rustico stimava vetro ec.

Insorgono quì alcuni dubbj spettanti alla presente materia.

Dubbio I. Si cerca, se il Venditore possa accrescere il prezzo della mercanzia, perchè il Compratore ne tiene bisogno? Si risponde di nò. Il prezzo della mercanzia può accrescersi dal Venditore, se ad esso *hic & nunc* è di danno vendere tal mercanzia, la quale riservando in altro tempo, venderebbe più cara, ma non già perchè *hic & nunc* è utile al Compratore di comprarla; perchè nel primo caso vende egli in suo danno; nel secondo caso essendo l' utilità del Compratore, non può il Venditore vendere ciò, che non è suo.

Dubbio II. Si dubita, se si possa dal Mercante vendere una mercanzia a più caro prezzo, perchè si vende a credenza: e si risponde, che quando per ciò non ne provenga al Mercante danno emergente, o lucro cessante, non potrà esso solamente perchè vende a credenza, vender la mercanzia a più caro prezzo, ricorrendo la stessa ragione addotta di sopra: perchè vendere a credenza è di utilità del Compratore; onde il Venditore non potrà accrescere il prezzo alla mercanzia, e così far pagare al Compratore a credenza ciò, che non è del Venditore. Potrà però chi vende a credenza, vender la mercanzia a prezzo sommo, e quando la vende a pecunia numerata, venderla a prezzo medio, o a prezzo infimo; imperciocchè quando si vende la mercanzia *intra latitudinem justi pretii*, non si fa ingiustizia. Di più il Mercante, che è obbligato far tante spese per mantenere il negozio, può benissimo anche per questo fine vendere a credenza a prezzo rigoroso la mercanzia, che al-

altrimenti venderebbe a prezzo di mezzo, o infimo, perchè in questo caso vi è qualche lucro cessante, o danno emergente per chi traffica il suo denaro.

Stimo opportuno di quì riferire la dottissima istruzione di N. S. sopra le vendite a credenza, fatta quando era Segretario della Sag. Cong. del Concilio, riportata nel foglio della detta Cong. li 23. Febbrajo 1726.

Condizioni de' Contratti di Vendita a Credenza.

DUE regole generali devono osservarsi ne' Contratti di vendita a credenza.

La prima è, che non si venda il tempo, cioè a dire, che quegli che vende, non pretenda della cosa venduta qualche cosa di più del prezzo giusto per il tempo, che concede a pagare.

La seconda, che il medesimo non ponga sè stesso o sempre, o per lo più in sicuro del guadagno; ed il Compratore pel contrario in sicurezza di perdita.

E perchè queste regole dipendono molte volte dall' intenzione del Venditore, quindi è che il prudente Confessore dovrà in simili casi esplorar bene l' intimo di questa sua intenzione; poichè chi vende per esempio il suo grano in credenza nel mese di Dicembre, per ricevere il prezzo nel mese di Agosto, o intendeva di venderlo nel suddetto mese di Dicembre, o pensava di trasferire questa vendita in altro tempo, quando forse probabilmente credeva, che potesse valer più caro, come nel mese di Maggio, V. G.

Se intendeva di venderlo nel mese di Dicembre,

bre , non può senza manifesta nota di usura pretendere prezzo maggiore del prezzo giusto, che corre nel predetto mese, altrimenti venderebbe il tempo; ma se pensava di trasferire la vendita in altro tempo, o determina in questo caso il prezzo, che corre nel tempo che vende, o si contenta, che questa determinazione abbia a dipendere da un tempo futuro.

Se determina al suo grano il prezzo rigoroso, questo contratto è lecito, purchè non trascenda il detto prezzo rigoroso: mentre debbonsi considerare dalla sua parte i pericoli, le fatiche, e le spese, che regolarmente occorrono nella conservazione del grano fino al tempo, nel quale aveva proposto di venderlo. Se poi lascia, che questa determinazione dipenda da un tempo futuro, o vuole, che questo tempo sia quello del pagamento, o altro determinato, benchè in esso comunemente soglia valere più caro, che in altro tempo precedente; o pretende, che abbia a dipendere da un tempo futuro indeterminato.

Se vuole, che dipenda il prezzo da un tempo futuro determinato, come se si dicesse per esempio, io ti vendo adesso il mio grano, che mi pagherai il mese di Agosto al prezzo, che valerà a Maggio, o a Giugno, questo contratto è lecito, purchè due cose vi concorrano.

La prima, che non pattuisca del prezzo sommo, che correrà nel tempo del pagamento, ma al più del prezzo medio.

La seconda, che si deducano dal prezzo le spese, che dovranno farsi, e tutto ciò che sarebbe mancato nel conservarlo fino a quel tempo, secondo il giudizio di Uomini esperti.

Ma

Ma se pretende, che il prezzo abbia a dipendere da un tempo futuro indeterminato, come se dicesse, io voglio, che tu mi paghi il mio grano tanto quanto valerà in quasivoglia tempo sino alla soluzione del prezzo, quando si venderà più caro; il contratto è usurario: perchè egli si assicura per lo più del guadagno, e pone in contrario il Compratore nel sicuro della perdita.

Queste regole si verificano particolarmente nella vendita a credenza, o commutazione economica; che è allora, che il Vendente non intende di negoziare il prezzo di ciò, che venda, ma di servirsene solo ad uso proprio: e però sebbene in essa può succedere talvolta il danno emergente, non per questo potrà giammai il lucro cessante, come potriasi forse considerare alla vendita, o commutazione negoziativa: onde può un Mercante, che tiene i suoi denari sempre esposti al negozio, vender le sue merci più care in credenza, che in pecunia numerata, perchè vendendo a credenza si priva del guadagno, che colla negoziazione avrebbe potuto acquistare; il che ha da intendersi con queste limitazioni.

1. Che veramente perda di quelle il guadagno, perchè non riceve attualmente il prezzo.

2. Che nell' alterazione del prezzo abbia in considerazione i pericoli, le fatiche, e le spese, che avrebbe fatte nel conservare le sue merci: e perciò non deve alterarle sopra il prezzo rigoroso, che corre.

3. Che non venda in credenza, perchè non può vendere di presente a pecunia numerata.

4. Che ammonisca il Compratore, che egli ve-

veramente *coram Deo* per la dilata soluzione cessa di guadagnar tanto, quanto egli vende a credenza più caredel prezzo giusto le sue merci, acciò, se il suddetto con questa condizione non vuol comprarle, sia posto in tua libertà.

Dubbio III. Si cerca, se il Venditore, vendendo una mercanzia in vece d'un' altra, ma al giusto prezzo, pecchi, o sia tenuto alla restituzione: E. G. Tizio vuole tre canne di panno di Olanda, ed il Mercante gli vende il panno di Venezia sopraffino per panno di Olanda, ma al giusto prezzo del panno di Venezia. Rispondo, che se Tizio onninamente voleva il panno di Olanda, pecca il Venditore dandogli il panno di Venezia: impercciocchè per la validità del contratto si ricerca che intervenga il consenso del Venditore e Compratore, e questo nel caso proposto non interviene, onde il contratto è nullo. Così quegli, che vende il vino adacquato per puro, benchè a prezzo di vino adacquato, bisogna distinguere se il Compratore compra detto vino per conservarlo, e in tal caso sarà nullo il contratto, perchè non vi sarà il consenso del Compratore; giacchè non si presume, che voglia comprare il vino, che divenga forte: se poi compra il vino per bevere, quando questo si venda al prezzo giusto di vino adacquato, non facendosi alcun danno al Compratore, sarà il contratto giusto, e valido.

Dubbio IV. Si può dubitare, se il Mercante sapendo, che tra poco verrà copia di qualche mercanzia, e calerà assai il prezzo, possa in tanto vender la sua al prezzo corrente? Si risponde di sì, purchè non procuri con inganni tirare

re li Compratori a comprarla. La ragione del primo è, perchè chi vende la sua mercanzia al prezzo che corre, non fa alcun' ingiustizia, benchè sappia la futura diminuzione del prezzo. La ragione del secondo è, perchè la frode non deve essere utile ad alcuno; onde quel Mercante, che con inganni tira li Compratori a prender la sua mercanzia al prezzo corrente, mentre sà, che tra poco deve calare, usa frode; quindi commette ingiustizia: non così se ciò facesse senza inganno: pregando li Compratori a comprare al prezzo corrente, anche infimo la sua mercanzia, perchè *utitur jure suo*, onde non fa ingiustizia ad alcuno.

Dubbio V. Finalmente si può dubitare, se il Venditore sia tenuto a significare al Compratore il vizio, ed il difetto della roba, che vende? E si risponde, che quando il vizio della mercanzia è manifesto, non è tenuto significarlo, benchè sia tenuto a diminuire il prezzo, che avrebbe la mercanzia, quando non avesse il vizio. Ma qui bisogna avvertire, che se vi è qualche frode per parte del Venditore, E. G. benchè il vizio della mercanzia sia manifesto, pure non così facilmente dal Compratore può conoscersi, o perchè esso non è pratico, o perchè non è capace: così ancora, quando il Compratore si protesta, che vuole roba buona, e senza difetto, o pure interrogando il Venditore se la mercanzia è buona, e senza difetto, esso risponde esser buona, e senza alcun difetto: o pure non interrogato il Venditore gli dà la sua mercanzia, la quale ritiene, e vende tra le altre sue mercanzie buone: in tutti questi casi essendovi la frode del Venditore, il contratto è ingiusto, ed invalido, e sarà tenuto alla restituzione

delli

delli danni causati al Compratore, il quale, se esiste la mercanzia, può restituirla al Venditore, e ricuperarne il prezzo.

Abbiamo sufficientemente parlato della Giustizia commutativa per conoscerne i peccati opposti; veniamo ora a parlare

De' Peccati contro la Giustizia Distributiva.

LA Giustizia Distributiva obbliga li Superiori così Ecclesiastici, come Secolari a distribuire li benefizj, e le cariche secondo il merito, e capacità delle persone, ed a provvedere non la persona, ma la carica, non il benefiziato, ma il benefizio; quindi saranno rei avanti Dio li detti Superiori di tutti quegl' inconvenienti, scandali, & ingiustizie, che proveniranno dalla provvista delle cariche, e benefizj in persone meno idonee ed incapaci: anzi se si parla di provvista di benefizio di cura di Anime, sarà obbligato il Prelato di eleggere tra li degni il più degno, come si ha dal Concilio di Trento sess. 24. cap. 1. *de Refor.* & cap. 18. Onde non solo peccherà il Prelato, che nella provvista de' benefizj con cura di anime posporrà il più degno al meno degno, ma di più sarà tenuto alla restituzione tanto alla Cura dannificata, quanto al più degno posposto al meno degno, se vi è stato il concorso: perchè in tal caso, avendo questi il *jus ad rem*, si fa non solo contro la Giustizia Distributiva, ma ancora contro la Commutativa; onde ne nasce l' obbligo della restituzione. Se poi si conferisce la Cura senza concorso, come può farsi in alcuni casi, allora il Prelato tanto sarà obbligato di darla al più degno,

gno, come si ha dal Conc. nel cap. 18. cit. ma non sarà tenuto alla restituzione: imperciocchè non avendo il più degno in questo caso *jus* alla Cura, se viene posposto al meno degno, benchè resti violata la Giustizia distributiva, pure non si fa contro la Giustizia commutativa; e però non s' incorre l' obbligo della restituzione, come avverte il P. Viva alla prop. 49. condan. da Innoc. XI. nella quale si asseriva: *Cum dicit Concilium Tridentinum eos alienis peccatis communicantes mortaliter peccare, qui nisi quos digniores, & Ecclesiæ magis utiles ipsi judicaverint, ad Ecclesias promovent: Concilium vel primo videtur per hoc* digniores, *non aliud significare velle, quam dignitatem eligendorum, sumpto comparativo pro positivo; vel secundo locutione minus propria ponit digniores ut excludat indignos, non vero dignos: vel tandem loquitur tertio, quando sit concursus.*

Et justissima quidem damnatio; quia cum Concilium locis supra citatis, adeo gravibus, & claris verbis inculcet, promovendos ad curam Animarum digniores, & magis idoneos eligendos esse, contro la mente, e le parole del Concilio si spiega la disposizione Conciliare, e si restringe solamente al caso del concorso, quando anche senza di questo nella provvista delle Cure si deve preferire il più degno al meno degno, come si ha nel detto cap. 18. ibid. *Episcopus ex dignis eligat digniorem.*

Si può dubitare, se anche nella collazione di altri benefizj, che non hanno Cura di Anime, sia obbligato il Prelato conferirgli al più degno, posposto il meno degno, giacchè tanto il Concilio, quanto la proposizione condannata, parlano di benefizj con Cura di Anime. E si risponde, che trattandosi di benefizj sen-

senza Cura di Anime, ma che hanno qualche servizio di Chiesa; come sono li Canonicati nelle Cattedrali, e nelle Collegiate, li Decanati ec. questi parimente devonsi conferire alli più degni, conforme si ha nel cap. *Unico*: *tit. Ut Ecclesiastica beneficia &c.* ivi: *non ex affectu carnali, sed discreto judicio debuisti Ecclesiasticum beneficium in personam magis idoneam dispensare*: e l' insegna S. Tom. 2. 2. *quæst. 63. art. 2. ad 3.*

Si dubita secondariamente, se il Prelato possa nella collazione de' benefizj, almen senza cura, pceferire il Parente meno degno al più degno, perchè egli non è Parente. E si risponde, che solamente quando il Parente è ugualmente degno dell' altro si può preferire il Parente, purchè non vi sia scandalo: così S. Tom. quæst. cit. art. 2. ad 1.

In terzo luogo si dubita, se la Giustizia distributiva abbia li suoi vizj *per excessum*, *vel defectum*, e quali sieno. Si risponde che il vizio *per excessum* opposto alla Giustizia distributiva non ha nome; ed è, quando il Prelato nella dispensa dei beneficj, o cariche Ecclesiastiche, o il Principe nella dispensa de' gradi, o cariche laicali esigessero una perfezione, capacità, ed idoneità, che non fosse reperibile e rarissima; sopra di che si vedano le prop. 17. e 18. condan. da Alessandro VIII Il vizio poi *per defectum* opposto alla Giustizia distributiva si chiama *Acceptio personarum*; e sarà quando il Prelato, o il Principe Secolare nel distribuire li beneficj, le cariche, li gradi, non mirano alli meriti della persona, all' utilità della Repubblica, ma solamente si muovono o dall' amicizia, o dalla parentela, o dalle raccomandazioni, le quali solamente si pos-

possono ammettere, in quanto attestano li meriti del Raccomandato.

Finalmente si dubita, se li peccati opposti alla Giustizia distributiva possano ammettere parvità di materia. Si risponde, che ciò rare vólte può accadere: imperciocchè nella provvista della persona incapace, o meno capace anteposta alla più capace, sempre ne siegue grave danno alla Repubblica: se poi da tal provvista poco danno ne risultasse alla Repubblica, o alle Anime; in tal caso alcuni Autori stimano possa darsi parvità di materia.

De' Peccati contro la Giustizia Vendicativa.

LA Giustizia Vendicativa è quella, che deve secondo i delitti punire li Delinquenti, a tenor delle leggi canoniche, e civili, servato l' ordine giudiziale. Primieramente devesi avvertire, che il Giudice, che non è Principe Supremo, non può rimettere la pena dovuta, e tassata dalla legge al delinquente, quando il delitto è legittimamente provato, quantunque possa alquanto mitigarla; e ciò benchè la parte offesa consenta, purchè l' Epikeia non volesse, che in qualche caso particolare per bene comune della Repubblica si rimettesse tal pena, o si trattasse solamente d' un' ingiuria privata, la quale venisse condonata dall' Offeso. S. Tomm. 2. 2. qu. 65. art. 25. Se poi fosse il Principe Supremo, potrà rimettergli o in tutto, o in parte la pena dovuta, purchè ciò non cedesse in danno della Comunità, e Repubblica; perchè li tristi perciò prendessero animo a commettere delitti; e che vi fosse qualche causa ragionevole di ciò fare:

fare: altrimenti peccherebbe mortalmente anch' esso. Ved. Cajet. in Sum. verb. *Judex*.

Secondariamente devesi avvertire, che la persona privata benchè offesa, non può desiderare, o procurare la pena del Delinquente come pena di esso, altrimenti sarebbe odio formale, ma come utile alla Repubblica, ed acciò sia punito il delitto ad esempio degli altri. Però è molto difficile, che per solo zelo della Giustizia, e non per odio privato l' offeso procuri e desideri la punizione dell' Offensore; onde in pratica bisogna procurare, che gli Offesi rimettano l' ingiuria all' Offensore. Quindi l' Offeso quando sufficientemente sarà dal Delinquente soddisfatto per i danni patiti, e dopo qualche tempo gli sarà domandata la pace, non potrà senza peccato mortale negarla, come insegna il Cardinal Albizi *de inconstantia &c. part.* 1. *cap.* 2. e non sarà capace di assoluzione, se dopo soddisfatto de' danni patiti dall' Offensore, e dopo richiestagli la pace più volte, gliela nega, e molto più, se per ciò ne viene scandalo, come sempre accader suole ec.

Il vizio *per excessum* contrario alla Giustizia vendicativa sarà, quando il Giudice punisce *ultra condignum* il Reo. *Per defectum* poi sarà, quando in tutto, o in parte senza alcuna causa rimetta al Reo la pena dovuta alli suoi misfatti. Perciò per lo più sarà peccato mortale l' offender la Giustizia vendicativa *per excessum*, *vel defectum*, e poche volte vi sarà parvità di materia: anzi vi sarà l' obbligo di restituire nella violazione di questa virtù *per excessum* per il danno causato al Reo: e *per defectum* vi sarà l' obbligo di restituire alla Repubblica, quando questa venisse dannifica-

ficata; onde li tristi prendessero animo di commettere delitti, vedendo li delinquenti non sufficientemente puniti; e quando da ciò ancora ne venisse danno all' Offeso, il quale non venisse risarcito da' dannificanti.

De' Peccati contro la Giustizia Legale.

LA Giustizia Legale obbliga i Giudici di procedere così nelle cause civili, come nelle criminali *juris odine servato*. Quindi il Gaetano nel luogo citato avverte, che il Giudice peccherà contro la Giustizia legale, 1. Se darà una sentenza ingiusta in tutto, o in parte. 2. Se ancora sentenziando giustamente, non osserverà il legittimo ordine di Giudizio: E. G. Se non procede *juxta acta, & probata*. 3. Se usurpa il Giudizio indebitamente, come quando il Giudice Laico giudica una causa Ecclesiastica. 4. Se rilascia la pena tassata dalla legge con danno della Repubblica, o della Parte offesa. 5. Se nega, o differisce la Giustizia senza legittima causa, V. G. prolungando la spedizione, o dispendiando contro ragione le Parti. 6. Se procede nella giudicatura senza sufficiente perizia delle materie del suo foro, e perciò si espone a pericolo di non render Giustizia a chi la richiede; o se non istudia debitamente le cause. 7. Se prende regali dalle Parti *præter esculentum, & poculentum libere oblatum, quod paucis possit consumi diebus*, come viene proibito, e prescritto nel Cap. *Statutum de rescriptis* in 6. *Si quid autem contra constitutionem præsentem receperit, ad ipsius restitutionem integram teneatur, nulla eorum, quibus restitutio facienda fuerit, remissionem ullatenus profutura eidem*, come si pro-

si prosiegue nel lodato capitolo, annullando ancora ogni atto, ed ogni sentenza. 8. Se nel giudicare, benchè giustamente, ciò faccia per odio, o per passione contro una delle Parti. In tutti li suddetti casi peccherà il Giudice mortalmente, e sarà tenuto alla restituzione alla Parte dannificata, fuorchè nell' ultimo caso, quando avrà giudicato con Giustizia, benchè con odio e livore; perchè in tal caso peccherà contro la Carità, stante l' odio e livore, ma non contro la Giustizia legale, giudicando giustamente.

Devesi avvertire qualche cosa circa li regali, che si danno per ottener grazia, e giustizia dalli Giudici della Curia Romana. Per questi s' incorre tanto da chi dà, come da chi riceve, tanto da chi promette, quanto da chi accetta la promessa, la Scomunica riservata al Papa, con obbligo di restituire tutto quello, che si è ricevuto mediante detti regali, come si ha da più Bolle, particolarmente di Bonifazio VIII. e di Gregorio XIII. che comincia *Ab ipso*; quali Bolle furono stese da Clemente VIII. contro quelli, che donano, o promettono qualche cosa per ottenere grazia, o giustizia ne' Tribunali fuori di Roma, e da loro Giudici così Ecclesiastici, come Laici dello Stato della Chiesa; la qual Costituzione comincia *Pro commissa*, moderata poi da Alessandro VII. con altra sua Bolla, che comincia *Inter gravissimos*, dove si dichiara, che dette pene non s' incorrono se non da quelli, che donano, o promettono alli Giudici *de Partibus* per aver grazia o giustizia, quando la roba, che si dona, o promette, sia de' beni della Comunità, non già se è de' beni proprj del promittente, con-

for-

forme s' intende di chi dona, o promette per aver grazia o giustizia dalli Giudici della Curia Romana.

A questo proposito condannò Alessandro VII. la prop. 26. *Quando Litigantes habent pro se opiniones æque probabiles, potest Judex peciniam accipere pro facienda sententia in favorem unius præ alio.* La ragione di tale condanna è, perchè se la sentenza da darsi dal Giudice nel caso della proposizione è giusta, la Parte ha jus a quella, onde non può il Giudice per detto effetto prender denaro: imperciocchè essendo stipendiato dalla Repubblica per fare giustizia, e dare le sentenze giuste, deve darle gratis; altrimenti è obbligato a restituire tutto ciò, che riceve.

Ma la difficoltà consiste, come debba regolarsi il Giudice, quando le Parti hanno per sè ragioni egualmente probabili. In tal caso non potrà più a favore di una, che di un' altra Parte dare la sentenza, ma dovrà procurare, che le parti si accordino, e vengano fra loro a qualche aggiustamento: e se mai non volessero accordarsi, dovrà egli dare la sentenza a favore di quella Parte, che stimerà avere fondata la probabilità della ragione; dovendo sempre giudicare a favor di quella Parte, che ha per sè, o stima aver per sè la ragione più probabile, come si ha dalla condanna della proposizione d' Innoc. XI. num. I. *Probabiliter existimo Judicem posse judicare etiam juxta opinionem minus probabilem.* E la ragione di questa condanna è, perchè il Giudice così per il jus Canonico, come Civile, anzi per il jus naturale, è obbligato di giudicare secondo la sentenza più probabile, quindi non potrà sentenziare a tenor della sentenza meno probabile.

Per istruzione del Novello Confessore stimo quì necessario dichiarare qual sia la proposizione tuta, e quale la più tuta; qual sia la probabile, e quale la più probabile: e si propongono due Dubbj.

1. Se in concorso d'una proposizione tuta, o più tuta con una più probabile debba seguitarsi la prima e non la seconda.

2. Se in concorso di una sentenza più probabile con una meno probabile possa seguirsi questa, e lasciar la prima.

Dico dunque 1. Che la proposizione e sentenza tuta è quella, che sicuramente ci libera dal pericolo del peccato; e la più tuta è quella, che con più sicurezza ci toglie da questo pericolo. E. G. E' sentenza tuta, che chi ha peccato mortalmente non sia tenuto a confessarsi subito, che avrà l' occasione, ma è più tuta quella, che insegna doversi confessare alla prima occasione, che gli si presenta. Dove deve osservarsi, che non ogni sentenza tuta, o più tuta è sempre probabile, o più probabile. E. G. è sentenza tuta e più tuta quella, che dice esser noi obbligati di confessare anche le circostanze, che aggravano nella stessa specie, e pure questa sentenza non è più probabile, giacchè il Concilio di Trento solamente ha dichiarato dover noi confessare le circostanze che mutano le specie de' peccati, sess. 14. *de Pænit.* cap. 5. & cap. 7. sopra di che vedi il Fagnano in cap. *Omnis utriusque sexus de pœnit. & remiss. num.* 29. Così è sentenza tuta e più tuta quella, che insegna per il dolore necessario alla Confessione richiedersi, che questo proceda da qualche iniziale amore di Dio, e pure questa sentenza non è la più probabile: imperciocchè Alessandro VII. nel suo decreto sopra di

ciò

ciò ſuppone, che la ſola attrizione, *ex motu gehennæ* concepita, ſia la ſentenza più comune de' Dottori Scolaſtici, i quali tengono che queſta baſti per la Confeſſione.

Dico 2. che l'opinione, o ſentenza probabile è un'aſſenſo dell' intelletto, il quale per gravi ragioni, e per autorità di più DD. giudica una coſa eſſer lecita, o illecita, ma con qualche timore della verità in contrario. L'opinione più probabile è quella, che ha ragioni, che pajono più forti, ed ha Dottori di maggior numero, e di maggior peſo della meno probabile, ma ſempre ritiene qualche timore della verità in contrario, benchè minore della meno probabile, ma non ſenza queſto timore. La probabilità altra è intrinſeca, altra è eſtrinſeca: la probabilità intrinſeca ſi deſume dalle ragioni, che perſuadono eſſer lecito, o illecito ciò, che vuol farſi, o laſciarſi; la probabilità eſtrinſeca ſi deſume dal numero ed autorità delli Dottori, che l'inſegnano, o la condannano.

Dico 3. che l'opinione probabile, o più probabile, altra è ſpeculativamente probabile, altra è praticamente probabile. L'opinione ſpeculativamente probabile è quella, la quale conſiderata ſecondo il ſuo oggetto, ed in aſtratto, e preſcindendo dalle circoſtanze, che ſi danno, quando ſi viene a porre l'azione, ſi ſtima lecita, e ſenza peccato. L'opinione praticamente probabile è quella, che ſi conſidera non ſolo ſecondo il ſuo oggetto in aſtratto, ſe ſia lecito, o illecito, ſe poſſa farſi, o no; ma ſi conſidera ſecondo la praſſi, e le circoſtanze accidentali, ed eſtrinſeche all'oggetto di detta azione, ſenza delle quali non può, e non ſuole moralmente ridurſi alla pratica. E. G. E' ſen-

tenza speculativamente probabile, che l'offeso possa per solo zelo della giustizia insistere appresso il Giudice, acciò punisca l'Offensore: ma questa sentenza non è praticamente probabile per il pericolo, che per lo più s'incorre, che l'Offeso si muova a far quest'instanza per stimolo di vendetta, e non già per puro zelo della giustizia. E' anche speculativamente probabile, che basti non consentire alli moti cattivi della concupiscenza, senza che siamo obbligati positivamente a resistere, o reprimerli, ma questa sentenza non è praticamente probabile per il pericolo, nel quale uno si pone quando passivamente si porta in tali moti, non facendo resistenza, e non reprimendoli, quando possa. Supposte queste dottrine

Rispondo al primo dubbio, che in concorso di un'opinione tuta, o più tuta con una probabile, o più probabile, non siamo tenuti di seguitare la prima, e lasciare la seconda, ma possiamo lecitamente seguitare la seconda, purchè sia certamente probabile, o più probabile, se non se si trattasse della validità de' Sacramenti. La ragione della prima parte della proposizione è chiara, giacchè possiamo lecitamente non confessar le circostanze solamente aggravanti, come si ha dal Concilio di Trento, senza che siamo tenuti a seguitare la contraria tuta, o più tuta, che insegna esser noi obbligati a confessarle. Così possiamo senz' alcun peccato, e per la validità della Confessione aver la sola Attrizione soprannaturale *ex metu gehennæ*, stante la dichiarazione di Alessandro VII. senza che siamo obbligati ad avere sempre un' atto di Contrizione perfetto, come vuole la più tuta; così ancora possiamo senza peccato non confessarci, quando abbiamo l' occasione

pron-

pronta, ed abbiamo coscienza di peccato mortale, ma differire la Confessione ad altro tempo, benchè la contraria sia più tuta, e questa seconda sia solo certamente probabile. La ragione poi della seconda parte della nostra risposta, si ha dalla condanna della 1. proposizione fatta da Innoc. XI. *Non est illicitum in Sacramentis conferendis sequi opinionem probabilem de valore Sacramenti, relicta tutiore, nisi id vetet lex, aut conventio, aut periculum gravis damni incurrendi. Hinc sententia probabili tantum utendum non est in collatione Baptismi, Ordinis Sacerdotalis, aut Episcopalis.* Perciò quando si tratta di validità de' Sacramenti, e circa la Forma e materia di essi, non sarà mai lecito di seguitare una sentenza, benchè certamente probabile, lasciata la più sicura, per il pericolo in cui si espone il Sacramento, e l'irriverenza, che si fa di esso ponendolo in pericolo di nullità.

Rispondo al secondo dubbio, che in concorso di una sentenza probabile con una meno probabile, qual debba seguitarsi; siccome è una questione intrigatissima, che ha dall'una e l'altra parte gravissime ragioni, e gravissimi Autori, che difendono l'una e l'altra, non avendo fin' al presente la Chiesa voluto deciderla, non devo io dire il mio parere, ma solamente porre sotto gli occhi al novello Confessore

1. La condanna d'Alessandro VII. prop. num. 27. *Si liber sit alicujus junioris & moderni, debet opinio censeri probabilis, dum non constet rejectam esse a Sede Apostolica tamquam improbabilem.* Dalla quale si deduce, che non basta, acciò una sentenza sia veramente pro-

babile, che venga insegnata da un Dottore, e che costi non esser condannata dalla Chiesa, ma si richiede il consenso di più gravi Dottori, ed il peso di forti ragioni, che la renda probabile.

2. Che quando si tratta di validità de' Sacramenti, non può seguitarsi la sentenza probabile, ed anche più probabile, ma devesi seguitare la sentenza più sicura, come abbiamo detto, stante la condanna della prima prop. d' Innoc. XI.

3. Che non è lecito al Giudice nel sentenziare di seguitare la sentenza meno probabile, ma deve seguitare la più probabile, come si ha dalla prop. condannata da Innoc. XI. num. 2. *Probabiliter existimo Judicem posse judicare juxta opinionem etiam minus probabilem*. Dalla quale condanna ne siegue, che il Confessore, il qual'è Giudice nel foro interno, non potrà assolver quel Penitente, il quale probabilmente stima disposto, ma più probabilmente lo stima indisposto.

4. Che non basta per seguitare un' opinione, che questa sia tenuamente probabile, o con probabilità estrinseca, cioè di qualche Dottore, che l' insegni, o con probabilità intrinseca, cioè con qualche ragione leggiera, che la difenda; ma si richiede, che sia certamente probabile, e sarà tale, quando vi sono gravi e più Autori, che l' insegnano, e la ragione non solo assolutamente, ma comparativamente a quella della sentenza contraria costa essere grave, e con fondamento. Perciò Inn. XI. condannò la prop. n. 3. *Generatim dum probabilitate, sive intrinseca, sive extrinseca quantumvis tenui, modo a probabilitatis finibus non exeatur, confisi, aliquid agimus, semper prudenter agimus*.

E la

e la ragione della condanna è, perchè, quando una sentenza ha fondamento tenue per la sua probabilità, non può mai dirsi essere *intra fines probabilitatis*; imperciocchè *intra fines probabilitatis* sono solamente quelle opinioni che hanno per se fondamento grave.

5. Che non iscusa l'Infedele, se non crede, quando avesse per la sua mala credenza opinione meno probabile della verità della sua Fede, rispetto alla nostra; onde Innoc. XI. condannò la quarta prop. *Ab infidelitate excusabitur Infidelis non credens, ductus opinione minus probabili*. E la ragione è, perche acciò possa salvarsi in una Religione, non basta, che questa gli apparisca probabile, o più probabile delle altre contrarie circa la verità di esse; ma deve avere l'evidenza della credibilità di essa, la quale non si ha, nè può aversi in veruna Setta, se non nella Religione Cristiana. Quindi niuna Setta può avere vera probabilità della verità della sua credenza.

6. Che l'assenso della vera Fede non può stare colla notizia solamente probabile della divina rivelazione, ma questa deve esser moralmente certa, ed evidente *evidentia credibilitatis*. Onde Inn. XI. condannò la prop. n. 21. *Assensus Fidei supernaturalis, & utilis ad salutem stat cum notitia solum probabili revelationis, imo cum formidine, qua quis formidet, ne non sit locutus Deus*. La ragione è, perchè l'evidenza della credibilità, che ha la Religione Cristiana de' misterj, che propone a noi da credere, porta seco l'evidenza morale della rivelazione da Dio fatta di detti misterj; quindi richiede l'assenso certo ed infallibile di detta rivelazione, nè può stare col timore, se Iddio gli abbia, o nò rivelati.

 7. Che

7. Che sarà sempre lecito (purchè non si tratti di validità de' Sacramenti) seguitare l'opinione probabilissima tra le probabili, senza che siamo tenuti seguitare la più tuta. Onde Alessandro VIII. condannò la terza delle proposizioni: *Non licet sequi opinionem vel inter probabiles probabilissimam*. Il che devesi intendere anche in concorso di opinione tuta, o più tuta, come insegna il P. Viva alla detta proposizione, e costa da ciò, che abbiamo detto di sopra, non esser tenuti noi, subito che abbiamo peccato, ed abbiamo occasione di confessarci, di far la Confessione, ma possiamo diferirla ad altro tempo, benchè la contraria opinione sia più tuta, e questa di non esser tenuti sia solamente probabilissima. Ma ciò non deve intendersi per la validità dei Sacramenti, nei quali dobbiamo sempre seguitare la più sicura, anche in concorso della probabilissima la quale resta sempre *intra fines probabilitatis*.

Potremo contuttociò seguire l'opinione certa moralmente in concorso della tuta, e più tuta, anche per la validità dei Sacramenti, conforme è quella, che basti l'Attrizione soprannaturale per il Sacramento della Penitenza, nè sia necessaria la Contrizione: così quell'altra, che non siamo obbligati di confessare le circostanze solamente aggravanti nella stessa specie, conforme si deduce dal Concilio di Trento: e che il Confessore approvato *ad annum* E. G. finito l'anno, validamente assolva, essendovi l'errore comune, ed il titolo colorato, ed anche lecitamente, se per inavvertenza incolpabile non sa che siagli spirata la facoltà, come si ha dalla dichiarazione della Congregazione del Concilio in una Aretina 22. *Martii* 1614. *Tom.* 64. *Positionum fol.* 375.

De'

Dei peccati contro la Religione.

AVendo fin quì parlato della Giustizia, e de' peccati opposti alla medesima, tratteremo ora della Religione, che parimente ci obbliga di sua natura sotto peccato grave. Vedi il Campioni part. I. cap. 34. num. 6.

La Religione dunque è una virtù, che dà onore, e culto a Dio. Questa ha più atti, alli quali ci obbliga; ed il primo si è l'Orazione, essendo tutti li Cristiani tenuti qualche volta di fare Orazione a Dio, e particolarmente di recitare l'Orazione Dominicale, insegnataci da Gesù Cristo: *Cum oratis, dicite Pater, sanctificetur nomen tuum &c. Lucæ XI.* 2. Onde ogni Cristiano è tenuto a non ignorare detta Orazione, e chi l' ignora deve sottò pena di peccato procurare d' impararla, e recitarla nelle principali Feste dell'anno.

Gli Ecclesiastici, che hanno beneficj, benchè non sieno *in Sacris*, sono obbligati a recitare l'Uffizio Divino; e se hanno pensione, a recitare l' Uffizio della Madonna. Se poi sono *in Sacris*; benchè non abbiano benefizio, nè pensione, sono obbligati alla recitazione dell' Ore Canoniche, onde se non le reciteranno, o se le reciteranno senza attenzione, e divozione, o se lascieranno una parte grave di detto Uffizio, peccheranno mortalmente. In oltre se avranno benefizio, o pensione, saranno tenuti alla restituzione de' frutti di quel giorno, in cui non hanno recitato detto Uffizio; con questa regola, che se lascieranno di recitare tutto l'Uffizio, saranno tenuti di restituire li frutti di quel giorno del benefizio, o della pensione: se poi avessero recitato Mattutino e le Lau-

di, e lasciate tutte le altre Ore, saranno tenuti a restituire la metà de' frutti di quel giorno. Come ancora, se lasciando di dire il Mattutino e le Laudi, dicessero tutte le altre Ore, sarebbero tenuti a restituire la metà del fruttato. Se poi lasciassero solamente un'Ora, E. G. il Mattutino, Prima, Terza, il Vespero ec. sarebbero tenuti a restituire la sesta parte del frutto del benefizio, o pensione di quel giorno. Così ha dichiarato S. Pio V. Quest' obbligo di recitare l'Uffizio si contrae dal giorno del possesso del benefizio, o pensione; e dal giorno, che uno si ordina *in Sacris*. Onde peccherà così il Benefiziato, come il Pensionario, o l'Ordinato *in Sacris*, se da quel giorno lascierà di recitar l'Uffizio. Ma circa li frutti da restituirsi, S. Pio V. ha dichiarato, che dopo sei mesi, che uno ha preso possesso del benefizio, e non prima, resti obbligato alla restituzione.

Intorno a questa materia vi sono più proposizioni condannate. La prima da Alessandro VIII. n. 20. *Restitutio a Pio V. imposita Beneficiatis non recitantibus, non debetur in conscientia ante sententiam Judicis, eo quod sit pœna.* 21. *Habens quodvis beneficium Ecclesiasticum, si studio literarum vacet, satisfacit suæ obligationi, si Officium per alium recitet.* 33. *Restitutio fructuum ob omissionem Horarum suppleri potest per quascumque eleemosynas, quas antea Beneficiarius de fructibus sui beneficii fecerit.* 34. *In die Palmarum recitans Officium Paschale satisfacit præcepto.* 35. *Unico Officio potest quis satisfacere duplici præcepto pro die præsenti, & crastino.* 54. Inn. XI. *Qui non potest recitare Matutinum & Laudes, potest autem reliquas Horas, ad nihil tenetur, quia major pars trahit ad se minorem.*

La

La ragione della condanna della prima proposizione è, perchè quantunque li Dottori asseriscano, che la pena non s'incorre avanti la sentenza del Giudice, ciò non corre nel caso nostro, dove costa così per il Concilio Lateranense, come per la Bolla di S. Pio V. che li frutti dal Beneficiato, dopo aver lasciato di recitare l'Uffizio, si ritengono ingiustamente: onde è tenuto di restituirgli avanti ogni sentenza.

La ragione della condanna della seconda è, perchè il peso di recitare le Ore Canoniche è personale, come quello di digiunare, ascoltare la Messa, far la penitenza imposta dal Confessore ec. Quindi il Concilio di Trento sess. 24. cap. 12. dice: *Omnes vero divina per se, & non per substitutos compellantur obire Officia &c.* onde non si può supplire per mezzo di altri.

La ragione della condanna della terza è, perchè le limosine fatte dal Benefiziato co' frutti del suo Benefizio avanti l'ommissione della recitazione di esso, furono date *liberaliter tum implicite, tum explicite*, perciò non possono soddisfare ad un'obbligo, che nasce dopo dette limosine, le quali già sono passate nel dominio di altri, cioè de' Poveri.

La ragione della condanna della quarta, è perchè tanto per antica consuetudine, quanto per legge Pontificia non ci viene permesso fuori del tempo di Pasqua e di Pentecoste recitare il Mattutino con tre soli salmi, e tre sole lezioni; quindi nel cap. *In die de Consec.* dist. 5. Gregorio III. così dispone: *Qui in quotidianis diebus tres tantummodo Psalmos, & tres lectiones celebrare volunt, non ex regula SS. Patrum, sed ex fastidio & negligentia probantur hoc facere; Romani vero diverso modo agere cœperunt. Nos autem ordinem Romanum investigantes, & anti-*

quum morem nostræ Ecclesiæ, imitantes antiquos Patres, statuimus fieri, sicut superius prænotavimus: cioè conforme usa anche adesso la Chiesa nell' Uffizio proprio del giorno delle Palme, e in quello proprio delli giorni di Pasqua e di Pentecoste. Onde essendo questo precetto, ed in materia grave, non può variarsi a tenore della proposizion condannata senza grave peccato.

La ragione della condanna della quinta proposizione è, perchè l' obbligo di recitare l' Uffizio è un peso annesso ad ogni giorno; onde devesi recitare il Mattutino e le Laudi proprie di quel giorno, che corre; e benchè possa la sera recitarsi il Mattutino, e le Laudi del giorno seguente; questo non può servire per il giorno, che corre, e per il giorno, che siegue, essendochè siccome sono due giorni diversi oggi e domani, così si richiedono due Mattutini per oggi e per domani.

La ragione della condanna della festa proposizione n. 54. d' Innoc. XI. è, perchè l' Uffizio Divino benchè sia materia di un solo precetto per un solo giorno, pure avendo più parti separabili, che fanno un tutto, chi può soddisfare ad una sola parte, deve soddisfarla; come quegli, che è debitore di scudi cento, e può restituirne solo dieci, deve restituire questi soli, giacchè *qui non potest solvere totum quod debet, tenetur solvere totum quod potest, si hoc sit separabile*.

„ La Rubrica intorno al rito da osservarsi
„ nella celebrazione della Messa, prescrive,
„ che il Sacerdote non la celebri, se almeno
„ non avrà recitato il Mattutino con le Lau-
„ di. Varie sono l'opinioni circa l'osservan-
„ za di questa Rubrica, e dicono che chi
„ non

„ non l'osserva, pecca mortalmente. S. Anto-
„ nino, Natale Alessandro, il Clericato *Decis.*
„ 50. *de Sacrif. Missæ* adducendo 55. Autori.
„ Altri dicono non peccar nè venialmente, nè
„ mortalmente, ma ciò sarebbe quando vi fos-
„ se legittima causa: tolta questa è molto dif-
„ ficile l'asserire, che non vi sia peccato ve-
„ niale. L' Antoine è un po più stretto di
„ quello si converrebbe dove parla di quest'ob-
„ bligo; e dove sembra tacciar di simonia l'
„ uso introdotto della dote delle Monacande,
„ come avverte l' Editore F. Filippo da Car-
„ bognano Min. Osservante.

Il secondo atto, che spetta alla virtù della Religione, è il Sagrifizio della S. Messa. A questo sono tenuti li Cristiani di assistere ne' giorni di Festa di precetto con attenzione e divozione, altrimenti peccano gravemente, se non se lasciassero una piccola parte, o vi assistessero volontariamente distratti per poco tempo. Sopra il precetto di udire Messa vi è la prop. 53. condannata da Innoc. XI. *Satisfacit præcepto Ecclesiæ de audiendo Sacro, qui duas ejus partes, imo quatuor simul a diversis Celebrantibus audit &c.* La ragione di tal condanna è, perchè la Chiesa comanda nelle Feste di udire la Messa in modo tale, che chi la sente, possa attendere ad ogni, e ciascuna parte di essa; ma se uno sentisse nello stesso tempo più parti della stessa Messa da diversi Celebranti, non potrebbe aver la debita attenzione, e divozione a ciascuna parte di essa; onde non soddisfarebbe all' obbligo imposto dalla Chiesa.

Alla celebrazione poi della S. Messa sono obbligati tutti li Sacerdoti, li quali perciò sono ordinati, e consecrati; onde un Sacerdote, che nelle principali Feste dell' anno non celebras-

brasse senza legittimo impedimento peccherebbe gravemente, come insegna S. Tommaso 3. par. qu. 82. ar. 20.

„ Bened. XIV. nel lib. 3. *de Sacr. Missæ*
„ c. primo n. 10. dice non potersi sostenere
„ la sentenza di coloro, che stabiliscono pec-
„ car venialmente quel Sacerdote, il quale non
„ avendo la cura dell' Anime, nè altramente
„ è obbligato a celebrare la Messa, mai nell'
„ anno celebrasse. Una tal opinione per or-
„ dine di S. Pio V. fu fatta togliere dall' o-
„ pere del Cardinal Gaetano. Nè si potrebbe
„ assolvere chi avesse stabilito di mai celebra-
„ re in un anno. Nè potrebbe scusarsi aver
„ un tal animo perchè è in consuetudine di
„ commetter peccati, mercechè come insegna
„ l' Azorio p. p. lib. 10. c. 24. q. 1. essendo
„ il peccato volontario, è obbligato evitarlo.
„ Si deve dire col Cardinal de Lugo *de Sacr.*
„ *Eucharistiæ* dis. 20. che commetta un pecca-
„ to mortale chi non celebra dentro dell' anno,
„ per esser un segno di vita corrotta, e per
„ lo scandalo. Finalmente per le circostanze,
„ che possono occorrere è tenuto sotto grave
„ peccato celebrare *infra annum*, sebbene ce-
„ lebrasse nelle Domeniche, e nelle feste, come
„ sarebbe se fosse duopo celebrare per portare
„ il Viatico agl' Infermi.

„ L' unanime opinione de Scrittori è che
„ la Messa deve durare almeno la terza parte
„ d' un' ora, nè deve passare la mezz' ora,
„ e la Messa *pro Defunctis* un quarto d' ora.
„ Sicchè non è d' aversi in considerazione il
„ parlar di certuni, i quali sostengono la pra-
„ va consuetudine di dire la Messa con lin-
„ gua precipitosa per esser brevissimi. Addu-
„ cono costoro, che a Giudei fu imposto man-
„ gia-

„ giare l' agnello pasquale con prestezza ; ma
„ questa prestezza era necessaria per esprimere
„ il transito : è falsissimo che S. Tom. Cantua-
„ riense celebrasse con celerità, come si ricava
„ da Pietro Rugerio, che scrisse la di lui vita.
„ Il Confessore deve proporre a questi Sacerdo-
„ ti, che molti morirono di morte improvvisa,
„ perchè frettolosi nel dir la messa.

Il terzo atto, che spetta alla Religione, è l' osservanza delle Feste, la quale consiste in astenersi dalle opere servili per attendere all' Orazione, a gli Ufficj Divini, alle Prediche : ed è precetto negativo, che proibisce l' opere servili per attendere alle Orazioni; ammette però parvità di materia, quando vi sia qualche giusta causa. Oltre il precetto negativo vi è l' affermativo di udire la Messa: onde chi in giorno di Festa non la ode, e non si astiene dalle opere servili, commette due peccati mortali, uno contra il precetto negativo di aver lavorato le Feste; l' altro contro il precetto affermativo di non aver udita la Messa. Sopra il precetto dell' osservanza delle Feste vi è la prop. 52. cond. da Innoc. XI. ivi : *Praeceptum servandi Festa non obligat sub mortali, seposito scandalo, si absit contemptus &c.*

„ Fra l' opere Servili si deve numerare la
„ pescagione, ogni qualvolta tenda al Guada-
„ gno, onde non è lecito pescare ne' giorni
„ di Festa. Suarez *de Relig.* tom. 1. lib. 2.
„ cap. 28. n. 1. Alessandro III. però concesse
„ con lettera data all' Arcivescovo di Treviri
„ a poveri di poter pescare ne' giorni di Fe-
„ sta, eccettuati i più solenni, per sostentare
„ le loro povere famiglie, quando le Alici in
„ tali giorni fossero nel lido, e terminata la

„ pes-

„ pescagione, ne facessero del denaro ricavato
„ parte alla Chiesa, ed a Poveri. Simile in-
„ dulto concesse Sisto V. a Poveri attese le sup-
„ pliche dell' Abbate, e Monaci del Monaste-
„ ro del Castello di S. Felice de Guizols dell'
„ Ordine di S. Benedetto. I Molinari non pos-
„ sono attendere a macinare, purchè non vi
„ sia necessità o consuetudine.

„ Il Bonacina dice peccar mortalmente, chi
„ attende alle opere servili per un ora. E' im-
„ probabile la sentenza di coloro, che alla mor-
„ tal colpa richieggono la fatica per lo spazio
„ della terza parte del giorno, non essendovi
„ ragione, che lo persuada: così il Suarez.

„ Secondo la più antica disciplina della Chie-
„ sa l' obbligo di santificar le feste principiava
„ dalla sera all' altra sera, come si ha *in Cap.*
„ *omnes tit. de Feriis*. La comune consuetudi-
„ ne ricevuta per l' Europa principia dalla
„ mezza notte fino all' altra mezza notte,
„ come ben notò il cit. Suarez.

„ S' avverte, che se un Cristiano facesse fa-
„ ticare un Servo infedele ne' giorni di Festa,
„ il Cristiano non peccarebbe, e la ragione si
„ è perchè l' Opere servili all' Infedele, che
„ non è soggetto alle leggi ecclesiastiche, non
„ possono dirsi proibite. Diana p. 5. tr. 14.
„ ref. 7. Januar. Leander aliiq. Il Layman l.
„ 1. tr. 4. c. 5. dice, che l' opere possono co-
„ mandarsi ai veri Matti; onde se ne inferisce,
„ che anche agl' Infedeli, essendo d' uguale
„ condizione riguardo alla Legge della Chiesa.
„ Ma se vi fosse lo scandalo non potrà dirsi
„ esente dal peccato mortale.

Il quarto atto, che spetta alla Religione, è il Voto, che è una promessa libera fatta a Dio *de meliori bono*. Tre atti si richiedono ul-

la

la validità del Voto: il primo dell' intelletto, che conosca, ed avverta quello, che vuole promettere a Dio; il secondo della volontà, che voglia promettere, ed obbligarsi con Dio; il terzo l' attuale promessa fatta a Dio di fare qualche cosa. Si dice promessa fatta a Dio, perchè la promessa fatta ad un' Uomo non è Voto. Ma se di più, oltre la promessa fatta all' Uomo si aggiunge il Voto, E. G. Io prometto al mio Curato di fargli un calice d'argento, è di più fo Voto a Dio di far questo calice, se non lo faccio, farò doppio peccato, uno contro la Giustizia, mancando alla promessa da me fatta, ed accettata dal mio Curato, l' altro contro la Religione, mancando alla promessa fatta a Dio. Si dice promessa fatta a Dio *de meliori bono*; quindi chi promette a Dio cose indifferenti, o anche buone, ma non migliori nel suo genere, non sarà Voto, nè obbligarà, *quia Deo displicet infidelis, & stulta promissio: Eccles. cap.* 5. 3. Così se uno fa Voto di non andare a cavallo, perchè è caduto più volte, non sarà valido, perchè non è *de meliori bono*, nè si fa per motivo di maggior perfezione: e chi fa Voto di prender Moglie, non è valido il Voto, perche non è *de meliori bono*; essendo meglio lo stato celibe, che lo stato matrimoniale: allora solo però sarebbe valido, quando si facesse per non cader ne' peccati del senso: dicendo S. Paolo: *Melius est nubere, quam uri*. Si può ancora far Voto di cio a che siamo obbligati sotto precetto Divino, ed Ecclesiastico: E. G. far Voto di osservare Castità, di digiunare la Quaresima: e chi il violasse, farebbe due peccati, il primo contro il precetto Divino, o Ecclesiastico, che obbligava a far quella cosa, l' altro contro il Voto, e sarà Sacrilegio.

Il Voto si divide in Voto solenne, e Voto semplice. Il primo si dice solenne, perchè viene accettato dalla Chiesa, non così il secondo: onde chi ha violato il primo, sia in materia di Castità, o di Povertà, o di Ubbidienza, dovrà specificare la Solennità del Voto, perchè in tal caso non solo si fa ingiuria a Dio, al quale si promette, ma anche alla Chiesa, la quale accetta pubblicamente tal promessa. Questo Voto solenne si fa nella professione della Religione, o nel ricevere gli Ordini Sacri. Così ancora chi avrà violato il Voto semplice, sarà tenuto di specificare in qual materia sia il Voto, se di digiunare, se di visitare una Chiesa, se di recitare un' Orazione, essendochè, siccome queste sono virtù tra sè di specie diverse, così sarà la violazione del Voto di esse.

Si avverta, che alle volte il Voto è insieme unito con il giuramento, che si chiama Voto giurato, e questo avendo due vincoli, e del Voto, e del giuramento, più difficilmente si deve dispensare, o commutare: e quando il Papa dà facoltà di commutare un Voto dispensando, si deve intendere, che la materia commutata nel Voto, può essere alquanto minore di quella, che sarebbe una semplice commutazione, la quale deve essere *in majus, vel in aequale*. Si veda la lettera di N. S. alli Penitenzieri, che comincia: *Tra le fatiche*.

Il Voto altro è riservato, altro non è riservato. Li Voti riservati al Papa sono di *Castità perpetua, di Religione approvata, di Peregrinazione alli limini de' SS. Apostoli Pietro a Paolo, di Peregrinazione a S. Giacomo in Compostella, o al S. Sepolcro in Gerusalemme*

Que-

Questi non possono dispensarsi, se non dal Papa: e chi li dispensasse senza speciale privilegio, incorrerebbe la Scomunica riservata al Papa, come si ha nell' Estravagante: *Etsi Dominici de pœnit. & remis.*

Alli suddetti cinque Voti riservati si aggiungono due altri riservati da N. S. nella sua Bolla del Giubbileo, che comincia, *Benedictus Deus*, i quali non vuole, che si dispensino neppure in tempo di Giubbileo, cioe il Voto *in favorem Tertii* accettato: E. G. io fo Voto di dotare la tal Zitella; se questa l' accetta, non può dispensarsi senza il consenso di essa: ed il Voto in pregiudizio del Terzo, come li Voti di Perseveranza, che si fanno in alcune Congregazioni, le quali non fanno mai Voti solenni. Così è il Voto, che fanno li PP. della Missione di perseverare fino alla morte in detta Congregazione. L' altro voto poi si dice *in pœnam peccati*, o preservativo dal peccato: E. G. io fo voto, se cado più nel tal peccato, di digiunare in pane ed acqua; questo parimente non si può dispensare, se non se la pena da commutarsi sia uniforme a quella promessa nel Voto.

Il Voto si può togliere in tre modi, colla dispensa, colla commutazione, coll' irritazione. Il dispensare, e commutare i Voti, benchè non riservati al Papa, tocca al Vescovo, nè può altri farlo senza privilegio speciale.

La dispensa de' Voti toglie affatto l' obbligo di essi, ma data senza legittima causa è nulla.

Chi commuta, non toglie l' obbligo del Voto, ma sostituisce una materia ad un' altra; onde peccherà contro il Voto, chi fa contro la materia commutata.

Chi annulla, o irrita, toglie tutto l' obbligo

del

del Voto; e può annullarlo solamente chi ha la potestà economica; Così il Padre può annullare i Voti de' Figliuoli: il Marito quelli della Moglie: il Superiore quelli de' Religiosi: in quelle cose però, che pregiudicano alla loro potestà economica. Onde non potrà il Padre annullare il Voto o di Religione, o di Castità fatto dal Figliuolo, nè il Marito il Voto della Moglie, che non pregiudica all' uso del matrimonio, all' educazione, e governo della Famiglia: nè il Superiore li Voti de' suoi Religiosi di passare ad altra Religione più osservante. *Cap. Licet de Regul.* Questi tutti peccheranno, se annulleranno qualche Voto senza legittima causa, sarà però valida l' irritazione: come ancora l' irritazione del Voto riservato al Papa: E. G. se la Moglie fa Voto d' andar a visitare il S. Sepolcro, o di Castità perpetua, potrà annullarlo il suo Marito, benchè riservato al Papa, ma rispetto a questo secondo potrà annullarlo solamente *quoad redditionem debiti*.

Il Voto di natura sua obbliga sotto peccato mortale; può però ammettere parvità di materia. Quindi se uno ha fatto Voto di recitare cotidianamente la Salve Regina, e una volta la lascia, peccherà solamente con peccato veniale. Il peccato contro il Voto sia di qualsivoglia sorta, o materia, è Sacrilegio, essendo contro la Religione, la quale viola. Sopra il Voto vi sono due prop. condannate da Innoc. XI. contra il Molinos n. 3. e 65. Al n. 3. diceva: *Vota de aliquo faciendo sunt perfectionis impeditiva*, Al n. 65. *Præpositis obediendum est in exteriore, & latitudo Voti Obedientiæ Religiosum tantummodo ad exterius pertingit: in interiore vero aliter res se habet,*

quo

quo solus Deus, & Director intrant. La ragione della condanna della prima proposizione è, perchè lo Spirito Santo ci consiglia a fare li Voti, Psalm. 73. *Vovete, & reddite Domino Deo vestro:* nè può lo Spirito Santo consigliarci a fare cosa, che sia di impedimento alla nostra perfezione, e S. Tommaso 1. 2. quæst. 88. art. 6. scrive. *Per Votum immobiliter voluntas firmatur in bonum: facere autem aliquid ex voluntate firmata in bonum pertinet ad perfectionem virtutis: &c.* perciò non potrà mai dirsi che *Vota de aliquo faciendo sint perfectionis impeditiva*. La ragione della condanna della seconda proposizione è, perchè l' Apostolo scrive ad Hebræos 13. *Obedite Præpositis vestris, & subjacete eis, ipsi enim pervigilant quasi rationem de animabus vestris reddituri*. Quindi si deduce che alli Prelati si deve ubbidire anche interiormente, e che il Voto dell' Ubbidienza obbliga anche nell' inferno: giacchè questi devono rendere conto delle Anime alla loro cura commesse; perciò non basta l' ubbidienza esteriormente, ma devesi ancora interiormente a chi presiede: onde scrive S. Tom. 2. 2. quæst. 186. art. 8. *Votum obedientiæ est præcipuum inter tria Vota Religionis, quia per Votum obedientiæ aliquid majus Homo offert Deo, scilicet ipsam voluntatem*.

Il quinto atto, che spetta alla Religione è il Giuramento, che è invocare in testimonio Iddio per confermare la verità di un' asserzione, o promissione.

Il giuramento è di quattro sorte, Assertorio, Promissorio, Comminatorio ed Esecratorio. L' Assertorio è quando uno asserisce, o nega un fatto, passato, o presente: E. G. Siami testimonio Iddio, io ho detto la Messa

que-

questa mattina, io ho digiunato jeri. Il Promissorio è quando uno promette di fare, dare, o dire qualche cosa: E. G. Giuro a Iddio, che ti darò dieci scudi in prestito, che andrò in questa settimana nel tal luogo ec. Il Comminatorio è, quando uno minaccia di dare qualche castigo ad un' altro sotto il giuramento, se non fa una cosa: E. G. Giuro a Iddio, che io ti voglio uccidere, se tu domani non lavori. L' Esecratorio è, quando uno a sè stesso prega da Dio qualche male in caso di falsità di ciò, che promette, o asserisce: E. G. Iddio mi fulmini, se non è vero, che io ho dato cento scudi a Pietro: il Demonio mi si porti, se domani non andrò nel tal luogo, come giuro d' andare.

Tre condizioni deve avere il Giuramento, acciò sia lecito; la Verità, la Giustizia, ed il Giudizio, come in Gerem. al 4. *Et jurabis, Vivit Dominus, in veritate, & in judicio, & in justitia*. La Verità consiste che sia vero, o si stimi vero ciò, che si asserisce nel Giuramento asssertorio, o che si abbia l' intenzione di fare ciò, che si promette nel Giuramento promissorio. Il Giudizio consiste, che non si giuri senza necessità. La Giustizia consiste, che non si giuri di fare una cosa peccaminosa.

Intorno al Giuramento assertorio si avverta, che se uno giura una cosa, che certa la crede, benchè *a parte rei* sia falsa, non sarà spergiuro. E. G. Io credo certo, che Pietro stia in casa, e giuro che sta in casa, benchè egli non stasse in casa, il Giuramento sarà vero *formaliter*, e solamente falso *materialiter*. Al contrario se io credo certamente, che Pietro stia in casa, e giuro che non è in casa, ben-

benchè di fatto non sia in casa, so uno spergiuro, ed il Giuramento sarà falso *formaliter*, e vero *materialiter*. Questo Giuramento non ammette parvità di materia; onde se io giuro, che ho dato un quattrino di limosina, e non l' ho dato, so peccato mortale, benchè la materia giurata sia leggierissima. E qui cade la prop. 24. condannata da Innocenzo XI. *Vocare Deum in testem mendacii levis non est tanta irreverentia, propter quam velit, aut possit damnare hominem*. E la ragione della condanna è, perchè quantunque la materia che giura sia leggiera, la malizia però dello spergiuro si desume da questo, che viene indotto Iddio, che è verità infallibile, in testimonio di una cosa falsa; quindi o sia la cosa grave, o leggiera, sempre si fa una grande ingiuria a Dio; anzi quanto più è leggiera la materia, che si giura, tanto è più grave l' ingiuria, che si fa a Dio.

Il Giuramento promissorio ha due verità, una *de præsenti*, e l' altra *de futuro*. E. G. Io prometto dare a Pietro un quattrino; se non ho la volontà di darglielo, pecco mortalmente, perchè il giuramento *deficit in veritate de præsenti*; se poi ho volontà di darglielo, e non glielo dò, pecco venialmente, perchè *deficit in veritate de futuro* in materia leggierà: è però sentenza di molti, che peccherei gravemente. Vedi il Matteucci Caut. Confessar. pag. 239. n. 3. Che se fosse materia grave, non dandogliela, peccherei mortalmente, perchè il giuramento *deficeret in veritate de futuro in materia gravi*. Vedi il P. Campioni nell' Esame de' Confessori di Roma part. 33. c. 45. n. 4.

Nel giuramento comminatorio se uno giura

con

con animo di fare il male, che ha minacciato, e questo male è grave, farà due peccati mortali, uno contro la giustizia del Giuramento chiamando Iddio in testimonio della volontà perversa, che egli ha, E. G. di uccidere ec. l' altro contro la giustizia commutativa per la volontà, che ha di ammazzare il suo Prossimo; e se questi fosse suo Parente, peccherebbe ancora contro la Pietà: ma se non avesse animo di uccidere, e solo ciò dicesse *ad terrorem*; peccherebbe gravemente contro la verità del Giuramento come spergiuro.

Circa il Giuramento esecratorio, se chi giura ha animo di fare ciò, che giura, e questo non sia peccato, il Giuramento sarà lecito; purchè siavi qualche giusto motivo di confermare la promessa con tal Giuramento: ma se non ha animo di farla, peccherà contro la verità del Giuramento. Così ancora peccherà se avrà animo di farla quando sia cosa peccaminosa, facendo contro la giustizia del Giuramento.

Qui può dubitarsi, se sia lecito di giurare senz' animo di giurare. E. G. per togliersi una persona importuna, che domanda in prestito denaro, Tizio giura senz' animo di giurare, che nel mese venturo gli presterà il denaro richiesto. Rispondo che non è lecito, anzi è spergiuro, perchè *deficit in veritate*. Quindi Innoc. XI. condannò la prop. 25. *Cum causa licitum est jurare sine animo jurandi, sive res sit levis, sive gravis*. E la ragione della condanna è, perchè chi giura senz' animo di giurare, o giuri il vero, o giuri il falso, o in materia leggiera, o in materia grave, sempre mentisce: perchè dicendo, *io prometto, io dono ec.* senz' animo di promettere, di donare, mentisce; e non essendo mai lecita la menzo-

gna,

gna, come si ha nel Capit. *Super eo de usuris*, ne siegue, che non è mai lecito di giurare senz' animo di giurare.

La maggior difficoltà è, se sarà tenuto Tizio a dare il denaro promesso con giuramento senz' animo di giurare: e si risponde di sì non *ex vi juramenti*, il quale fu nullo ed invalido, benchè sacrilego: ma *ex vi promissionis acceptatæ a petente pecuniam*, e per lo scandalo, che si darebbe di non adempire il Giuramento. Alcuni però vogliono, che sia obbligato ancora *ex vi juramenti*: imperocchè liberamente, e seriamente chiamare Iddio in testimonio, e dire internamente, *non ho animo di giurare*, sembra essere una vana protesta contro il fatto; non essendo il Giuramento altra cosa, se non se una libera, e seria invocazione del Divino testimonio. Si veda il Matteucci Caut. Conf. pag. 240. num. 13.

Si può dubitare ancora, se sia lecito almeno in qualche occasione di giurare con restrizione mentale: E. G. Pietro mi domanda in prestito cento scudi, e perchè io non voglio darglieli, rispondo che non gli ho; ma esso credendo, che in verità non voglia darglieli, e che gli abbia, mi fa istanza di nuovo, ed io gli giuro per Dio, che non ho li cento scudi, intendendo dentro di me, che non gli ho per prestargli ad esso. Si risponde non essere lecito, anzi spergiuro tal giuramento, conforme costa dalla condanna della prop. 26. d' Innoc. XI. *Si quis solus, vel coram aliis, sive interrogatus, sive propria sponte, sive recreationis causa, sive quocumque alio fine juret se non fecisse aliquid, quod revera fecit, intelligendo intra se aliquid aliud, quod non fecit, vel aliam viam ab ea, in qua fecit, vel quod-*

 vis

vis aliud additum verum, revera non mentitur, nec est perjurus: la ragione della condanna è, perchè acciò il Giuramento *non deficiat in veritate*, la cosa, che si giura, deve essere nella mente del Giurante, come significano le parole proferite a chi si giura: ma nel caso nostro le parole proferite a chi si giura, significano assolutamente non avere esso li cento scudi da prestare, il che è falso, e contro ciò, che ha in mente: dunque questi sarà spergiuro, e peccherà gravemente.

La condizione seconda del Giuramento, acciò sia lecito, è il Giudizio. Questo richiede, che non si giuri, benchè con verità, senza necessità: altrimenti sarà peccato veniale, purchè il Giuramento *non deficiat in veritate, vel justitia*. E' vero però, che, chi giura ad ogni parola, o falso o vero che sia, peccherà mortalmente tutte le volte che giurerà; imperciocchè quando giura nel falso, è chiaro che pecca mortalmente; quando poi giura nel vero, perchè si pone a pericolo di giurare il falso, peccherà ancora gravemente; così ancora potrà peccare gravemente per ragion dello scandalo, che può causare al Prossimo nel giurare frequentemente senza alcuna necessità. Alcune volte saremo obbligati sotto peccato grave a giurare il vero, e ciò sarà quando il Superiore, o il Giudice legittimamente ci obbliga a giurare, o quando il nostro giuramento fosse necessario per salvare la vita ad un Innocente, o per impedire qualche gran male ec.

La terza condizione, che e la Giustizia del Giuramento, significa che non giuriamo una cosa cattiva da farsi. Questa condizione si richiede solamente nel Giuramento promissorio,

sorio, o comminatorio, e non già nell' assertorio: onde se io giuro di aver fornicato, e ciò è vero, io non pecco contro la giustizia del giuramento; ma pocco, se giuro di voler fornicare. La ragione è, perchè nel primo non si chiama Iddio in testimonio di una volontà perversa, ma solo di una verità, benchè materialmente cattiva; ma nel secondo si fa ingiuria a Dio, chiamandosi in testimonio della volontà perversa, che uno ha di peccare.

Il Giuramento promissorio devesi sempre osservare coll' esecuzione, purchè non sia *vinculum iniquitatis:* ed allora tale sarà, quando io giuro di fare una cosa peccaminosa, onde non obbliga, come nella Regola 57. Juris in *6. Non est obligatorium contra bonos mores praestitum juramentum*. Così ancora sarà vincolo d' iniquità, quando giuro di non fare una cosa buona, E. G. giuro di non farmi Religioso, di non confessarmi se non una volta l' anno ec.

Il giuramento di una cosa indifferente obbliga al suo adempimento, perchè sempre si deve osservare, quando si può senza peccato. E questa è la differenza tra il Voto, ed il Giuramento, che il primo non obbliga, quando la cosa promessa col Voto è cosa indifferente, perchè il Voto deve essere *de meliori bono*, ma il Giuramento sempre obbliga, quando può osservarsi senza peccato, benchè sia di cosa indifferente, onde chi giura di non voler giocare, di non andare a cavallo ec. sarà tenuto di osservare il giuramento; anzi quando il giuramento sarà peccato per parte di chi l' esige, tanto sarà tenuto di adempirlo. E. G. Tizio giura di pagar l' usura a Paolo, dal quale in necessità riceve in prestito il denaro con usura;

in tal caso pecca Paolo esigendo l'usura, e non pecca Tizio giurando di pagar l'usura, e sarà tenuto a pagarla. Così chi ha giurato di pagare alla Meretrice il prezzo della fornicazione, sarà tenuto al giuramento, perchè è peccato il fornicare, ma non è peccato il pagarne il prezzo.

„ Ne' giuramenti vi sono molte coscienze „ erronee, le quali giudicano non esser peccati „ gravi giurare il falso con bugia leggera, che „ non sia danno al prossimo, o quando giu„ rano senz'animo di giurare, il che è errore „ condannato da Innoc. XI. Per lo contrario „ molti stimano, che sia peccato mortale il „ giurare con la verità, ed altri che sia vero „ giuramento il dire in coscienza mia, in co„ scienza dell' anima mia. Lessio l. 2. c. 47. „ dub. 1. n. 4.

„ Vi sono de' Penitenti che ad ogni parola „ frappongono queste voci, per Dio, per l' Ani„ ma mia: questi termini come suonano impor„ tarebbero vero giuramento, ma perchè gli „ uomini del mondo quasi sempre nel loro ra„ gionare ve li framischiano, perciò da Savj „ si giudica che gl' abbiano framischiati per „ una vana interjezione di parlare, onde per „ l'ordinario si giudicano per peccati gravi. Lo „ dico dinanzi a Dio, Dio lo vede s'è vero, „ Dio sa la mia coscienza, Dio m'ha da giu„ dicare, in verità, in fede mia, questo è il „ Vangelo, è di fede: Tutte queste formule non „ contengono giuramento. Contiene però giu„ ramento l'espressione: Per l'anima mia, se„ condo la più probabile opinione de' Teologi. „ Quell'altra espressione sopra l'anima mia è „ giuramento esecratorio, col quale si cerca da „ Dio una maledizione sopra sè medesimo se

„ la

„ la coſa non va così; e queſto giuramento
„ eſecratorio ſecondo la materia grave o leggera
„ sarà colpa mortale, o veniale. Da Criſtia-
„ no, da Sacerdote è probabile, che ſiano giu-
„ ramenti; ma ſtia avvertito il Confeſſore a
„ perſuader ſempre li Penitenti, che non ſi
„ valgano di queſte ultime formule ſenza le do-
„ vute formule del Giuramento.

„ Queſt'altre formule: è vero come è vero
„ Dio, ſono innocente come la Vergine Santiſ-
„ ſima, dinotano ſolamente ſimiglianza non già
„ invocazione, e però dire non ſi poſſono di
„ certo giuramenti.

„ Il dire ſemplicemente giuro, quantunque
„ nè Dio, nè Santo, nè altra coſa Santa ſi
„ chiami in teſtimonio, pur è fuor d'ogni
„ dubbio vero giuramento. Per lo contrario, vi
„ potrei, o vi poſſo giurare, non ſono eſpreſ-
„ ſioni giuratorie.

„ Chi giura ſu di coſa falſa ancorchè leggera
„ e menoma, o promette con giuramento ſeb-
„ bene ſia infima bagatella, pecca gravemente
„ quando non ſi ha l'animo d'adempirla, non
„ adempiendola però è peccato grave, o leg-
„ gero ſecondo la quantità della materia.

„ Le Madri che ad ogni occaſione dicono a
„ loro figliuoli: Dio mi gaſtighi ſe non ti bat-
„ to: per Santo N.N. ti voglio uccidere: poſſa
„ io morire, ſe non ti gaſtigo: ſiffatte parole
„ quantunque contengano in sè un vero giura-
„ mento eſecratorio, col quale ſi chiama Dio
„ a vendetta ſopra di noi, ſe non eſeguiamo
„ il minacciato gaſtigo; tuttavia poſſono non
„ gaſtigare potendoſi contenere queſta condi-
„ zione, *niſi veniam rogent.* "

Il giuramento ſi toglie negli ſteſſi modi, co,
quali ſi toglie il Voto, cioè coll' irritazione

colla commutazione, e colla dispensa. Quindi chi ha la potestà economica, potrà irritare li giuramenti fatti da chi gli è soggetto in quelle materie, che a tal potestà appartengono. Il Vescovo potrà commutare, e dispensare li giuramenti, purchè questi non sieno riservati al Papa, conforme si è detto del Voto.

Quali giuramenti sieno riservati al Papa, si veda nel Bonacina *de juramento* punto 17. nu. 9. Tale è il giuramento, che fanno gli Alunni di alcuni Collegi di Roma di andare nelli Paesi di Erttici a far le Missioni, o di esercitare ivi l'Ufficio di Parroco. Tale è il giuramento, che fanno li Vescovi prima di esser consecrati, di eseguire molte cose, e di osservarle. Tale è il giuramento, che fanno i Re, e le Regine prima di esser benedetti.

Ma qui nasce il dubbio, se que' Giuramenti, che si fanno sopra una materia riservata al Papa, restino ancora questi riservati al Papa, *Quoad dispensationem, vel commutationem*. E. G. Io giuro di farmi Religioso, o di conservare perpetua Castità, o finalmente di visitare li limini de' Santi Apostoli Pietro e Paolo. E si risponde che se tali giuramenti sono fatti a Dio, ed in onore di Dio, in tal caso restano riservati al Papa; se taluno li viola, commette doppio peccato, cioè contro il giuramento, e sarà spergiuro, e contro il Voto, perchè tali giuramenti *implicite* sempre includono il Voto, e sarà Sacrilegio; non così se saranno fatti ad un'Uomo: E. G. Io giuro a mio Padre di farmi Religioso, io giuro ad una Giovane di osservare perpetua Castità: in tal caso sarà solo spergiuro, chi viola tal giuramento, non già sarà sacrilego: vedi P. La-Croix lib. 3. part. 1. n. 555.

E qui

E qui ne addurremo uno, cioè delli Ministri Consultori, Qualificatori del S. Uffizio di Roma, i quali se violano il Giuramento del segreto dato, incorrono la scomunica riservata al Papa, dalla quale non possono essere assoluti neppure dal sommo Penitenziere. Quelli poi, che violano il segreto nelle cause di Fede ne' tribunali de' Vescovi, o degl' Inquisitori Minori, benchè incorrano la scomunica, come si ha nel cap. *Statuta* de Hæreticis in *6.* pure possono essere assoluti da ogni Confessore, perchè tale scomunica non è riservata.

Chi giuridicamente interrogato nel S. Uffizio dopo il giuramento *de veritate dicenda*, o tace, o dice il falso, pecca mortalmente, e tal giuramento resta riservato al S. Uffizio. Onde chi falsamente ha giurato avanti al Vescovo in materia di Fede, non potrà essere assoluto, se non da questo; e chi ha giurato avanti all' Inquisitore, da questo solo potrà essere assoluto, se non ha detto la verità, e la ragione è, perchè deve essere assoluto da quel Giudice, il di cui tribunale ha violato: e questo basti intorno al giuramento.

„ Il giuramento di far male non' tiene, nè „ di tacere la verità. Se uno giura una cosa „ illecita, che credeva lecita, non è obbligato „ osservarlo. Il giuramento fatto in danno pro- „ prio, purchè non sia contro la legge di Dio, „ si deve osservare.

„ Se uno giurasse per timore, quando non „ vi fosse la piena avvertenza, non peccareb- „ be mortalmente, ma se vi fosse la piena „ avvertenza allora peccherebbe mortalmente, „ giacchè il giuramento falso per qualsivoglia „ causa anche per difender la propria vita è „ illecito.

 „ Chi

„ Chi giura il falso, e chi induce al giura-
„ mento falso è infame.

„ Si cerca, se sia lecito giurare con restri-
„ zione reale, ed esterna, come sarebbe se si
„ dicono parole, che hanno in sè stesse un si-
„ gnificato, ma per certe circostanze ed ag-
„ giunti altro hanno da significare.

„ Si risponde di sì, E. G. il Giudice pro-
„ nuncia la sentenza, che Pietro è innocente,
„ eppure per scienza privata sa esser reo di de-
„ litto. Quando il Giudice pronunciò la sen-
„ tenza dell' innocenza di Pietro volle dire,
„ che secondo che giuridicamente gli costava
„ dovea dichiararlo Innocente. Così ancora
„ Gesù Cristo dicendo: *Jo*: 7. *Ego autem non*
„ *ascendam ad diem festum hunc*, disse il vero,
„ quantunque ascendesse; perchè dalle circo-
„ stanze le parole di Gesù denotavano, ch' egli
„ in pubblico non avrebbe dimostrata con i
„ miracoli la sua Divinità com' era pregato.
„ Vedasi il Duarte nell' Esposizione delle pro-
„ posizioni condannate alla parola *Juramentum*,
„ in cui si tratta della Restrizione reale, ed
„ anche mentale. "

Di altri Peccati, che sono contro la Religione per Excessum, e per Defectum.

PEr *excessum* si oppone primieramente alla Religione la Superstizione. Questa è, quando si dà un culto a Dio improprio, indegno, e condannato: o pure il proprio culto di Dio si dà alle Creature. Intorno al primo sarebbe grave peccato chi adesso volesse dare culto a Dio con fargli i Sacrifizj, che erano ordinati nella lege Mosaica. Intorno al secondo

fa-

farebbe culto superstizioso, se uno adorasse con adorazione di Latria l'Immagini, e figure de' Santi, essendochè l'adorazione di Latria strettamente, ed in proprio significato presa, non si deve se non a Dio: perciò il Coc. di Trento alla sess. 25. *de invocatione, & veneratione sacrarum Reliquiarum, & sacrarum Imaginum*, benissimo spiega la venerezione, a gli onori, che si devono da' Fedeli alle sagre Reliquie, ed alle sagre Immagini, non servendosi mai di questa parola d'adorazione, acciò le persone semplici non credessero dover noi adorare li Santi, e le loro reliquie o Immagini con quella vera, e stretta adorazione, che solamente a Dio è dovuta, ma soltanto si serve de' termini di venerazione, d' onore ec. Così ancora farebbe chi adorasse, o invocasse il Demonio per ricevere da eso qualche cosa, o qualche ajuto.

L'invocazione del Demonio è di due sorte: altra è espressa; altra è tacita. La prima è chiara, quando si chiama, o si adora il Demonio per ottenere da eso qualche cosa. La seconda è, qeando uno si serve di qualche mezzo, che nè per propria natura, nè per istituzione divina, nè per ordinazione della Chiesa può servire al fine; per il quale si usa: onde in tali casi vi entra l'invocazione tacita del Demonio. Così farebbe chi si servise dell' esperimento della caraffa piena d'acqua per sapere le cose occulte, esendo che l'acqua non ha in sè tal virtù: così chi si servisse de' Sacramenti, o Sacramentali per accattivarsi l'amore delle Donne, o per procurare la morte a qualche persona; esendo che nè i Sacramenti sono stati istituiti da Dio per gli effetti sud-

L 5 det-

detti, nè i Sacramentali sono stati ordinati dalla Chiesa per ottenere tali cose indegne e peccaminose.

Ma perchè le specie infime della superstizione sono innumerabili, basterà che qui accenniamo il secondo caso riservato in questa Diocesi, dove brevemante le principali superstizioni si numerano, cioè *Sortilegia*, *Divinationes*, *Incantationes*, *Veneficia*, *& Maleficia*, *Adorationes*, *& Invocationes Dæmonum*, *& Exercitium superstitionum ex professo*, *& Sacrorum abusus* La spiegazione delle quali si ha nel nostro Sinodo del Castelli pag. 70. *Per sortilegium intellige cum aliquid incertum assumitur, ut sciatur aliquid occultum, ut si quis ex jactu talorum scire vult, quis sit futurus Pontifex. Divinatio est studium explorandi res occultas ope Dæmonis. Incantatio est invocatio Dæmonum ad aliquid mirum operandum. Veneficium est usus opificii Dæmonis. Maleficium est usus talis opificii ad malum alteri inferendum. Superstitio est cultus indebitus creaturæ exhibitus. Ad incurrendos hos casus requiritur invocatio Dæmonis expressa, vel tacita, sive cum abusu Sacrorum, sive sine illo. Sacra vero sunt tam Sacramenta, quam Sacramentalia, uti est Aqua benedicta, Cereus Pascha-lis Agnus Dei ex cera &c.* Questa spiegazione devono diligentemente avvertire i Confessori, acciò non assolvano da questi casi, quando non possono; e se accadesse qualche caso più difficile, o dubbio sopra di essi, dovranno sentire il parere di Monsignor Vescovo, al quale spetta dichiarare i dubbj, che occorrono ne' casi a sè riservati.

„ *Esam.* Si cerca se sia superstizione, il farsi „ segnare o toccare in qualche infermità da

„ Uomi-

„ Uomini o Donne di alcune Famiglie, che
„ curano da diversi mali.

„ *Conf.* L' Azorio, il Sanchez, Lessio dicono
„ non esser peccato, purchè non vi sia super-
„ stizione. Può certamente Iddio per bene del-
„ la Repubblica concedere alle Famiglie la
„ virtù di curare, essendo questa grazia *gratis*
„ data, la quale alle volte fu conceduta anche
„ a peccatori: ed in fatti nello Stato Pontifi-
„ cio vicino alla Città di Foligno v'è una
„ Famiglia, che guarisce dalla Sciatica. Così
„ nella Puglia v'è una Famiglia, che ritiene
„ la virtù di guarire dal Veleno delle Vipere.
„ Convien dire, che non vi sia segno alcuno
„ di superstizione, altrimenti non si sopporta-
„ rebbe tal abuso.

„ L' Ignoranza scusa il Rustico, il quale per
„ pio desiderio permette esser segnato da una
„ buona Vecchiarella, mentre con dette preci,
„ e preghiere pensando di dare ossequio a Dio
„ non l'offende, sicchè non pecca mortalmen-
„ te.

„ Le specie infime della superstizione sono
„ innumerabili, onde si accenneranno breve-
„ mente le seguenti. Il sortilegio si è quando si
„ assume qualche cosa incerta, per sapere cose
„ occulte, come se uno col tirar de' dadi vuol
„ sapere, chi sarà Papa.

„ La divinazione è un studio di saper le
„ cose occulte coll'ajuto del Demonio. La Di-
„ vinazione Negromantica è, quando per fin-
„ te apparizioni de Morti si prununciano agl'
„ Uomini cose occulte. V'è la Divinazione
„ Pitonica, con la quale il Demonio predice
„ cose occulte per gl'Uomini vivi, alla quale
„ appartiene la divinazione degl' Oracoli, cioè
„ le risposte date dal Demonio in certi luoghi

„ per mezzo d'Uomini fantastici; la Geoman-
„ zia, con la quale il Demonio manifesta
„ cose occulte dalli segni ne Corpi terrestri.
„ La divinazione de Segni Negromantica pro-
„ viene da Demonj, che ne' sogni insegnano
„ gl' Uomini, come accadde nelle Streghe, le
„ quali in realtà non si portano da un luogo
„ all' altro, ma per quella gagliardissima un-
„ zione prese dal sonno restando nel medesi-
„ mo luogo, quindi sognano quelle cose, che
„ gli si rappresentano, e poi le narrano. Mol-
„ ti libri vi sono sopra tal materia. A questo
„ genere si riduce l' Arte notoria, o sia Clavi-
„ cola di Salomone, colla quale alcuno si ser-
„ ve di certi numeri, che di lor natura non
„ hanno la virtù, di cui si pretende acqui-
„ star la Scienza. Alla divinazione si aggiun-
„ ge la vana osservanza, ed è quando per
„ ottener qualche cosa si adoprano quelle co-
„ se, che nè dalla natura nè da Dio hanno
„ tal virtù di produrle. Come anche sarebbe il
„ recitare tante orazioni, e non più: adoprar
„ tanti lumi della tal specie; così Immagini
„ Astrologiche. La malizia della vana osser-
„ vanza, è al dir d' Agostino, perchè si ha
„ società con i Demonj.

„ Si cerca se sia peccato prestar fede alli
„ sogni.

„ Si risponde esser peccato mortale purchè
„ non siano sogni, che da Dio provengano.
„ Che Iddio passa mandar de' sogni, egl' abbia
„ mandati a buoni, a cattivi, a dotti, a igno-
„ ranti, a fedeli, ad infedeli, il volerlo ne-
„ gare, sarebbe negare le divine Scritture, che
„ piene ne sono: e gli ha mandati ora imme-
„ diatamente per sè come a Salomone, Reg. 3.

„ Or

„ 5. or mediatamente per gl' Angioli come a
„ San Giuseppe. Per conoscer se siano sogni
„ divini, o non divini, il Confessore deve ave-
„ re in mente le parole di Gregorio il Grande
„ Dialog. l. 4. c. 48. *Sancti Viri inter illusiones*
„ *atque revelationes, ipsas Visionum voces, &*
„ *immagines quodam intimo sopore discernunt,*
„ *ut sciant quid a bono spiritu percipiant, &*
„ *quid ab illusore patiantur*. La qualità degli
„ obbietti mostrati molto ancora concorre a
„ persuadere, che da Dio solo tai sogni pos-
„ son venire: gl' impulsi a ben vivere ec. in
„ somma i sogni, che da Dio si mandano non
„ sono come i naturali, e vani accompagnati
„ da disordinati fantasmi, e da confuse voci.
„ Il Confessore deve con molta cautela in ciò
„ procedere, giacchè nel Levitico 19. si dice:
„ *Nec observabitis somnia*.

„ La Magia è un arte falsa insegnata dal
„ Demonio per fare effetti mirabili coll' o-
„ pera del Demonio. Il Mago è sempre sos-
„ petto d' Eresia o d' Apostasia dalla Fede.

„ Il Maleficio è un arte di nocere ingiusta-
„ mente agl' altri per un patto fatto col De-
„ monio. E. G. per eccitare all' amore a be-
„ nevolenza, a cagionevoli infermità ec. e
„ benchè il Demonio non possa in alcun mo-
„ do necessitare la volontà, può però allet-
„ tare, ed alterare la fantasia. A ciò si ridu-
„ ce anche l' incantesimo. Non è lecito per
„ togliere una malìa, servirsi d' un altra ma-
„ lìa, e peccarebbesi mortalmente se ad una
„ maliarda se chiedesse, che adoprasse un al-
„ tra malìa per toglier la prima: la ragione si
„ è, perchè il malefico è intrinsecamente catti-
„ vo. Nè vale il dire, che senza questo il Fan-

„ ciul-

„ ciullo morirebbe, mercechè è meglio, che
„ muoja il Fanciullo, che si commetta il pec-
„ cato.

„ *Esam.* Come si deve portare il Confessore,
„ quando alcuno sortilego, mago, indovino ec.
„ si accosta per ricever l' assoluzione.

„ *Conf.* Deve considerare sin dove s' estende
„ la di lui facoltà circa i casi riservati in quel-
„ la Diocesi. Di poi lo deve interrogare se
„ esercitando quest' arte altre volte se ne sia
„ confessato di questo grave peccato; imper-
„ ciocchè come dice l' Uomo bono, questo so-
„ gliono promettere i malefici al Demonio,
„ cioè d' accostarsi frequentemente a Sagra-
„ menti. 2. Lo deve interrogare se ha rinun-
„ ziato alla Fede Cristiana, e se ha negato
„ qualche articolo della Fede. 3. Se ha ado-
„ rato il Demonio. 4. Se si è servito di cose
„ Sagre. 5. Se ritenga libri, o altri Istrumen-
„ ti Diabolici di quest' arte. 6. Se ha insegna-
„ to tal arte perniciosa ad altri; e lo deve
„ circa quest' ultimo obbligare a corregger
„ questi tali, e far tutto il possibile, acciò
„ questi se ne astenghino per sempre.

„ Il Penitente poi, che esercitato avesse qual-
„ che specie di superstizione, non si può assol-
„ vere dal Confessore Ordinario se nel patto
„ fatto col Demonio vi fosse stato qualche er-
„ rore contro la Fede. Nè può esser assoluto
„ se egli fosse in dubbio, perchè allora il Con-
„ fessore è dubbioso della sua giurisdizione, e
„ con dubbio non è lecito operare circa la vali-
„ dità del Sagramento.

„ Le Donne sono per lo più dedite alla cu-
„ riosità di sapere il futuro, ed anche il passa-
„ to, ed a tale oggetto si fanno strologare dal-
„ le Zingare, e da altri Astrologi; il Confes-

„ sore

„ sore deve interrogare se fermamente, e se-
„ riamente hanno creduto a tali genti, e se
„ rispondono di sì, hanno peccato mortalmen-
„ te. Se dicessero, che solamente per scherzo
„ si son fatte astrologare, deve dire, che non
„ si possono scusare dal peccato veniale e per
„ lo scandalo, e perchè l'hanno indotte a dir
„ bugie.

„ Se il penitente dicesse al Confessore, che
„ molti si servono delle vane osservanze, si
„ deve rispondere, che ciò non è buona scusa
„ per esser il Mondo pieno di menzogne; ed in
„ ciò soltanto una ferma protesta può scusare
„ dalla colpa.

Per defectum si oppone alla Religione l' Irreligiosità, la quale ha sotto di sè più specie infime di altri peccati.

Il primo è la Tentazione di Dio: questa sarà, quando con parole, o con fatti provochiamo il Signore a far qualche cosa, che non deve, o non può fare: così sarebbe tentazione di Dio chi domandasse miracoli senza necessità, o chi volesse risanare da qualche infermità senza usare i rimedj opportuni, o chiamare i Medici istituiti per dett' effetto, o chi assalito da Grassatori, potendo fuggire non lo fa, aspettando che Iddio gli faccia un prodigio, preservandolo dal pericolo miracolosamente, quando esso può, e deve fuggire. La tentazione di Dio è sempre peccato mortale, nè ammette parvità di materia per l' irreverenza, che si fa a Dio.

„ Quindi i SS. Padri oppugnarono le Purga-
„ zioni Volgari, cioè il toccare ferri roven-
„ ti, passare per ardenti carboni ec. quali cose
„ erano in costume per dimostrare l' Innocen-
„ za d' alcuno: non per altro tali sperienze si
„ ripro-

,, riprovavano, perchè si tentava Iddio a far
,, miracoli, come spiega S. Tomm. 2. 2. quæst.
,, 95. art. 8. Queste purgazioni sono affatto
,, proibite dalla Chiesa tit. *Decretal. de purgatione vulgari*. Per misericordia però di Dio
,, non ve n' è più vestigio nel Cattolico Mondo.

Il secondo peccato contro la Religione *per defectum* è il Sacrilegio. Questo è una violazione di cosa sagra *in eo quod est sacra*: quindi il Sacerdote, che ruba, non commette sacrilegio; perchè non viola sè stesso *in eo quod est sacer*. Non così un Regolare, che ha voto di povertà, se rubasse, o fosse proprietario; questo furto sarebbe sacrilegio, perchè violerebbe sè stesso *in eo quod est sacer*.

Tre sono le specie del Sacrilegio: cioè, quando si viola una Persona sagra: quando si viola un Luogo sagro: e quando si viola una cosa sagra. La prima sarà, se uno percuote un Chierico; se un Giudice laico processa un' Ecclesiastico: se uno *in sacris* commette peccato disonesto: o chi con Persona sagra, che ha voto di castità, avesse commercio carnale. La seconda sarà, quando si fa ingiuria ad un Luogo sacro, E. G. se con violenza si estraesse da Chiesa un Rifuggito; ed in tal caso s'incorre ancora la Scomunica riservata al Papa nella Bolla di Gregorio XIV. *Cum alias*, confermata, ed ampliata da Bened. XIII. e da Clement. XII. ma ciò s' intende quando l'estrazione violenta si fa con autorità pubblica, imperciocchè, se si facesse con autorità privata, s' incorrerebbe solo la Scomunica riservata al Vescovo, *Can. definivit* 17. *quæst.* 4. Così ancora si fa ingiuria ad un Luogo sacro colla violenta effusione del sangue umano, *aut volontaria humani*

mani seminis effusione; e finalmente col furto delle suppellettili sacre. La terza sarà quando si fa ingiuria alle cose sacre. E. G. quando si violano li Santi Sacramenti da chi in peccato li riceve, o gli amministra: quando si violano li Sacramentali, servendosene ad usi illeciti, e superstiziosi, quando si violano le Sacre Immagini, o le reliquie de' Santi, facendo ingiuria a quelle: e quando si violano li beni delle Chiese con usurparli.

Il Sacrilegio è sempre peccato mortale, quando è separato da altri peccati, come dice San Tomm. quæst. 99. art. 3. *ad secundum & ad tertium*: ma quando è circostanza, che fa mutare la specie di un peccato, facendolo passare in Sacrilegio, in tal caso, se il peccato ammette parvità di materia, la potrà ammettere anche il Sacrilegio: E. G. perchè la Castità non ammette parvità di materia, nè pure il Sacrilegio in materia della Castità l'ammetterà; all' opposto perchè il furto ammette parvità di materia, il Sacrilegio in materia di furto parimente l'ammetterà: quindi chi ruba roba di Chiesa nella Chiesa in materia leggiera, commetterà solamente peccato veniale sacrilego; e così quel Religioso, che sarà propietario in materia leggiera, peccherà leggiermente con peccato di Sacrilegio contro la povertà professata.

Il terzo peccato opposto alla Religione *per defectum* è la Bestemmia, la quale è un'ingiuria di parole contro Dio, o contro i Santi: altra è ereticale; altra è semplice, e non ereticale.

La Bestemmia ereticale è quella, che contiene l'errore contro la Fede, negando a Dio qualche attributo, o perfezione, o attribuen-

buendogli qualche difetto, o mancamento. Di questa si è parlato, quando spiegammo li peccati contra la Fede.

La bestemmia semplice è quella, che non contiene errore contro la Fede: e questa è contro la Religione, e benchè sia contro Dio o contro li Santi, sarà dell'istessa specie: S. Tomm. quæst. 13. art. 1. ad 3. nè si richiede al peccato della bestemmia, che vi sia l'animo formale *conviciandi Deum*, come avverte San Tomm. ivi ad 1. ma basta, che uno avverta proferendo bestemmia, che tali parole *sunt convicium Dei, vel Sancti*. Chi poi avesse intenzione formale *conviciandi Deum*, commetterebbe due peccati: il primo d'odio contro Iddio, peccato gravissimo contro la Carità; il secondo di bestemmia contro la Religione. Se uno con una sola bestemmia ingiuriasse più Santi, dovrà dirlo, essendo più peccati mortali in numero. La Bestemmia sempre è peccato mortale, nè ammette parvità di materia, se non fosse *ex surreptione, & inadvertentia*: La bestemmia anche semplice in questa Diocesi è riservata *ex prava consuetudine*, ed allora sarà tale, quando chi per un'anno ha bestemmiato più volte in ogni settimana, come viene dichiarato nel nostro Sinodo dei Castelli alla pag. 70.

„ Dicono i Dottori non esser propriamente
„ Bestemmia nell'ira o risa con alcun profe-
„ rir queste parole *Corpus Dei vulnera Dei*
„ *&c.* se l'indignazione non tenda contra Dio,
„ ma contra l'Uomo. Il Cajet. Armilla, San-
„ chez dicono esser peccato veniale, ma per
„ ragione di scandalo e pericolo di bestemmiar
„ formalmente può diventar mortale.

Il quarto peccato opposto alla Religione è lo sper-

ſpergiuro: ma di queſto ſi è tratto parlando del Giuramento.

Il quinto peccato contro la Religione è la Simonia, che è una ſtudioſa, o deliberata volontà di vendere, o comprare coſe ſpirituali, o anneſse ad eſse col temporale, *vel contra*. Le coſe ſpirituali, o anneſse ad eſse che non ſi poſsono nè vendere, nè comprare, ſono di tre ſorte. 1. Li Sacramenti, e l' amminiſtrazione di eſſi. 2. Gli atti, che provengono dalla grazia de' Sacramenti, come ſono, predicare, conſecrare Chieſa, Altari, Vergini, aſsolvere dalle Cenſure, e diſpenſare dall' Irregolarità, dalli Voti, da' Giuramenti, e negl' Impedimenti del Matrimonio ec. 3. Quelle coſe, che ſono anneſse neceſsariamente alle ſpirituali, come ſono li Benefizj, il Juſpatronato ec.

La Simonia è di quattro ſorte: 1. Mentale, 2. Convenzionale, 3. Reale, 4. Confidenziale.

La Mentale è, quando uno dà o conferiſce qualche coſa temporale per aver coſa ſpirituale, *vel e contra*, ſenz' alcun patto eſpreſso, o tacito, ma colla ſola intenzione. Così quel Chierico, che fa un regalo, o ſerve gratis il ſuo Veſcovo con intenzione di ottenere un benefizio, o di eſsere ordinato, commette Simonia mentale, quando il fine del regalo, o del ſervizio, è il benefizio, o l' ordinazione. Così il Veſcovo, che conferiſce benefizio, o ordina un figliuolo d' una perſona ricca e generoſa con fine principale di eſsere regalato, commette Simonia mentale.

La Convenzionale è, quando interviene il patto reciproco dalle Parti eſpreſso di vendere, o comprare coſe ſpirituali per prezzo, ma in realtà allora non ſi conferiſce nè queſto nè quel-

quelle: o pure da una sola Parte si dà il prezzo, e poi si aspetta dall' altra il benefizio, *vel e contra*.

La Reale è, quando concorrono queste tre cose. 1. Il patto espresso di dare una cosa spirituale per prezzo. 2. Quando si sborsa il prezzo, o una parte di esso. 3. Quando si conferisce la cosa spirituale.

La Confidenziale è, quando uno rinunzia ad un' altro un benefizio con patto, che questi dopo tanto tempo debba rassegnarlo o senza pensione, o con pensione, senza facoltà Pontificia.

La Simonia altra è aperta, altra è palliata. L' aperta è quando interviene il patto espresso di dar cosa temporale per la spirituale, *vel e contra*. La palliata è, quando uno dicesse: Se mi conferite il benefizio, io vi sarò grato, o pure *ex gratitudine dabo tibi centum*.

Il prezzo che si può dare, o ricevere per la vendita delle cose Ecclesiastiche è di tre sorte, e dicesi *Munus a manu*, *Munus a lingua*, *Munus ab obsequio*. *Munus a manu* sono li denari, la condonazione d' un debito, l' obbligo di prestar denari ec. *Munus a lingua* è obbligare il Benefiziato, o Beneficiando a raccomandare per una grazia al Principe, al Papa, al Vescovo, o lodar questo, ed esaltare la di lui dottrina, abilità ec. *Munus ab obsequio* è, quando un Chierico serve gratis il Vescovo principalmente per essere provvisto, o pure ordinato; così se il Vescovo conferisse il benefizio, o ordinasse Sempronio principalmente, perchè gratis l'ha servito qualche tempo.

Nella Simonia mentale benchè si pecchi gravemente di peccato di Sacrilegio contro la virtù della Religione, però non s' incorre alcuna cen-

censura, o altra pena Ecclesiastica, conforme abbiam detto dell' Eresia puramente interna.

Nella Simonia convenzionale, reale, e confidenziale non solo si pecca con peccato di Sacrilegio contro la Religione, (nè qui si dà parvità di materia) ma di più contro la Giustizia distributiva, distribuendo le cose sacre non a chi è più degno, ma per il prezzo; e contro la Giustizia commutativa, perchè si vendono le cose sacre, che non si possono vendere, onde ne nasce l' obbligo di restituire. Ciò s' intende nella vendita de' Sacramenti, Sacramentali, Funzioni Ecclesiastiche, Benefizj, Pensioni, Juspatronati ec. Di più quando la Simonia si commette negli Ordini, o Benefizi, o nell' ammettere alla Religione, s' incorre la Scomunica riservata al Papa, tanto rispetto al Conferente, quanto rispetto al Recipiente. Nella Simonia però circa gli Ordini s' incorre la Sospensione *ipso facto* dai medesimi parimente riservata al Papa: e nella Simonia de' benefizj la collazione di essi è nulla, ed irrita *ipso facto*, ed è tenuto il benefiziato di dimettere il benefizio in coscienza *ante sententiam Judicis*, e tutti i frutti percetti dal giorno del possesso: nè vale la possessione triennale, nè qualsivoglia altro motivo per ritenerli.

Circa la Simonia vi è la prop. n. 22. condannata da Alessandro VII. *Non est contra justitiam beneficia Ecclesiastica non conferre gratis, quia Collator conferens illa beneficia Ecclesiastica pecunia interveniente, non exigit illam pro collatione beneficii, sed veluti pro emolumento temporali, quod tibi conferre non tenebatur*: e due condan. da Innoc. XI. al num. 45. e 46. La 45. *Dare temporale pro spirituali non est Simonia, quando temporale non datur tamquam pretium,*

sed

sed duntaxat tamquam motivum conferendi, vel efficiendi spirituale, vel etiam quando temporale sit solum gratuita compensatio pro spirituali, vel e contra, 46. Et id quoque locum habet, etiam sit temporale sit principale motivum dandi spirituale, imo etiam si sit finis ipsius rei spiritualis sic, ut illud pluris aestimetur, quam res spiritualis.

La condanna della prop. 22. è, perchè niuno può prendere, o esiger denaro per conferire ciò che non è suo: ma l' utile temporale del benefizio non è del Padrone, o Collatore, non avendo esso altro jus, che conferire, o nominare al benefizio: dunque non potrà prender cos' alcuna per l' emolumento temporale, che porta seco il benefizio. E quantunqae il Padrone non sia obbligato a conferire, o nominare Tizio a tal benefizio, è però obbligato a nominare o a conferirlo a qualcuno: onde non può ricevere denaro per darlo a Tizio, perchè così venderebbe la grazia.

La ragione della condanna della propos. 45. è, perchè ogni patto che si fa sopra le cose spirituali, o annesse alle spirituali, è Simonia, Cap. *Tua nos, de Simonia*: perciò o si dia il temporale come prezzo dello spirituale, o come motivo di conferire lo spirituale, sempre sarà Simonia, perchè sempre si darà per il patto fatto. Circa la seconda parte di questa proposizione è chiaro, che la compensazione deve avere proporzione colla cosa compensata: e perchè tra lo spirituale e il temporale non può darsi proporzione, perciò non potrà darsi compensazione anche gratuita tra lo spirituale ed il temporale.

Circa la condanna della prop. 46. bisogna distinguere tra il motivo intrinseco, e finale d' un'

d'un' azione, ed il motivo estrinseco, ed impulsivo di essa; così tra il motivo principale, e meno principale di dare le cose spirituali. Quando dunque il motivo principale di dare la cosa spirituale sarà il temporale, sarà sempre Simonia, ed allora sarà il fine, per cui si dà la cosa spirituale, talmente che si stimerà più che la cosa spirituale, come consenguentemente si dice nella proposizione condannata: non così quando sarà solo motivo estrinseco, ed impulsivo.

„ Si nota che la Simonia si può commette-
„ re anche nell' Elezioni delle Prelature Rego-
„ lari con dare denaro per il Generalato, Pro-
„ vincialato, Guardianato ec. giacchè tali
„ Prelati hanno cura d' anime cap. *cum in*
„ *cunctis de elect. & Gloss. ad Ecclesiarum*, sic-
„ chè verificandosi la compra, e vendita d'
„ una cosa spirituale si commette Simonia.
„ Diana, Pierin. Pignatelli ec.

„ Le Commende, i Priorati ec. de' Cavalie-
„ ri di Malta si repetano da Canonisti come
„ Beneficj, onde se per ottenerle vi sono pre-
„ ghiere, patti, doni, o regali, si comette
„ Simonia: ma la comune de Teologi ciò nie-
„ ga, per non esservi annesso esercizio spiri-
„ tuale. Per altro non si può negare non es-
„ servi un grande abuso, qual si sforzò to-
„ gliere Clemente XI. nel breve diretto al gran
„ Mastro di Malta, in cui dichiarò nulle ed
„ irrite tali Commende, Priorati ec. conferiti
„ con preghiere, doni ec. Vedasi il Sinodo
„ Diocesano di Benedetto XIV. lib. 12. c. 5.
„ §. 15. della nova ediz.

De'

De' Peccati contro la Pietà verso i Parenti.

LA Pietà ci obbliga ad onorare li nostri Parenti, ed a sovvenirli ne' loro bisogni corporali; perciò importa due atti, cioè onorare, e sostentare quelli, che sono a noi congiunti di sangue. Quindi chi commette peccato contro il quinto, e sesto precetto colli suoi Parenti, pecca non solo contro la virtù, a cui è opposto detto peccato, ma insieme contro la Pietà, disonorando in tal modo li suoi Parenti. Così ancora, chi non li sovviene ne' loro bisogni secondo le Opere di Misericordia corporali, pecca non solo contro la Carità, ma insieme contro la Pietà, e dovrà esprimere la specie infima del peccato: onde chi lascia di vestirli quando sono nudi, di pascerli quando hanno bisogno di vitto, d' ajutarli quando sono carcerati, pecca contro la Carità, ed insieme contro la Pietà.

Due sono li vizj opposti a questa virtù: il primo opposto *per excessum*, si chiama amore disordinato de' Parenti, e questo sarebbe quando un figliuolo chiamato da Dio a farsi Religioso, lasciasse la divina ispirazione per l' amore, che ha ai medesimi, onde non sa abbandonarli. L' altro vizio *per defectum* opposto alla Pietà, si chiama empietà; e questa sarà, quando si commettono irriverenza contro di essi. Per tanto quell' irriverenza, la quale contro un' Estraneo sarebbe solamente peccato veniale, contro il Padre e la Madre sarà peccato mortale. Quindi se uno maledicesse il Padre, o la Madre anche in assenza, e senz' animo, peccherebbe mortalmente per ragione dell' irriveren-

renza grave, che sarebbe di un Figliuolo maledire il Padre, o la Madre: così ancora chi lasciasse di sovvenirli nelle loro necessità, peccherebbe mortalmente; è vero però che il sovvenimento in alcuni casi potrebbe ammettere parvità di materia.

Sopra questa virtù abbiamo due proposizioni condannate da Innoc. XI. num. 14. e 15. La 14. *Licitum est absoluto desiderio cupere mortem Patris, non quidem ut malum Patris, sed ut bonum cupientis, quia nimirum ei obventura est pinguis hæreditas*. La 15. *Licitum est Filio gaudere de parricidio Parentis a se in ebrietate perpetrato propter ingentes divitias inde ex hæreditate consecutas &c.* La ragione della condanna dell' una, e l' altra può essere, perchè l' ordine della Carità richiede, che la vita del Prossimo venga preferita a qualsivoglia emolumento temporale nostro; anzi richiede, che per conservargli la vita lo soccorriamo anche con quello, che è necessario al nostro stato: e perciò sarà contro l' ordine della Carità, se desideriamo la morte del Prossimo, o godiamo di quella per qualche emolumento temporale, che a noi possa provenire.

De' peccati contro l' Osservanza, e contra l' Ubbidienza verso i Superiori.

DOpo la Pietà viene l' Osservanza, e l' Ubbidienza. L' Osservanza e una virtù, che ci obbliga d' onorare li nostri Superiori, ed altri costituiti in dignità, così Ecclesiastica, come Secolare, a cui *per defectum* si oppone il vizio chiamato inosservanza: il peccato sarà grave, o leggiero secondo l' inosservanza, che verso di essi commettiamo. Dove devesi avvertire, che

che un piccolo disonore fatto ad un Superiore potrà essere peccato mortale per ragione della persona, che viene disonorata, non così fatto ad altre persone. Questa virtù obbliga *sub mortali*; potrà però alle volte, benchè di raro, ammettere parvità di materia.

L' Ubbidienza ci obbliga ad eseguire gli ordini di quelli, che hanno dominio sopra di noi. Questa ha il suo vizio cotrario *per defectum*, che si chiama Innubbidienza, la quale non ammette parvità di materia, se *per contemptum* alcuno trasgredisca anche un minimo precetto del Superiore: se poi ciò, che si comanda, ha parvità di materia, e si trasgredisce il precetto senza disprezzo, in tal caso sarebbe peccato veniale solamente d'Innubbidienza.

Sopra di che Alessandro VII. condannò la prop. n. 28. *Populus non peccat, etiamsi absque ulla causa non recipiat legem a Principe promulgatam*; essendo questa asserzione contraria alla Dottrina di S. Paolo ad Rom. 13. *Qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit: subditi ergo estote non tantum propter iram, sed etiam propter conscientiam*: ove chiaramente apparisce non potersi da' Sudditi senza giusta causa non accettare la legge promulgata dal proprio Superiore. Contra questa virtù dell' Ubbidienza vi è parimente la prop. 65. del Molinos condannata da Innoc. XI. *Præpositis obediendum est in re exteriore, & latitudo Voti obedientiæ Religiosorum tantummodo ad exterius pertingit, in interiore vero aliter res se habet, quo solus Deus, & Director intrant*: contro di ciò, che insegna S. Paolo ad Heb. 13. *Obedite Præpositis vestris, & subjacete eis: ipsi enim pervigilant quasi rationem pro animabus vestris reddituri*: in quelle parole *pro animabus vestris*, s' intende

il

il foro interno, essendo il Vescovo rispetto a' suoi Sudditi il Direttore ordinato da Dio, a cui sono tenuti essi d' ubbidire non solo nell' esterno, ma anche nell' interno, il che parimente deve dirsi de' Religiosi rispetto a' proprj Superiori.

Finalmente bisogna avvertire circa all' Osservanza, e l' Ubbidienza, che chi si ordina Sacerdote, promette l' una e l' altra dicendosi dall' Ordinante, *Promittis mihi & successoribus meis obedientiam, & reverentiam?* risponde l' ordinato: *promitto*: perciò se farà contra l' Osservanza, o l' Ubbidienza dovuta al suo Prelato, peccherà gravemente, se la parvità della materia non lo scusasse; cosa, la quale non si avverte dagli Ordinati, e molto meno dalli Confessori con loro grave colpa. Quì avvertasi, che il precetto fatto a' Religiosi da Sisto V. nell' anno 1590. di non parlare colle Monache, obbliga sotto peccato mortale, e le Monache ancora peccheranno mortalmente, incorrendo i Regolari di più pene gravissime, come nel Decreto della Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari.

„ Il Decreto di Sisto V. l' approvò Paolo „ V. Urbano VIII. ed altri Pontefici. I Rego„ lari tentarono varj effugj per scusarsi dal „ peccato mortale. Tutti i loro cavilli furo„ no riprovati dalla Congregazione del Con„ cilio 11. Maggio 1669. con l' approvazione „ di Clemente IX. qual Congregazione co„ sì dichiarò: *Regulares quoscumque absque le„ gitima facultate accedentes ad colloquendum, „ etiam per quodcumque modicum temporis spa„ tium cum Monialibus aut aliis intra clausu„ ram degentibus, peccare mortaliter, eosque „ sub excommunicationis, privationis vocis acti-*

 „ *ve*,

„ *væ, & passivæ, aliisque contra Regulares accedentes, sine licentia, ad Monasteria Monialium statutis pœnis, posse ab Ordinario tamquam Sedis Apostolicæ delegato coerceri*. E li
„ 26. Novembre 1670. rispose, che qualsivoglia causa onesta, e ragionevole non esime
„ i Regolari dal peccato mortale i quali vanno a Monasterj senza licenza del Vescovo;
„ e li 21. Maggio, 1678. dice che alle medesime pene siano soggetti que' Regolari,
„ che dopo aver predicato alle Monache, di
„ qualsivoglia cosa parlano con le medesime,
„ purchè non abbiano special licenza dal Ve-
„ scovo.

De' Peccati contro la Sobrietà, e contro il Precetto del Digiuno.

LA Sobrietà è una virtù, mediante la quale moderiamo talmente l' appetito del bere, che non faccia danno all' uso della ragione. Questa ha li suoi vizj opposti *per excessum, vel defectum*, e questo è innominato. *Per excessum*, è l'Ubbriachezza, che secondo S. Tomm. *est inordinatus potus privans usu rationis*; perciò in ogni poca quantità, che uno beva, se prevede di cadere nell'ubbriachezza, peccherà mortalmente, se poi non totalmente diventasse ubbriaco, ma leggermente restasse perturbata la ragione, sarebbe peccato veniale. Per lo più la prima volta che uno resta ubbriaco, non pecca mortalmente, non sapendo il danno, che potea causargli il vino; e lo stesso si dice, quando uno invita altri a bere, a' quali succeda lo stesso accidente: ma se tanto chi la prima volta beve vino, quan-

to chi invita altri a bevere, prevede in sè, e in altri l'ubbriachezza, peccherà gravemente, e tanti saranno li peccati, quanti gl'indotti a bevere.

Li peccati poi, che si fanno nell' ubbriachezza o sono previsti avanti, o no, E. G. Se uno prevede, che nell' ubbriachezza bestemmierà, ucciderà, fornicherà; non solo pecca contra la Sobrietà per l'ubbriachezza, ma ancora contro quella virtù, contro la quale sarà il peccato, che commetterà: perciò nel primo caso peccherà contro la Religione per la bestemmia; nel secondo contro la Giustizia per l'omicidio; nel terzo contro la Castità per la fornicazione. Se poi non ha previsto tali azioni peccaminose seguire dall' ubbriachezza, in tal caso quando queste *ut in pluribus* seguano dall'ubbriachezza, come dice S. Tommaso, allora devesi dire, che chi vuole la causa, vuole insieme l' effetto, che *ut in pluribus* siegue tal causa: se poi seguono *ut in paucioribus*, *&* *per accidens*, non saranno imputate a peccato a chi si ubbriaca.

Sopra questo vizio vi è la propos. condan. da Innoc. XI. num. 8. *Comedere, & bibere usque ad satietatem ob solam voluptatem non est peccatum, modo non obsit valetudini, quia licite potest appetitus naturalis suis actibus frui &c.* Dalla qual condanna ne siegue, che anche il bere senza pericolo d' ubbriacarsi, e di far danno alla salute, quando si beva senza bisogno, ma solo per il gusto, che si ha naturalmente dal bere, sarà peccato almeno veniale; e la ragione della condanna si ricava dalla ragione falsa rapportata nell'asserzione: imperciocchè nessun' atto naturale si può fare solamente, principalmente per la diletta-

zione, che si ricava da esso; altrimenti si pecca almeno venialmente; ma si deve fare secondo la ragione, e per il fine, per cui dalla natura è stato istituito, molto più quando tal atto si facesse *usque ad satietatem*, perchè in tal caso ancora concorrerebbe il pericolo dell' ubbriachezza, del nocumento della salute, e chiaramente si farebbe per la sola dilettazione del bere.

L'Astinenza benchè non sia tra le 14. virtù, va però unita alla Sobrietà: ed è una virtù, che modera l'azione naturale del mangiare, acciò questa si faccia *hic & nunc* secondo il dettame della retta ragione. L'atto principale di questa virtù è il digiuno, che consiste in due cose, nell'astinenza della Carne, e Latticinj, ed in una sola comestione nello stesso giorno. A questo digiuno nel modo suddetto sono tenuti tutti i Cristiani per precetto della Chiesa, nella Quaresima, nei quattro tempi dell' anno, ed in tutte le Vigilie comandate. Quelli però, che ancora non hanno compito l' an. 21. benchè siano tenuti all'astinenza della carne avendo compiti gli anni 7. non saranno tenuti al digiuno, nè tampoco quelli, che sono pervenuti alla vecchiaja, la quale comincia al parere di molti finito l' anno 60. altri vogliono età più avanzata; ma in ciò devesi regolare ognuno secondo che sta in salute, e forza: saranno però tenuti all' astinenza della carne, se non sono dispensati per altro motivo.

Chi però per indisposizione non può digiunare, deve nella Quaresima, digiuno solenne della Chiesa, prender la dispensa del Vescovo colla previa fede del Medico che stimi necessaria la suddetta dispensa. Sopra di che si avver-

verta, che il Pontefice Benedetto XIV. nella sua Costituzione, *Non ambigimus* 30. Maggio 1741. dichiara, questi tali essere tenuti al digiuno quando non sieno attualmente infermi; e di più, che non possono mangiare insieme cibi pasquali, e quadragesimali; e debbono preventivamente avere l' approvazione del proprio Confessore, o Curato, e del Medico. Vi è ancora il Breve, il quale comincia *In supremo* dato li 22. Agosto 1741. in cui 6. dichiara, che l'obbligo di digiunare, e di non mescolare cibi pasquali colli quadragesimali, si deve intendere non solo, quando viene tutt' una Comunità, o Città dispensata nella Quaresima con legittima facoltà di mangiar Ovi, e Latticinj, ed anco Carne, ma ancora quando viene dispensata qualche persona particolare dal proprio Confessore, o Curato coll' attestato del Medico. Finalmente nell' ultima Costituzione sopra questa materia; che comincia *Libentissime quidem* data li 10. Giugno 1745. ha dichiarato gl' infrascritti dubbj propostigli da alcuni Vescovi di Spagna.

I. Che quelli, che sono dispensati con facoltà di mangiar Carne, o Latticinj nella Quaresima sieno tenuti sotto grave peccato al digiuno, ed a non mescolar cibi pasquali colli quaresimali.

II. Che questi stessi non possano nella colazione serotina servirsi di cibi pasquali, ma debbano onninamente servirsi de' cibi quaresimali, e nella dose che si servono gli altri, che digiunano.

III. Che chi ha facoltà di mangiar carne non possa mescolare Carne, e Pesce nello stesso pasto; ma chi è dispensato solamente di

mangiar Ovi e Laticinj possa mescolare nello stesso pasto Ovi, e Pesce.

IV. Che tutti questi così dispensati, debbano osservare l' ora del pranzo come osservano quelli, che non sono dispensati.

V. Che il precetto di non mescolar Carne con Pesce obbliga ancora i medesimi nelle Domeniche della Quaresima.

VI. che tutto il suddetto non s' intenda rispetto a chi gode il privilegio della Crociata; questi potranno servirsi del privilegio nei termini, che viene loro concesso, e non altrimente.

VII. Che tutto il suddetto obbliga non solo i dispensati legittimamente nel tempo di Quaresima, ma ancora nelle Vigilie, e quattro tempi ec.

Quindi è, che il digiuno contiene due precetti, uno affermativo, e l' altro negativo: il primo consiste nell' unica comestione; il secondo nell' astinenza della Carne, e Latticinj. Questo secondo obbliga *semper*, *& ad semper*; onde chi nel giorno di digiuno mangia carne più volte, commette più peccati; non così chi più volte rompe il digiuno mangiando cibi quaresimali, perchè essendo questo precetto affermativo, non obbliga *semper*, *& ad semper*, e violato una volta, non obbliga più per quel giorno. Perciò devono i Confessori far esprimere ai Penitenti, che si accusano di aver mancato al digiuno, se ciò sia stato nella qualità de' cibi, o nella quantità, perchè nel primo caso hanno peccato tante volte, quante in un giorno hanno mangiato cibi proibiti; non così se hanno mancato nella quantità, perchè in tal caso farà un sol peccato chi in giorno di digiuno mangia più volte in

quan-

quantità grave cibi quaresimali. Dico in quantità grave, perchè il precetto del digiuno ammette parvità di materia nella quantità, onde chi mangia fuori del pranzo, o della colazione serotina un' oncia, o poco più, non rompe il digiuno, purchè mangi cibi quaresimali. Se possa poi darsi parvità di materia anche nella qualità de' cibi senza violare il digiuno circa l'astinenza della carne, si risponde di sì; e questa sarebbe al parere di più Dottori l'ottava parte d'un'oncia di carne, o più.

Vi è la colazione serotina introdotta nella Chiesa dalla consuetudine; la comune de' Dottori è, che debba essere non più, che la quarta parte della cena ordinaria: perciò altri a sette, altri ad otto oncie la estendono.

Circa il precetto del digiuno vi sono molte proposizioni condannate da Alessand. VII. e primieramente circa il precetto negativo vi è la 32. *Non est evidens quod consuetudo non comedendi ova, & lacticinia in Quadragesima obliget.* E la ragione della condanna è, perchè fin dal tempo di S. Gregorio Papa era questa consuetudine nella Chiesa di astenersi nella Quaresima non solo dalla carne, ma ancora dai latticinj, onde rispondendo il Santo ad Agostino Vescovo nell'Inghilterra, che sopra questo l'aveva interrogato, Cap. *Denique* dist. 4. dice: *Par est, ut qui his diebus a carnibus animalium abstinemus, ab omnibus quoque, quæ sementinam trahunt originem carnis, jejunemus; a lacte videlicet, caseo & ovis.*

„ Generalmente è concesso di mangiar pesci
„ nel tempo del Digiuno, perchè le loro
„ carni hanno spirito e forza minore, e
„ sono atte a reprimere le cupidigie sen-
„ suali che è il proprio fine del Digiuno.

„ Gl' Orientali dicevano, che nel tempo del
„ Digiuno era lecito cibarsi della carne degl'
„ Augelli, ma in oggi è tolta ogni contro-
„ versia.

L'altre prop. condannate spettano al precetto affermativo, e sono al n. 23. 29. 30 e 31. La 23. *Frangens jejunium Ecclesiasticum, ad quod tenetur, non peccat mortaliter, nisi ex contemptu, vel inobedientia hoc faciat, puta quia non vult se subjicere præcepto*. La ragione della condanna è, perchè (generalmente parlando) la legge Canonica, che è ordinata alla salute dell' Anima, sempre obbliga *sub mortali*, quando contiene materia grave in vantaggio dell' Anima, benchè non porti parole contenenti precetto formale, o non imponga pena grave spirituale; ma tal è il caso nostro nel precetto del digiuno Ecclesiastico; dunque benchè si trasgredisca senza disprezzo, e senza formale disubbidienza, sarà peccato mortale: nè mancano Canoni, che portano parole che dinotano il precetto formale della Chiesa intorno al digiuno; vedi Cap. *Non licet de Consecrat. dist. 3. Cap. Oportet, ibidem, Cap. Quadrag. ibidem dist. 5.*

Dice la prop. n. 29. *In die jejunii qui sæpius modicum quid comedit, etsi notabilem quantitatem in fine comederit, non frangit jejunium*. E la ragione della condanna è, perchè quando si proibisce una cosa sotto grave precetto; se per ragion di parvità di materia si pecca contro detto precetto solo venialmente; quando però si moltiplicano le piccole materie, talmente che arrivino ad una materia grave proibita, si pecca gravemente: perchè in tal caso si fa contro la mente del Legislatore, che ha proibito sotto grave precetto la materia

gra-

grave; poco importando, che questa si ponga tutta insieme, o a poco a poco. Perciò chi nel giorno di digiuno, mangiando diverse volte piccola materia, arriva a quantità grave, peccherà mortalmente.

Peccherà però gravemente ancora chi nel giorno del digiuno prende la prima volta materia leggiera, se avrà intenzione di lì a poco tornare a fare l'istesso, finchè arrivi a materia grave. Sopra di che dovranno i Confessori interrogare il penitente, perchè in tal caso tutte quelle piccole comestioni sono state peccato mortale per ragion della intenzione, che aveva di moltiplicarle fino alla materia grave.

Dice la prop. n. 30. *Omnes Officiales, qui in Republica corporaliter laborant, sunt excusati ab obligatione jejunii: nec debent se certificare an labor sit compatibilis cum jejunio.* E la ragione della condanna è, perchè quantunque vi sieno alcuni uffizj, ed esercizj nella Repubblica gravosi, ed incompatibili col digiuno, come quelli de' Contadini, Ortolani, Fabbri, Manuali de' Muratori ec. vi sono molti altri esercizj però compatibili col digiuno, come quelli de' Barbieri, Sarti, Librari, Pittori ec. onde asserire generalmente, che tutti gli esercizj disobbligano dal digiuno; e che taluno non sia obbligato a certificarsi, se il suo esercizio sia o no compatibile col digiuno, è un aprire la strada, che nessuno digiuni; potendo ciascuno persuadersi, che il suo uffizio ed esercizio sia incompatibile col digiuno, e non essere obbligato a certificarsi della verità ec.

Dice finalmente la 31. *Excusantur absolute a præcepto jejunii omnes illi, qui iter agunt equitando, utcumque iter agant; etiamsi iter necessarium non sit, & etiamsi iter unius diei conficiant.*

ciant. Questa proposizione contiene tre asserzioni. 1. Che tutti quelli, che vanno a cavallo, in calesso, o in carrozza, sono dispensati dal digiuno. 2. Che il viaggio gli scusa dal digiuno, sebben non sia necessario. 3. Quantunque il viaggio fosse d'un sol giorno, ed a cavallo. La ragione della condanna è, perchè per iscusare dal digiuno è necessario, che la fatica sia incompatibile con esso: onde non essendo incompatibile, assolutamente parlando, con l'andare un giorno a cavallo, o in calesso, in carrozza ec. non potrà mai scusare dal medesimo.

„ Vi sono de Moralisti, e tra questi il Dia„ na, che negano l'uso della Cioccolata nel „ tempo del Digiuno per questa ragione, per „ esser la Cioccolata di nutrimento e perchè „ serve d' alimento. Il Diana, poi il Caldera „ ammettono la probabilità della sentenza con„ traria.

„ Non scusa dal prender la Cioccolata nè l' „ applicazioni, nè i sfinimenti di stomaco, „ perchè come facevano cento sessanta anni „ quando la Cioccolata non c'era? La Cioccolata è gustosa ed è anche nutritiva, come si „ è detto.

„ Li Cristiani primitivi non bevevano per „ tutto il giorno. Si è poi fatta grazia per l' „ ora e altresì per la sete, onde se n'è de„ dotto, che non rompono i liquidi: ma s' „ intende de' liquidi per natura, non de' resi „ tali con arte, perchè anche la sostanza d'un „ Cappone si può ridurre in liquido; s'intende „ adunque de' liquidi ordinati dalla natura al be„ re, e ad estinguer la sete, non de solidi fatti „ liquidi per renderli più gustosi. Or che di„ rassi del dovere il Digiuno essere una mor-

„ tifica-

„ tificazione ed un patimento? Gl' antichi non
„ entravano in que' giorni ne bagni, e da ogni
„ delizia asteneansi. I Turchi osservanti, e i
„ Persiani nel Beiram, che è il gran digiuno
„ di tutta una luna, nè beono nè fumano fin
„ dopo il tramontar del Sole; così non bevono
„ gl' Ebrei più divoti.

„ Prendendo un oncia e mezza di Cioccola-
„ ta rompe il digiuno, giacchè tutti affermano
„ che presa tal quantità in solido guasta il di-
„ giuno; or come dunque non guasterà resa
„ un denso liquido per accrescerne il gusto?
„ poichè il renderla tale niente fa perire di
„ essa, e tanto, e tanto si prende tutta.

„ Nel Digiuno si dà parvità di materia,
„ ed in materia della Cioccolata sebbene sian
„ discordi i Dottori Moralisti in assegnar la
„ quantità stimando molti, che due oncie di
„ cioccolata possan dirsi parvità di materia,
„ come può vedersi apud Turrian. *in Summa*
„ *Theolog.* p. 1. c. 252. dub. 27. n. 2. Martin a
„ S. Joseph *Oper. Moral.* e appresso altri: Niu-
„ no però niega che un oncia non sia materia
„ piccola, la quale bevendosi non rompe il Di-
„ giuno. Tal parvità di materia l' ammette
„ ancora il Cardinal Brancacci *in Diatrib.* fol.
„ 20. Dispiacque a golosi, e per scherzo, quan-
„ do la cioccolata non era in una grossa chic-
„ chera soleva dirsi, questa è la cioccolata
„ del Cardinal Brancaccio. Ecco ciò che può
„ dirsi intorno alla cioccolata se può frangere
„ il Digiuno. L' opinione più sicura sarebbe
„ non prenderla, perocchè chi la prendesse per
„ non sentir l' incomodo del digiuno, o allo-
„ ra sì, che il digiuno sarebbe franto.

„ Si consideri, che il Ballo è in questa
„ forma definito da Santi: *Chorea est circulus*,

cuj-

„ *cujus Sathan est centrum; ergo in medio est,*
„ *& circumferentia Angeli ejus*. Tal definizio-
„ ne però non può applicarsi ad ogni Ballo,
„ altrimenti i Santi gran male avrebbero fat-
„ to nel ballare; competerà adunque a quei
„ balli peccaminosi, che a tempo di S. Carlo,
„ e nella sua Provincia si costumavano, onde
„ con tutta ragione il Santo gli detestò. Al
„ Ballo nobile, modesto, e grave non può as-
„ segnarsi quella definizione. per esser ridotto
„ come ognun vede, quasi ad una specie di
„ cerimoniale, onde questa non trae seco pec-
„ cato alcuno.

„ Il Confessore per altro deve fare molte in-
„ terrogazioni, quando i penitenti s' accusano
„ d' aver ballato. E. G. Se sono stati balli
„ pubblici, ne' giorni di Festa, mentre questi
„ si proibiscono da Benedetto XIV. tom. 1.
„ cost. 60. che comincia *Nihil profecto* §. 4. Se
„ hanno ballato dopo la mezza notte nell'ulti-
„ mo giorno di Carnevale: imperciocchè il bal-
„ lare entrata che sia la Quaresima dal sem-
„ pre lodato Pontefice si proibisce in tutto il
„ Dominio Ecclesiastico Const. 45. la quale co-
„ mincia *Inter cetera*. Dio però volesse, che si
„ osservasse da tutti, ed in tutti i luoghi: può
„ fare altre interrogazioni, che gli suggerirà
„ lo zelo, e l' esperienza.

„ Non si niega con tutto questo, che i Bal-
„ li considerati in se stessi non siano leciti; ap-
„ pena però si possono permettere in un secolo
„ tanto corrotto. E poi chi può mai negare
„ che non vi sia almeno l'occasione di pecca-
„ re? L' esperienza maestra delle cose dimostra
„ esser vero quanto quì s' insinua. Questo si
„ crede che sia quel gran fondamento per cui
„ i Moralisti si sforzano di far vedere quanto

„ sia

„ sia pericoloso il Ballo, come si è accennato. Anzi pretendono, che non si possa ballare senza peccato da Chierici, come si stabilisce da Benedetto XIV. nelle sue Istituzioni Ecclesiastiche 76. §. 7. Lo stesso però chi è che non vede dover anche intendersi delle persone di diverso sesso, come si è detto di sopra? E per maggior conferma, il Chiar. Padre Mansi è d'avviso, che tali balli non si devono permettere nelle Comunità Ecclesiastiche, Canonicali, Parrocchiali, benchè si balli tra Parenti ivi abitanti.

„ V' è il Decreto della Sagra Congregazione riferito nelle *Instit. Ecclesiast.* 76. §. 8. Da tutto quanto si è detto, ne deve formar quel Giudizio, che fa il prudente, e pio Confessore.

De' Peccati contro Castità.

La Castità ha di proprio di moderare gli atti venerei secondo la retta ragione; onde non li proibisce, ma li dirige, acciò si usino secondo la ragione. E quì bisogna distinguere con S. Tommaso la Castità dalla Pudicizia. Contro questa sono gli atti incompleti, come i tatti, bacj, lo sguardo impudico, i moti della sensualità volontariamente patiti. Contro la prima l'atto completo, il quale è di sette specie, cioè.

La semplice Fornicazione. L'Adulterio. Lo Stupro. L'Incesto. Il Ratto. Il Sacrilegio. Il peccato contro natura, il quale contiene tre specie infime, cioè la semplice Mollizie, la Sodomia, la Bestialità, ed altri aggiungono ancora la Demonialità, cioè la copula col De-

Demonio incubo, o succubo, benchè questa da altri riducesi alla Bestialità.

La Castità ha opposti due vizi, uno *per defe-ctum*, l' altro *per excessum*: il primo si chiama Insensibilità; e questo sarebbe quando uno per l' avversione, che avesse all' atto conjugale, negasse il debito alla Moglie legittimamente richiesto. *Per excessum* è la Lussuria, che è un disordinato appetito degli atti venerei, che contiene in sè li sette vizj completi sopra nominati, e gli atti ancora incompleti contra la Pudicizia.

Il primo dunque è la semplice Fornicazione, che è l' atto venereo consumato d' un libero, e d' una libera, cioè non Maritata, non Zitella, non parente, non legata con voto. Questa sempre è peccato mortale, perchè è intrinsecamente cattiva, e proibita *de jure naturæ*, perchè è contraria al fine secondario della generazione, che è l' educazione della prole. Quindi Innocenzo XI. condannò la proposizione 48: *Tam clare videtur Fornicationem secundum se nullam involvere malitiam, & solum esse malam, quia interdicta, ut contrarium omnino rationi dissonum videatur*. E chi ha commesso semplice fornicazione, non basta che dica, di aver commesso un grave peccato contra la Castità senza esprimere la copula, essendo la contraria asserzione condannata da Alessandro VII. num. 25. *Qui habuit copulam cum soluta satisfacit Confessionis præcepto dicens: commisi cum soluta grave peccatum contra castitatem non explicando copulam*. E la ragione della condanna è, perchè siamo obbligati di confessarci del peccato secondo la sua specie infima; ma l' atto completo della copula è di diversa specie dagli atti incompleti,

pleti, come insegna S. Tom. 2. 2. quæst. 72. art. 7. dunque chi ha avuta copula con una Donna, non basta che si confessi di aver commesso un grave peccato contro la Castità senza esprimere la copula.

L' Adulterio è la copula consumata con Persona Maritata, o da Persona Conjugata; onde sarà e contro la Castità, e contro la Giustizia, perchè nel primo caso *læditur jus mariti*, nel secondo *læditur jus uxoris*; e se l' uno, e l' altro saranno Conjugati, sarà doppio Adulterio, perchè collo stesso atto si fa ingiuria a due persone, ed alla Moglie dell' Agente, ed al Marito della Paziente: onde non basta, che il Penitente dica aver commesso Adulterio, se non ispiega insieme l' Adulterio doppio. Nè per liberare l' Adultero, o l' Adultera dal peccato dell' Adulterio basta, che il Marito consenta, stante che condannò Inn. XI. la prop: 50. *Copula cum Conjugata, consentiente Marito, non est Adulterium, adeoque sufficit in Confessione dicere, se esse fornicatum*. E la ragione della condanna è, perchè il Marito non ha jus nella sua Moglie, come ha nella sua casa, talmentechè possa di questa servirsi, e darne l' uso ad altri; ma ha jus nella sua Moglie come ha jus nelli suoi proprj membri, di modo che può di questi servirsi, ma non disporre di essi, che altri se ne abusino con tagliarli: e come ha l' uso il Religioso dei beni del Monastero, dei quali può esso servirsi, ma non già concederne l' uso ad altri. Onde siccome non può uno dar licenza, che gli sia tagliato un braccio, del quale può servirsi a suo arbitrio: così non potrà il Marito dare licenza, o consentire, che la sua Moglie abbia copula con un' altro, avendo bensì l' uso di essa, ma senza po-

poterne disporre, perciò sarà sempre Adulterio. E chi avesse copula con una Sposa *de futuro*; peccherebbe con peccato, che si riduce all' Adulterio per ragione dell' ingiuria, che si fa allo Sposo: e questo peccato sarebbe distinto di specie dalla copula, che si avesse con una Sposa *de præsenti*. I Conjugati poi non possono aver copula per il solo, e principale fine della dilettazione, stante la prop. condannata da Inn. XI. n. 29. *Opus conjugii ob solam voluptatem exercitum, omni penitus caret culpa, ac defectu veniali*. Onde sarà peccato veniale aver l' atto conjugale solamente per la dilettazione venerea; e la ragione è, perchè in nessun atto naturale possiamo intendere principalmente, e solamente la dilettazione *secundum se*, ma dobbiamo intendere il fine, a cui dalla Natura è stato ordinato. Ved. S. Tom. 2. 2. qu. 18. art. 9. *in corpore*: perciò lo stesso Santo in supplemento qu. 4. art. 5. al caso nostro dice: *Duobus solis modis Conjuges absque omni peccato conveniunt, scilicet causa procurandæ prolis & debiti reddendi, alias autem ibi est peccatum ad minus veniale*.

„ Secondo le leggi più antiche poteva il Ma-„ rito uccider la Moglie colta in Adulterio. „ Ed anche il Padre avea potestà d' uccider „ la Figlia, che stava in sua podestà, colta „ nell' Adulterio, purchè insiem con essa uc-„ cidesse ancora l' Adultero. Ma tali leggi „ furono derogate dal jus Canonico, ed Ales-„ sandro VII. condannò la propos. 19. *Non* „ *peccat Maritus occidens propria auctoritate uxo-„ rem in Adulterio deprehensam*.

„ Per esser indulgente all' umana imbecilli-„ tà, ed all' ira subitanea quando mirasi tal „ disonore Alessandro III. stabilì in cap. *si re-*

„ *re*

„ *ro de sent. excom.* che non soggiaccia alla „ Scomunica riservata al Papa *qui in Clericum* „ *cum uxore, Matre, Sorore, vel Filia propria* „ *turpiter inventum manus injecerit violentas*.

„ La Concubina permessa dalle leggi Civili „ era vera Moglie presa però senza dote, e „ senza solennità Nuziale, come si raccoglie *ex* „ *l.* 144. *de Verb. signif. l. Donationes*, 34 ff. „ *de Donationibus*; questa dalla legittima Mo„ glie differiva per sola dignità, perchè la Con„ cubina sebbene ancor essa fosse Moglie non „ passava nella Famiglia del Marito, nè di es„ so participava ragioni, privilegi, ed onori. „ In questo medesimo senso i Santissimi Patri„ archi dell' antico Testamento, a quali era „ permessa la Poligamia, oltre le Mogli ave„ vano le Concubine, cioè un altro genere di „ Mogli, le quali erano ammesse per procrear „ Figliuoli, e non già per reggere la Fami„ glia, ed amministrar la cose temporali. „ Cetura *in cap.* 25. *Genes*. si dice Concubina „ d' Abramo e Moglie; ed Agar, che si chia„ ma parimente Concubina *in cap.* 10. è chia„ mata vera Moglie.

Lo stupro consiste nella deflorazione di una Zitella, ed è peccato grave contro la Castità, e contro la Giustizia: contro questa, perchè si fa ingiuria alli Parenti, o alli Tutori; onde bencha Zitella consentisse, tuttavia sarà stupro, e sarà peccato contro la Castità, e contro la Giustizia; anzi quando li Parenti, o Tutori di essa ancora consentissero, pure sarà lo Stupro peccato contro la Giustizia, perchè non possono li Parenti, o Tutori a ciò acconsentire. Anzi alcuni Dottori vogliono, che quantunque vi fosse una Zitella, che fosse *sui juris*, nè avesse custodia de' Parenti, o Tutori, ed ac-

acconsentisse allo Stupro, questo sarebbe peccato contro la Giustizia: perchè la Vergine non è padrona della sua verginità, come non è padrona della sua vita. Onde siccome peccherebbe contro la Giustizia, togliendosi la vita; così peccherebbe contro la Giustizia, e contro la Castità, acconsentendo alla sua deflorazione. Lo stesso peccato, o per meglio dire, due peccati commette, chi viola una Vergine, benchè consenziente, e non soggetta a Parenti, o Tutori, cioè contro la Giustizia, e contro la Castità per la ragione suddetta. Ma quello che è certo; si è, che lo Stupro non solo si commette la prima volta, che uno ha copula con una Zitella, che sta in custodia dei Parenti, o Tutori, ma tutte le volte che uno abbia copula con una Donna riputata Vergine custodita da' proprj Parenti, o Tutori. In questa Diocesi è caso riservato lo Stupro, come al nu. 8.

„ Chi seduce una Vergine, e la corrompe, „ è obbligato prenderla per moglie, e dar sod-„ disfazione al Padre, come si ha nell' E-„ sodo: *Si seduxerit quis Virginem nondum des-„ ponsatam, dormieritque cum ea, dotabit eam, „ & habebit eam uxorem. Si autem pater da-„ re noluerit, reddet pecuniam juxta modum do-„ tis, quam virgines accipere consueverunt*. E „ nel Deuteron. s' aggiunge: *Dabit patri puel-„ læ quinquaginta siclos argenti*. In Sum. S. „ Dionys. Carthus.

L' Incesto è l' atto venereo consumato con quelli, che a noi sono congiunti, per cognazione, o per affinità.

La Cognazione altra è naturale, altra è spirituale, altra è legale. La naturale, o carnale nasce dalla discendenza della stessa stirpe

o in

o in linea retta, o in linea trasversale; in linea retta sono il Padre, la Madre, il Nonno, e la Nonna ec. in linea trasversale sono il Fratello, e la Sorella, Figli, e Figlie. La cognazione spirituale nasce dall' esser stato Padrino, o Madrina nel Battesimo, o nella Cresima, o dall' aver battezzato, o cresimato. La cognazione legale nasce dall' avere adottato per Figlio, o Figlia una persona. Chi ha copula con persona a sè congiunta con cognazione naturale, o spirituale, o legale nei gradi, che *dirimunt Matrimonium*, commette peccato d' Incesto.

,, Si dubita se la Cognazione Spirituale sia ,, stata contratta in questo caso. Pietro ed Anna Conjugi elessero per Padrini nel Battesimo del Figlio Andrea, e Laura, ma Andrea ,, prega Pietro, che elegga Rosa in Commare. ,, Replicò Pietro, che ciò non poteva fare senza ingiuria. Per aggiustare le differenze Pietro il tutto riferisce al Parroco, e si esprime, che in niun conto intendeva elegger ,, Rosa per Commare, pure il Parroco consiglia ,, Pietro ad eleggere ambedue, e gli promette ,, che Rosa non avrebbe toccato l' Infante: allora Pietro designò ancor Rosa. Rosa oltre ,, ogni intenzione di Pietro, e la promessa del ,, Parroco fatta a Pietro, nell' atto del Battesimo tocca il Fanciullo: si cerca se sia ,, contratta Parentela Spirituale? Rispondo, ,, che la Sag. Congreg. del Concilio In Aquensi ,, 10. Marzo 1631. giudicò, che anche con ,, Rosa sia stata contratta la cognazione Spirituale, perchè fu designata.

L' Affinità è una propinquità di persona, che proviene dalla copula carnale o lecita, o ille-

cita

cita. La prima *dirimit Matrimonium usque ad 4. gradum* e la seconda *usque ad 2. gradum*: perciò chi ha copula carnale con qualche persona a sè propinqua per affinità, o lecita o illecita ne' gradi, che *dirimunt Matrimonium*, commette parimente peccato d'incesto: questo peccato sarà contro la Castità, e contro la Pietà, la quale c' insegna di onorare quelli, che a noi sono congiunti per affinità, o per parentela, o cognazione; nè maggior disonore si può fare, quanto aver copula con essi fuora del legittimo Matrimonio. L' incesto in questa Diocesi è riservato, come si ha al n. 7.

Il Ratto è, quando uno rapisce una Donna contro la di lei volontà, e dei Parenti, o Tutori, che l' hanno in custodia, ad effetto di aver con essa copula carnale. Questo peccato è contro la Castità, e la Giustiz a, per l' ingiuria, che si fa alla Donna rapita. Oltre questi due peccati il Rapitore incorre la Scomunica *ipso facto*: Conc. di Trent. Sess. 24. c. 6. *de Reform. Matrimonii*: e la incorre parimente chi dà ajuto, consiglio, o favore per il Ratto. E sebbene chi ha commesso il Ratto *ad effectum explendi libidinem*, questa non commetta, tanto incorre la Scomunica, come ha dichiarato la Sacra Congreg. del Concilio. E se uno rapisse una Vergine, una Maritata, una Monaca ec. oltre il peccato contro la Castità, e contro la Giustizia per ragioni del Ratto, peccherebbe con peccato di Stupro, o di Adulterio, o di Sacrilegio, respettivamente alla Donna rapita.

Il Sacrilegio è, quando uno ha copula carnale con persona, che abbia voto di Castità o solenne, o semplice; e bisogna esprimerlo nel-

la

la Confessione: lo stesso si dice, quando l' Agente ha l' istesso voto. Questo peccato è contro la Castità, e contro la Religione per ragion del Voto. Ancora è Sacrilegio, se alcuno ha copula carnale in luogo sacro, ancorchè la copula sia conjugale, quando senza necessità si faccia.

Il peccato contro natura siccome contiene tre specie infime, cioè la semplice Mollizie, la Sodomia, e la Bestialità, alla quale si riduce la copula del Demonio Incubo, o Succubo: perciò Alesf. VII. condannò la prop. 24. *Mollities, Sodomia, & Bestialitas sunt peccata ejusdem speciei infimæ: ideoque sufficit dicere in Confessione se procurasse pollutionem*. E la ragione della condanna è, perchè detti tre peccati hanno diversa deformità contro la retta ragione. Imperciocchè *in simplici Mollitie deest copula, propter quam Natura semen ordinavit: in Sodomia deest sexus debitus copulæ, quæ debet esse inter Marem, & Fœminam: in Bestialitate deficit species debita; cum inter Marem, & Fœminam ejusdem speciei copula exerceri debeat*: onde sono peccati di specie infima diversi. S. Tom. 2. 2. quæst. 154. art. 12. ad 4.

La semplice Mollizie è un peccato gravissimo, frequentissimo, difficilissimo a togliersi da chi vi è abituato: nè si può dare ignoranza invincibile della malizia di essa, essendochè la ragione stessa ci suggerisce essere cosa indegna ed abbominevole *per hoc quod disperdatur id, quod est ordinatum ad Hominis generationem*, come avverte il P. Viva alla prop. da Innoc. XI. condannata n. 49. *Mollities jure naturæ prohibita non est, unde si Deus eam non interdixisset, sæpe esset bona, & ali-*

quan-

quando obbligatoria sub mortali. La ragione della condanna si ha da S. Tom. quæst. 15. *de malo art.* 1. dove divinamente dice, che ogni atto si dice inordinato, quando non è proporzionato al fine dovuto; siccome il mangiare sarà inordinato, se non conferisce alla salute del corpo, alla quale viene ordinato, come al suo fine: *cum autem usus membrorum genitalium ordinatus sit ad generationem*, ogni altro uso sarà inordinato, quando escluda il fine della generazione; e da ciò ne siegue esser proibita la mollizie *jure naturæ*.

La Sodomia, o peccato nefando propriamente *est copula inter masculos*. Dissi propriamente, perchè la Sodomia imperfetta, o impropria *est copula masculi cum fœmina in vase præpostero, aut fœminæ cum fœmina in vase naturali, aut in vase præpostero: Quomodo autem id fieri possit inter fœminam, & fœminam*, si veda in caso di bisogno l' Ameno *de delictis, & pœnis, de Sodomia* §. XI. Dovrà spiegare il Penitente, se egli è stato Agente, o Paziente: come ancora *si polluitur inter crura, vel alia parte corporis cum masculo*, benchè non sia Sodomia perfetta, pure è un peccato di specie distinto dalla semplice mollizie, che uno commette da sè. Se poi la Sodomia si esercita tra due Consanguinei, è peccato d'Incesto, cioè contro la Castità, e contro la Pietà. *Si autem maritus habeat copulam sodomiticam cum sua Uxore*, peccherà con peccato di Adulterio, perchè si abusa di essa contro la fede, e il fine del Matrimonio, e non basterà dire, che è ammogliato, *& se habuisse copulam sodomiticam* con donna maritata, ma dovrà spiegare esser sua Moglie: imperciocchè non spiegando che gli è Moglie,
viene

viene a specificare di aver fatto ingiuria, e mancato di fede a sua Moglie; il che non è nel caso nostro: onde tal peccato sarà contro la Castità, e contro la Giustizia per l'ingiuria, che fa a sua Moglie, abusandosi di essa. In questa Diocesi la Sodomia è riservata al num. 7. dove si comprende anche la Sodomia imperfetta, e si contiene tanto l'Agente, quanto il Paziente.

Finalmente la Bestialità *est copula carnalis cum re alterius speciei*, E. G. *cum Bestia, aut cum Dæmone*. Dovrà però spiegarsi in Confessione, *an copula habita fuerit cum Bestia masculini, aut feminini sexus, in vase naturali, aut præpostero*: perchè in ciò vi sono diverse deordinazioni, le quali bisogna dichiarare. *In copula cum Dæmone* oltre il peccato contro la Castità, vi è il peccato di superstizione, onde s'incorre la suspicione veemente di Eresia; non potendosi dare comunicazione maggiore con esso, *quam cum copula*; avvertendo che se il Demonio incubo, o succubo prende forma di persona Maritata, o Sagra, o Vergine, la copula avrà la malizia dell'Adulterio, o di Sacrilegio, o di Stupro: In questa Diocesi essendo riservato così il peccato di Bestialità, come quello della Superstizione, non potrà assolversi senza speciale facoltà di Monsignor Vescovo.

Ma vediamo i peccati opposti alla Pudicizia, che sono gli atti incompleti contro la Castità. Intorno ai quali vi è la propos. condannata da Alessandro VII. num. 40. *Est probabilis opinio, quæ dicit esse tantum veniale osculum habitum ob delectationem carnalem, & sensibilem, quæ ex osculo oritur, secluso periculo consensus ulterioris, & pollutionis &c.*

N Per

Per intender bene la condanna, e per altri casi, che in simil materia possono darsi, si deve distinguere la dilettazione carnale e sensibile, e la sola dilettazione sensibile e non carnale. Ogni dilettazione carnale è insieme sensibile, ma non ogni dilettazione sensibile è insieme carnale. La dilettazione carnale nasce dalla commozione degli spiriti, *qui movent semen, & partes genitales ad generationem*, onde è assai diversa dalla dilettazione puramente sensibile, la quale si ha senza la commozione di detti spiriti, e senza compiacenza alcuna che nasca *ab incboata motione seminis*, come E. G. la dilettazione sensibile nel mangiare cibi delicati, nel sentire suoni, e voci canore, nell' odorare profumi, nel toccare cose morbide, e nel vedere cose amene, e sopra tutto nel grattare qualche parte del nostro corpo, quando vi sia un' eccessivo prurito; queste sono dilettazioni tutte sensibili, ed alcune assai sensibili, ma non carnali. La proposizione parla della dilettazione carnale, e sensuale; e perciò vien condannata; perchè tali baci, che si hanno con dilettazione carnale, e sensuale, per detta dilettazione *ordinatur ad copulam*, la quale in tal caso essendo peccato mortale, così sarà il bacio dato, o ricevuto con dilettazione carnale, e sensuale, quantunque non vi sia altro pericolo di consenso lascivo, *aut pallutionis*. Di più Clemente VIII. e Paolo V. appresso il Sanchez *in Summa* lib. 5. cap. 6. num. 12. ordinarono che si denunciasse agl' Inquisitori chi asseriva non esser colpa mortale il bacio, che sia per dilettazione venerea, dunque nel bacio di questa sorta si dà colpa mortale: perciò S. Tom. 2. 2. qu. 154. art. 4. *in corpore* scrisse, *Oscula sunt peccata*

cata mortalia secundum quod libidinosa sunt. Ma quando si hanno li baci per dilettazione carnale, e sensuale sono libidinosi. Dunque sono peccato mortale.

L'istesso devesi dire de' toccamenti, abbracciamenti, sguardi, e parole di amore, i quali tutti se saranno con dilettazione libidinosa, e sensuale, o per questa fatti, saranno peccati mortali, imperciocchè nelle materie veneree non si dà parvità: perchè dove si dà dilettazione sensuale, o carnale, *ibi est inchoata pollutio; atqui pollutio voluntarie inchoata est peccatum mortale; ergo &c.*

Quindi è, che la dilettazione sensibile, esclusa la sensuale e carnale, secondo la spiegazione già data, non si può senza peccato almeno veniale ricercare principalmente in qualche atto naturale, come costa dalla condanna della prop. 8. d'Innoc. XI. della quale parlato si è, trattando della Sobrietà.

Circa i moti sensuali serva di regola la condanna delle Proposizion 17. e 47. fatta da Innocenzio XI. contro il Molinos. Nella 17. dicevasi: *Non est amplius habenda ratio tentationum, nec eis alia resistentia fieri debet, nisi negativa, nulla adhibita industria, & si natura commoveatur, oportet sinere ut commoveatur, quia est natura*. Nella 47. *Cum hujusmodi violentiæ occurrunt, sinere oportet, ut Satanas operetur, nullam adhibendo industriam, nullumque proprium conatum, sed permanere debet homo in suo nihilo, & etiam si sequantur pollutiones, & actus obscæni propriis manibus, & etiam pejora, non opus est seipsum inquietari, sed foras emittendi sunt scrupuli, dubia, & timores &c.* E la ragione della condanna è, perchè secon-

do S. Tommaso 1. 2. quæst. 77. art. 7. il volontario altro è diretto, altro è indiretto. Il diretto è quando io voglio quel moto cattivo, lo proccuro, lo promovo. L'indiretto è, quando posso, e devo reprimerlo, e non lo reprimo; onde quando mi accorgo del moto cattivo, se non faccio alcuna resistenza, ma solo passivamente mi porto potendo resistere, e reprimerlo; allora quel moto, o quella tentazione diviene a me volontaria indirettamente, e perciò peccaminosa. Quindi S. Tommaso quæst. 74. art. 6. insegna, che *deficit ratio in directione passionum, quando non reprimit illicitum passionum motum*. Quando non possono tali moti fisicamente reprimersi, almeno dobbiamo con atti interni contrarj della volontà abbominarli, e rigettarli ec.

De' Peccati contro l'Umiltà.

L'Umiltà è l'ultima delle quattordici virtù, che ci obbligano sotto peccato mortale.

Questa dà freno all'animo dell'Uomo acciò stia soggetto a Dio, alla sua legge, ed al proprio Superiore, nè venga portato agli onori, o dignità, per essere sopra degli altri. Il vizio a lei opposto *per excessum* è la superbia, la quale è un'appetito inordinato della propria eccellenza, talmente che non vuole l'Uomo soggettarsi a Dio, ed al suo Superiore; onde quegli, che per disprezzo non vorrà soggettarsi a Dio, o alla sua legge, o al proprio Superiore, peccherà di superbia: e questa in tal modo non ammetterà parvità di materia, ma sarà sempre peccato mortale. Così ancora

sa-

ſarebbe di chi determinatamente cercaſſe onori, e dignità, conoſcendoſi incapace di poterle eſercitare ſe non con danno grave del Proſſimo. Se poi taluno aveſſe ſtima di sè ſteſſo maggiore di quella, che gli conviene, e ſenza diſprezzo di Dio, della ſua Legge, o del proprio Superiore, o del Proſſimo, magnificaſſe sè ſteſſo, ſarebbe ſolo peccato veniale.

Delle Virtù, che di lor natura obbligano ſolo a Peccato veniale, e come ſi poſſa gravemente peccare contro di eſſe.

Eſam. ESſendoſi ſpiegate le quattordici virtù, che obbligano di lor natura ſotto peccato mortale, e li vizj ad eſſe oppoſti, i quali conſeguentemente di loro natura ſono peccati mortali, e fatto vedere quando queſti poſſono, o non poſſono per parvità di materia eſſer peccati veniali; come anche dichiarate le propoſizioni condannate, che riguardano detti vizj: ora vorrei ſi ſpiegaſſero le virtù, che di natura loro obbligano ſolamente a peccato veniale, ed i vizj ad eſſe oppoſti, i quali ſaranno parimente di loro natura peccati veniali, per poter diſcernere *inter lepram, & lepram*, conforme ordina il Rituale.

Conf. Spiegare tutte le virtù, che di lor natura obbligano ſolo a peccato veniale, e li vizj ad eſſe oppoſti, è coſa troppo lunga: però giacchè S. Tommaſo nella 2. 2. aſſegna, e ſpiega 36. virtù, 14. delle quali obbligano a peccato mortale, che ſono le già ſpiegate, come neceſſarie a ſaperſi da ogni Confeſſore: ed altre 22. le quali obbligano ſolamente a

peccato veniale; tra queste ne toglieremo solo quattro che servono per la pratica, e sono la Mansuetudine, la Modestia, la Veracità, e la Studiosità.

La Mansuetudine ha di proprio di raffrenare la passione dell' ira; questa ha il suo vizio *per defectum* innominato, che consiste in una stupidezza di non isdegnarsi santamente contro li vizj, ed i viziosi, come sono obbligati i Superiori, e Confessori, che lasciano correre, e non riprendono, chiamati perciò in Isai 56. *Canes muti non valentes latrare*. Il vizio *per excessum* contrario alla Mansuetudine si chiama ira; questa può essere peccato mortale, quando *tendit in vindictam injustam*; se poi *tendit in vindictam justam*, ma *nimis ardenter*, sarà peccato veniale, conforme sono gli atti d'impazienza, che *passim* si commettono nell' occasioni, che si presentano.

La modestia è quella virtù, che compone tutti i movimenti del nostro corpo, e riguarda principalmente due cose; cioè il modo di conversare, e di vestire. Circa il primo, bene spesso gli Ecclesiastici peccano mortalmente per lo scandalo, che danno col loro tratto poco modesto, e troppo libero, il quale ne' Secolari sarebbe forse peccato veniale. Questo consiste specialmente nelle parole poco decenti, negli atti esterni, e nelle conversazioni, benchè senza fine cattivo, con Donne, che non siano parenti in primo, e secondo grado; essendo che in tal caso bene spesso vi è il pericolo di peccato dall' una e l' altra parte; e quasi sempre vi è lo scandalo *pusillorum*, cioè degli Uomini timorati, che vedendo tali tratti indecenti negli Ecclesiastici, si scandalezzano ec. al che

non

non vogliono avvertire i Penitenti, e molto meno i Confessori: onde gli uni, e gli altri si troveranno rei avanti Dio di gravissime colpe *per omissionem*, o *commissionem* respettivamente.

Circa il modo di vestire peccano specialmente le Donne, e può esser peccato mortale, o veniale. Sarà veniale il loro modo di ornarsi, quando sia solo per vanità, o compiacenza vana senz'altra circostanza, che possa renderlo peccato grave. Sarà però mortale: 1. Quando si faccia per fine peccaminoso mortalmente. „ Sarà peccato mortale l' ornarsi per fine peccaminoso, come sarebbe se la Donna s' adorna con fine, che chi la rimira sia provocato alla libidine: è lecito poi ad una Donna maritata usar ornamenti per piacere a suo marito, acciò il medesimo non desideri altre Donne, e sia contento dell' amor suo. Ma S. Tommaso 2. 2. quæst. 169. art. 2. afferma, che quelle Donne che non sono maritate, nè si vogliono maritare, se con adornarsi hanno in animo di conciliarsi l' amore degli uomini, peccano mortalmente. " 2. Quando mediante dett' ornato la Donna trasgredisce, o è causa, che altri trasgrediscano qualche precetto di Dio, o della Chiesa; così quelle, che per ornarsi lasciano, o fanno lasciare ad altri la Messa nelle Feste, lavorano, o fanno lavorare nei giorni festivi, gravano il Marito di spese esorbitanti; e perciò non possono pagarsi le mercedi agli Operarj, adempirsi i Legati, e si contraggono debiti difficili a soddisfarsi ec. 3. Quando l' ornato sia *ex se* induttivo alla libidine: e tale sarà, quando secondo l' estimazione delle persone pruden-

ti e timorate così venga giudicato, come è l'andare col petto, spalle, e braccia scoperte, con vesti trasparenti, o tanto corte, che si mostri una gran parte delle gambe, cosa in vero abbominevole. E questo è il caso ultimamente riservato dal nostro Vescovo, cioè: *Mulieres per vias publicas incedentes, sive in Ecclesiis, aut Officinis degentes cum pectore, brachiis, scapulis denudatis; post monitionem faciendam a Confessariis non se emendantes &c.* conforme sotto pena di Scomunica di lata sentenza a sè riservata aveva proibito la S. M. del Venerabile Innocenzio Undecimo confermata poi da Clemente Undecimo 4. Se l'ornato è tale, che sia fuor del costume dell'altre Donne della sua condizione. Se probabilmente, o prudentemente giudichi, o debba giudicare, che con tale ornato dà occasione, che altri l'ami inonestamente, o si faccia con fine di essere guardata, ed amata disonestamente. E perchè è difficilissimo che le Donne mediante il loro ornato non cadano in alcuno delli suddetti disordini; perciò è difficilissimo, che l'ornato superfluo, e straordinario delle medesime non sia peccato mortale. Circa l'abuso poi delle Donne di vestirsi da Uomo, e questi da Donna, viene proibito da Dio nel Deuter. 22. 5. *Non induetur Mulier veste virili, nec Vir utetur veste feminea: abominabilis enim apud Deum est qui facit hæc.*

„ S. Tommaso dove tratta del *Belletto*, sta„ bilisce peccar le Donne di peccato grave „ se si dipingono la faccia per lascivia, o „ per disprezzo di Dio. Distingue se usassero „ il *Belletto* per parer belle non essendo tali,

„ o per

,, o per ricuoprire qualche difetto, e in que-
,, sto secondo caso giudica non commettere
,, almeno il peccato mortale. S. Paolo nella
,, sua lettera prima ai Corintj capitolo 11.
,, comanda, che la Donna, mentre prega, si
,, cuopra il capo col velo: *propter Angelos*;
,, vale a dire in argomento di modestia e di
,, rossore, particolarmente poi quando si cele-
,, brano i sagri misterj, per la riverenza an-
,, cora che debbono avere verso gli Angeli
,, buoni, i quali sempre si ritrovano nella
,, Chiesa, ed assistono ai Sacri Altari. L'
,, Estio, Cornelio a Lapide, e Calmet. In ciò
,, si osservino i Sinodi particolari delle Dio-
,, cesi.

La veracità è una virtù, che ci obbliga di parlare, e di dare segni esteriori uniformi all' interno della nostra mente. Quindi se uno domanda a me, se ho veduto Pietro, il quale in verità ho veduto, devo rispondere: l' ho veduto: nè posso negare con intendere, che non ho veduto Pietro dipinto, o pure dicendo non l' ho veduto, con intendere dentro di me, *per dirlo a te*: servendomi nel primo caso di equivoco, e nel secondo di restrizione mentale. Così se io di giorno tengo chiuse le finestre, acciò altri credano, che io dorma, quando in verità ciò non è, faccio contro la veracità con segni esteriori; non già però se per altro accidente io tengo le finestre chiuse, ed altri credono che io dorma. Li vizj *per defectum* contrarj alla veracità sono intorno alle bugie, ed intorno a' segni esteriori la Simulazione, e l' Ipocrisia.

La Bugia è di tre sorte; giocosa, officiosa, e perniciosa. La giocosa è, quando per burla si dice una menzogna. La officiosa è,

quando uno per fare qualche utile ad un' altro, mentisce. La perniciosa è, quando uno mentisce con danno del Prossimo. La prima e la seconda saranno peccato veniale, quando non vi sia annesso il giuramento, perchè in tal caso diverrebbero peccato mortale per ragione dello spergiuro. La terza poi sarà peccato mortale, se la parvità della materia non iscusa. Così se io dico falsamente, che Pietro è un ladro, è un adultero ec. sarà peccato mortale, ma se io dico, è un goloso, impaziente ec. sarà solamente veniale, quando ciò non sia vero.

La bugia o giocosa, o officiosa, o perniciosa è intrinsecamente mala; onde non sarà mai lecita per qualsivoglia fine utile, onesto, o dilettevole; avendo perciò condannate Innocenzio XI. tre proposizioni cioè la 26. *Si quis vel solus, vel coram aliis, sive interrogatus, sive propria sponte, sive recreationis causa, sive quocumque alio fine jurat, se non fecisse aliquid, quod revera fecit, intelligendo intra se aliquid aliud, quod non fecit, vel aliam viam ab ea, in qua fecit, vel quodvis aliud additum verum, revera non mentitur, nec est perjurus.* La 27. *Causa justa utendi his amphibologiis, est, quoties id necessarium, aut utile est ad salutem corporis, honorem, res familiares tuendas, vel ad quemlibet alium virtutis actum, ita ut veritatis occultatio censeatur tunc expediens, & studiosa.* La 28. *Qui mediante commendatione, vel munere ad Magistratum, vel officium publicum promotus est, poterit cum restrictione mentali præstare juramentum, quod de mandato Regis a similibus solet exigi, non habito respectu ad intentionem exigentis, quia non tenetur fateri crimen occultum &c.* E la ragione di questa condan-

danna si prende da S. Tommaso 2. 2. quæst. 110. art. 3. *Cum enim voces naturaliter sint signa intellectuum, innaturale est, & indebitum, quod aliquis voce significet id, quod non habet in mente*. Ogni volta dunque che la nostra voce, o asserzione non corrisponde al concetto, che abbiamo nella nostra mente, sempre sarà menzogna: nè vale, che le parole, che io proferisco, sieno rispetto a me secondo il concetto che ho in mente, ma devono essere secondo l' intelligenza di quello, a cui si promette, a cui si asserisce, a cui si giura, come avverte S. Tom. ivi q. 89. art. 7. ad 4. *Debet juramentum servari secundum intellectum ejus, cui juramentum præstatur &c.*

„ S' avverte che non è lecito dir bugia anche „ se si trattasse, o tendesse alla salute spiri„ tuale dell' Uomo. Agostino lib. *contra Men-„ dacium* c. 26. Quando il Confessore viene in„ terrogato, e vien sforzato anche con minac„ cie acciocchè dica un peccato sentito in Con„ fessione, se dice di non averlo udito non „ commette bugia, perchè non l' ha sentito „ come Uomo, ma come Ministro di Gesù „ Cristo, come si è detto di sopra trattandosi „ del Sigillo Sacramentale.

La Simulazione è una menzogna fatta con segni, e fatti esteriori: e questa può essere giocosa, officiosa, perniciosa; e sarà peccato mortale quest' ultima, se la parvità della materia non la scusa.

L' Ipocrisia è una menzogna, colla quale uno finge la bontà, o santità, che non ha, per farsi stimare, o aver qualche cosa. Questa per lo più sarà peccato veniale, se la gravità della materia, o il fine cattivo mortalmente proibito non fa, che sia mortale.

„ Ogni qual volta, il fine intento per la
„ Santità simulata non ripugna alla Carità di
„ Dio, o del prossimo, sarà peccato veniale
„ dice S. Tommaso. Ma se uno fingesse San-
„ tità per seminare falsa Dottrina, o per ac-
„ quistare una dignità Ecclesiastica di cui è
„ indegno, o altri beni temporali, ne' quali
„ costituisce il suo fine, sarebbe peccato mor-
„ tale.

La studiosità finalmente è una virtù, la quale ci fa amare lo studio, e ci fa moderare l' appetito irragionevole di sapere. Da questa virtù veniamo obbligati di sapere ciò, che ognuno è tenuto secondo l' ufficio, ed impiego, che esercita. Tutti i Cristiani sono tenuti di sapere i dodici articoli del Simbolo Appostolico per crederli a suo tempo: come anche i Precetti del Decalogo, i Precetti Evangelici, e i Precetti della Chiesa per eseguirli, quando questi obbligano: talmentechè chi questi non sa, peccherà 1. contro il precetto negativo, che ci obbliga a non ignorarli; ed obbliga *semper*, & *ad semper*: 2. contro il precetto affermativo, o positivo, il quale ci obbliga d' impararli tutte le volte, che ci si presenta l' occasione, onde tanti peccati si commettono in questo, quante volte un' ignorante ha occasione d' impararli, e non gl' impara: 3. peccherà tutte le volte, che uno sarà tenuto di credere i suddetti Articoli, e non li crede perchè gl' ignora; e di eseguire li suddetti precetti, e non gli eseguisce, perchè non li sa.

Il vizio *per excessum* opposto alla Studiosità, è la Curiosità, la quale per lo più sarà peccato veniale, purchè quello che vogliamo sapere, non ci sia proibito sotto grave peccato dalla

legge divina, o Eccleſiaſtica ec. Così ſarebbe di quello che per curioſità leggeſſe libri di Eretici, che conteneſſero Ereſie, o trattaſſero di Religione, perchè peccherebbe mortalmente, ed incorrerebbe la Scomunica riſervata al Papa nel primo Canone della Bolla della Cena.

Del Peccato Veniale, ſe poſſa diventar Mortale.

Eſam. BRamerei ſapere adeſſo, ſe il peccato veniale di natura ſua poſſa diventar mortale, e quando?

Conf. Primieramente biſogna notare, che il Peccato veniale è di tre ſorte. Altro è quello, che dal ſuo oggetto e di ſua natura è veniale, onde non ripugna alla Carità, ed a quelle virtù, che ſono neceſſarie a conſervare queſta con Dio; e col Proſſimo; e benchè fatto con piena avvertenza non ſarà mai peccato mortale: tal' è la bugia giocoſa, ed officioſa ſenza giuramento, l' impazienza, la geloſità ec. Altro è veniale per ragion di parvità di materia, come il furto d' un bajocco; imperciocchè non oſtante, che il furto ſia di ſua natura peccato mortale, pure per ragione di parvità di materia ſarà ſolamente veniale. Ciò deve dirſi in tutti quei vizj, li quali benchè ſieno contro le virtù, che obbligano a peccato mortale, pure ammettono la parvità della materia, come abbiamo parlato di ſopra. Altro finalmente è peccato veniale *ex imperfecta deliberatione, & non plena advertentia ad malitiam objecti, vel exiſtentiam legis, aut præcepti.* Ciò ſpiegato

Dico, che il peccato veniale di natura ſua, o per parvità di materia, diverrà mortale.

1. Per ragione di un fine mortalmente cattivo aggiunto. E. G. Io rubo un giulio ad effetto di fornicare; farò peccato mortale, benchè come furto leggiero sarebbe solamente veniale: Io dico una bugia giocosa per tirare una Donna a far male; farò peccato mortale, benchè la bugia giocosa sia di natura sua solamente veniale.

2. Per ragione della coscienza erronea: E. G. Io credo che il dir la bugia officiosa sia peccato mortale, e dicendola farò peccato mortale: Io credo, che lasciare un piccolo salmo nel recitare l' Uffizio Divino sia peccato mortale, e lasciandolo pecco mortalmente: così quella Religiosa, che credeva, che il comunicarsi con un peccato veniale fosse Sacrilegio, e fece la Comunione, peccò con peccato di Sacrilegio.

3. Per ragion dell' affetto così sregolato a fare una cosa, che in sè è solamente peccato veniale, che uno sia attualmente determinato di peccare mortalmente più presto, che lasciare quell' azione, benchè venialmente peccaminosa: così quella Donna, ch' è talmente affezionata ad ornarsi, che è risoluta per non lasciare questo, lasciare di udire la Messa in giorno di Festa, peccherà mortalmente nell' adornarsi, benchè ciò in essa non fosse se non peccato veniale. Così chi giuoca in giorni di festa risoluto di lasciare più presto la Messa, che il giuoco, benchè questo adesso non fosse peccato mortale, e benchè di poi avesse udita la Messa, peccherà mortalmente.

4. Per ragion di disprezzo formale: così chi non vuole osservare una Legge di Dio, o un Precetto del Superiore, benchè di natura sua non obblighino a mortale, peccherà mortalmen-

men-

mente, se viene annesso il disprezzo alla trasgressione della Legge, o del Precetto.

5. Per ragione del danno notabile temporale, o spirituale del Prossimo; così chi ruba un bajocco ad un Povero, il quale non ha altro per vivere in quel giorno, peccherà mortalmente: così chi con una parola lubrica detta senza fine cattivo, è causa della rovina spirituale di un'altro, peccherà gravemente di peccato di scandalo, benchè la parola non fosse in sè, se non peccato veniale.

6. Per ragione del pericolo, in cui uno si pone di peccare mortalmente, sarà peccato mortale: così uno dedito a peccati sensuali, se per curiosità avvertitamente guarda, o tratta liberamente con Donne, peccherà mortalmente.

Ecco tutto ciò che deve sapere il Confessore per conoscere la qualità de' peccati, e discernere *inter lepram & lepram*, secondo il Rituale.

De' casi, e Censure riservate alla S. Sede Apostolica.

Esam. Seguitiamo dunque il nostro metodo secondo ciò, che il Rituale dice, *casus, & censuras Sedi Apostolicæ, & Ordinario suo reservatas, & suæ cujusque Ecclesiæ constitutiones, easque diligenter observet.* Mi spieghi quali sono i casi e censure riservate al sommo Pontefice, e quali all' Ordinario.

Conf. Bisogna primieramente distinguere tra caso riservato, e Censura riservata: imperciocchè nel primo viene immediatamente riservato il peccato, nella seconda viene riservato solo mediatamente: onde assoluta la censura riser-

servata da chi ha la facoltà, potrà il peccato assolversi da ogni Confessore. Così sono per lo più i casi riservati al Papa, i quali sono riservati *ratione censuræ*: tolta la quale, potrà il peccato assolversi da ogni Confessore. Quindi se uno è stato Eretico, o ha letto libri di Eretici, che contengono Eresie, se comparisce spontaneo nel S. Uffizio, abjurando viene assoluto dalla Scomunica incorsa, potendo poi essere assoluto dal peccato da ogni Confessore.

Vi sono però due Casi riservati al Papa senza censura. Il primo è di chi riceve regali da' Regolari dell' uno e l'altro sesso a tenore della proibizione fatta da Clemente VIII. nella Costituzione, *Religiosæ Congregationes*, dichiarata, e moderata con altra Bolla di Urbano VIII. che comincia: *Nuper a Congregatione*. Nel §. 14. di detta Bolla Clementina si dichiara, che non può essere assoluto chi ha ricevuti regali da' Regolari, se prima non abbia fatta la restituzione totale al Monastero, o Convento dove stava il Donante; nè si può ottenere, o concedere condonazione dalla Religione, o dal donatario respettivamente. Fatta però la restituzione dal Donatario, può essere assolto da ogni Confessore, purchè la somma donata non arrivi a scudi dieci, perchè in tal caso resta riservata al Papa, come si ha nelle Bolle d'Inn. XII. e di N. S. BEN. XIV. sopra le facoltà del Penitenziere maggiore, *Pastor bonus*. Il secondo Caso riservato al Papa senza censura è, se una Donna calunniosamente accusasse o denunziasse di sollecitazione il Confessore Secolare, o Regolare innocente, e chi a ciò dasse consiglio, o ajuto: questi non possono essere assoluti se non dal Papa, *excepto articulo mortis*, così il Regnante Pont. nella Co-

Constituzione, *Sacramentum Pœnitentiæ*, §. *Et quoniam*.

Circa le Sospensioni, e gli Interdetti riservati al Papa, deve avvertirsi. 1. Che la riserva di questi, altra è esplicita, altra implicita. Esplicita sarà, quando si dice *sub pœna suspensionis, vel interdicti ipso facto nobis reservate* o pure *a qua nemo possit absolvere, nisi Romanus Pontifex &c.* Implicita sarà quando venga imposta la Sospensione, o l' Interdetto in perpetuo, o senza speranza di ottenere dispensa. 2. Finchè uno restituisca, o soddisfaccia alla parte lesa. 3. A beneplacito del Papa, o di altro Prelato. 4. Quando le Sospensioni o gl' Interdetti sieno imposti *Ad annum*, *ad Biennium*, o a tempo determinato. 5. Quando venga imposta la Sospensione in pena del delitto commesso, e che impedisca l' uso degli Ordini dal principio del loro ricevimento. In tutti detti casi resta riservata al Papa implicitamente l' assoluzione, o la dispensa della Sospensione, o dell' Interdetto.

Si avverta innoltre, che le Sospensioni, e gl' Interdetti riservati, altri cadono sotto l' assoluzione, ed altri cadono sotto la dispensa, cioè altri si assolvono solamente, altri non si assolvono, ma si dispensano. Quelle, o quelli che sono *per modum censuræ*, si assolvono solamente; quelle, o quelli che sono *per modum pœnæ*, non si assolvono, ma si dispensano. Così nel tempo del Giubbileo, benchè si conceda facoltà di assolvere da qualsivoglia caso, o censura riservata al Papa, sempre devesi intendere di quelle Sospensioni, Interdetti riservati al Papa *per modum censuræ*, e non già di quelle, o quelli riservati al Papa *per modum pœnæ*, i quali non si assolvono, ma si dispensano. E per-

perchè ne' Giubbilei non si dà mai la facoltà di-
spensare dalle Irregolarità, o altre penalità,
così non s' intende mai data la facoltà di di-
spensare in quelle Sospensioni, o Interdetti,
che cadono sotto la dispensa, e non già sotto
l' assoluzione, e tali sono quelle Sospensioni,
o Interdetti in perpetuo senza dispensa, oppu-
re le Sospensioni, o Interdetti imposti a bene-
placito del Papa, o di altro Prelato, i quali
prima di ottenere tale beneplàcito non si assol-
vono, ma si dispensano da chi ha la facoltà:
così ancora quelle, e quegli imposti *ad An-
num*, ad *Biennium*, i quali prima che termini
il tempo prefisso non si assolvono, ma si dis-
pensano da chi ha l' autorità. Finalmente quelle
Sospensioni che dal principio privano dell' uso
degli Ordini ricevuti, non si assolvono, ma si
dispensano: e generalmente parlando, tutte le
Sospensioni, o interdetti implicitamente riserva-
ti al Papa, non si assolvono, ma si dispensa-
no: eccettuate però le Sospensioni, o Interdetti
imposti finchè uno restituisca, o soddisfaccia la
Parte lesa, o lasci lo stato del peccato, i quali
perchè s' impongono, acciò uno resipisca,
sono *per modum Censuræ*: onde devonsi assol-
vere, e non dispensare; ma sin tanto che non
si restituisce, o non si soddisfa alla Parte lesa,
non possono assolversi, se non dal Papa, a cui
restano implicitamente riservate. E' vero però,
che seguita la restituzione, o la soddisfazione
della Parte lesa, e lasciato lo stato del pecca-
to, cessano senz' altra assoluzione, come vo-
gliono alcuni Dottori; ma altri col Suarez me-
glio dicono, che in tal caso si richiede ancora
l' assoluzione: *Suarez sect.* 29. *n.* 2.

„ Si devono osservare ed avvertire queste re-
„ gole in materia della sospensione, che chi sem-

„ pli-

„ plicemente è sospeso dall' officio, non si giudica sospeso dal beneficio, nè al contrario : „ *ex cap.* 10. *de purgat. can. & cap.* 14. *de vita & honest.* perchè sono pene diverse. Onde „ lecitamente può conseguire i frutti del beneficio.

„ Chi è sospeso semplicemente dall' Ordine, „ non è sospeso dalla Giurisdizione al contrario, perchè l' Ordine è cosa distinta dalla „ giurisdizione, nè è a questa necessariamente „ annessa. Quindi è che chi è sospeso dall' Ordine semplicemente può esercitare tutti gli „ atti della Giurisdizione che non appartengono all' Ordine. E. G. il Vescovo sospeso può delegare la potestà d' assolvere ad „ un altro sebbene egli non possa assolvere. „ Così ancora chi è sospeso semplicemente dalla „ Giurisdizione non è sospeso dagl' atti dell' „ Ordine, i quali non ricercano la Giurisdizione, onde può dire la Messa, ma non assolvere.

„ Chi è sospeso dall' Ordine superiore, non „ è sospeso dall' ordine inferiore. E. G. sospeso precisamente dal Sacerdozio non è sospeso dal Diaconato, e dagl' altri Ordini inferioi : imperciocchè chi proibisce il maggiore, non si giudica di proibire il minore. Al „ contrario sospeso dall' Ordine minore, è sospeso dall' Ordine maggiore, perchè *cui non* „ *licet quod minus est, non licet quod majus est.*

„ Gl' effetti della sospensione sono 1. se il „ sospeso anche occulto dall' ordine, o giurisdizione esercita gli atti dell' ordine e della „ giurisdizione pecca mortalmente, perchè viola la proibizione della Chiesa *in gravi*, „ e ciò in qualsivoglia luogo l' esercita : „ mentre una censura contratta seguita il reo,

„ ovun-

„ ovunque sia, anche fuori di Diocesi. Gli atti poi dell'Ordine, che non dipendono dalla „ Giurisdizione sono validi, perchè la Chiesa „ non può togliere la potestà dell'Ordine, ma „ solamente può proibire il di lui esercizio: gl' „ atti poi della Giurisdizione sono invalidi se „ il sospeso sia nominatamente denunziato, „ perchè rimane privo dell'attuale Giurisdizio„ne, ma sono validi se non sia denunziato „ *ex Constit. Martini V. ad evitandum*.

„ Chi è sospeso, diventa irregolare se eser„ cita le funzioni proprie dell'Ordine, le qua„ li competono a Chierici *cap. 1. de sent. & re judic. in 6. ex Conc. Gener. Lugdun.* Al „ contrario poi se esercita quelle cose, che „ possono fare i Laici, come cantar l'Episto„ la senza Manipolo.

„ Il sospeso benchè occulto dal Beneficio è „ privo di tutti i frutti del Beneficio, e si de„ vono numerare anche le quotidiane Distri„ buzioni: è obbligato però recitare le ore, „ ed anche sostenere tutti i pesi, nè dall' ob„ bligo è libero per la privazione de' frutti, „ perchè la sospensione è penale, rimanendo „ sempre l' obbligo, e la censura non toglie il „ peso in detrimento della Chiesa, e de' Fon„ datori.

Gl' interdetti hanno *rationem censuræ*, e conseguentemente si assolvono, e non si dispensano, e specialmente quelli riservati al Papa, da' quali non possono i Confessori ordinarj assolvere se non in tempo del Giubbileo.

Sarà bene trattare ancora delle irregolarità, le quali parimente restano riservate al Papa *quoad dispensationem*, e la notizia di esse può essere molto utile ai Confessori, che confessano Ecclesiastici.

L' Ir-

L' Irregolarità è una pena Canonica, cioè imposta da' Sacri Canoni, la quale impedisce l' Esercizio degli Ordini, che uno ha, ed insieme impedisce, che non possa ordinarsi. Questa proviene o *ex defectu*, o *ex delicto*.

L' Irregolarità *ex defectu* proviene da otto capi.

1. *Ex defectu rationis*. Come gli Energumeni, cioè gli Ossessi, o posseduti dal Demonio; i Pazzi, o quelli che patiscono lucidi intervalli; così ancora gli Epilettici, o quelli che hanno Malcaduco. A questi si aggiungono gl' Ignoranti, e li Neofiti, cioè quelli, che dall' Ebraismo, Paganesimo, o Maomettismo essendo adulti si sono battezzati da poco tempo.

2. *Ex defectu corporis*. Cioè chi ha continui tremori, o è cieco, o non ha l' occhio sinistro, detto occhio del Canone, o non ha il pollice della mano, o è leproso, o volontariamente castrato, o ha tal deformità nella persona, che renda inconveniente l'esercizio dell' Ordine,

3. *Ex defectu famæ*, qual' è di due sorte, cioè *infamia juris*: ed è, quando uno ha commesso delitto tale, che porta l' infamia, ed è stato giuridicamente di quello condannato. Altra è *infamia facti*, quando uno vive talmente con iscandalo, che dagli uomini probi è stimato uno scellerato, e di pessimi costumi.

4. *Ex defectu lenitatis*. Cioè chi direttamente, o indirettamente per cagione del proprio uffizio o impegno concorre alla morte, o mutilazione, anche giusta di qualche persona, come i Giudici, e Notaj criminali, i Birri, gli Accusatori in cause capitali, i Soldati che combattono nella guerra anche giusta.

5. Ex

5. *Ex defectu libertatis*. Cioè i Schiavi, i quali, finchè sono in ischiavitù, non possono ordinarsi.

6. *Ex defectu Sacramenti*. Cioè i Bigami, che hanno preso successivamente più mogli. La bigamia è di tre sorte; altra è bigamia vera, e questa consiste in quello, che successivamente ha avute più mogli; altra è interpretativa, e questa è in chi prende per moglie una Vedova, o una Donna già da altri violata, o che ha copula colla sua moglie scientemente dopo che essa ha fatto copia di se ad altri: altra è similitudinaria, e consiste quando uno Ordinato *in Sacris*, o avendo Voto solenne di Castità, prende Moglie, e consuma il Matrimonio.

7. *Ex defectu Natalium*. Cioè gl'Illegitimi, o Bastardi, nati da persone tra le quali non poteva darsi in quel tempo il Matrimonio: o quelli ancora, che nati sono da persone libere, ma senza lo stato del Matrimonio.

8. *Ex defectu ætatis*. Chi non ha l'età legittima per ricevere gli Ordini, o minori, o Sacri, secondo la dispozizione de' Sacri Canoni, della Costituzione di Pio II., e del Concilio di Trento sess. 24. cap. 12. e 14.

Ex delicto parimente sono otto li Casi, ne' quali s'incorre l'Irregolarità, e la incorrono:

1. Gli Eretici, gli Apostati dalla Fede, gli Scismatici, e i Fautori, e Difensori di essi.

2. Chi scientemente si fa di nuovo battezzare, o scientemente ribattezza chi è già battezzato.

3. Chi sapendo di essere scomunicato, sospeso, o interdetto, riceve gli Ordini.

4. Chi furtivamente non descritto, non esaminato, e non approvato, si fa ordinare meschiandosi cogli Ordinandi.

5. Quel

5. Quel Chierico, che esercita l'Ordine non ricevuto.

6. Quei Chierici, i quali esercitano l'Ordine che hanno, mentre sono scomunicati, sospesi, interdetti, o l'esercitano in luogo interdetto.

7. Chi commette omicidio volontario, cioè ingiusto, o è causa dell'aborto del feto animato: e tutti quelli, che ordinano, o danno ajuto, o favore o all'uno, o all'altro.

8. Tutti quelli i quali mutilano altri, o se stessi, e tagliano qualche membro che abbia funzione particolare nel corpo umano, o quelli che ordinano, o danno ajuto, o consiglio alla mutilazione.

Circa le sopraddette irregolarità devesi avvertire. 1. Che queste non si assolvono ma si dispensano: nè possono dispensarsi ne' Giubbilei, benchè in essi si conceda la facoltà di assolvere da qualsivoglia caso riservato al Papa. Onde se un Confessore in tempo di Giubbileo dispensasse, o assolvesse da qualcuna delle suddette, anche quelle, che provengono *ex delicto*, non solo la dispensa, l'assoluzione sarebbe nulla, ma il Confessore incorrerebbe la Scomunica riservata al Papa nel Canone 17. contro quelli, che usurpano la giurisdizione, che spetta al Papa.

2. Che il Papa può dispensare in tutte, e singole Irregolarità così *ex defectu*, come *ex delicto*, così pubbliche, come non publiche.

3. Che i Vescovi possono dispensare da tutte le Irregolarità, che provengono *ex delicto*, purchè sieno occulte, eccettuata però quella, che proviene dall' omicidio volontario. E questo basti circa le Censure, e Casi riservati al Papa.

„ S'av-

„ S' avverte, che se il Padrone del Benefi-
„ cio ucciderà il Rettore, i di lui figli, e di-
„ scendenti diventano irregolari fino al quar-
„ to grado *Ex cap. in quibusdam de pœnit.* Ma
„ si deve intendere de' figli nati dopo l' omici-
„ dio, qual interpretazione fu ammessa anco-
„ ra dalla Sagra Congregazione. Di più l' uc-
„ cisore, e gl' altri perdono il jus padronato.
„ Se un Padre cade nell' Eresia, ancora il
„ Figlio sarà irregolare *Ex cap. quicumque &*
„ *cap. Statuit de Haeret. in 6.* Se poi il Padre
„ lascia l' Eresia, l' Irregolarità solamente del
„ Figlio si toglie, come dalle risoluzioni del-
„ la Sag. Cong. apparisce. Il maggiore Peni-
„ tenziere ne' casi occulti, e nel foro della co-
„ scienza solamente dispensa nell' irregolarità
„ contratta per qualsivoglia delitto, o difetto,
„ per poter esser ordinati, o esercitar gl' Ordi-
„ ni, e ritenere i Benefici, purchè non fosse
„ omicidio volontario, o altro eccesso gravis-
„ simo. *Bulla, Pastor bonus. Bullar. Tom. I. n.*
„ *95. §. 15.*

De' Casi, e Censure riservate al Vescovo.

Sciat casus, & Censuras Sedi Apostolicæ, & Ordinario suo reservatas &c. dice il Rituale.

Li casi, o Censure riservate al Vescovo sono di tre sorte: altre sono riservate *in jure*, altre riservate nelli Sinodi particolari, o Diocesani, o ne' Concilj Provinciali; altre sono quei Casi, o Censure, che fuori del Sinodo riserva a sè il Vescovo, come si ha nella Clementina I. *de Privilegiis*. Si avverte dunque, che le Censure riservate *in jure communi*

al

al Vescovo, sempre durano, nè si possono, se non dal Papa, togliere e rivocare: quelle riservate nelli Sinodi Diocesani, o Concili Provinciali, non si possono se non dal nuovo Sinodo, o Concilio Provinciale annullare: e benchè muoja il Vescovo, o rinunzii il Vescovado, tanto le prime, quanto le seconde hanno il loro vigore. Ma i Casi, o Censure riservate dal Vescovo fuori del Sinodo Diocesano, morto il Vescovo, o dimesso il Vescovado, cessano senza rivocazione alcuna.

„ Così il Barbosa con altri, alla quale opi-
„ nione aderisce Monsignor Terzago. Per al-
„ tro dice Benedetto XIV. nel Sinodo Dioce-
„ sano libr. 13. cap. v. pag. 218. pensar me-
„ glio coloro, che dicono, che sentito il con-
„ siglio del Capitolo, e promulgata la legge
„ ha la medesima autorità perpetua, la quale
„ tutti concedono alle Sinodali Costituzioni;
„ mentre la forza, ed efficacia si deve pren-
„ dere dall' autorità, giurisdizione del Ve-
„ scovo, la quale è la stessa tanto se s' eser-
„ cita nel Sinodo, quanto se fuori di esso.

E' da sapersi però, siccome i Casi riservati al Papa, quasi tutti sono riservati colla Censura, e per ragione della Censura, come si è detto di sopra, così venendo assoluta la Censura da chi ha la facoltà, potrà, il Caso assolversi da ogni Confessore: non così i Casi riservati al Vescovo, i quali per lo più non sono con Censura; onde restano riservati per sè stessi, nè possono assolversi se non da chi ha la debita facoltà.

Per cominciare dunque da' Casi riservati *in jure* al Vescovo con Censura, questi sono 9.

1. Chi percuote leggiermente un Chierico,

anche in pubblico, anzi anche gravemente, se il Percuotente sia persona privilegiata *in jure*, come sono le Donne, li Giovanetti, gl' impediti di presentarsi al Papa, possono assolversi dal Vescovo. Cap. *Pervenit*. Cap. *Quod debis* Cap. *Quamvis, de Sent. Excom.*

2. Chi toglie dalla Chiesa con autorità privata qualche Rifugiato, o che percuote, strapazza, o toglie la roba di esso Rifugiato, parimente con autorità privata, incorre la Scomunica riservata al Vescovo. Can. *Definit* 17. *q.* 4. *& declarat. S. Congr. Immunitatis, apud Riccium extrav. Confugit num.* 14.

3. Chi partecipa cogli Scomunicati dal Vescovo nel peccato, per cui sono stati scomunicati, che si dice *Partecipantes in crimine criminoso*, incorre la Scomunica riservata al Vescovo. Cap. *Nuper*: Cap. *Si concubinæ, de sent. Excomm.*

4. Chi è Scomunicato dal Vescovo con sentenza particolare, che si chiama *excommunicatio ab homine*, non può essere assoluto se non che dal Vescovo scomunicante. *Leo X. in Bulla Dum intra* §. 7. *Clemens VIII. in Bulla Quæcumque* §. 9. *Clem. X. in superna* §. 7.

5. Chi procura l' aborto del feto animato, seguito l' effetto, incorre la Scomunica riservata al Vescovo. *Bulla Greg. XIV. incipiens, Sedes Apostolica.*

6. Li Baroni, ed altri Principi Secolari, che proibiscono alli Laici loro Sudditi, che non prendano il Clericato senza loro licenza, e quei Laici, che impetrano licenza tale, incorrono la Scomunica riservata al Vescovo, nel Conc. Rom. tit. 28. cap. 3.

7. Li medici, che visitano gl' infermi dopo la terza volta, senza che quelli gli facciano co-

stare

stare con iscritto del Confessore d' essersi confessati, o d' avere ottenuta da questo proroga di confessarsi, incorrono la Scomunica riservata al Vescovo, Conc. Rom. tit. 32. cap. 1. & appendice §. 28. n. 4.

8. Tutti quelli, che sono incorsi in Censure riservate al Papa, se il delitto sarà occulto, possono essere assoluti dal Vescovo: Trid. sess. 24. *de Ref.* Cap. *Liceat*; purchè dette Censure non sieno le riservate nella Bolla della Cena, o riservate dal Papa dopo il Concilio di Trento, conforme ha dichiarato la S. Congreg. del Concilio.

9. Tutti quelli, che sono incorsi in Censure, o Casi riservati al Papa, benchè compresi nella Bolla della Cena, o riservati dopo il Concilio; se sono legittimamente impediti di presentarsi al Papa per l' assoluzione, o sono talmente necessitati alla Confessione, che non hanno tempo di ricorrere, anche per lettere alla Sacra Penitenzieria, possono esser assoluti dal Vescovo, o con reicidenza rispetto a quelli, che hanno solamente impedimento temporaneo, o essere assoluti senz' altro obbligo di ricorrere, rispetto a quelli che hanno impedimento perpetuo, come si ha nel Cap. *Ea noscitur*, Cap. *Mulieres*, Cap. *Quamvis*, Cap. *de cætero de Sent. Excom. & docent communiter Doctores cum de Lugo, de pœnit. disp.* 20. *sect.* x. §. 2. *num.* 218.

Dodici Casi riservati al Vescovo nella Diocesi di Narni.

NEL Sinodo Diocesano celebrato l' anno 1726. sono riservati li Casi seguenti.

La Bestemmia per consuetudine contro Dio,

 la

la Santissima Vergine, e li Santi; ed allora si dirà consuetudinaria, quando per un' anno il Penitente avrà bestemmiato più volte la Settimana.

2. Li sortilegj, le Divinazioni, l' Incantazioni, li Beneficj, li Maleficj, l' Adorazioni, o Invocazioni del Demonio, e finalmente l' esercizio superstizioso con abuso de' Sacramenti, o Sacramentali. Dove si avverte, che se il Penitente avesse ancora l' errore nell' intelletto, e mala credulità, non potrebbe neppure assolversi dal Penitenziere essendo in tal caso Eretico formale.

3. L' omicidio volontario tanto rispetto a chi lo commete, quanto a chi l' ordina, lo consiglia, o dà ajuto o favore a quello, anche non seguito l' Omicidio.

4. Il procurare l' aborto tanto in sè, quanto in altri, così avanti l' animazione, ancorchè non siegua l' aborto.

5. Il ritenere i Bambini a dormire nel proprio letto, avanti che compiscano un' anno senza riparo, e quelli, che non ostante detto riparo affogano detti Bambini per negligenza colpabile.

6. La Bestialità, o Sodomia anche con Femmine, anche di queste tra loro, tanto rispetto all' Agente, quanto al Paziente, purchè sia completa, *cum emissione seminis intra vas*.

7. L' incesto in primo, e secondo grado di consanguinità, e nel primo grado d' affinità, o per cognazione spirituale: e viene riservato così rispetto alla Donna come rispetto all' Uomo.

8. Lo stupro della Zitella con violenza, o con seduzione anche con promessa del Matrimonio, tanto rispetto alla Donna stuprata, quanto rispetto all' Uomo stuprante.

9. Li

9. Li discorsi con Monache, o altre Zitelle, che stanno in educazione nei Monasterj, anche per lettera, anche con segni esteriori osceni senza parole, così rispetto a chi parla ec. come alle Monache, o Donne, che acconsentono a tali discorsi.

10. *Copula carnalis, aut tactus inhonesti, & oscula Confessarii* colle sue Penitenti, o del Parroco colle sue Parrochiane, tanto rispetto al Confessore, o Parroco, quanto alle Donne consenzienti; e se il Confessore delinquente le assolvesse resta il caso riservato al Papa.

11. Il falso testimonio in giudizio in danno di altri, oppure il produrre false scritture in giudizio parimente in danno di altri.

12. Il fare Libelli famosi, Lettere, o Memoriali ciechi senza nome, o con nome finto: comporre detti Memoriali, dettarli, ritenerli appresso di sè, benchè uno non fosse l' Autore, il mandare detti Memoriali, o pure pubblicare detti Libelli famosi con danno, o pregiudicio del Prossimo.

Tra questi dodeci casi il solo aborto, *effectu sequuto*, ha annessa la Scomunica, gli altri non hanno Censura annessa.

Un Caso ancora abbiamo *extra Synodum*, il quale fu riservato ultimamente dal nostro Monsignor Vescovo, cioè: *Quelle Donne, che vanno per le strade pubbliche, o nelle Chiese con il petto, spalle, o braccia scoperte, o che stanno in tal modo nelle botteghe pubbliche dopo di essere state ammonite dal Confessore, o dal Parroco.*

Circa i Casi riservati al Vescovo, o *in jure*, o *in Synodo, aut extra Synodum*, si averte.

1. Che nessuno può assolvere da questi benchè Religioso privilegiato, senza speciale facoltà

del Vescovo, altrimenti incorre *ipso facto* la Scomunica riservata al Papa, e l' assoluzione è nulla, come dal Decreto di Clemente VIII. dell' anno 1602. accennato di sopra, dove si vede derogato a qualsivoglia privilegio Apostolico ottenuto, o da ottenersi dai Secolari, o Regolari, come ha dichiarato Urbano VIII., e la Congregazione; e ciò devesi intendere non solo de' Casi che a se riserva il Vescovo, ma ancora di quelli, che *in jure* vengono al medesimo riservati, o ne' Sinodi Diocesani, o Provinciali, come avverte il Cardin. Petra tom. 5. alla Costit. 19. n. 7. fino al num. 17. di Sisto IV. che viene confermato dalla condanna fatta da Alessandro VII. prop. nu. 12. *Mendicantes possunt absolvere a casibus Episcopis reservatis non obtenta ad id Episcoporum facultate.*

2. Che li Confessori i quali hanno privilegio Apostolico di assolvere da' Casi riservati al Papa, non perciò potranno assolvere da' casi riservati al Vescovo, se ciò nel privilegio espressamente non venga concesso, conforme ha dichiarato Clem. X. nella Costituzione *Superna* 7.

3. Che se un Penitente si portasse in altra Diocesi per essere assoluto da qualche caso riservato al suo Vescovo, non potendo essere assoluto nella sua Diocesi, tal assoluzione sarebbe nulla, e peccherebbe gravemente, come ha dichiarato nell' accennata Costituzione Clem. X. al §. cit.

4. Che in articolo, o pericolo di morte cessa ogni riserva, ed ogni Sacerdote potrà assolvere da' Casi riservati così al Papa, come al Vescovo, senz' imporre altr' obbligo al Penitente, si *convaluerit*, di prentarsi al Papa, o

al

al Vescovo. Dissi da' Casi riservati, non già dalle Censure riservate, dalle quali, benchè possa ogni Sacerdote assolvere in articolo, o pericolo di morte, pure deve premettere all' assoluzione, che il penitente si obblighi almeno con giuramento, *si convaluerit*, di presentarsi al Papa, o al Vescovo, a' quali rispettivamente è riservata la Censura, talmentechè, guarito che sia, non presentandosi, incorrerà di nuovo la stessa Scomunica, dalla quale era stato assoluto in articolo, o pericolo di morte, come si ha dal Cap. *Eos qui, de sent. Excom. in 6.* E se mai il Confessore trascurasse d' esigere il giuramento, peccherebbe mortalmente, venendo a ciò obbligato gravemente da Sacri Canoni, Cap. *de cætero*, Cap. *Ea noscitur* Cap. *Quod de his, de sent. excom.* E questo basterà intorno a' Casi, e Censure riservate.

Del Confessore, quando è chiamato a confessare,

Esam. SEguitando dunque il Rituale dice: *Denique hujus Sacramenti doctrinam omnem recte nosse studebit, & alia ad ejus rectam administrationem necessaria, atque in hoc ministerio ita procedat, ut infra præscribitur*; la dottrina necessaria sapersi circa questo Sacramento si ha nel Concilio di Trento alla sess. 14. per otto Capitoli dottrinali, e poi per quindici Canoni ivi seguenti, i quali ogni Confessore deve leggere, ed imparare. Circa l' amministrazione si potrebbe leggere il Catechismo Romano al cap. un. *de Sacramentis*: ma noi seguiteremo la Dottrina; e l' ordine del Rituale, il quale dice così:

Sacerdos ad audiendam Confessionem vocatur, promptum facilemque se præbeat, ac priusquam ad audiendam accedat, si tempus suppetat, ad hoc ministerium recte, sancteque obeundum, divinum auxilium piis precibus implorabit: sopra di che si cerca, se ogni Confessore, quando venga chiamato per udire le Confessioni, sia tenuto di andare sotto peccato; come ancora se prima di portarsi al Confessionale sia obbligato a raccomandarsi al Signore conforme prescrive il Rituale.

Conf. Vogliono gravissimi Dottori, che quando il Penitente è tenuto a confessarsi, e ne fa istanza al Confessore, se questi non è Parroco, peccherà mortalmente contro la carità del Prossimo, se non lo sente, quando possa sentirlo senza suo grave incomodo. Se è Parroco, peccherà mortalmente contro la giustizia. Si veda il Campioni part. 1. cap. 7. num. 10.

Circa l' Orazione da premettersi avanti d' ascoltare la Confessione, basterà alzare la mente a Dio, e chiedergli lume per far bene il suo uffizio, per non gravare la propria coscienza, o quella del Penitente. Si legga l' avvertimento di S. Carlo al §. 10. dove fa vedere la necessità che ha un Sacerdote di raccomandarsi al Signore prima di porsi a confessare, assegnando una breve e divota orazione per detto effetto.

Esam. Prescrive in oltre il Rituale: *In Ecclesia, non autem in privatis ædibus Confessiones audiat, nisi ex causa rationabili, quæ cum inciderit, studeat tamen id decenti, ac patenti loco præstare*. Quando sarà, che possa il Confessore amministrare questo Sacramento nelle case particolari, ed in qual modo allora dovrà portarsi.

Conf.

Conf. Per una lettera circolare della S. Congr. de' Vescovi e Reg. sotto li 6. Giugno 1687. viene proibito ai Confessori così Secolari, come Regolari di udire le Confessioni nelle case particolari; se non in caso d' infermità, per la quale i Penitenti non possono andare alla Chiesa, ed allora deve farsi con molta cautela. Se la Confessione è di Donna inferma, non dovrà mai udirsi colla porta della camera chiusa, ma in modo che il Confessore possa esser veduto, e non udito. Dovrà ancora *toties quoties* lasciare l' attestato in iscritto di avere udita la Confessione dell' Infermo, o Inferma: altrimenti incorre la Sospensione *ipso facto* dall' udire le Confessioni riservata al Vescovo. Concil. Rom. nell' Appendice §. 28. num. 5. Quindi nelle patenti, che si danno in questa Diocesi ai Confessori si legge: *Quoties ægrotantium Confessiones audieris, ipsorum Parochum per schedulam a te subscriptam juxta disposita in Concilio Romano, & nostra Synodo sub pœna suspensionis ab audiendis Confessionibus ipso facto incurrenda, eodem die certiorem facere debeas &c.*

Esam. Aggiunge il Rituale: *Habeat in Ecclesia Sedem Confessionalem, in qua sacras Confessiones excipiat, quæ Sedes patenti, conspicuo, & apto Ecclesiæ loco sit posita crate perforata inter Pœnitentem, & Sacerdotem instructa.* Sopra di che vorrei sapere, se vi sia qualche speciale disposizione della S. Congregazione.

Conf. Vi è un' altra lettera circolare della Congreg. del S. Uffizio sotto li 14. Dec. 1694. nella quale si ordina ai Vescovi, acciò sotto gravi pene proibiscano ai Confessori di non sentire le Confessioni delle Donne, se non nel Confessionale, e non avanti di esso,

ma da i lati, dove sta la grata perforata, e che i Confessionali si tengano in luoghi pubblici, ed esposti a vista di tutti. Quindi nelle patenti de' Confessori di questa Diocesi si ha: *Mulierum Confessiones extra cratem Confessionalem, vel ibidem ante Solis ortum, aut post ejus occasum audire non præsumat*. Il che devesi osservare da tutti i Confessori della nostra Diocesi, anche con giovanetti, che non hanno compito l' anno 18. conforme ha approvato la S. Congr. particolare *in una Fulginaten. Synodi Battistelli*: e vi è un Decreto della S. Congr. *in una Patavina* 21. di Gennaro 1620. che dice: *Mulierum Confessiones post crepusculum vespertinum, & ante auroram sine necessitate audiri non debent*.

Esam. Dice il Rituale: *Superpellico, & Stola violacei coloris utatur, prout tempus, vel colorum ferat consuetudo*: sopra di che mi pare, che in questa Diocesi vi sia qualche dichiarazione.

Conf. Nel Sinodo del Castelli approvato da tutti i Vescovi Successori tit. 33. n. 8. si dispone così: *Superpelliceis, & Stola violacea induti Sacerdotes ad audiendas Confessiones in Ecclesia se exponant: Regulares vero habitu, quo in choro ad celebranda divina Officia utuntur*: essendo in vero cosa indecente il vedere taluno amministrare questo Sacramento senza le dovute divise, e talvolta con abito anche corto.

Esam. Il Rituale soggiunge: *Pœnitens, si opus fuerit, admoneatur, ut qua decet humilitate mentis, & habitu accedat, & flexis genibus, signo crucis se muniat*. In somma vuole che si ammonisca il Penitente, che si accosti alla Confessione con umiltà interna, ed esterna

Cir-

Circa l' umiltà interna gia si è parlato di sopra, e diremo più abbasso della disposizione interna, che deve avere. Ma circa l' umiltà dell' abito come dovrà regolarsi il Confessore colli Penitenti?

Conf. A questa interrogazione non credo che possa meglio risponderſi, che colle parole di S. Carlo, il quale al §. 12. ammonendo i Confessori dice: *Niun Confessore ascolti Confessioni di Donne, che vengono per confessarsi con ricci, fuco, belletti, vani ornamenti, e vesti d' oro, ritagli, ricami, e altri simili sfoggiamenti; ed in somma, che non sieno vestite con abito modesto, e semplice, e che non abbiano il capo velato decentemente, o con velo, che non sia notabilmente trasparente, o panno di lino, o di lana, o almeno cendale di color modesto, come conviene alla riverenza, che si deve a questo Sacramento, ed alla cognizione, e contrizione, colle quali devono andare a presentarsi innanzi al Tribunale, e giudizio del Signore, e come rei domandargli misericordia, e perdono ec.* Parol da eccitare lo zelo di ogni Confessore a non permettere mai, che vengano a confessarsi Donne vane, e con ornati indecenti, come pur troppo si vede con iscandalo accadere per il poco spirito de' Confessori, che sono *Canes muti non valentes latrare*, e cacciar via tal sorta di Penitenti, che non danno alcun segno esteriore di vera penitenza.

Della Ricerca, che il Confessore deve fare al Penitente, prima che cominci la Confessione.

Esam. PRoseguendo il Rituale: *Mox Confessarius inquirat de illius statu (nisi aliter notus fuerit) & quampridem sit confessus*,

& an impositam pœnitentiam adimpleverit, num rite, atque integre alias confessus fuerit; num conscientiam suam, ut debet, prius diligenter discusserit &c. Di quali dovrà il Confessore interrogare il Penitente, prima che cominci la sua Confessione?

Conf. Cinque cose ingiunge al Confessore il Rituale, prima che il Penitente incominci la Confessione. 1. Debba interrogarlo del suo stato (quando questo non sia noto al Confessore) cioè, se egli è Secolare, o Ecclesiastico, se è Padre, o Figlio di famiglia, se è libero, o maritato, e ciò affinchè possa interrogarlo sopra gli obblighi del proprio stato, quando il Penitente a questi avesse mancato, e non si accusasse. 2. Debba interrogarlo, quanto tempo sia, che non si è confessato, per conoscere la frequenza di cadere nei peccati; e per vedere se ha adempito al precetto ecclesiastico di confessarsi una volta l' anno almeno: ed in caso contrario, per vedere se è caduto in qualche Censura riservata, conforme suole imporsi in molte Diocesi a chi non si confessa nel tempo determinato dalla Chiesa. 3. Debba interrogarlo, se ha fatto la penitenza impostagli nell' ultima Confessione: imperciocchè chi poteva adempire la penitenza, e colpabilmente non l' ha adempita, se è solito a lasciarla, non devesi ammettere al Sacramento della Penitenza, se prima non l' adempisce, particolarmente quando può facilmente, e in breve tempo adempirsi. 4. Debba interrogarlo, se ha fatte l' altre Confessioni intiere, così d' integrità formale, come materiale: imperciocchè in caso contrario non deve ammetterlo al Sacramento, ma ammonirlo di fare una Confessione generale, alla quale in tal caso è obbligato.

to. 5. Finalmente che debba interrogarlo se ha fatto l' esame di coscienza, altrimente deve licenziarlo, non essendo disposto, anzi in pericolo di lasciare qualche peccato; e ciò si deve intendere, quando il Confessore non abbia motivo grave di esaminarlo esso stesso, il che può accadere nelle persone idiote, scrupolose, e rustiche, e nei Giovanetti.

Esam. Avverte però qui il Rituale: *Quod si pœnitens aliqua censura, vel casu reservato sit ligatus, a quo ipse non possit absolvere, non absolvat, nisi prius obtenta facultate a Superiore.* Mi dica, se il Confessore non avendo facoltà di assolvere da qualche Caso, o Censura, e dall' altra parte essendovi scandalo, se il Penitente viene licenziato senz' assoluzione, possa in tal caso assolverlo indirettamente dai Casi e Censure riservate, e direttamente da' Casi non riservati?

Conf. Questa è una questione discussa, e sostenuta da gravissimi Dottori, i quali insegnano, che quando in verità vi possa essere lo scandalo, o infamia del Penitente, non venendo questi assoluto, possa, anzi debba il Confessore assolverlo indirettamente da' casi riservati coll' obbligo di presentarsi a suo tempo avanti a chi ha la facoltà, e direttamente da' Casi non riservati. E. G. viene a confessarsi in giorno di gran concorso una Madre, la quale conduce la Figlia per confessarsi, e farla comunicare; questa si ritrova avere un Caso riservato, anche con Censura, per aver procurato in sè l' aborto dopo l' animazione del Feto, con esserne seguito l' effetto: dicono pertanto, che il Confessore che non ha facoltà di assolvere da detto caso, possa e debba assolverla direttamente dagli altri non riservati, ed indi-

acc-

rettamente dall' aborto riservato, coll' obbligo a suo tempo di presentarsi avanti a chi puo assolverla direttamente, e così farla comunicare; acciò non provenga scandalo, ed infamia alla medesima. Altri Dottori poi considerando le parole del Decreto di Clemente VIII. nel quale viene proibito d' assolvere dai Casi riservati sotto pena di Scomunica di lata sentenza riservata al Papa, e nullità dell' assoluzione, *in nullo casu etiam necessitatis, vel impedimenti, nisi in articulo mortis*, dicono non potersi sostenere questa assoluzione indiretta, come ritrovata per deludere la Riserva de' casi, assolvendo in verità da questi, da' quali il Confessore non può assolvere; e che perciò incorre il Confessore nella Scomunica riservata, e sarà nullo il Sacramento. Si veda il Card. Branc. De Laur. in Tract. *de pœnit.* Disp. 19. art. 12. n. 402. & seq.

Questa sentenza io ho veduto approvarsi dalla S. Penitenzieria, la quale è stata di parere altre volte, che il Confessore, il quale ha assoluto indirettamente da' casi riservati *ad evitandum scandalum, vel ob alium finem*, o d' impedimento, o di necessità, sia incorso nelle Censure imposte nel Decreto di Clemente: se di poi avrà celebrato, abbia contratto l' irregolarità. Dico pertanto, che quando veramente vi sia lo scandalo, ed il pericolo dell' infamia, se la Penitente non si comunica, debba il Confessore procurare, che essa faccia un vero atto di Contrizione, e poi obbligarla di ritornare, o presentarsi a chi ha la facoltà di assolverla, e farla comunicare, senza alcuna assoluzione, salvandosi così il Confessore insieme, e la Penitente: cioè, il Confessore non si pone a pericolo di fare un Sacramento nullo,

ed

ed incorrere una Scomunica riservata al Papa: e la Penitente, o fa un vero atto di Contrizione, o crede di farlo; se lo fa, può comunicarsi essendo disposta, non avendo copia di Confessore che l' assolva, e solo sarà tenuta quanto prima confessarsi da chi ha la facoltà di assolverla: se non lo fa, e crede di farlo, in tal caso, benchè non riceva la grazia del Sacramento dell' Eucaristia, pure non commette Sacrilegio: rimettendomi per altro al parere de' più dotti, ed eruditi sopra questo caso tanto facile ad accadere, e tanto controverso dall' una e l' altra parte.

Esam. Prosiegue il Rituale: *Si vero Confessarius pro personarum qualitate cognoverit Pœnitentem ignorare Christianæ fidei rudimenta, si tempus suppetat, eum breviter instruat de articulis fidei, & aliis ad salutem cognitu necessariis, & ignorantiam ejus corripiat, illumque admoneat, ut ea postea diligentius addiscat.*

Mi dica come debba portarsi il Confessore con quei Penitenti, che non sanno i rudimenti della Fede, e se sopra di questi sia tenuto sempre interrogarli.

Conf. Rispondo, che deve necessariamente fare l' interrogazioni, se sanno, i Misterj della nostra S. Fede, ma a quelli solamente, sopra de' quali può esser probabile, e prudente dubbio, che non li sappiano: come sono le persone rustiche, i giovanetti, e quegli adulti, che vivono con poca cura della propria Anima. E' vero però che alle volte anche in persone colte particolarmente Donne, si trova tal colpevole ignoranza; onde sarà bene, che il Confessore con qualche interrogatorio generale riconosca, se queste tali sappiano ciò, che sono tenute di sapere.

E quì

E qui bisogna distinguere tra quello che dobbiamo sapere per credere, e quello che dobbiamo sapere per operare. Tutti i Cristiani sono tenuti a credere, e sapere il Simbolo degli Apostoli, con questo però, che tra i dodici Articoli di esso, altri devonsi credere *de necessitate medii*, altri *de necessitate praecepti*.

De necessitate medii devonsi saper, e credere l' Unità, e Trinità di Dio, l' Incarnazione, Morte, e Risurrezione di Gesù Cristo, e Dio Rimuneratore dei buoni, e Punitore de' cattivi. Chi dunque non ha saputo, e conseguentemente non ha creduto questi tre Misterj, benchè senza colpa, ha fatto tutte le Confessioni nulle: e se prima non gl' impara, *quoad substantiam*, non può assolversi, e dovrà fare una Confessione generale di tutto il tempo, che si è confessato senza sapere detti Misterj, anche incolpabilmente. Pare però impossibile, che in un Cristiano vivendo tra Cattolici diasi questa ignoranza incolpabile, ma se mai si dasse, dopo fatta la Confessione, prima di essere assoluto, dovrà il Confessore istruirlo sopra detti tre Articoli, come dice il Rituale: *Si tempus suppetat, Confessarius eum breviter instruat de Articulis Fidei*: se poi non vi fosse tempo, dovrà senza udire la Confessione onninamente dimetterlo come incapace di assoluzione: avvertendo che se l' ignoranza fu colpevole, tutte le Confessioni furono anche sacrileghe. Qui fa al caso la prop. condannata da Innocenzo XI. num. 64. *Absolutionis capax est homo, quantumvis laboret ignorantia mysteriorum Fidei, & etiam si per negligentiam, etiam culpabilem, nesciat mysterium Sanctissimae Trinitatis, & Incarnationis D. N. Jesu Christi*.

De

De necessitate praecepti devonsi sapere, e credere tutti gli altri Articoli: perciò chi non sa il Credo, devesi interrogare, se altre volte è stato ammonito da' Confessori ad impararlo; e se veramente non è stato mai ammonito, potrà la prima volta assolversi purchè sappia li tre Articoli, *de necessitate medii*, e prometta quanto prima d'impararlo; se poi è stato ammonito, in tal caso, benchè sapesse li tre Articoli *de necessitate medii*, ignorando gli altri, devesi sospendere l' assoluzione, finchè gl' impari, e se con tal' ignoranza colpevole si è confessato per lo passato, dovrà obbligarsi ancora a fare una Confessione generale, essendo state l' altre Confessioni sacrileghe, e dovrà interrogarsi del tempo che ha ignorato detto Simbolo, che è un peccato contro il precetto negativo, che obbliga, *semper*, *&* *ad semper*, e benchè abbia commesso un sol peccato, dovrà dire la circostanza del tempo, come molto gravante detto peccato: poi dovrà interrogarsi sopra il precetto affermativo, che obbliga ad impararlo; e farlo accusare di tutte le volte, che ha avuto occasione di poterlo imparare, e non l' ha fatto. Finalmente dovrà farlo accusare di tutte le volte, che ha lasciato di fare gli atti di fede, a' quali veniva obbligato, e non gli ha fatti l' ignoranza avuta.

Quanto poi a ciò, che dobbiamo sapere per operare: sono i Comandamenti di Dio, e della Chiesa, e tutto ciò spetta al proprio stato o di Ecclesiastico, o di Secolare, o Maritato, o Libero ec. onde a chi non sa le suddette cose, se è stato altre volte ammonito ad impararle, dovrà sospendersi l' assoluzione, finche l' abbia imparate, e poi farlo accu-

cu-

culare, come sopra, tanto del precetto negativo, quanto del precetto affermativo violato: se poi non è stato mai ammonito, in tal caso promette d' impararle quanto prima, potrà assolversi la prima volta, avvertendo il Confessore a far bene l' uffizio.

Dell' obbligo di ajutare il Penitente, acciò intieramente si confessi nel Numero, nelle Specie, e nelle Circostanze de' Peccati.

Esam. Dice il Rituale: *Tum Pœnitens Confessionem generalem latina, vel vulgari lingua, dicat, scilicet Confiteor &c. vel saltem utatur his verbis: Confiteor Deo omnipotenti, & tibi Pater: peccata sua exinde confiteatur, adjuvante, quotiescumque opus fuerit, Sacerdote, qui Confitentem non reprehendat, nisi finita, ut dicetur, Confessione; neque interpellabit, nisi opus fuerit aliquid melius intelligere; proinde fiduciam ei præbeat, & humaniter suggerat omnia, ut peccata sua rite, & integre confiteatur, remota stulta illa quorumdam verecundia, qua præpediti, suadente diabolo, peccata confiteri non audent.*

Conf. Il Confessore consideri bene quelle parole, *confitentem non reprehendat, nisi finita Confessione*: nel che mancano assai alcuni Confessori, che sentito dal Penitente un grave peccato, cominciano subito con aspre parole a riprenderlo, dandogli bene spesso occasione di tacere peccati maggiori: deve perciò il Confessore sentire con carità, e lasciar dire senza interromperlo, se non se bisognasse interrogarlo di qualche circostanza, o del numero de' peccati, o per ajutarlo a confessarsi intieramente:

te: al fine poi della Confessione fargli le ammonizioni, che secondo la gravità de' peccati stimerà opportune, dovendo egli a guisa del Samaritano nelle piaghe dell' Anima del Penitente infondere vino ed oglio, cioè proporgli il rigore della Divina Giustizia, e la gravezza delle colpe, ed insieme la Divina Misericordia verso di quelli, che veramente pentiti, e con vero proposito di emendarsi vengono al Sacramento della Penitenza.

Esam. Prosiegue il Rituale: *Si Pœnitens numerum, & species, & circumstantias peccatorum explicatu necessiarias non expresserit, eum Sacerdos prudenter interroget*: e perchè queste tre cose sono molto necessarie da sapersi dal Confessore, mi dica, donde si desume la distinzione numerica delli peccati, è donde la specifica, e quali circostanze siamo tenuti a confessare.

Conf. Primieramente suppongo, essere noi obbligati a confessarci di tutti i peccati mortali in numero, ed in specie, come viene definito dal Concilio di Tren. Sess. 14. Can. 7. Suppongo secondariamente, che con una sola azione fisica si possono commettere più peccati in numero, e con più azioni fisichè si può commettere un sol peccato: E. G. Se uno con un' archibugiata uccide tre persone, commette tre peccati d' omicidio: ma se uno con un' atto osceno scandalizza più Donne, tanti saranno i peccati in numero, quante saranno le Donne scandalizzate. Così quella Madre, che manda un' imprecazione grave a quattro figli con animo, che loro venga, commette con una sola azione quattro peccati mortali; al contrario quegli che ha intenzione di ammazzare il suo nemico, e compra a quest' effetto l' arme,

me, esce di notte dalla casa, va in traccia del nemico, e poi l' uccide, benchè faccia più azioni fisiche, pure fa un sol peccato, perchè tutte tendono allo stesso fine. Ciò avvertito, dico:

La Distinzione numerica de' peccati si desume da quattro capi.

1. Dagli atti completi in genere suo; così quegli, che ha due copule susseguentemente con una femmina, commette due peccati numero; non così quegli, che bacia due volte una femmina susseguentemente, o le fa più toccamenti disonesti: imperciocchè questi commette un sol peccato; essendo atti incompleti in genere di Lussuria. Quel Confessore, che stando in peccato mortale, assolve dieci persone, commette dieci peccati mortali, perchè ogni assoluzione è atto completo: non così quel Sacerdote, che comunica, stando in peccato mortale, dieci persone, il quale commette un solo peccato, perchè la Comunione di ciascuna persona è un' atto incompleto, che si compisce, quando il Sacerdote cessa di comunicare. Così chi celebra in peccato mortale, commette in una sola azione tre Sacrilegj: 1. perchè consacra in peccato mortale: 2. perchè si comunica in peccato mortale. 3. perchè amministra a se stesso in peccato mortale il Sacramento: ognun de quali tre atti essendo nel suo genere completo, ne siegue, che sono tre peccati numero distinti.

„ S' avverta che varj dicono esser probabi-
„ le, che il Confessore essendo in peccato mor-
„ tale una sol volta pecchi se più persone assol-
„ ve, perchè è ministero continuato, e così
„ esser sufficiente, che quando tal Confessore
„ si confessa dica sentii alcune continue Con-

fes-

„ fessioni in peccato mortale. Così il Cardinal
„ de Lugo disp. 16. de pœnit. Gobat. tract. 7.
„ Reinfeltuel Theolog. Moral. tract. de Sacr. 14.
„ Sporer t. 3. n. 435. & alii.

„ V' è chi sostiene che chi comunica essen-
„ do in peccato mortale non pecchi mortal-
„ mente perchè applica solamente il Sagramen-
„ to, acciò operi la grazia, come si può ve-
„ dere appresso il Diana Edit. Coord. tom. p.
„ tract. 2. risol. 5. Pur si deve tenere la senten-
„ za contraria mercecchè è fondata nel can. ul-
„ timo 15. q. 8. *Mali bona administrando se*
„ *lædunt*, & *unde alii commodum exhibent*,
„ *inde sibi dispendium præbent*. S. Tomm. 3.
„ p. q. 64. art. 6. dice, chi ministra l' Eu-
„ caristia essendo colpevole di peccato gra-
„ ve, mortalmente pecca. Così Silvio 3.
„ par. q. 64. art. 6. il Card. de Luc. *de Sacr.*
„ *in communi* disp. 8. nu. 155. In caso poi
„ di necessità non pecca se non venialmente
„ se privatamente battezzasse, perchè allora
„ non opera come Ministro *ex officio*, ma
„ accorre alla necessità. Essendo poi officio
„ del Sacerdote non solamente consagrare, ma
„ anche distribuire, ne seguirà che ritrovan-
„ dosi in peccato mortale, pecchi comunican-
„ do mortalmente. „

2. Si desume dagli oggetti materiali: così chi con una sola archibuggiata uccida tre persone, commette tre peccati numero; chi con un' atto osceno scandalizza tre femmine, commette tre peccati: chi con un' imprecazione desidera grave male a tre figliuoli, commette tre peccati.

3. Si desume dall' interruzione morale dell' atto peccaminoso, cioè, quando viene ritrattato o formalmente, ed è quando uno si pen-

pente di tal atto, o interpretativamente, ed è quando uno si applica ad altra azione totalmente differente. E.G. Uno dopo avere acconsentito ad un pensiero cattivo, se ne pente; poco dopo di nuovo torna ad acconsentire, fa un nuovo peccato: o pure quegli che ha acconsentito ad un pensiero, poi se n' esce di casa a fare le sue faccende, se tornando in casa acconsente di nuovo ad altro pensiero cattivo, commette un nuovo peccato, perchè in detti casi si dà l' interruzione morale, o formale, o interpretativa del peccato.

4. Si desume da una notabile interruzione di tempo, anche precisa la ritrattazione formale dell' atto peccaminoso; ancorchè l' atto fosse incompleto solamente. E.G. Quegli che questa mattina ha fatto un toccamento cattivo ad una Donna, o pure ha rubato una somma grave, se dopo pranzo fa un nuovo toccamento, o ruba altra grave somma, commette due peccati numero, stante la notabile interruzione del tempo.

„ In riguardo poi al numero de peccati ve-
„ niali il Confessore per dar quiete all' Anime
„ de suoi Penitenti deve caritativamente dire
„ alli medesimi, che basta accusarsi di que'
„ peccati veniali, che si ricordano, e degl' al-
„ tri averne un vero dolore con proposito fer-
„ mo di non più commetterli con l' ajuto di
„ Dio. Ciò intender si deve quando queste
„ Anime fossero scrupolose, ed inquiete, per-
„ chè di debole memoria non si possono accu-
„ sare di tutti peccati veniali. Non si niega
„ però esser cosa assai migliore per emendarsi
„ de vizj, e crescere nella virtù accusarsi di
„ tutte l' offese fatte a Dio, qualora, come
„ si disse, se ne abbia vero dolore non dis-

„ giun-

„ giunto dal proponimento fermo d' emenda.
La distinzione specifica de' peccati si desume parimente da quattro capi.

Il primo è, quando gli atti peccaminosi sono contro diverse virtù: in tal caso saranno tra loro di specie diversa. Così la Fornicazione, e la Bestemmia sono tra loro di specie diversa, perchè la prima è contro la Castità, la seconda contro la Religione: l' Eresia, e la Disperazione sono peccati tra loro di specie diversa, perchè la prima è contro la Fede, la seconda contro la Speranza. La Detrazione, e l' Odio del Prossimo sono tra loro di specie diversa, perchè la prima è contro la Giustizia, il secondo contro la Carità.

Il secondo è, quando gli atti peccaminosi sono contro la stessa virtù, ma uno *per excessum*, l' altro *per defectum*. E. G. L' Eresia, e l' ignoranza colpevole de' Misterj della Fede sono due peccati tra loro di specie diversa, benchè sieno contro la stessa virtù della Fede; perchè il primo *per excessum*, il secondo *per defectum*. La Disperazione, e la Presunzione di salvarsi senza merito sono peccati tra loro di specie diversa, benchè sieno contro la stessa virtù della Speranza, perchè la Disperazione si oppone alla Speranza *per defectum*, e la Presunzione *per excessum*. L' Odio di Dio, e l' Accidia sono peccati tra loro di specie diversa, benchè sieno contro la stessa virtù della Carità; il primo si oppone alla Carità *per excessum*, e l' altra si oppone *per defectum*. Così l' Avarizia, e la Prodigalità alla Generosità si oppongono *per defectum*, *& per excessum*.

Il terzo è, quando gli atti peccaminosi sono contro la stessa virtù *per commissionem*, *vel per omissionem*. E. G. L' Eresia, ed il lascia-

di re

sciare di fare a suo tempo gli atti di Fede, sono due peccati tra loro di specie diversa, ma contro la stessa virtù della Fede il primo è *per commissionem*, il secondo è *per omissionem*; lo stesso deve dirsi dell' odio di Dio; e dell' Accidia, essendo di specie diversa tra loro, benchè l' uno e l'altra contro la Carità di Dio: ma il primo è *per commissionem*; e la seconda è *per omissionem*, lasciandosi di fare qualche opera buona, perchè risulta in onore di Dio. Così quegli, che nei giorni di festa lavora, e non sente la Messa, commette due peccati di specie distinta contro la stessa virtù della Religione, il primo *per commissionem*, e l' altro *per omissionem*.

,, Prima di venire al quarto capo, è d' uopo avvertire, che l' atto esteriore con l' interiore non è che un sol peccato: Ed infatti se gli atti esterni si considerano in se stessi e non come procedono dall' interno, proprio atto della Volontà nè moralmente sono buoni, nè cattivi, ma soltanto naturalmente buoni; Se poi si considerano provenienti dall' atto interno della Volontà allora si dicono certamente o buoni o cattivi. La ragione di tal Dottrina si è, perchè gl' atti esterni prendono ogni ragione di bontà, o peccato dall' interno o proprio atto della Volontà. Che però essendo una sola la Malizia o deordinazione della Volontà un sol peccato certamente sarà formalmente parlando, sebbene non si può negare, che non siano più peccati materialmente, per esser più atti ripugnanti alla divina Legge. Ed in questo senso pretendono i Dottori doversi intendere ciocchè dice la Glosa ordinaria (al detto dell' Appostolo ad Rom.

Re-

„ *Repletos homicidiis*) *Pluraliter dictum esse*
„ *Homicidiis, quia est homicidium actus, est &*
„ *voluntatis.* Così l' Estio. Dir potrebbe alcu-
„ no se è un sol peccato, perchè si proibisco-
„ no con diversi precetti nel Decalogo?

„ Si risponde esser fatte diverse proibizioni
„ nella Legge della Volontà e dell' Opere;
„ perchè molte volte accade, che l' atto della
„ Volontà si separa dall' operazione. Iddio
„ proibì per questo il desiderio d' un opera il-
„ lecita, acciò non si pensasse, che il deside-
„ rio o pensiero malvaggio non fosse peccato,
„ qualor coll' opera non si eseguisce.

Il quarto è, quando l' atto peccaminoso contro la stessa virtù viene commesso solamente col pensiero, o colle parole, o colle opere; quindi non basta dire *ho fatto un grave peccato contro la Castità*, dovendosi specificare, se è stato solo di pensiero, o di parole, o di opere: come chi si accusa di aver bestemmiato, bisogna che specifichi, se la bestemmia è stata *cordis, oris, vel operis*, come spiegammo parlando de' peccati contro la Fede: chi è caduto in Eresia, deve specificare, se è stata solo col pensiero, o se l' ha esternata colle parole, o con altro segno esterno, E. G. Calpestando un Crocifisso, o il Sacramento ec.

„ *Esam.* Perchè Iddio ci vieta i desiderj, e
„ gl' affetti malvaggi del cuore, e della men-
„ te?

„ *Conf.* La ragione è, perchè egli solo, che
„ penetra nel fondo del cuore, e conosce l'
„ Uomo al di dentro, con la divina sua Leg-
„ ge vuole ancora la riforma, e la santifica-
„ zione dell' interno, e richiede la rettitudine
„ di esso, ed anche perchè vuol vedere distrut-

„ to, ed annientato il peccato, poichè da i
„ cattivi desiderj ne vengono tutti gl' altri
„ peccati.

„ *Esam.* Vorrei intendere come il pensiero,
„ che consiste nell' interno, abbia ad esser pec-
„ cato, parendomi, che non si faccia in esso
„ atto alcuno contro la Legge di Dio?

„ *Conf.* Tutta la malizia, e gravità del pec-
„ cato dipende non dall' esterna operazione,
„ che si fa in commetterlo, ma principalmen-
„ te dalla malizia interna della volontà, che
„ vuole, e desidera quella cosa cattiva contro
„ il volere di Dio, e questa perversa Volontà
„ è quella, che fa principalmente il peccato,
„ e ci rende abominevoli a Dio, e da questa
„ dipende l' operazione esterna cattiva. S. Ago-
„ stino l. 1. *de nupt. & concup.* l. 3. *ad Boni-*
„ *facium* cap. 9. Acciò il cattivo pensiero sia
„ peccato, vi concorrono dice S. Gregorio tre
„ cose. La prima la suggestione, la seconda
„ la dilettazione, e la terza è il consenso.
„ Fino a tanto che il pensiero è una semplice
„ suggestione con la quale il Demonio propo-
„ ne, e rappresenta alla mente una cosa cat-
„ tiva, non solo non è peccato, ma se si ri-
„ getta, e si resiste, quella medesima sugge-
„ stione, ci servirà di merito, e di premio.

In quattro modi si può peccare col pensiero, 1. colla dilettazione morosa; e dicesi morosa *nona mora temporis*, ma *a mora rationis*, bastando per un sol momento con avvertenza fermarsi, e compiacersi di un' oggetto cattivo, 2. col desiderio, 3. coll' intenzione, 4. coll' elezione de' mezzi diretti a commettere un peccato: e tutti questi quattro atti interni sono di diversa specie infima fra loro, *ut magis incompletum a minus incompleto*, come insegna S. Tom-

Tommaso, talmente che il Confessore, che ciò non sa, e perciò non interroga il Penitente, gravemente manca al suo uffizio, essendo a questo tenuto.

La dilettazione morosa si ha, quando uno si compiace volontariamente in un pensiero cattivo senza la volontà *perveniendi ad opus*; e può accadere non solo in materia di lussuria, ma anche in altre materie. E. G. Chi si diletta del male accaduto al suo nemico, e si ferma volontariamente in tal dilettazione, peccherà di dilettazione morosa contro la Carità del Prossimo. E nella dilettazione morosa, benchè non sia necessario di fare esprimere al Penitente l'oggetto, come vogliono alcuni; sarà però necessario di fare esprimere il soggetto, cioè se egli è libero, o ammogliato, Ecclesiastico, o Secolare ec.

„ *Esam.* Giacchè i peccati di pensiero con„ tro la purità sono più facili a commettersi e „ più pericolosi, quali saranno i rimedj?

„ *Conf.* I rimedi son quelli che si adopera„ no contro il fuoco, che se cade sopra la „ mano, si getta subito con prestezza; e sic„ come per estinguere il fuoco vi si getta dell' „ acqua, così si deve raccomandarsi a Dio, „ che ci dia la grazia per spegnere questo fuo„ co, indi interrompere con altrettanti pensie„ ri santi.

„ *Esam.* Quante condizioni si richiedono „ acciò la dilettazione morosa sia peccato „ mortale?

„ *Conf.* La comune de' Dottori ne assegna „ tre. 1. Che l'oggetto, intorno a cui si ri„ volge la dilettazione, sia mortalmente pec„ caminoso. 2. Che si avverta di aver tal di„ lettazione. 3. Che dopo la piena avverter-

„ za non la discacci, o almeno non si sforzi
„ discacciarla, ma gli dia assenso.

Il desiderio è un atto interno, che tende all' operazione esterna, talmentechè *ex vi actus* sempre vogliamo conseguire ciò, che desideriamo. Questo può essere senza l' intenzione: E. G. Un Rustico vedendo una Donna nobile, desidera peccare con quella, ma non ha l' intenzione, sapendo essergli ciò moralmente impossibile; non così nel vedere una Contadina, potendo sopra di questa avere non solo il desiderio, ma ancora l' intenzione. Nel desiderio devesi fare spiegar al Penitente non solo il soggetto, ma anche l' oggetto, cioè la persona, colla quale ha desiderato di peccare, ed il numero di tali desiderj.

„ Desiderare una cosa soltanto cattiva mate-
„ rialmente, come la fornicazione, l'omicidio
„ che debba accadere nel Sonno, nell' Ubbria-
„ chezza ec. è peccato mortale della medesima
„ specie coll' atto desiderato, perchè tal desi-
„ derio volontariamente, e deliberatamente
„ tende in oggetto di sua natura semplicemen-
„ te cattivo, e peccaminoso; e che non sia
„ formalmente tale è solamente perchè non è
„ volontario, e deliberato, ma questa causa
„ che scusa nell' opera non si ritrova nello
„ stesso desiderio volontario, e deliberato in-
„ trinsecamente cattivo, nè si può cooneſtare
„ da alcun fine buono. Nè vale il dire, che
„ sia lecito desiderare e volere l' Omicidio nell'
„ Ubbriachezza ec. per buon fine, mentre fu
„ condannata da Innocenzo XI. la proposizio-
„ ne 14. *Licitum est absoluto desiderio cupere*
„ *mortem Patris, non quidem ut malum Patris,*
„ *sed ut bonum cupientis, quia nimirum ei ob-*
„ *ventura est pinguis hæreditas.*

Il

Il terzo atto peccaminoso di pensieri è l'intenzione, la quale si distingue dal desiderio: imperciocchè questo vuole una cosa E. G. *frui femina*; l' intenzione poi *vult hoc totum, nempe perveniendi ad fruitionem hujus feminæ*, come insegna S. Tommaso; così nell' intenzione del furto si desidera non solo la roba d' altri, ma di più s' intende di venire all' atto di rubare; così nell' odio del Prossimo coll' intenzione non solo si desidera il male di lui, ma si vuol venire all' atto dannificativo del medesimo.

Il quarto atto interno peccaminoso è l' elezione de' mezzi, quando uno ha già l' intenzione di venire all' atto esterno del peccato, onde specificar deve quai mezzi ha eletto per venire all' effetto: E. G. Se ha detto di fare un sortilegio, o malefizio, o un furto per arrivare al suo intento: perchè in tal caso l' atto dell' elezione avrà la malizia di quei mezzi, che ha scielti.

Circa al peccato di parole, bisogna che il Penitente spieghi l' intenzione, che ha avuto; E. G. uno, che ha bestemmiato Iddio, se insieme ha avuto intenzione *conviciandi Deum*, ha commesso due peccati, uno contro la Religione per la bestemmia proferita, l' altro contro la Carità di Dio per la prava intenzione, che aveva d' ingiuriare Iddio: così quegli, che per odio che ha al Prossimo, ne mormora, commette due peccati, uno di detrazione per la mormorazione, ed è contro la Giustizia, e l' altro di odio che è causa della detrazione, e ciò è contro la Carità: parimente quegli, che dice parole oscene avanti una femmina con animo d' indurla al peccato, dovrà accusarsi non solo del peccato dello scandalo dato ad essa che è contro la Carità, ma di più

dell' induzione al peccato d' incontinenza, che è contro la Castità, della quale induzione non accusandosi il Penitente, dovrà il Confessore interrogarlo per non mancare all' obbligo suo.

Nel peccato di opere bisogna avvertire, se l' atto è completo, o incompleto: così quegli, che *habuit copulam cum femina tam in vase naturali, quam præpostero*; ha commesso due peccati completi, il primo di fornicazione, il secondo di sodomia, e quegli, che ha avuti più atti disonesti, ha commesso un sol peccato, quando sono stati successivi, perchè sono atti incompleti: anzi se di poi è seguita la copula, basterà accusarsi di questa solamente: non così, se quella non è seguita.

Ma oltre il numero, e le specie, deve confessare ancora il Penitente, secondo il Rituale, *circumstantias peccatorum explicatu necessarias*.

Le circostanze altre mutano la specie del peccato, altre lo gravano nella stessa specie. Allora mutano la specie, quando l' atto peccaminoso è contro diverse virtù: E. G. *copula cum conjugata* è peccato contro la Castità; ma perchè la Donna è maritata, e parimente contro la Giustizia, perchè *læditur jus Mariti*; se fosse parente, sarebbe anche peccato d' incesto contro la Pietà, e potrebbe di più essere sacrilegio contro la Religione per ragione del voto, se fosse Persona sacra chi pecca. Così il furto fatto in Chiesa di robe appartenenti alla medesima è contro la Giustizia per ragion del furto, ed è contro la Religione per ragione della violazione del luogo sacro: la bestemmia ereticale è contro la Religione per causa della bestemmia, ed è insieme contro la Fede per causa dell' errore, che contiene contro di es-

ſa, e ſe il Beſtemmiatore aveſſe animo *conviciandi Deum*, ſarebbe ancora contro la Carità di Dio. Onde una ſola beſtemmia eſſendo contro tre virtù, avrebbe tre malizie di ſpecie diverſe, e perciò ſarebbe tre peccati mortali chi in tal modo beſtemmiaſse, e deve il tutto ſpecificare: il che pochi Confeſſori avvertono, gravando la propria coſcienza, e quella de' Penitenti.

Le circoſtanze poi, che non mutano ſpecie, ma che gravano nella ſteſſa ſpecie, E. G. un furto di uno ſcudo, ed un furto di dieci ſcudi, debbono ſpiegarſi quando poſſono variare il giudizio del Confeſſore intorno al ritenere, o dare l' aſſoluzione, ed intorno all' imporre maggiore, o minore penitenza. Così ſiamo tenuti a confeſſare la conſuetudine del peccato ſtante la condanna della prop. 58. d' Inn. XI. *Non tenemur Confeſſario interroganti fateri peccati alicujus conſuetudinem*. La ragione è, perchè il Confeſſore, trovando il Penitente conſuetudinario, non deve aſſolverlo così ſubito, ma provarlo per qualche tempo. Così chi ha rubato cento ſcudi, e può reſtituirli, non deve eſſere aſſoluto, ſe prima non reſtituiſce in tutto, o in parte; non così chi ha rubato cinque, o ſe' giulj: queſti potrà eſsere aſſoluto la prima volta, ſe promette di reſtituire. E chi per un' anno continuo ha odiato il ſuo nemico, non dovrà aſſolverſi ſubito, ma provarſi, ſe da vero depone l' odio: e dovrà imporſi a queſto penitenza diverſa da quello, che per un ſol giorno ha odiato il Nemico.

Della Cautela del Confessore nell' interrogar Donne, e Fanciulli.

Esam. TOrnando al Rituale: *Caveat, ne curiosis, aut inutilibus interrogationibus quemquam detineat, præsertim juniores utriusque sexus: vel alios de eo, quod ignorant, imprudenter interrogans, ne scandalum patiantur, & inde peccare discant*: spieghi, come debbano intender questi avvertimenti.

Conf. Qui il Rituale avverte seriamente il Confessore di usare tutta la cautela nell' interrogare i giovanetti, e le giovanette per sapere qualche circostanza sopra qualche peccato, di cui si accusano intorno al sesto precetto, dovendosi ciò fare con prudenza, per non dare loro qualche scandalo, ed insegnar loro alle volte ciò che non sanno. Quindi S. Carlo nelle sue avvertenze per i Confessori §. 15. così lasciò scritto. *Nei peccati carnali, insieme colla prudenza deve usare molte cautele in non cercare altro, quando avrà intesa la specie del peccato, e le circostanze grandemente aggravanti; sia particolarmente cauto, ed avvertito del modo, con cui deve interrogare donne, e putti, acciocchè non insegni loro quel che non sanno, e si sforzi di usar parole, che non offendano l' orecchie del Penitente ec.* e deve riflettere ancora, che nelle interrogazioni troppo libere in materia di senso non solo si dà scandalo, ma tal volta si può incorrere nel delitto di sollecitazione.

Siccome però spesso si tacciono i peccati per vergogna; perciò ai giovanetti e giovanette potrebbe farsi un interrogazione molto utile;

utile; V. G. *Se hanno alcun compagno cattivo, che loro dia mal' esempio o con parole, o con fatti, e se l' hanno avuto per lo passato che abbia insegnato il male; e l' hanno mai confessato ec.* In tal modo sarà facile cavar loro di bocca qualche peccato vergognoso, quando l' abbiano commesso: mentre per l' ordinario da' Compagni cattivi la malizia si apprende. Quando poi fossero arrivati all' età di dover fare la prima Comunione sarà bene indurli a fare la Confessione generale per rimediare più presto che si può alle Confessioni spesse volte mal fatte: procurando sempre di farsi fare l' atto di Contrizione prima di dar loro l' Assoluzione.

„ L' esame generale de' Fanciulli potrebbe „ essere, se qualche volta si sono confessati, „ ed in che tempo, se sono stati modesti in „ Chiesa, se hanno obbedito a' Genitori ec. „ se hanno detto bugie, se sono iracondi, se „ mattina e sera hanno fatto Orazione, se „ sono stati alla Dottrina ec. Se il Confessore „ avverta esser il Fanciullo più audace, lo può „ interrogare de' tatti poco onesti, specialmente nel letto, ma con ogni cautela per non „ insegnarli la malizia. Con questi si deve „ trattare piacevolmente. Deve inculcare a „ questi ad avere un grande orrore al peccato, „ il quale rende l' Anima disforme a guisa del „ Demonio, siccome la grazia rende l' Anima „ bella al pari d' un Angelo. Deve inculcare „ il timore di Dio che è presente in tutti i „ luoghi. Se dicesse veniali, deve osservare il „ prudente Confessore se gli dica come gli „ avesse imparati a memoria, essendo segno, „ che sia insegnato così dagl' altri.

„ Se il Fanciullo si confessa di peccati come
„ peccati, che in sè stessi non sono peccati,
„ E. G. che nell' alzarsi dal letto non fece la
„ croce, non si lavò le mani, non fece Ora-
„ zione, lo deve interrogare se quando faceva
„ tali operazioni giudicava d' offendere Iddio,
„ e di eser punito da Dio: se dice di sì, si
„ avrà una materia sufficiente per la coscien-
„ za erronea, contro cui operò. Di poi pec-
„ cando tali Fanciulli gravemente in materia
„ leggiera per la coscienza erronea causatali da
„ Parenti, e da altri, allora il Confessore deve
„ interrogarli, se giudicarono di meritare l'
„ Inferno per tale trasgressione. Di raro poi
„ sembrano tali Fanciulli peccar gravemente.
„ Similmente peccando questi solamente venial-
„ mente mentre la materia è grave, perchè ap-
„ prendendo soltanto in confuso il male, non
„ avvertono alla gravità della malizia, quin-
„ di se si confessano di certe cose in sè stesse
„ mortali, come ho bestemmiato, ho giurato
„ ec. si devono interrogare, se veramente han-
„ no giudicato di meritare l' inferno per quel
„ peccato, o hanno avuto timore d' esser gra-
„ vemente puniti.

„ Intorno al numero de' peccati il più delle
„ volte non si devono interrogare, perchè ap-
„ pena questi portano peccati mortali, ed ap-
„ pena con vantaggio possono spiegare il nu-
„ mero de' Peccati. L' interrogazione utile de-
„ ve essere, se con frequenza hanno fatto que-
„ sto o quel peccato, ed in riguardo a questo
„ rammentasi al Confessore d' usar gran pru-
„ denza, almeno quando ascolta peccati più gra-
„ vi veniali.

„ Per indurre i Fanciulli al vero dolore gli
„ deve interrogare qual pena dopo morte sia
„ pre-

„ preparata a Peccatori, ed a poco a poco, „ e con dolce maniera farli concepir la gravezza del peccato. La penitenza, che si dà „ a' Fanciulli deve esser poca, e proccurar, „ che la facciano subito, acciò non se ne dimentichino. Gli deve il Confessore assuefare „ a non uscir subito di Chiesa.

E qui deve ben avvertire ogni Confessore alla Costituzione di N. S. BENED. XIV. che comincia *Ubi primum*, e l' altra, che comincia *Ad eradicandam* dell' ann. 1746. di non interrogare sopra individuali circostanze del Complice, cioè del nome, dell'abitazione ec. altrimenti peccherebbe mortalmente a tenore del precetto ingiunto ad esso in dette Costituzioni. Ciò però non devesi intendere, quando per l' integrità della Confessione dovrà interrogare sopra la qualità del Complice, E. G. se parente, ed in che grado, se è con voto, se è libero, o no ec. ma solo quando li interroga sopra il Complice per fare ad esso la correzione, e per altro buon fine che non spetti alla necessaria integrità del Sacramento, che è quello che ha condannato il Papa contro l' abuso sopra di ciò introdotto.

Esam. Prosiegue il Rituale: *Demum audita Confessione, perpendens peccatorum, quæ ille admisit magnitudinem, ac multitudinem, pro eorum gravitate, ac Pœnitentis conditione, opportunas correptiones, ac monitiones prout opus esse viderit, paterna caritate adhibebit, & ad dolorem & contritionem efficacibus verbis adducere conabitur, atque ad vitam emendandam, ac melius instituendam inducet, remediaque peccatorum tradet ec.* Spieghi come deve intendersi il Rituale.

Conf. Tre cose impone al Confessore da farsi

dopo udita la Confessione. 1. Di ammonire, e riprendere il Penitente a tenore della gravezza, e del numero de' peccati, e secondo la condizione de' Penitenti: imperciocchè in altra maniera devesi riprendere, ed ammonire un Penitente colto e civile, ed in altra un rustico e vile: con questi alle volte gioveranno le parole aspre, ma non già colli primi: tutti però con carità si riprendano. La dolcezza di Ge-
„ sù Cristo nostro Signore nell' accogliere i
„ Peccatori deve servirli di preclaro esempio,
„ onde al presentarsi un Peccatore, dopo averlo
„ udito benignamente deve con tutta dolcezza
„ dirli con S. Bonaventura. *Oh si te ipsum su-*
„ *spiceres! oh si Animam tuam videres!* O Pec-
„ catore fratello se poteste vedere le vostre
„ miserie! Se veder poteste la vostr' Anima
„ assassinata da voi medesimo col peccato, la
„ quale prima era tanto bella, che vinceva
„ ogni visibil beltà! *Quæ specie sua omnium*
„ *visibilium decorem, & pulchritudinem vince-*
„ *bat*, certamente morireste qui dal dolore.
2. Di eccitare il Penitente ad un vero dolore de' peccati con proposito stabile di non più commetterli, adducendo motivi efficaci, e proprj, i quali possano muoverlo a fare un vero atto di contrizione, o almeno di attrizione. 3. Di proccurare, che risolva di emendare da vero la sua vita, dandogli rimedj opportuni, acciò più non torni a cadere, come sarebbe confessarsi, e comunicarsi spesso, fare ogni giorno un poco di meditazione sopra i Novissimi, fuggire l' ozio, e la compagnia di persone poco timorate di Dio ec.

Del

Del riguardo, che deve aversi nel dare la Penitenza.

Esam. VEnendo ora il Rituale a parlare della soddisfazione dice: *Postremo salutarem, & convenientem satisfactionem, quantum spiritus, & prudentia suggesserit, injungat, habita ratione status, conditionis, sexus, & ætatis, & item dispositionis Pœnitentium, videatque ne pro peccatis gravibus levissimas pœnitentias imponat, ne si forte peccatis conniveat, alienorum peccatorum particeps efficiatur; id vero ante oculos habeat, ut satisfactio non sit tantum ad novæ vitæ remedium, & infirmitatis medicamentum, sed etiam ad præteritorum peccatorum castigationem.* Si spieghi circa il riguardo, che deve avere il Confessore nel dar la Penitenza.

Conf. Deve avvertire seriamente allo stato e condizione, al sesso, all'età, ed alla disposizione de' Penitenti; e di non imporre per gravissimi peccati leggierissime penitenze, per non farsi reo avanti Iddio de' peccati, che lascia impuniti. Perciò S. Carlo ordina, che il Confessore sappia i Canoni penitenziali, e che in qualche occasione riferisca ai Penitenti le gravi penitenze, che anticamente si davano per quei peccati, de' quali si accusano, onde prendano animo di accettar volentieri la penitenza, che s' impone loro non già a tenore di detti Canoni, ma molto minore. Inoltre le penitenze, le quali impone, non solo devono essere medicinali, ed in rimedio per non cadere per l' avvenire, ma altresì vendicative, cioè per iscontare avanti Iddio la pena incorsa per li peccati commessi, la quale benchè

che Iddio nel Sacramento della Penitenza commuti da eterna in temporale, questa devesi soddisfare o in tutto, o in parte con opere meritorie, o penitenziali in questa vita, o nell'altra nel Purgatorio.

Esam. Circa la Penitenza avverte il Rituale diverse altre cose; cioè:

1. *Quare curet quantum fieri potest, ut contrarias peccatis pœnitentias injungat, velut avaris eleemosynas, libidinosis jejunia, vel alias carnis afflictationes, superbis humilitatis officia, desidiosis devotionis studia, rarius autem, vel serius confitentibus, vel in peccata facile recidentibus utilissimum fuerit consulere, ut sæpe, puta semel in mense, vel certis diebus solemnibus confiteantur, & si expediat, communicent.*

2. *Pœnitentias pecuniarias sibi ipsis Confessarii non applicent; neque a Pœnitentibus quicquam tanquam ministerii sui præmium petant, vel accipiant.*

3. *Pro peccatis occultis quantumvis gravibus manifestam Pœnitentiam non imponant*: Sopra tutte queste parole vorrei sentire il suo sentimento.

Conf. Alle prime parole rispondo con S. Carlo nelle sue Avvertenze a' Confessori §. 24. che dice: *Proccuri, che le soddisfazioni corrispondano a' peccati commessi: come imponendo per li peccati carnali digiuni, vigilie, peregrinazioni, cilizj, ed altre simili cose, che possono macerare la carne. Per il peccato dell' avarizia, oltre le debite restituzioni, imponga limosine, conforme alla facoltà di ciascuno: alla superbia, ed altri peccati spirituali conviene l' orazione, colla qualle umiliandosi innanzi a Dio, si acquista forza, e vigore di resistere a simili peccati: alla negligenza d' imparare le cose Cristiane* im-

imponga l' ascoltare le prediche, ed andare per certo tempo alle Scuole della Dottrina Cristiana: agl' indevoti, e tepidi nelle cose della salute spirituale imporrà il visitare, e frequentare le Chiese, e divini Uffizj, ed orazioni: ai Bestemmiatori particolarmente imponga grave penitenza, secondo la qualità della colpa, conformandosi alla disposizione de' Sacri Canoni, Decreti de' Pontefici, Concilio Lateranense, ec. Deve però il Confessore usar prudenza avendo riguardo alla qualità delle Persone, non imponendo limosine alli Poveri; nè ordinariamente a quei, che colle proprie fatiche si guadagnano il vivere, digiuni: ed avendo il medesimo riguardo alle altre penitenze ec. Fin qui S. Carlo al caso nostro.

Intorno alle altre parole del Rituale dico, che il Confessore non dovrà mai richiedere dal Penitente che dia a sè stesso Messe da soddisfare, e se mai chiedesse, o ricevesse cosa alcuna in premio, o prezzo dell' amministrazione del Sacramento, commetterebbe peccato di Simonia.

Dico finalmente, che deve bene avvertire in non imporre a Figli di famiglia, o Donne maritate digiuni, e penitenze tali, onde possa nascer sospetto aver essi commesso peccati gravi: perchè questo ancora è contro il Rituale.

Del modo da tenersi con quattro sorte di Penitenti facili a ricadere ne' Peccati.

Esam. UNA difficoltà mi rimane sopra le parole citate dal Rituale: e sono: *in peccata facile recidentibus utilissimum*

fue-

fuerit consulere, ut sæpe, puta semel in mense, vel certis diebus solemnibus confiteantur &c. Più abbasso a questi tali, pare che il Rituale voglia si nieghi, o almeno si differisca l' assoluzione §. *Videat autem*. Perciò mi spieghi come debbansi intendere, il che fa assaissimo per la pratica.

Conf. Per conciliare le parole del Rituale con quelle, che appresso riferiremo, bisogna distinguere quattro sorte di Penitenti, cioè il Recidivo, il Consuetudinario, Quegli che sta nell' occasione prossima, e Quegli che sta in pericolo prossimo di peccare.

Il Recidivo è quello, che ricade nel peccato *ex passione, & ex infirmitate*: tali sono quelli, che per l' abito cattivo contratto, benchè facciano quanto possono, e mettano in esecuzione tutti i rimedj prescritti dal Confessore fuggendo le occasioni, e pericoli di ricadere, pure bene spesso ricadono con sommo loro dispiacere, e dolore; ed a questi *utilissimum est consulere, ut sæpe, puta semel in mense, vel certis diebus confiteantur, & si expediat, communicent*, imperciocchè mediante la virtù del Sacramento della Penitenza, e l' efficacia dell' Eucaristia prendono maggiori forze da resistere agli assalti del Demonio, ed a vincere l' abito cattivo: quindi il Card. Toledo nella sua Somma lib. 5. cap. 13. n. 11. così scrive dei Recidivi nella mollizie: *Efficax remedium esse frequentissimam Confessionem cum uno eodemque Confessario, ut fiat ter in hebdomada, si fieri potest: est enim hoc Sacramentum maximum, & qui hoc non utitur, non sibi promittat emendationem, nisi per miraculum a Deo factum, aut rarissimum privilegium.*

„ Per esser **Recidivo** (non semplice ma consueta-

„ suetudinario) tre cose ricercansi. 1. frequen-
„ ti ricadute dopo molte confessioni. 2. fre-
„ quenti ricadute negli stessi peccati. 3. man-
„ canza totale d' emenda anche incominciata.
„ Per altro se il recidivo alcuno sforzo avesse
„ fatto per emendarsi, e diminuito avesse il
„ numero delle colpe, insegnano comunemen-
„ te i Teologi, a quali ultimamente sotto scris-
„ se *il Domenicano Alfonso Manrique*, esserci
„ ragionevole fondamento, che questo Pecca-
„ tore disposto fosse capace d' assoluzione. E'
„ vero che il Merbesio nega doversi assolvere
„ un tal peccatore; *nam illi*, dic' egli pag.
„ 141. *in peccata lethalia relapsus etsi rariores,*
„ *hunc hominem nondum in pristinam sanitatem*
„ *restitutum esse liquido declarant*. Tal Dottri-
„ na però è contraria alla Istituzione di Cri-
„ sto, alla Sperienza, al Rituale Romano.

Il Consuetudinario cade per l' abito cattivo contratto, il quale non procura di vincere, onde, *ex malitia*, *& ex habitu*, e' non deve assolversi, essendo assolutamente incapace, finchè non fa tutto quello, che può, e che gli viene suggerito dal Confessore per togliere, e vincere l' abito suo cattivo.

„ Per costituire l' abito non basta una, nè
„ due volte, ma bisogna, 1. che almeno per
„ cinque volte siasi commesso il peccato. *Salm.*
„ *tr. 6. de Sacr. Pœnit.* c. 11. num. 36. 2. si
„ ricerca che siasi commessa la stessa specie
„ di peccato fuorchè nella materia d' impu-
„ rità, nella quale di qualunque specie sia-
„ no i peccati formano il mal abito qualora
„ spesso commettonsi. 3. è necessario, che
„ tra l' un peccato, e l' altro vi sia distin-
„ zione ed intervallo, mentre gli atti tutti

„ com-

„ commessi in una sol volta non costituiscono
„ l'abito: e. g. se uno grandemente sdegnato
„ bestemmia dieci volte nello stesso tempo ed
„ atto, non si può dire abituato nel bestem-
„ miare.

Perciò Innocenzo XI. tra l'altre proposizioni condannò la 58. *Non tenemur Confessario interroganti fateri peccati alicujus consuetudinem*. Imperciocchè deve il Confessore interrogare il Penitente, e questi sinceramente manifestare la consuetudine del peccato, essendo che il Consuetudinario non è capace di assoluzione, conforme fa vedere lo stesso Innoc. XI. nella condanna della prop. 60. *Pœnitenti habenti consuetudinem peccandi contra legem Dei, Naturæ, aut Ecclesiæ etsi emendationis spes nulla appareat, nec est neganda, nec differenda absolutio, dummodo ore proferat se dolere, & proponere emendationem &c.*

„ Lo dicevano alcuni sul pretesto, che il
„ Confessore deve credere al Penitente, ma per
„ la condanna apparisce, che non sempre il
„ Confessore gli deve credere. Nè vale il dire
„ non esser segno, che il Recidivo sia indispo-
„ sto, l'aver mancato di fede spesso agl' altri
„ Confessori, perchè può essere che interna-
„ mente, e veramente si penta in quel punto.
„ Non si niega che possa succedere, ma l'in-
„ terna disposizione deve esser nota al Confes-
„ sore, che deve far da Giudice, e da Medi-
„ co; onde pensano molti che se il Confessore
„ concepisce ben fondata speranza, che l'Abi-
„ tuato si emenderà, può subito assolverlo.
„ Attesta per altro il Cardinal de Lugo *de*
„ *Sacr. Pœnit. disp.* 14. *sect.* 10. *n.* 166. che l'
„ esperienza dimostra che vedendo i Penitenti
„ abituati, che si sospende loro l' assoluzione,

„ con-

,, concepiscono maggiore orrore alla colpa. Ed
,, infatti S. Francesco di Sales nelle sue Co-
,, stituzioni Sinodali, S. Francesco Saverio
,, nelle sue lettere, ed il Bellarmino portano
,, opinione, che la soverchia facilità in dar l'
,, assoluzione cagioni un danno indicibile alla
,, Chiesa.

Le Confessioni pertanto, che si fanno da' Consuetudinarj sono per lo più sacrileghe, nè devonsi questi assolvere, se non in caso di particolar dolore, e mozione divina, per una predica udita, per una morte improvvisa di un compagno ec. dovendo però ripetere le altre malamente fatte.

La consuetudine di peccare altra è diretta, altra è indiretta. Diretta è, quando uno conosce, ed avverte di aver uso di peccare, e vuole perseverare in esso. Indiretta, è, quando uno non avverte, dovendolo avvertire, di aver tal uso cattivo, nè fa quanto più per levarlo. Perciò comparendo la prima volta un Consuetudinario o diretto, o indiretto, il quale non si è mai confessato, da che ha contratta la consuetudine di peccare, se mostrerà vero dolore, e vero proposito di emendarsi, e di porre in esecuzione i mezzi opportuni che gli saranno suggeriti per togliere da sè la cattiva consuetudine, potrà assolversi; ma non già altre volte, se persevera direttamente, o indirettamente in essa.

,, Il Confessore però con maniera forte in-
,, sieme e dolce dee sospendere l' assoluzione
,, pregando il Datore de Lumi a dar lume a
,, nostra mente, e dar forza a nostre parole in
,, alcuni casi particolari.

,, Se capitano Recidivi, i quali corrono pe-
,, ricolo di dar scandalo, o d' incorrere infa-
,, mia

„ mia se non si comunicano, come sarebbe un
„ Sacerdote che stesse già per celebrar Messa,
„ o una Donna che venisse con i Parenti, al-
„ lora fa duopo esaminare se mai altra volta
„ sia stata loro negata l'assoluzione, o loro
„ siano stati dati i rimedj contro al mal abi-
„ to, e se niuna di queste cose sia succeduta,
„ e se con l'esortazioni della loro miseria
„ scorgesi, che la grazia li compunge, si pos-
„ sono asolvere. Benchè con i Sacerdoti li
„ più zelanti Confessori praticano al contrario.
„ In tempo di concorso capitano Rozzi figli-
„ coli e Donne abituate Recidivi alle volte
„ in materia grave, ma da loro stimata leg-
„ giera, oppure in materia appresa in confuso
„ mala, ma ne estimata distintamente grave
„ o leggiera, come sarebbero bugie giurate
„ senza danno del Prossimo, parole disoneste,
„ furti minuti, imprecazioni non durevoli;
„ mormorazioni gravi in cose vere ma occul-
„ te. A costoro dicono i Teologi non esser
„ spediente negar l'assoluzione, ma ripren-
„ derli, e far sembiante di non assolverli. Ma
„ se conoscevano esser peccato grave v. g. di-
„ sonestà, pensieri lascivi acconsentiti, burle
„ scandalose, bestemmie de' Santi, Ingiustizie,
„ Odj radicati, detrazioni, e simili, si deve
„ differir l'assoluzione, perchè ciascuno quan-
„ tunque rozzo conosce esser questi peccati
„ gravi, perchè l'esser tempo di concorso non
„ deve moverlo ad assolverlo se non hanno
„ alcun segno straordinario. La ragione è chia-
„ ra, perchè è intrinsecamente male assolvere
„ un indisposto.

„ L'assoluzione si deve differire per otto o
„ dieci giorni (non favellandosi di colui che
„ trovasi in occasione prossima) perchè la dila-

„ zio-

„ zione si ricerca unicamente per disporre il
„ penitente alla contrizione con suggerirli mez-
„ zi valevoli, e il farlo ritornare di là ad un
„ mese, o due sarebbe lo stesso che non farlo
„ ritornar più.

„ Il Confessore non deve assolvere il pen i-
„ tente se non lascia l'occasione prossima, e
„ se questa si asserisce utile dal penitente non
„ importa, ma deve rispondere il Confessore:
„ Figlio come posso assolverti se tu ami e de-
„ sideri il peccato; che è la morte all'Anima?
„ Ah Figlio ti accieca questo meschino inte-
„ resse.

„ Ma se v. g. un Figlio di famiglia pecca
„ con una Donna, che vive in casa di suo Pa-
„ dre, con una sua Cognata, e non ha modo
„ di dividersi senza restar diffamata, il Con-
„ fessore dee procurare che l'occasione diventi
„ rimota, perciò deve imporre al Penitente,
„ che non stia da solo a solo con detta perso-
„ na, anzi che finga a bella posta qualche di-
„ scordia con quella persona, e raccomandarsi
„ spesso al Signore, e specialmente la matti-
„ na e sera; e quando si sente tentato ricorra
„ alla SS. Vergine, gli si faccia praticare qual-
„ che digiuno.

„ Si ricorda a Confessori d'esser benigni con
„ i Recidivi, giacchè non è una pratica con-
„ traddetta neppur da San Carlo Boromeo, ma
„ bensì messa in opera e quasi canonizzata da
„ maggiori Santi antichi e moderni, come
„ (per lasciare gl'antichi riferiti dal chiarissi-
„ mo P. la *Fontaine* nella spiegazione dell'87.
„ proposizione di Quesnello) da S. Francesco
„ Saverio, da S. Filippo Neri, da San Fran-
„ cesco di Sales, da S. Andrea Avellino, da
„ S. Ignazio. "

Chi

Chi è nell' Occasione prossima di peccare, fa parimente le confessioni sacrileghe.

Occasione prossima si dice quel pericolo, che induce frequentemente a peccare. In due maniere però una cosa può essere occasione prossima di peccato: perchè da sè stessa sarà induttiva al peccare, o perchè il Penitente è solito in quella talmente a peccare, chè ragionevolmente deve il Confessore giudicare, che per il suo mal abito, nè anche per l' avvenire si asterrà, se in quella occasione persevera. Nel primo caso sarebbe tenere in casa, o a sua requisizione la persona, colla quale si pecca, o in altro modo coabitare, o conversare seco, perseverare nei ragionamenti, sguardi, conversazioni, ed altri gesti, e pratiche di amore lascivo. Nel secondo caso sarebbe, se un Chirurgo V. G. medicando femmine acconsentisse a moti, e pensieri cattivi. Lo stesso devesi dire di un Confessore, che nel confessare donne *patitur pollutionem* ed acconsente ad essa. Le occasioni del primo ordine si chiamano assolute, perchè da sè stesse o tutti sono causa di peccato. Le occasioni del secondo ordine si dicono respettive, perchè solamente rispetto ad alcune persone sono causa prossima di peccare.

L' occasione prossima di peccato tanto assoluta, quanto respettiva, altra è volontaria, altra è involontaria, necessaria. La prima è quando sta in arbitrio del Penitente il levarla; così quel Padrone di casa, che pecca colla Serva, perchè sta in suo arbitrio mandarla via, si dirà essere in occasione prossima volontaria di peccato: non così di un Figlio di famiglia, il quale colla Serva di casa ha commercio; questi si dirà essere in occasione prossima in-

involontaria. Respettiva sarà di un Confessore, o di un Parroco, che confessando peccano, come sopra, con questa differenza, che al Confessore l'occasione è volontaria, al Parroco è involontaria; perchè essendo tenuto a confessare, non può non confessare senza dimissione della Cura, la quale non può dimettere, essendo ordinato a titolo di quella, nè avendo altro modo di vivere.

Non potrà mai assolversi, chi persiste nell' occasione prossima volontaria o assoluta, o respettiva di peccare; ma se l'occasione è involontaria si deve esaminare se vi è l'abito nel peccare; perchè allora *ratione habitus*, si deve sospendere l'assoluzione, e trattarsi come il Consuetudinario; ma se non è abituato, in tal caso per una, o due volte potrà assolversi con dargli rimedj opportuni per non ricadere; tra quali il principale è di non trovarsi mai *solus cum sola &c.* con altre opere di penitenza; le quali se pone in esecuzione, e fa quanto può dal canto suo, potrà assolversi, benchè cada di nuovo, purchè vi sia qualche notabile emendazione. Se poi non pone in esecuzione detti mezzi, in tal caso l'occasione, che prima era involontaria, divenendo volontaria, non potrà assolversi. Chi sta in occasione prossima di peccare, pecca *toties quoties* si pone in essa, benchè non commetta attualmente il peccato: E. G. Chi frequenta ogni giorno una casa, dove due, o tre volte pecca ogni settimana, benchè due o tre volte non pecca; pure sempre sarà reo di peccato della stessa specie, *ratione periculi*, a cui si espone ogni giorno di peccare; e ciò devono seriamente avvertire i Confessori, acciò i Penitenti si accusino del peccato attuale, e del pericolo prossimo, in cui più volte si so-

si sono posti, il quale similmente è peccato della stessa specie. Così quegli a cui il giuoco è occasione prossima respettiva di bestemmiare, giuocando sempre pecca, o bestemmii, o non bestemmii, per ragione del pericolo, in cui si pone di bestemmiare.

Circa l'occasione prossima di peccare vi sono quattro proposizioni condannate, cioè la 41. d'Alessandro VII. e le 61. 62. e 63. d'Innocenzo XI. La 41. *Non est obbligandus concubinarius ad ejiciendam concubinam, si hæc nimis utilis esset ad oblectamentum concubinarii, vulgo* Regalo, *dum deficiente illa nimis ægre ageret vitam, & aliæ epulæ tædio magno concubinarium afficerent, & alia famula nimis difficile inveniretur*. La 61. *Potest aliquando absolvi, qui in proxima occasione peccandi versatur, quam potest, & non vult omittere, quinimo directe, & ex proposito quærit, aut ei se ingerit*. La 62. *Proxima occasio peccandi non est fugienda, quando causa aliqua utilis, aut honesta non fugiendi occurrit*. La 63. *Licitum est quærere directe occasionem proximam peccandi pro bono temporali, vel spirituali nostro, vel proximi*. La ragione della condanna di queste proposizioni è, perchè l'occasione prossima di peccare si deve onninamente levare, se non vi sia un'impossibilità fisica, o morale, che ciò impedisca; altrimenti il pericolo prossimo di peccare, che porta seco tal occasione, sarà volontario, e peccaminoso: perciò non si potrà mai assolvere un Penitente, che si trova in occasione prossima, la quale può, e non vuole togliere, anzi la cerca direttamente: nè si può ritenere l'occasione prossima di peccare per qualsivoglia utilità temporale, o spirituale nostra, o del Prossimo: *Quid enim prodest homini, si mundum*

uni-

universum lucretur, Animæ vero suæ detrimentum patiatur? S. Matteo cap. 16. Quindi se l' acquisto di tutto il mondo non è causa sufficiente per giustificare le nostre azioni, quando in esse vi sia il detrimento dell' Anima nostra; come si potrà per qualsivoglia bene temporale, o spirituale, nostro, o del Prossimo cercare lecitamente, o direttamente l'occasione prossima di peccare, il che porta seco necessariamente il peccato grave: giacchè *qui amat periculum in illo peribit*, al dire dello Spirito Santo, Eccl. 3. 27. E l' Apostolo ad Rom. 3. *Non sunt facienda mala, ut eveniant bona*.

Quegli poi si dirà ritrovarsi in prossimo pericolo di peccare, il quale secondo le sue presenti disposizioni, e forze prudentemente vien giudicato, che cadrà, se si pone in pericolo prossimo di peccare: come sarebbe un giovinastro, che senza necessità si pone a leggere libri osceni, o senza necessità si pone a pensare a cose oscene; così quegli che tratta frequentemente con Donne giovani con libertà, e senza necessità alcuna, parimente peccherà, benchè attualmente non pecchi nello stesso genere di peccato, per ragion del pericolo, in cui si pone di commetterlo: e questi devesi trattare, come chi sta in occasione prossima di peccare, avvertendo, che l' occasione è una cosa esterna a noi stessi. ed il pericolo è una cosa interna; onde accresce la facilità di peccare.

De' casi, ne' quali il Confessore o non può, o non deve assolvere, o deve differire l' Assoluzione.

Esam. VIene ora il Rituale a parlare dell' Assoluzione, e dice: *Videat autem diligenter Sacerdos, quando & quibus conferenda, vel neganda, vel differenda est absolutio, ne absolvat eos, qui talis beneficii sunt incapaces: quales sunt, qui nulla dant signa doloris, qui odia, & inimicitias deponere, aut aliena, si possunt, restituere, aut proximam peccandi occasionem deserere, aut alio modo peccata derelinquere, & vitam in melius emendare nolunt; aut qui publicum scandalum dederunt, nisi publice satisfaciant, & scandalum tollant: neque etiam eos absolvat, quorum peccata sunt Superioribus reservata.* Dunque l' assoluzione non dovrà darsi a tutti.

Conf. Al Penitente ben disposto non può negarsi l' assoluzione, neppure sotto pretesto, che prima faccia qualche parte della penitenza impostagli: essendo stato il contrario condannato da Alessandro VIII. nelle proposizioni 16. 17. e 18. Deve però avvertire il Confessore, che alcune volte non può assolvere, altre volte non deve assolvere, e molte volte deve differire l' assoluzione.

Il Confessore non può assolvere, quando l' impedimento diviene per parte sua, che non ha potestà di assolvere da qualche caso, benchè il Penitente sia disposto, cioè:

1. Se il Penitente avesse qualche Caso, o Censura riservata al Papa, o al Vescovo.

2. Se essendo tenuto a denunciare qualche cosa spettante al S. Uffizio, non la denunciasse

se nel tempo prefisso dagli Editti del S. Uffizio, o del Vescovo.

3. Se essendo tenuto in vigore del Monitorio Papale, o Vescovile a rivelare qualche cosa, nel tempo prescritto non l' ha rivelata.

4. Se il Penitente fosse stato scomunicato, o dichiarato incorso nella Scomunica con sentenza particolare del Giudice Ecclesiastico.

5. Se è stato complice in peccato carnale col Confessore, questi non può assolverlo nemmeno in tempo del Giubbileo.

6. Se il Confessore si trova scomunicato, sospeso, o irregolare, non può assolvere: con questa diversità, che, se egli è stato dichiarato tale, l' assoluzione sarà non solo illecita, ma invalida; se poi non è stato dichiarato, sarà valida, ma sempre illecita: onde ascoltando le Confessioni commetterà due peccati mortali, uno contro il Jus Divino, essendo in peccato, l' altro contro il precetto della Chiesa, essendo scomunicato, sospeso, o irregolare, e si moltiplicheranno i peccati a due per volta secondo il numero delle Confessioni, che avrà ascoltato. Ma quì deve notarsi ciò, che ha decretato il Concilio di Trento nella Sess. 14. cap. 7. riguardo a quelli, che si trovano nell' articolo di morte.

Il Confessore poi non deve assolvere quando l' impedimento nasce dalla parte del Penitente, il quale è indisposto a ricevere il Sacramento, e tale sarebbe.

1. Quando non dà segni di vero dolore, e proposito; quando non ha fatto sufficiente esame della coscienza; quando potendo non ha adempite le penitenze impostegli nelle Confessioni, nè vuole adempierle potendo. Allora però non dà segni di vero dolore, quando si

accosta a' piedi del Confessore con superbia, e quasi disprezzando il Ministro di Gesù con dimostrare impazienza e sdegno alle di lui dimostrazioni, o che nel confessare il peccato cerca di scusarlo, e darne ad altri la colpa; o non vuole usare i rimedj proprj per fuggirlo, oppure quando muta spesso i Confessori cercando a bella posta, e con istudio i più ignoranti, e troppo indulgenti; e finalmente ogni qualvolta il Confessore si accorge che il Penitente abbia voluto celare qualche grave peccato, il quale esso ha scoperto con sua industria.

2. Quando ritiene ingiustamente la roba altrui, nè vuol restituire potendo. Lo stesso deve dirsi della restituzione della fama, o della soddisfazione de' legati pii, quando possa, e non voglia soddisfare.

3. Quando nutrisce odj e inimicizie, e non vuole lasciarle, nè far pace col nimico.

4. Quando si trova in occasione prossima, e volontaria di peccato, che può, e non vuol togliere.

5. Quando dà occasione prossima ad altri di peccare mortalmente, nè vuole toglierla, nè ovviare a' mali, che egli cagiona, come sono specialmente: Quei che tengono, o fomentano ridotti, o adunanze di giuochi proibiti; o dove si proferiscono bestemmie. o spergiuri, e si commettono ubbriachezze, discorsi, o atti disonesti, e colpe simili. Quei, che compongono, stampano, o vendono libri, o scritti, che contengono cose contrarie alla Fede, o ai buoni costumi. Lo stesso deve dirsi de' Pittori, o Scultori, Venditori, Ritenitori d' immagini lascive, o statue impudiche. Quei, che recitano commedie oscene. Quelle Donne che portano il petto, o braccia scoperte, o usano orna-

menti, e veſtimenti da sè induttivi alla libidine; particolarmente ſe ſaranno ſtate a ſufficienza avvertite da' Superiori, o Confeſſori dello ſcandalo, che recano, deveſi anche negar loro la Comunione, quando in ſimil modo vi ſi preſentino.

6. Quando per qualunque ignoranza non ſa i Miſterj principali della S. Fede, o per ignoranza colpevole non ſa il *Pater noſter*, i Precetti del Decalogo, o della Chieſa.

7. Quando non ſa le coſe neceſſarie al proprio ſtato, e perciò manca con grave offeſa di Dio al proprio uffizio; e tali ſono i Parrochi, i Confeſſori, i Giudici, i Medici, ed altri, che ignorano ciò che devono ſapere per eſercitar bene il loro impiego.

8. Quando fa contratti illeciti, ingiuſti, o uſurarj, nè vuole laſciarli.

9. I Padri e Madri di famiglia, che non inſegnano a' loro Figliuoli la Dottrina Criſtiana; o non gli mandano alla Dottrina per eſſere iſtruiti, particolarmente dopo l' ammonizione del Parroco. Lo ſteſſo deve dirſi de' Padroni, che non proccurano, che i Servitori, e Serve ſappiano ciò che devono ſapere per la loro eterna ſalute.

10. I Conjugati, che ſenza legittima cauſa, e licenza del Superiore Eccleſiaſtco, vivono ſeparati.

Il Confeſſore finalmente deve differire l'aſſoluzione a quei Penitenti, i quali ſi trovano in tali circoſtanze, che prudentemente ſi giudica che in breve torneranno agl' iſteſſi peccati, o non faranno ciò che ſono obbligati, e promettono di fare, cioè:

1. A chi è abituato in qualche peccato mortale, fintantochè dia ſegni di notabile emenda-

dazione, non ostanteche egli prometta far tutto.

2. A chi si trova in occasione prossima involontaria di peccato mortale, fintantochè metta in esecuzione i rimedj necessarj da darglisi dal Confessore, e che dia veri segni di emendazione.

3. A chi non sa i Misterj principali della S. Fede, i Precetti del Decalogo, e della Chiesa non per ignoranza colpevole, ma per mancanza d' istruzione, o per rozzezza d' ingegno, e non si può istruire di presente, o almeno ne' più essenziali Articoli della S. Fede, fintantochè si renda capace colla necessaria istruzione.

4. Ai peccatori pubblici, che hanno dato pubblico scandalo, benchè emendati, fintantochè risarciscano allo scandalo dato.

5. Bi Genitori, quando danno scandalo o con parole, o con fatti alla propria famiglia, fintantochè non diano segni di mutar vita, e di toglier lo scandalo: e tali sono fra gli altri, quei, che ritengono a dormire nel proprio letto i Figliuoli, o Figliuole, quando sono maggiori di sette anni, e lo stesso deve dirsi de' Tutori, Maestri, Zii, Padroni ec. che danno scandalo a quei che hanno in cura.

6. A quei Penitenti, i quali sono obbligati a denunziare al S. Uffizio, o rivelare qualche cosa in vigore di Monitorio Papale, o Vescovile, e ciò possono adempire con tutta facilità, benchè il tempo prescritto non sia terminato, finchè di fatto denunzino, o rivelino, quando il Confessore prudentemente dubita, che dopo l' assoluzione o non denunzieranno, o non riveleranno.

7. A chi non ha fatto la penitenza ingiunta nell'

nell' ultima Confessione, la quale poteva fare facilmente: onde si deve obbligare di farla prima di ammetterlo alla nuova Confessione.

8. A chi non ha fatto sufficiente esame di coscienza, che poteva, e doveva fare da se stesso.

9. A chi si trova con qualche caso difficile, che il Confessore non può definire su due piedi.

10. Finalmente deve differirsi l' assoluzione a quei Penitenti, che hanno casi riservati o al Papa, o al Vescovo, quando stimi il Confessore dover prendere esso la facoltà di assolverli.

Della maniera da praticarsi nel confessare ed assolvere i Moribondi.

Esam. PArlando il Rituale di chi è in pericolo di morte, dice: *Si vero quis confiteatur in periculo mortis constitutus, absolvendus est ab omnibus censuris, & peccatis (cessat enim tunc omnis reservatio) sed prius si potest, cui debet, satisfaciat, ac si periculum evaserit, & aliqua ratione Superiori, a quo alias esset absolvendus, se sistere teneatur, cum primum poterit, coram eo se sistat, quidquid debet præstiturus.* Come dovrà praticarsi questa Dottrina?

Conf. Deve avvertire primieramente il Confessore, che quando assolve in articolo, o pericolo di morte, deve sempre premettere l'assoluzione delle censure a quella de' peccati, potendo darsi il caso, che avendo il Penitente qualche Scomunica, fosse incapace di ricevere l' assoluzione de' peccati, se prima non venisse assoluto dalla Scomunica, perciò il Rituale Romano dà la forma propria colla quale devesi assolvere chi si trova o in pericolo, o in arti-

colo di morte, dicendo; *Urgente vero aliqua gravi necessitate in periculo mortis breviter dicere poterit Confessarius, Ego te absolvo ab omnibus censuris, & peccatis, in Nomine Patris &c.*

Secondariamente deve avvertire, che i peccati riservati, altri sono con censura, altri senza, perciò ritrovando un Moribondo, che abbia Casi riservati al Papa, o al Vescovo senza censura, può, e deve assolverlo senza obbligarlo di presentarsi, *si convaluerit*, al Riservante, giacchè in pericolo, e in articolo di morte *cessat omnis reservatio*. Se poi il Moribondo avesse Casi riservati al Papa, o al Vescovo con censura, in tal caso è tenuto il Confessore esigere dal medesimo, se sta in sentimenti, il giuramento *de se præsentando, si convaluerit*, al Riservante. Che se mai il Confessore o per ignoranza, o per negligenza lo assolvesse dalle censure riservate al Papa, o al Vescovo, senza prima esigere il giuramento; peccherebbe gravemente, e se la riserva fosse *in Bulla Cœnæ*, sarebbe anche invalida l' assoluzione secondo il Matteucci, ed altri, volendo che solamente allora sia valida, quando il Moribondo *per verba o per nutus* non possa prestare detto giuramento.

Gravissimi DD. però dicono esser sempre valida l' Assoluzione suddetta, dovendosi supporre che in simil caso la Chiesa supplisca, o pure che il Papa, non ostante le parole della Bolla, non abbia mai avuto tale intenzione. E' ben vero però che, se mai il Moribondo assoluto per impotenza senza detto giuramento risanasse, deve il Confessore ammonirlo (risanato che sia) dell' obbligo di presentarsi *quamprimum* a chi ha la facoltà d' assolvere dalle censure, dalle quali è stato assoluto in

arti-

articolo di morte senza prestare detto giuramento.

Deve finalmente avvertire di non assolvere *in articulo mortis* i Penitenti, che sono tenuti alla restituzione della roba, o della fama, o a risarcire altri danni causati al Prossimo, se prima potendo, o in tutto, o in parte non soddisfano al loro obbligo, conforme avverte il Rituale.

Esam. Dice di più il Rituale: *Quod si inter confitendum, vel etiam antequam incipiat confiteri, vox, & loquela ægrum deficiat, nutibus, & signis conetur, quoad ejus fieri poterit, peccata Pœnitentis cognoscere, quibus utcumque, vel in genere, vel in specie cognitis, vel etiamsi confitendi desiderium sive per se, sive per alios ostenderit, absolvendus est.* Come s' intendono queste parole?

Conf. Queste parole benchè in sè sieno chiare, vi è però qualche difficoltà in quelle ultime, cioè *etiamsi confitendi desiderium sive per se, sive per alios ostenderit, absolvendus est*, stante la condanna fatta da Clemente VIII. della Confessione *per Nuncium*, la quale si verificherebbe nel caso espresso dal Rituale. Dico però che onninamente devesi osservare la disposizione del Rituale nel caso proposto, non solo perchè detto Rituale fu approvato da Paolo V. posteriore a Clemente VIII. onde verrebbe a derogare in questo caso alla dichiarazione del detto Clemente; ma molto più, perchè lo stesso Clemente interrogato nel caso suddetto, dichiarò non restare compreso nella sua disposizione proibitiva della Confessione *Nuncium*, come hanno testificato gravissimi Autori, e tra gli altri il Cardinal Bellarmino, e l' Arcivesco-

vo di Armaca, conforma riferiscono il Clericato *de Sacram. Pœnit. dec.* 32. §. *Tertius casus*: ed il P. La Croix lib. 1. *de Offic. Confes.* Cap. 4. quæst. 32. Devo ancora addurre per questa sentenza molti Concilj, e S. Leone Papa nella sua lettera 89. a Teodoro Vescovo di Forlì, dove così scrive: *Si aliqui ægritudine ita fuerint aggravati, ut quod paulo ante poscebant, sub præsentia Sacerdotis significare non valeant, testimonia eis Fidelium & circumstantium prodesse debebunt, ut simul & pœnitentiam & reconciliationis beneficium consequantur*; e si ha nel Canone, *His qui causa* 26. quæst. 6. ai quali io aggiungo S. Tom. nell' opusc. 65. §. *de extrema unctione*, dove così scrive. *Si autem Infirmus qui petit unctionem, amisit notitiam vel loquelam, antequam Sacerdos veniret ad eum, ungat eum Sacerdos, quia in tali casu debet etiam baptizari, & a peccatis absolvi.*

Maggior difficoltà è di quel Moribondo, che sorpreso da improvviso accidente, non ha potuto domandar Confessione, o dare altri segni di pentimento, nè assente, nè presente il Sacerdote; onde si dubita, se questi possa assolversi, almeno *sub conditione*, quando per altro sia vissuto cristianamente. Rispondono di sì gravissimi Autori, che cita, e seguita il Clericato nel luogo citato §. *Quartus casus*; e lo stesso sostiene il P. La-Croix ivi nella questione 23. dove asserisce con altri Autori esser questa sentenza estrinsecamente, ed intrinsecamente probabile, e riferisce che Gregorio XV. quando era Arcivescovo di Bologna, nel suo memoriale per li Confessori approvò, ed ordinò in pratica questa sentenza coll' autorità del Sacerdotale Romano libro antichissimo, dove si prescrive così. *Infirmus, qui amisit*

lo-

loquelam vel usum rationis, si bene vivebat, quamvis non petierit Sacramenta, debet præsupponi contritus, & Sacerdos faciat absolutionem ab omni sententia, & peccato.

Ma a questa dottrina pare, che si opponga la propos. condann. da Innoc. XI. num. 1. *Non est illicitum in Sacramentis conferendis sequi opinionem probabilem de valore Sacramenti, relicta tutiore*: il che si verificherebbe nel caso nostro, seguendosi l'opinione solamente probabile, lasciata la più tuta. Si risponde, che in caso di estremo bisogno, non potendosi avere materia certa, potrà il Sacerdote seguitare la sentenza probabile assolvendo *sub conditione* il Moribondo: imperciocchè essendo stati istituiti i Sacramenti da Gesù Cristo per la salute dell'anima, quando concorra il pericolo di questa, o il pericolo della nullità di quelli, deve la prima preponderare alla seconda, tanto più che dandosi l'assoluzione *sub conditione de præsenti, si es capax*, non si fa ingiuria al Sacramento, nè si causa la nullità di esso, salvandosi questa con detta condizione. Si veda il P. Campioni part. 1. cap. 24. num. 4.

Si ricordi però il Confessore di suggerire al Moribondo gli atti di Fede, Speranza, Carità e Contrizione; i quali atti siccome ogni Cristiano è tenuto a fare sotto pena di peccato grave in articolo, o pericolo di morte, così è tenuto il Confessore a suggerirli, (quando abbia tempo) ad ognuno che sta per morire.

Esam. Conchiude il Rituale finalmente: *Meminerit porro Sacerdos ægris non esse injungendam gravem, aut laboriosam pœnitentiam, sed indicendam tantum illam, quam, si convalue-*

rint, opportuno tempore peragant; interim juxta gravitatem morbi aliqua oratione, aut levi satisfactione imposita, & accepta absolvantur, prout opus fuerit. E perchè queste parole sono chiare, nè hanno bisogno di spiegazione, perciò facciamo altra domanda al nostro Confessore.

E ciò basti per voi novelli Confessori *Fratres mei carissimi & desideratissimi, gaudium meum, & corona mea*, come dice l' Apostolo, per una facile, e pratica Istruzione, la quale abbiamo stimato darvi, come principianti in questo sì santo e pericoloso Ministero: *tamquam parvulis in ipso lac vobis potum dedi, non escam, nondum enim poteratis* (*Corint.* 1. *cap.* 3.) riceverne una più alta, e dottrinale, esortandovi, e pregandovi, di leggerla attentamente, studiarla assiduamente, e praticarla fedelmente per assicurare a ciascun di voi, e de' vostri Penitenti l' eterna salute, la quale di cuore vi desideriamo terminando col medesimo Apostolo 1. ad Timoth. 4.

Attende huic Doctrinæ: hoc enim faciens, & teipsum salvum facies, & eos, qui te audiunt.

LAUS DEO.

SAN-

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI

BENEDICTI PP. XIV.

CONSTITUTIO.

Qua innovantur pœnæ adversus Confessarios, qui pœnitentes ad turpia sollicitant: cum pręcepto hujusmodi denuntiandi, & reservatione absolutionis quoad Calumniatores. Adimitur præterea Sacerdotibus facultas Sacramentum pœnitentiæ administrandi complicibus in peccato constitutis.

BENEDICTUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

Ad perpetuam rei memoriam.

SAcramentum Pœnitentiæ, quam secundam post naufragium deperditæ gratiæ tabulam Sancti Patres apte nuncuparunt, Nos licet immerentes ad universi Dominici Gregis curam superna dispositione vocati omne studium, & pastoralem sollicitudinem adhibere tenemur, ne quod post amissam Baptismi innocentiam datum est Divina benignitate perfugium, per Dæmonum fraudem, & hominum Dei beneficiis perverso utentium malitiam naufragis, ac miseris peccatoribus luctuosum evadat exitium, & quod in salutem, & curationem Animarum a Deo, qui dives est in misericordia, institutum est, execrabili scelestorum quorumdam Sacerdotum improbitate in earum perniciem, atque interitum vertatur.

1. Du-

1. Dudum quidem a fel. rec. Gregorio Papa XV. Prædecessore Nostro per suas litteras in forma Brevium sub dat. Romæ apud Sanctam Mariam Majorem die xxx. Augusti MDCXXII. Pontificatus sui anno secundo, sapienter provisum fuit contra quoscumque Sacerdotes audiendis Confessionibus deputatos, ad turpia, & inhonesta sollicitantes, & deinceps successivis temporibus ad earum litterarum interpretationem, & declarationem plura subinde a Congregatione Venerabilium Fratrum Nostrorum S. R. E. Cardinalium adversus hæreticam pravitatem generalium sub die xi. mensis Februarii anno Domini MDCLI. prodierunt decreta & a rec. mem. Alexandro Papa VII. pariter Prædecessore Nostro in Congregatione Generali Sanctæ Romanæ Universalis Inquisitionis die xxiv. Septembris MDCLXV. coram eo habita, inter alias ab Evangelica veritate, & Sanctorum Patrum doctrina alienas, & dissonas propositiones, sexta videlicet & septima, huc revocandæ, damnatæ, & prohibitæ fuerunt. Nos itaque mature perpendentes, quanti momenti sit ad æternam animarum salutem ea ubique exacte observari, & quanti ad infirmas oves curandas & decorem Sanctæ Ecclesiæ Dei retinendum intersit, ne aliquid Sacerdotes Pœnitentiæ Sacramento nefarie abutentes pœnitentibus pro curatione vulnus, pro pane lapidem, pro pisce serpentem, pro medicina venenum porrigant, sed animo secum recolentes, se a Christo Domino præsides, & Judices animarum constitutos, & sanctitate, quæ sublimitati ac dignitati muneris convenit, tam venerandum Sacramentum administrent; Motu proprio, & ex certa scientia ac matura deliberatione Nostra præfatas litte-

te-

teras hujusmodi ac omnia, & singula decreta prædicta ad illarum interpretationem, & declarationem emanata Apostolica Auctoritate tenore præsentium approbamus, & confirmamus, illisque omnibus, & singulis inviolabilis Apostolicæ firmitatis robur adjicimus, atque etiam quatenus opus sit, denuo committimus, & mandamus omnibus hæreticæ pravitatis Inquisitoribus, & Locorum Ordinariis omnium Regnorum, Provinciarum, Civitatum, Dominiorum, & Locorum universi Orbis Christiani in suis respective Diœcesibus, ut diligenter omnique humano respectu postposito inquirant, & procedant contra omnes, & singulos Sacerdotes tam Sæculares, quam Regulares quomodolibet exemptos, ac Sedi Apostolicæ immediate subjectos, quorumcumque Ordinum, Institutorum, Societatum, & Congregationum, & cujuscumque Dignitatis, & Præeminentiæ, aut quovis Privilegio, & Indulto munitos, qui aliquem Pœnitentem, quæcumque persona illa sit, vel in actu Sacramentalis Confessionis, vel ante, vel immediate post Confessionem, vel occasione, aut prætextu Confessionis, vel etiam extra occasionem Confessionis, in Confessionali, sive in alio loco ad Confessiones audiendas destinato, aut electo cum simulatione audiendi ibidem Confessionem, ad inhonesta, & turpia sollicitare, vel provocare, sive verbis, sive signis, sive nutibus, sive tactu, sive per scripturam, aut tunc, aut post legendam tentaverint, aut cum eis illicitos, & inhonestos sermones vel tractatus temerario ausu habuerint: & quos in aliquo ex hujusmodi nefariis excessibus culpabiles repererint, in eos pro criminum qualitate, & circumstantiis severe animadvertant per condignas pœ-

nas,

nas, juxta memoratam Gregorii Prædecessoris Nostri Constitutionem, quam hic de verbo ad verbum pro inserta haberi volumus: dantes etiam, si opus sit, & rursus concedentes facultatem, ne delictum tam enorme, & Ecclesiæ Dei injuriosum remaneat ob probationum defectum impunitum, jam alias in præfata Constitutione tributam procedendi cum Testibus etiam singularibus: dummodo præsumptiones, indicia, & alia adminicula concurrant.

2. Meminerint præterea omnes, & singuli Sacerdotes ad Confessiones audiendas constituti, teneri se, ac obligari suos Pœnitentes, quos noverint fuisse ab aliis, ut supra, sollicitatos, sedulo monere juxta occurrentium casuum circumstantias de obligatione denunciandi Inquisitoribus, sive Locorum Ordinariis prædictis personam, quæ sollicitationem commiserit, etiamsi Sacerdos sit, qui jurisdictione ad absolutionem valide impertiendam careat, aut sollicitatio inter Confessarium, & Pœnitentem mutua fuerit, sive sollicitationi Pœnitens consenserit, sive consensum minime præstiterit, vel longum tempus post ipsam sollicitationem jam effluxerit, aut sollicitatio a Confessario, non pro se ipso, sed pro alia persona peracta fuerit. Caveant insuper diligenter Confessarii, ne Pœnitentibus, quos noverint jam ab alio sollicitatos, sacramentalem absolutionem impertiant, nisi prius denunciationem prædictam ad effectum perducentes delinquentem indicaverint competenti Judici, vel saltem se, cum primum poterunt, delaturos spondeant, ac promittant.

3. Et quoniam improbi quidam homines reperiuntur, qui vel odio, vel ira, vel alia indigna causa commoti, vel aliorum impiis sua-

sio-

ſionibus, aut promiſſis, aut blanditiis, aut minis, aut alio quovis modo incitati, tremendo Dei judicio poſthabito, & Eccleſiæ auctoritate contempta, innoxios Sacerdotes apud Eccleſiaſticos Judices falſo ſollicitationis inſimulant; Ut igitur tam neſaria audacia, & tam deteſtabile facinus metu magnitudinis pœnæ coerceatur; quæcumque perſona, quæ execrabili hujuſmodi flagitio ſe inquinarit, vel per ſeipſum innocentes Confeſſarios impie calumniando, vel ſceleſte procurando, ut id ab aliis fiat, a quocumque Sacerdote quovis privilegio, auctoritate, & dignitate munito, præterquam a Nobis, noſtriſque ſucceſſoribus, niſi in fine vitæ, & excepto mortis articulo, ſpe abſolutionis obtinendæ, quam Nobis, & Succeſſoribus prædictis reſervamus, perpetuo careat.

4. Demum magnopere cupientes a Sacerdotalis Judicii, & Sacri Tribunalis ſanctitate omnem turpitudinis occaſionem, & Sacramentorum contemptum, & Eccleſiæ injuriam longe ſummovere, & tam exitioſa hujuſmodi mala prorſus eliminare, & quantum in Domino poſſumus, animarum periculis occurrere, quas ſacrilegi quidam Dæmonis potius, quam Dei Miniſtri, loco eas per Sacramentum Creatori ſuo, ac Noſtro reconciliandi, majori peccatorum mole onerantes in profundum iniquitatis barathrum nefarie ſubmergunt, nonnullorum Venerabilium Frâtrum Noſtrorum Sanctæ Romanæ Eccleſiæ Cardinalium, & aliquorum in Theologia Magiſtrorum conſilio deſuper adhibito, accedentibus quoque iteratis plurium Epiſcoporum ſupplicationibus, hac noſtra in perpetuum valitura ſanctione, quemadmodum a pluribus Epiſcopis per Synodales ſuas Conſtitutiones jam factum eſſe novimus, omnibus

bus & singulis Sacerdotibus, tam Sæcularibus, quam Regularibus cujuscumque Ordinis, ac Dignitatis tametsi alioquin ad Confessiones excipiendas approbatis, & quovis Privilegio, & Instituto, etiam speciali expressione, & specialissima nota, & mentione digna suffultis, Auctoritate Apostolica, & Nostræ Potestatis plenitudine interdicimus, & prohibemus, ne aliquis eorum extra casum extremæ necessitatis, nimirum in ipsius mortis articulo, & deficiente tunc quocumque alio Sacerdote, qui Confessarii munus obire possit, Confessionem Sacramentalem personæ complicis in peccato turpi, atque inhonesto contra sextum Decalogi Præceptum commisso excipere audeat, sublata propterea illi ipso jure quacumque auctoritate, & jurisdictione ad qualemcumque personam ab hujusmodi culpa absolvendum, adeo quidem, ut absolutio, si quam impertierit, nulla atque irrita omnino sit, tamquam impertita a Sacerdote, qui jurisdictione, ac facultate ad valide absolvendum necessaria privatus existit, quam ei per præsentes has nostras adimere intendimus. Et nihilominus si quis Confessarius secus facere ausus fuerit, majoris quoque excommunicationis pœnam, a qua absolvendi potestatem Nobis solis, Nostrisque Successoribus dumtaxat reservamus, ipso facto incurrat.

5. Declarantes etiam, & decernentes quod nec etiam in vim cujuscumque Jubilæi, aut etiam Bullæ, quæ appellatur Cruciatæ Sanctæ, aut alterius cujuslibet Indulti Confessionem dicti complicis hujusmodi quispiam valeat excipere, eique Sacramentalem absolutionem elargiri, cum ad hunc effectum, & in hoc casu nullus Confessarius, utpote qui in hujusmodi

pec-

peccati, & Pœnitentis genere jurisdictione, ut præfertur, careat, & absolvendi facultate a Nobis privatus existat, habendus sit pro Confessario legitimo, & approbato. Non obstantibus Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, præsertim quæ nuncupantur Cruciatæ Sanctæ, vel Jubilæi Universalis plenarii, nec non quibusvis Ecclesiarum, & Monasteriorum, & Ordinum quorumlibet, quorum ipsi Sacerdotes fuerint, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, Statutis, & Consuetudinibus, Privilegiis quoque, Indultis, & Literis Apostolicis sub quibuscumque tenoribus, & formis, ac cum quibusvis clausulis, & decretis, etiam motu proprio, aut alias quomodolibet concessis, etiam iteratis vicibus approbatis, & innovatis. Quibus omnibus eorum tenore præsentium pro expressis habentes hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque.

6. Volumus demum, ac præcipimus, ut omnes Locorum Ordinarii, tam præsentes, quam futuri pro tempore existentes in approbatione Confessariorum tam prædictam Constitutionem Gregorii Prædecessoris, quam præsentem hanc Nostram ab omnibus Sacerdotibus approbandis attente legi, & accurate observari curent, moneantque eos in Domino, atque hortentur, ut Sacrum Ministerium ipsorum fidei commissum summa animi innocentia, morum puritate, judicii integritate peragant, exhibeantque semetipsos, ut Ministros Christi, & Dispensatores Mysteriorum Dei: memores præterea sint, se locum tenere, ac vices obire Summi, atque æterni Sacerdotis, qui sanctus, innocens, impollutus, per Spiritum San-

ctum semetipsum obtulit immaculatum Deo, ut emundaret conscientiam nostram ab operibus mortuis ad serviendum Deo viventi. Sedulo igitur studeant, diligenterque caveant, ne quærentibus, & pulsantibus eorum culpa Cælum claudatur, ne deperditæ Oves ad Ovile Dominicum redire properantes eorum manibus ferarum dentibus dilaniandæ tradantur, ne Prodigi Filii egentes, & saucii, ad Cælestem Patrem revertentes, nefaria eorum improbitate gravioribus peccatorum vulneribus, dum adhuc in via sunt, confodiantur.

7. Ut autem præsentes Litteræ ad omnium notitiam facilius deveniant, & nemo illarum ignorantiam allegare valeat, volumus illas, seu earum exempla ad valvas Ecclesiæ Lateranensis, & Basilicæ Principis Apostolorum, nec non Cancellariæ Apostolicæ, Curiæque, Generalis in Monte Citorio, ac in Acie Campi Floræ de Urbe, ut moris est, affigi, & publicari, sicque publicatas, & affixas, omnes, & singulos, quos illæ concernunt, perinde arctare, & afficere, ac si unicuique eorum nominatim, & personaliter intimatæ fuissent; utque ipsarum præsentium Litterarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo alicujus Personæ in Ecclesiastica Dignitate constitutæ munitis eadem prorsus fides tam in judicio, quam extra illud, ubique adhibeatur, quæ ipsis præsentibus adhiberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ.

8. Nulli ergo omnino hominum liceat paginam hanc Nostræ voluntatis, sanctionis, præcepti, mandati, & derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem Omni-

Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Dat. Romæ apud S. Mariam Majorem Anno Incarnationis Domini MDCCXLI. Kal. Junii Pontificatus Nostri Anno Primo.

X. Sub-Datarius.

Pro D. Card. Passioneo.
Cajet. Amatus.

Visa de Curia N. Antonellus.
J. B. Eugenius.

Loco ✠ Plumbi.

Registrata in Secretaria Brevium. Publicat. die XVII. *ejusdem Mensis, & Anni.*

Sequitur declaratio ejusdem Constitutionis.

BENEDICTUS PAPA XIV.

Ad futuram rei memoriam.

Apostolici muneris partes in procuranda præcipue rerum sacrarum pura illibataque penitus administratione versari debere probe intelligentes, non modo & assiduis hortationibus, & justa, ubi res postulat, legum severitate; ut ab Ecclesiasticis quibusque Ministris sancta sancte tractentur, quantum cum Domino possumus, providere studemus; verum etiam leges ipsas, ne forte sinistris interpretationibus in alterutram extremam partem, aut immode-

deratis rigoris, aut detestabilis laxitatis perperam detorqueantur, opportune communire, ac roborare pro earumdem tuendo vigore, cum occasio poposcerit, non prætermittimus.

1. Sane cum Nos alias per quamdam nostram Constitutionem, cujus initium est: *Sacramentum Pœnitentiæ*: Anno Incarnationis Dominicæ MDCCXLI. Kalendis Junii, Pontificatus Nostri Anno Primo editam, omnibus, & singulis Sacerdotibus tam sæcularibus, quam regularibus interdiximus, & prohibuimus, ne aliquis eorum, extra casum extremæ necessitatis, nimirum in ipsius mortis articulo, & deficiente tunc quocumque alio Sacerdote, qui Confessarii munus obire possit, Confessionem Sacramentalem personæ complicis in peccato turpi, atque inhonesto, contra sextum Decalogi Præceptum commisso excipere auderet: ita ut absolutio si quam impertivisset, nulla, atque irrita omnino esset, tamquam impertita a Sacerdote, qui jurisdictione, & facultate ad valide absolvendum necessaria ipsi per Nos vigore ejusdem Constitutionis adempta privatus existeret, & alias prout in memorata Constitutione, cujus tenorem præsentibus pro plene. & sufficienter expresso, & inserto haberi volumus, uberius dicitur contineri; Cum Nos subinde super ea dictæ Constitutionis parte, quæ mortis articulum respicit, dubitationes quasdam exortas fuisse accepimus, quarum resolutionem privato cujusque judicio relinquendam minime existimamus, ne Lex incertis conjecturis, & opinionibus jactata, in sensus a mente Nostra alienos forsitan distrahatur, ejusque vigor paulatim langueat, atque enervetur:

2. Hinc est, quod Nos omnem dubitandi rationem, quantum cum Domino possumus,

de

de medio auferre cupientes, motu proprio, ac ex certa scientia & matura deliberatione nostris, deque Apostolicæ potestatis plenitudine memoratam Constitutionem nostram, cum omnibus, & singulis in ea contentis tenore præsentium, quatenus opus sit, confirmamus, illamque integre, penitus, & omnino, atque ab illis, quos spectat, & pro tempore quandocumque spectabit, inviolabiliter, & inconcusse observari præcipimus, & mandamus. Præterea habita super his cum Venerabili Fratre Nostro Vincentio Episcopo Prænestino Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinali Petra nuncupato, Pœnitentiario Nostro Majori, ac dilectis Filiis Officii Pœnitentiariæ Apostolicæ Ministris, qui rem jussu Nostro mature perpenderunt deliberatione, motu, scientia, & potestatis plenitudine paribus edicimus, ac declaramus; eadem Constitutione singulis, ut supra Sacerdotibus, quemadmodum interdictum non est in mortis articulo personam in prædicto turpi peccato complicem confitentem audire, atque ab hujusmodi quoque culpa rite contritam absolvere, deficiente tunc quocumque alio Sacerdote qui Confessarii munus obire possit; ita interdici re ipsa, & prohiberi prædicto modo tunc audire, & absolvere, ut si alius aliquis Sacerdos non defuerit, etiamsi forte iste alius simplex tantummodo Sacerdos fuerit, sive alias ad confessiones audiendas non approbatus, possit nihilominus ipse Sacerdos simplex confessionem excipere, ac absolutionem impertire.

3. Porro, si casus urgentis qualitas, & concurrentes circumstantiæ, quæ vitari non possint, ejusmodi fuerint, ut alius Sacerdos ad audiendam constitutæ in dicto articulo personæ

con-

confessionem vocari, aut accedere sine gravi aliqua exoritura infamia, vel scandalo nequeat, tunc alium Sacerdotem perinde haberi censerique posse, ac si revera abesset, atque deficeret: ac proinde in eo rerum statu non prohiberi socio criminis Sacerdoti absolutionem penitenti ab eo quoque crimine impertiri. Sciat autem complex ejusmodi Sacerdos, & serio animadvertat, fore se reipsa coram Deo, qui irrideri non potest, reum gravis adversus prædictam nostram Constitutionem inobedientiæ, latisque in ea penis obnoxium, si prædictæ infamiæ, aut scandali pericula sibi ultro ipse confingat, ubi non sunt: imo intelligat, teneri se graviter hujusmodi pericula, quantum in se erit, antevertere, vel removere opportunis adhibitis mediis, unde fiat, ut alteri cuivis Sacerdoti locus pateat illius confessionis absque ullius infamia, vel scandalo audiendæ. Ita enim ipsum teneri vigore memoratæ nostræ Constitutionis declaramus; & nunc quoque ita ipsi faciendum esse districtius mandamus, & præcipimus.

4. Quod si idem Sacerdos, aut quovis modo sese nulla gravi necessitate compulsus ingesserit, aut ubi infamiæ, vel scandali periculum timetur, si alterius Sacerdotis opera requirenda sit, ipse ad id periculum avertendum congrua media adhibere de industria neglexerit, atque ita personæ in dicto crimine complicis, eoque in articulo, ut præfertur, constitutæ sacramentalem confessionem excipere, ab eoque crimine absolutionem largiri nulla, sicut præmittitur, necessaria causa cogente præsumpserit, quamvis hujusmodi absolutio valida futura sit, dummodo ex parte penitentis dispositiones a Christo Domino ad Sacramenti penitentiæ valorem

rem requisitæ non defuerint : Non intendimus autem pro formidando mortis articulo eidem Sacerdoti quantumvis indigno necessariam jurisdictionem auferre, ne hac ipsa occasione aliquis pereat; nihilominus Sacerdos ipse violatæ aulu ejusmodi temerario Legis pœnas nequaquam effugiet; ac propterea latam in dicta Constitutione majorem excommunicationem, eodemque plane modo, quo ibidem decernitur, Nobis, & huic Sanctæ Sedi reservatam incurrat, prout illum eo ipso incurrere declaramus, volumus, atque statuimus. Non obstantibus omnibus, & singulis illis, quæ in præfata nostra Constitutione voluimus non obstare, cæterisque contrariis quibuscumque.

5. Volumus autem, ut earumdem præsentium Litterarum transumptis, seu exemplis etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides in judicio, & extra illud ubique locorum habeatur, quæ haberetur ipsis præsentibus, si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die octava Februarii millesimo septingentesimo quadragesimo quinto, Pontificatus Nostri Anno quinto.

D. Cardinalis Passioneus.

SANCTISSMI DOMINI NOSTRI

BENEDICTI PP. XIV.

CONSTITUTIO,

Qua Litteræ jam editæ adversus Confessarios exquirentes a Pœnitentibus complicum nomina, confirmantur; & pœnæ in delinquentes statuuntur, cum præfinitione Ordinis procedendi in hujusmodi Causis.

BENEDICTUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

Ad perpetuam rei memoriam.

UBI primum de perversa quadam, & absurda praxi in Sacramento Pœnitentiæ administrando apud nonnullos Confessarios in Portugalliæ, & Algarbiorum Regnis introduci cœpta, non sine animi Nostri dolore, nuncium accepimus, non levi aliquo incertoque rumore ad Nos perlatum, sed ita gravibus, solidisque fundamentis innixum, ut prudentem omnino fidem de periculi cum veritate, tum magnitudine facerent; prætermittere non potuimus, quin continuo datis ad Venerabiles Fratres eorumdem Regnorum ac Ditionum Archiepiscopos, & Episcopos Apostolicis Nostris Litteris, remedium nascenti malo quam promptissime adhiberemus. Earum vero Litterarum die septima mensis Julii superioris anni millesimi septingentesimi quadragesimi quinti editarum, quas præsenti huic nostræ Constitutioni inserendas existimamus, hic tenor erat.

BE-

BENEDICTUS PAPA XIV.

Venerabiles Fratres, salutem, & Apostolicam Benedictionem.

Suprema omnium Ecclesiarum sollicitudo, & Divina Jesu Christi omnium Pastorum Principis, cujus vices plane immerentes gerimus, charitas assidue urget Nos ut pro commissa divinitus imbecillitati Nostræ universi Dominici gregi cura semper advigilantes, periculis animarum; sicubi forte superimpenderint, per omnes Christiani Orbis Populos ac Nationes opportune, quantum cum Domino possumus, occurramus; atque iis præcipue Regnis & locis peculiari quodam Apostolicæ Nostræ charitatis studio, auctoritatisque providentia consulamus, in quibus, cum Fides, Religio, Pietas quammaxime floreant, callidus humani generis hostis nocere Fidelibus dum aperto bello desperat, per insidias molitur, in Angelum scilicet se se lucis transfigurans, & ementita boni specie incautis illudens; qua ex arte non minora sæpe animarum detrimenta, quam ex aggressione manifesta, esse proventura nequissimus veterator confidit. In harum autem fraudum numero computamus, quod in florentissimis Portugalliæ, & Algarbiorum Regnis, & Ditionibus, quibus Vos Antistites summa cum Sacerdotalis virtutis vestræ commendatione præsidetis, & quibus pro singulari erga Catholicam Ecclesiam, atque Apostolicam hanc Sanctam Sedem observantia meritæ debentur laudes, nuper evenisse non sine ingenti animi nostri dolore cognovimus. Pervenit enim haud ita pridem ad aures Nostras, nonnullos istarum partium Confessarios falsa zeli imagine seduci se passos,

sed a zelo secundum scientiam longe aberrante, perversam quamdam, & perniciosam praxim in audiendis Christi fidelium confessionibus, & in saluberrimo Pœnitentiæ Sacramento administrando, invehere, atque introducere cœpisse; ut videlicet, si forte in pœnitentes incidissent socium criminis habentes, ab iisdem pœnitentibus socii hujusmodi, seu complicis nomen passim exquirerent; atque ad illud sibi revelandum non inducere modo suadendo conarentur; sed, quod detestabilius est, denuntiata quoque, nisi revelarent, absolutionis sacramentalis negatione, prorsus adigerent, atque compellerent; imo etiam complicis ejusdem nedum nomen, sed habitationis insuper locum sibi exegerint designari. Quam illi quidem intolerandam imprudentiam tum procurandæ complicis correctionis, aliorumque bonorum colligendorum specioso prætextu colorare, tum emendicatis quibusdam Doctorum opinionibus defendere non dubitarent, cum revera opiniones hujusmodi vel falsas, & erroneas sequendo, vel veras, & sanas male applicando, perniciem tam suis, quam pœnitentium animabus consciscerent; ac sese præterea plurium gravium damnorum, quæ inde facile consecutura fore prævidere debuerant, reos coram Deo æterno Judice constituerent. Et vero jam secuta fuisse multa ejusmodi damna infelici experientia compertum est; nec fieri potuit quin ea de causa & oblocutiones, & scandala, & non Ministrorum tantum, sed sacri etiam ipsius ministerii odium, & animarum ingens conturbatio in Populo fideli exorta sint. Tristia nos hæc nuncia cum accepimus, simul audivimus, contra exitialem hujusmodi abusum protinus justa indignatione pro munere suo commotos fuisse dilectos Filios nostros S. R. E. Cardina-

dinales Nunum a Cunha in iisdem Portugalliæ, & Algarbiorum Regnis Generalem Inquisitorem, & Thomam de Almeyda Patriarcham Lisbonensem, atque utrumque sollicite gliscenti malo compescendo, atque etiam eradicando adlaborasse. Nos autem, ne in tam gravi animarum discrimine ulla ex parte Apostolico Nostro Ministerio deesse videamur, neve mentem hac super re Nostram apud Vos obscuram, & ambiguam esse sinamus: notum Vobis esse volumus, memoratam superius praxim penitus reprobandam esse, eamdemque a Nobis per præsentes Nostras in forma Brevis Litteras reprobari, atque damnari, tamquam scandalosam, & perniciosam, ac tam famæ proximorum, quam ipsi etiam Sacramento injuriosam, tendentemque ad sacrosancti sigilli sacramentalis violationem, atque ab ejusdem Pœnitentiæ Sacramenti tantopere proficuo, & necessario usu Fideles abalienantem. Ea propter, Venerabiles Fratres, quamquam de pastorali vestra vigilantia nihil est, quod dubitemus; Supremi tamen Officii quoque Nostri esse censemus alacritatem ipsam vestram hac mentis Nostræ aperta significatione, & Apostolicis insuper hortationibus nostris intentius acuere, & excitare, ut pro se quisque vestrum opportunioribus, quascumque prudentia suggesserit, initis rationibus, & efficacioribus quibusque juris remediis, quoad opus fuerit, contra delinquentes Ministros adhibitis, noxiam hujusmodi novitatem strenue insectemini, ac pene nascentem opprimatis, neque patiamini traditis curæ vestræ ovibus ibi offendiculum parari, ubi salus a Christo posita est, ab eoque divinæ misericordiæ fonte illas averti, ac deterreri, ad quem ab eodem Redemptore Nostro ad abluendas, dealbandasque in sanguine suo

animas amantissime invitantur. Interea, dum a zelo vestro, ac prudentia luculentiora Nobis certe pollicemur vestræ pietatis, & observantiæ argumenta, Apostolicam Benedictionem cum uberrima cælestium charismatum copia conjunctam Vobis Venerabiles Fratres, ex animo impertimur. Volumus autem, ut præsentium transumptis, sive exemplis etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, & Sigillo Personæ in Dignitate Ecclesiastica constitutæ munitis, eadem prorsus ubique fides adhibeatur, quæ præsentibus adhiberetur, & adhiberi posset, si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem sub annulo Piscatoris die VII.*Mensis Julii* 1745. *Pontificatus Nostri Anno Quinto.*

Cajetanus Amatus.

Has porro nos literas in forma Brevis tunc datas iterum præsentibus Nostris confirmamus, & roboramus, easque ab omnibus, & singulis fideliter, exacteque observari injungimus, atque præcipimus.

Statuentes insuper, ac decernentes, ut quicumque cujusvis status, gradus, conditionis, dignitatis, & ordinis, etiam speciali, & individua, ad effectum ut hisce nostris præsentibus comprehendantur, mentione, & expressione digni, ausus in posterum fuerit docere, licitam esse hujusmodi praxim, prout ea in relato Nostro Brevi exponitur, ac reprobatur; vel scribere, aut loqui præsumpserit in ejusdem damnatæ praxis defensionem; vel ea quæ in dicto Brevi contra eamdem praxim decreta sunt, impugnare, aut in alienos sensus temere detorquere, seu interpretari; incidat ipso facto in ex-

excommunicationem, a qua non possit præterquam in articulo mortis ab alio, quacumque etiam dignitate fulgente, vel auctoritate suffulto, nisi a Nobis, vel a pro tempore existente Romano Pontifice, absolvi.

Et quia non modo cavendum est, ut, quæ sunt a Nobis in præinsertis Literis decreta, ab omni impugnatione, contradictione, pravaque interpretatione salva sint, & immunia; verum etiam ne quis in Sacramenti Pœnitentiæ administratione ab eorum omnimoda observantia unquam recedat: idcirco omnibus & singulis Confessariis utriusque Cleri, tam Sæcularis, quam Regularis, quantumvis exemptis: & quacumque speciali & expressa mentione alias fortasse nominandis, graviter, & districte, Divini interminatione judicii, atque in virtute sanctæ obedientiæ, prohibemus, ne conformiter ad prædictam reprobatam praxim, pœnitentes, qui peccatum seu crimen aliquod, cujus socium, aut socios habuerit, ipsis in Tribunali Pęnitentiæ confiteantur, interrogare præsumant de nomine socii, seu complicis, loco habitationis, vel aliis hujusmodi adjunctis, sive circumstantiis, expressionem, magisque individuam ejusdem complicis manifestationem concernentibus: eidem pęnitenti, si manifestare renuerit, Sacramentalem absolutionem denegando; alioquin noverint sese, ultra peccati lethalis incursum, suspensioni ab officio audiendarum confessionum, aliisque etiam gravioribus pęnis fore subjiciendos.

Præterea quoniam contra damnatum hujusmodi exitialem abusum, ne cum animarum pernicie radices agat, necesse ducimus modum, ac formam etiam in foro externo procedendi, & ultrices adversus reos pœnas imponendi,

ſtatuere , atque ordinare , omneſque ſuper hoc exorituras, vel etiam jam exortas diſſenſiones componere , & penitus amputare ; volumus , decernimus , ac declaramus , quod docentes , ut ſupra , licitam eſſe praxim a Nobis jam reprobatam , vel in ejuſdem praxis defenſionem ſcribentes , aut loquentes , vel ejuſdem reprobationem in memorato Noſtro Brevi contentam impugnantes, aut perverſe interpretantes, in Officio Sanctæ Inquiſitionis prædictorum Regnorum, atque Ditionum ſevere puniantur, & contra eos , & eorum quemlibet in eodem Officio procedatur , non minus ac contra illos ibidem procedi ſolet , qui aſſerunt , tradunt , tuentur opiniones ſcandaloſas, pernicioſas , uti tales a Sede Apoſtolica rejectas , & condemnatas.

Similiter in eodem Officio procedendum erit, & procedi volumus ac ſtatuimus contra Confeſſarios quoque , ut ſupra , delinquentes , ac de nomine complicis pœnitentem interrogantes ; eidemque penitenti , niſi illud ſibi manifeſtet, abſolutionem denegantes: dummodo tamen hujuſmodi interrogandi , ac denegandi actus talibus circumſtantiis conjunctus ac conveſtitus ſit , quæ ſic agentem Confeſſarium de adhæſione ad prædictam reprobatam praxim , tamquam ad licitam , vel alio quovis modo de prava credulitate ſuſpectum reddant.

Itaque contra prædictos omnes , & ſingulos delinquentes tam ſæculares , quam quorumvis etiam quomodolibet exemptorum, ac Sedi Apoſtolicæ immediate ſubjectorum Ordinum , Inſtitutorum , Societatum , & Congregationum Regulares, cujuſcumque dignitatis, ac præeminentiæ, aut quovis privilegio muniti exiſtant,

& quo.

& quorum specialis, & nominatim mentio facienda sit, prædictorum Regnorum, ac Ditionum Inquisitores, potestate a Nobis tradita; & quatenus, opus sit, præsentium tenore de novo concessa, prout in causis Fidei, juxta Sacrorum Canonum formam, necnon Sancti Officii Inquisitionis hujusmodi constitutiones, privilegia, consuetudines, & decreta, diligenter inquirant, & procedant, & quos in aliquo ex ejusmodi excessibus culpabiles repererint, in eos, pro criminum qualitate, & circumstantiis, suspensionis ab officio confessiones audiendi, vel etiam ab executione Ordinum, privationis Beneficiorum, Dignitatum, ac perpetuæ inhabilitatis ad illa, necnon vocis activæ, ac passivæ, si Regulares fuerint, aliasque pęnas decernant; omnes etiam vel earum tantum aliquas, in perpetuum, vel ad tempus infligendo.

Quicumque vero alium quemlibet aliquo ex supradictis modis deliquisse cognoverint, eum, intra terminum dierum in Edictis Sancti Officii ejusmodi Inquisitionis præfigi solitum, eidem Sancto Officio denunciare teneantur: alioquin pęnas non denunciantibus per eadem Edicta infligi consuetas incurrant. Verumtamen ab hujusmodi onere denunciandi justis de causis eximi volumus, & eximimus personam ipsam pęnitentem dumtaxat in causa propria, idest in casu, quod suum peccatum confitens, a Confessario adigatur ad sibi manifestandum nomen complicis in eodem peccato: tunc enim pęnitentem hujusmodi ab obligatione eumdem Confessarium denunciandi liberamus. Sed quando aliunde, quam ex propria, ut dictum est, Confessione, noverit Confessarius aliquo ex superius enumeratis, & Sancto

 Offi-

Officio denunciandis modis deliquiſſe, tunc eum & ipſe denunciare ex iſta aliunde habita notitia teneatur.

Quod ſi Confeſſarii de complicis nomine perperam interrogantis, abſolutionemque, niſi ſibi detegatur, denegantis actum contingat ejuſmodi eſſe, ut quamvis imprudens, & malus, ſimplex tamen quidam, & nudus actus fuerit, ideſt iis circumſtantiis deſtitutus, quæ de prava credulitate, vel de mala adhæſione ad praxim in ſæpedicto Noſtro Brevi reprobata, tamquam, ad licitam, eumdem Confeſſarium ſuſpectum reddant; tunc iſtiuſmodi delictum, neque denunciationis oneri, neque Sancti Officii prædicti cognitioni ſubjectum erit; ſed de illo cognoſcere, atque in delinquentem Confeſſarium, per ſuſpenſionem ab audiendis Confeſſionibus, vel alias canonicas, & legitimas pœnas pro delicti modo animadvertere, ad locorum Ordinarios in ſua cujuſque Diœceſi omnino ſpectabit.

His igitur circa ordinem, formam, modumque contra ejuſmodi delinquentes procedendi, ut præfertur, conſtitutis, ac ſuis unicuique Judici Eccleſiaſtico juribus aſſignatis, & diſtributis; hanc Nos deinceps regulam ab omnibus obſervari, ac cuſtodiri volumus, & mandamus, ſi quando talia delicta deprehendi contigerit, quæ tamen haud umquam poſthac eventura in Domino confidimus, accedente ſuper præclara inclytæ Luſitanæ Nationis univerſæ erga Sedem Apoſtolicam obſervantia, & obedientia, necnon eximia tum iſtius Sanctæ Inquiſitionis Officii, tum cujuſque loci Ordinariorum numquam defutura vigilantia. Quapropter quæcumque aliter, quam præſentibus Noſtris decrevimus, & conſtituimus, ſive in Edictis præfati Officii

In-

Inquisitionis, sive in quibuslibet quorumvis Ordinariorum Mandatis, aut Pastoralibus Literis, vel Decretis ante hac statuta prodierint, ea Nos, quoniam post Apostolicam hanc Nobis propositam agendi, seu judicandi normam minus necessaria fore censemus, desinere jam, & cessare, ac veluti numquam emanassent, omnem obligandi vim amittere, Motu proprio, & ex certa scientia, deque Apostolicæ potestatis plenitudine declaramus, statuimus, atque sancimus.

Decernentes easdem præinsertas, necnon præsentes nostras Literas, & in eis contenta quæcunque, etiam ex eo, quod quicumque cujusvis status, gradus, ordinis, præeminentiæ, & dignitatis existant, seu alias speciali, & individua mentione, & expressione digni, in præmissis interesse habentes, seu habere quomodolibet prætendentes, illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati, & auditi, neque causæ, propter quas tum præinsertæ, tum præsentes emanaverint, sufficienter adductæ, verificatæ, & justificatæ fuerint, aut ex alia qualibet etiam privilegiata causa, colore, prætextu, & capite, de subreptionis, vel obreptionis, aut nellitatis vitio, seu intentionis nostræ, vel interesse habentium consensus, aliove quolibet defectu, notari, impugnari, aut in controversiam vocari posse; sed ipsas præsentes, easdemque præfatas in forma Brevis Literas, firmatas, validas, & efficaces existere, & fore, suosque plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, & ab omnibus, & singulis præmissis, ad quos spectat, seu pro tempore spectabit, exacte, & inviolabiliter observari.

Sicque, & non aliter in præmissis censeri, atque ita per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam Sanctæ Ecclesiæ Cardina-

les, & contra hæreticam pravitatem Generales Inquisitores, Legatos quoque de Latere, & Apostolicæ Sedis Nuntios, aliosque quoslibet quacumque auctoritate, potestate, & præeminentia fungentes, & functuros, sublata eis, & eorum cuilibet aliter judicandi, & interpretandi facultate, judicari, & definiri debere, ac irritum & inane, si secus super his a quoquam scienter, vel ignoranter contigerit, attentari.

Non obstantibus quibusvis Apostolicis, & in Universalibus, sive Provincialibus, aut Synodalibus Conciliis editis generalibus, sive specialibus Constitutionibus, & Ordinationibus, Edictis quoque prædicti Inquisitionis Officii, & quorumcumque Ordinariorum, etiam Episcoporum, & Metropolitanorum Mandatis, Literis Pastoralibus, sive Decretis, necnon ejusdem Officii, & quarumcumque Ecclesiarum etiam Episcopalium, & Metropolitanarum, & quorumcumque Ordinum, Congregationum, & Religionum, & Institutorum, etiam Societatis Jesu, aliisve quibusvis etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, stylis, usibus, & consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis, & Literis Apostolicis eidem Inquisitionis Officio, illiusque Inquisitoribus, Commissariis, aliisque Officialibus, tum etiam Ecclesiis, eorumque Prælatis, Ordinibus, Congregationibus, Institutis, Societatibus, illorumque Superioribus, & personis quibuslibet, sub quibusvis verborum tenoribus, & formis, & cum quibuscumque etiam efficacissimis, & insolitis derogationibus, clausulis, atque decretis, etiam Motu, & Apostolicæ potestatis plenitudine similibus, seu ad quarumcumque personarum, etiam Regia, alia-

ve

ve qualibet mundana, vel Ecclesiastica potestate, fulgentium instantiam, vel alias quomodolibet in contrarium præmissorum concessis, & confirmatis, & innovatis.

Quibus omnibus, & singulis etiamsi pro illorum sufficienti derogatione, de illis, eorumque totis tenoribus specialis, & individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio, seu quævis alia expressio habenda, aut alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores prædictos pro sufficienter, & de verbo ad verbum expressis, & insertis, formasque hujusmodi pro plene, & exacte observatis habentes, ad præmissorum effectum, hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus.

Volumus autem, ut earumdem præsentium transumptis, sive exemplis, etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis, eadem prorsus fides in judicio, & extra ubique adhibeatur, quæ adhiberetur ipsis præsentibus, si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Nulli ergo omnino hominum liceat paginam hanc nostrarum condemnationis, reprobationis, confirmationis, sanctionis, prohibitionis, ordinationis, abrogationis, derogationis, & voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, & Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum in Arce Gandulphi Albanensis Diœcesis Anno Incarnationis Dominicæ millesimo septingentesimo quadragesimo sexto. Quar-

to

to Nonas Junii, Pontificatus Nostri Anno Sexto.

D. Card. Passioneus.

J. Datarius.

VISA DE CURIA.

I. C. Boschi.

I. Eugenius.

Loco ✠ Plumbi.

Registrata in Secretaria Brevium.

Sequitur ejusdem Constitutionis Confirmatio, & Ampliatio.

BENEDICTUS

EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

Ad perpetuam rei memoriam.

AD eradicandum pravum zizanii semen, quod ab adversario generis humani in Agro Dominico sparsum, per Lusitaniæ primum Regiones pullulare compertum fuerat; ubi nimirum apud nonnullos Confessarios, in administrando Sacramento Pœnitentiæ, perversa quædam & absurda praxis, Ecclesiasticis Regulis con-

contraria, eidemque Sacramento injuriosa; & ad avertendos Fideles ab ipsius salutifero usu quammaxime tendens, introduci cęperat; pro imposito Nobis vigilandi debito, Apostolicas in forma Brevis Literas direximus Venerabilibus Fratribus Archiepiscopis, & Episcopis, per Portugalliæ, & Algarbiorum Regna, atque Ditiones constitutis, quas deinde per alias Nostras sub plumbo expeditas Literas, nuper, quarto nimirum Nonas elapsi mensis Junii, confirmavimus, & innovavimus, adjectis nonnullis ordinationibus, & declarationibus, quas ad meritas pęnas tam delinquentibus, quam contrarium tenentibus sive docentibus, irrogandas, & ad rectum adversus eos procedendi ordinem in prædictis Regnis, & Ditionibus servandum, opportune expedire in Domino judicavimus.

Earum autem Literarum, quas ad hujusmodi erroris, & abusus reprobationem primum edidimus, hic tenor erat.

BENEDICTUS PAPA XIV.

Venerabiles Fratres, salutem, & Apostolicam Benedictionem.

S*Uprema omnium Ecclesiarum sollicitudo*, &c. Reliqua legenda sunt pag. 450. & seqq.

Quoniam vero nullam Pastoralis vigilantiæ cautelam superfluam esse ducimus, ubi de Fidelium animarum pernicie, deque subvertenda sanæ doctrinæ integritate, & recta Sacramentorum administratione, periculum subesse dubitetur; neque vero ignoramus, alibi quoque auditas esse pęnitentium querelas de importunis nonnullorum Confessariorum perquisitionibus, pro investigandis complicum nominibus, aliisque

que notitiis juxta praxim in præinsertis Nostris Apostolicis Litteris relatam, atque damnatam; erroneas vero quorumdam Doctorum hac de re opiniones, vel pravas aliorum non recte opinantium interpretationes, & applicationes, in eisdem Litteris enunciatas, aliquibus arridere; nec satis eliminatas reputari per ipsas præmissas Litteras, quas, utpote ad Lusitaniæ Regnorum, atque Ditionum opportunitatem accommodatas, pro iisdem solummodo emanatas, generalis definitionis vim, auctoritatemque habere, ab aliquibus temere negatum fuit: Ideo Nos Motu proprio, atque ex certa scientia, hujus nostræ generalis sanctionis tenore, ac de Apostolicæ potestatis Nostræ plenitudine, easdem præinsertas Literas iterum confirmantes, & roborantes decernimus, & declaramus, memoratam praxim in se ipsa, & ubique locorum, ac temporum, Apostolica auctoritate reprobatam, atque damnatam esse, & censeri debere; nec ulli licitum esse contra doctrinam in præfato Nostro Brevi contentam docere, scribere, aut loqui, eamque impugnare, aut perverse interpretari, vel ipsi actu contraire; sub pœnis adversus tuentes, asserentes, aut tradentes opiniones scandalosas, perniciosas, & uti tales a Sede Apostolica rejectas, & condemnatas, & respective adversus contrafacientes mandatis Apostolicis, & Ecclesiasticis sanctionibus statutis, atque præscriptis.

Decernentes easdem præinsertas, nec non præsentes Nostras Apostolicas Literas, nullo ex capite, colore, aut prætextu, de subreptionis, obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis Nostræ, aut alio quolibet defectu notari, impugnari, aut in controversiam vocari posse; sed semper firmas, validas, & efficaces existere, &

par-

perpetuo fore, atque omnes ubique Terrarum cujusvis status, gradus, ordinis, præeminentiæ, & dignitatis; & tam Sæculares, quam quorumvis etiam quomodolibet exemptorum, ac Sedis Apostolicæ immediate subjectorum Ordinum, Institutorum, Societatum, & Congregationum Regulares, quocumque privilegio munitos, aliosque etiam speciali mentione dignos, afficere, & arctare, ac suos ubique plenarios, & integros effectus sortiri, & obtinere, & ab omnibus, & singulis, ad quos spectat, seu pro tempore spectabit, exacte, & inviolabiliter observari debere.

Sicque, & non aliter per quoscumque Judices Ordinarios, & Delegatos, etiam Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales, & contra hæreticam pravitatem Generales Inquisitores, Legatos quoque de Latere, & Apostolicæ Sedis Nuntios, aliosque quoslibet quacumque auctoritate, & potestate fungentes, & functuros, sublata eis, & eorum cuilibet aliter judicandi, & interpretandi facultate, judicari, & definiri debere; ac irritum, & inane, si secus super his a quoquam scienter vel ignoranter contigerit attentari.

Non obstantibus quibusvis Apostolicis, & in Universalibus, sive Provincialibus, aut Synodalibus Conciliis editis generalibus, sive specialibus Constitutionibus, & Ordinationibus, Privilegiis quoque, Indultis, & Literis Apostolicis cuicumque Personæ, sive Ordini, Instituto, Societati, & Congregationi, sub quibuscumque tenoribus, & formis, & cum quibuslibet clausulis, atque decretis, etiam motu, & Apostolicæ potestatis plenitudine similibus, in contrarium forsan concessis, confirmatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione, de illis, eorumque to-

tis

tis tenoribus specialis, & individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio, seu quævis alia expressio habenda, aut alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores prædictos pro sufficienter, & de verbo ad verbum expressis, & insertis, formasque hujusmodi pro plene, & exacte observatis habentes, ad præmissorum effectum, hac vice dumtaxat specialiter, & expresse derogamus.

Ut autem eædem præsentes, & in eis contenta quæcumque, ad omnium notitiam deducantur, & ne aliquis illorum ignorantiam prætendere possit: volumus easdem per aliquem, seu aliquos ex Cursoribus Nostris ad valvas Basilicæ Principis Apostolorum, ac Cancellariæ Apostolicæ, & in acie Campi Floræ, aliisque consuetis Urbis locis publicari, earumque copias ibidem affigi, & affixas relinqui; quæ sic publicatæ & affixæ, omnes & singulos, quos concernunt, arctent & afficiant, non secus, ac si eorum unicuique personaliter intimatæ, & notificatæ fuissent; quodque earundem præsentium Transumptis, sive exemplis, etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, & sigillo Personæ in Dignitate Ecclesiastica constitutæ munitis, eadem prorsus fides adhibeatur in judicio & extra illud, ubique locorum, quæ adhiberetur ipsis præsentibus, si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Nulli ergo omnino hominum liceat paginam hanc nostrarum confirmationis, reprobationis condemnationis, prohibitionis, sanctionis, & voluntatis infringere, seu eidem ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem Omnipotentis Dei,

ac

ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem Anno Incarnationis Dominicæ millesimo septingentesimo quadragesimo sexto quarto Kalendas Octobris, Pontificatus Nostri Anno Septimo.

J. Datarius.

Pro D. Card. Passioneo.

Jo: Florius Substitutus.

Visa de Curia J. C. Boschi.

J. B. Eugenius.

Loco ✠ Plumbi.

Registrata in Secretaria Brevium, Publicat. die 5. Octobris Anni 1746.

DAM-

DAMNANTUR,

Et prohibentur quinque propositiones Duellorum abusui faventes; veteresque Leges Adversus Duellantes editæ innovantur, ac novis superadditis Sanctionibus confirmantur.

BENEDICTUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

Ad Perpetuam Rei Memoriam.

DEtestabilem, ac Divina naturalique Lege damnatum Duellorum abusum, a barbaris gentibus, atque superstitiosis, non sine ingenti corporum, animorumque clade, in Christianam Rempublicam auctore Diabolo invectum; cum semper execrata sit, atque improbarit Ecclesia, tum præcipuo in eam curam studio, vigilantia, ac zelo incubuerunt Romani Pontifices, ut a Fidelium cœtu longissime arceretur. Nam, ut antiquiora mittamus Prædecessorum nostrorum Nicolai I. Epist. I. *ad Carolum Calvum*, Cœlestini III., Innocentii II., Eugenii III., Alexandri III. *in Concil. Lateranensi Cap.* 1. *&* 2. de Torneamentis, *ubi trium Prædecessorum Decreta citantur*, Innocentius IV. *in Epist. ad Archiepiscopos, Episcopos, aliosque Ecclesiasticos Regni Franciæ, apud* Rainald. *ad ann.* 1251. *num.* 31., adversus singulares pugnas decreta, extant recentiores Apostolicæ Sedis Constitutiones, quibus Romani Pontifices Julius II. *Constit. incip. Regis pacifici*, Leo X. *Constit. Quam Deo, & Hominibus*, Clemens VII. *Constit. Consuevit Ro-*

ma-

manni Pontifex, ac demum Pius IV. *Constitut. Ea quæ a Prædecessoribus*, gravissimas pœnas antea statutas confirmarunt, aliasque de novo addiderunt, contra duellantes ex quacumque causa, etiam per Sæculares Regionum, aut Locorum Leges forsan permissa, adjecta infamia, bonorumque proscriptione, etiam adversus complices, ac participes, & qualemcumque operam iisdem præbentes.

§. 1. Tridentina vero Synodus *sess*. 25. *cap.* 19. *de Reform.* latam in eos excommunicationem extendit ad Imperatores, & Reges, Duces, ac Principes, cæterosque Dominos temporales, si locum ad Monomachiam in terris suis concesserint, ac jurisdictione, & dominio loci, in quo duellum fieri permiserint, quum ab Ecclesia obtineant, eos ipsos privatos declaravit: Committentes vero pugnam, eorumque Patrinos excommunicationis, ac omnium bonorum proscriptionis, nec non perpetuæ infamiæ pęnam incurrere statuit, & si in ipso conflictu decesserint, Ecclesiastica sepultura perpetuo carituros decrevit.

§. 2. Cum vero præfatis saluberrimis Legibus judicialia dumtaxat, ac solemnia duella comprehensa, ac proscripta viderentur, piæ memoriæ Prædecessor noster Gregorius Papa XIII. *Constit. ad tollendum*, hujusmodi pęnas adversus eos omnes extendit, qui nedum publice, sed etiam privatim ex condicto, statuto tempore, & loco, Monomachiam commiserint, etiamsi nulli Patrini, sociive ad id vocati fuerint, nec loci securitas habita, nullæve provocatoriæ Litteræ, aut denunciationis Cartulæ præcesserint.

§. 3. Denique felicis recordationis Clemens Papa VIII. etiam Prædecessor Noster, Apostolicæ

ſtolicas Romanorum ante ſe Pontificum Leges omnes, & pœnas in eis ſtatutas, ſua Conſtitutione, quæ incipit *Illius vices*, data XVI. Kal. Septembris Anno MDXCI., diſerte complexus, eaſdem extendit ad omnes non ſolum duello certantes, ſed etiam provocantes, ſuadentes, equos, arma, commeatus præbentes, comitantes, Chartulas, Libellos, Manifeſta mittentes, ſcribentes, vel divulgantes, aut quomodolibet circa iſta cooperantes; Socios, Patrinos, de induſtria ſpectatores, fautores, criminis demum participes, illudque permittentes, vel, quantum in ipſis eſt, non prohibentes, ac delinquentibus veniam, & impunitatem concedentes, quique ſe prædictis quoquomodo immiſcuerint; etiamſi neque pugnæ effectus, neque acceſſus ad locum ſit ſubſequutus.

§. 4. His tam ſapienter, tam aperte, atque perſpicue ab Eccleſia, & ab Apoſtolica Sede conſtitutis, dubitari jam nullo modo poſſe videbatur, quin duella omnia tam publica, quam privata, & naturali, & Divino, & Eccleſiaſtico jure, prorſus illicita, vetita, atque damnata cenſeri deberent. Sed nonnulli earum Legum interpretes, per benignitatis ſpeciem humanis, praviſque cupiditatibus plus æquo faventes, Apoſtolicas Sanctiones ad corrupta hominum judicia inflectentes, ac temperantes, *licere*, docuerunt, ut clare patet ex Prop. 2. damnata ab Alexandro VII. docuerunt, inquam, *Viro Equeſtri duellum acceptare, ne timiditatis notam apud alios incurrat*, & ex prop. 7. ex damnatis ab eodem: *Fas eſſe defenſione occiſiva, vel ipſis Clericis, ac Religioſis, tueri honorem, dum alia declinandæ calumniæ via non ſuppetat*; & ex prop. 18. ab eodem damnata: *propulſare damna, quæ ex iniqua Judicis ſententia certo im-*

imminent; item ex prop. 32. ex damnatis ab Innocentio XI. *defendere non solum quæ possidemus, sed etiam ea, ad quæ jus incboatum habemus, cum alia via id assequi non valeamus*: Quas quidem assertiones duellis faventes, Apostolica Sedes censura notavit, rejecit, proscripsit.

§. 5. Et nihilominus extiterunt quamproxime recentiores alii, qui etsi duella, vel odii, vel vindictæ, vel honoris tuendi causa, vel levioris momenti res, fortunasque servandi, fateantur illicita; aliis tamen in circumstantiis, & casibus, vel amittendi Officii, & sustentationis, vel denegatæ sibi a Magistratu justitiæ, defensionis innoxiæ titulo, ea licere pronunciant. Laxas, & periculi plenas opiniones hujusmodi, ex vulgatis eorum Libris ad Nos delatas, ubi primum accepimus, earum examen nonnullis ex Venerabilibus Fratribus Nostris S. R. E. Cardinalibus, & quibusdam Dilectis Filiis Sacræ Theologiæ Magistris specialiter ad id per Nos deputatis commisimus; qui re mature discussa, latis coram Nobis tum voce, tum scripto suffragiis, infrascriptas Propositiones censura, & proscriptione digna existimarunt.

PRIMA PROPOSITIO.

Vir Militaris, qui nisi offerat, vel acceptet duellum, tamquam formidolosus, timidus, abjectus, & ad Officia Militaria ineptus haberetur; indeque officio, quo se suosque sustentat, privaretur, vel promotionis, alias sibi debitæ, ac promeritæ, spe perpetuo carere deberet, culpa, & pœna vacaret, sive offerat, sive acceptet Duellum.

II.

II.

Excusari possunt etiam honoris tuendi, vel humanæ vilipensionis vitandæ gratia, duellum acceptantes, vel ad illud provocantes, quando certo sciunt pugnam non esse secuturam, utpote ab aliis impeditam.

III.

Non incurrit Ecclesiasticas pœnas ab Ecclesia contra duellantes latas, Dux, vel Officialis Militiæ, acceptans duellum, ex gravi metu amissionis famæ, & officii.

IV.

Licitum est, in statu hominis naturali, acceptare, & offerre duellum, ad servandas cum honore fortunas, quando alio remedio eorum jactura propulsari nequit.

V.

Asserta licentia pro statu naturali, applicari potest statui Civitatis male ordinatæ, in qua nimirum, vel negligentia, vel malitia Magistratus justitia aperte denegatur.

§. 6. Auditis itaque, super unaquaque earum Propositionum, dictorum Cardinalium, & Consultorum judiciis, atque omnibus rite, & mature consideratis, Nos ipsas, præsentium Litterarum tenore, & Apostolica Auctoritate, tamquam falsas, scandalosas, ac perniciosas rejicimus, damnamus, ac prohibemus: ita ut quicumque illas aut conjunctim, aut divisim docuerit, defenderit, aut de iis, etiam disputandi gratia, publice, aut privatim tractaverit, nisi forsan impugnando, ipso facto incidat in excommunicationem, a qua non possit (præterquam in

in mortis articulo) ab alio quacumque etiam dignitate fulgente, nisi ab existente pro tempore Romano Pontifice absolvi.

§. 7. Insuper stricte, in virtute sanctæ obedientiæ, & sub interminatione Divini Judicii, prohibemus omnibus Christifidelibus cujuscumque conditionis, dignitatis, & status, etiam speciali, & specialissima nota dignis, ne prædictas opiniones, aut aliquam ipsarum, ad praxim deducant.

§. 8. Jam vero ut exitiosam duellorum licentiam, in Christiana, ac præsertim Militari Republica, non obstantibus providis Legibus a plerisque etiam Sæcularibus Principibus, & Potestatibus ad eandem extirpandam laudabiliter editis, adhuc gliscentem, validiore manu coerceamus, gravissimumque scelus Apostolicæ districtionis gladio magis magisque insequamur, omnes & singulas dictorum Romanorum Pontificum Prædecessorum nostrorum Constitutiones superius enunciatas, quarum tenores, ac si præsentibus de verbo ad verbum insertæ forent, pro sufficienter expressis haberi volumus, Apostolica auctoritate confirmantes & innovantes, ad hoc ut pœnarum gravitas, & serveritas majorem perditis hominibus ingerat peccandi metum; Nostro Motu proprio, ac de Apostolicæ auctoritatis plenitudine, earumdem præsentium Litterarum serie, statuimus, atque decernimus, ut si quis in duello, sive publice, sive privatim indicto, hominem occiderit, sive hic mortuus fuerit in loco conflictus, sive extra illum ex vulnere in duello accepto, hujusmodi homicida, tamquam interficiens proximum suum animo præmeditato ac deliberato, ad formam Constitutionis felicis recordationis Prædecessoris Nostri Benedicti

Papæ XIII. quæ incipit *Ex quo Divina, data* VI. *Idus Junii Anno Domini MDCCXXV.*; ab Ecclesiasticæ Immunitatis beneficio exclusus & repulsus omnino censeatur; ita ut a cujuscumque Sacri aut Religiosi loci asylo, ad quod confugerit, servatis tamen de jure servandis, extrahi, & Judicis competentis Curiæ pro merito puniendus, tradi possit & debeat; super quo Nos Episcopis, aliisque Superioribus Antistitibus, ad quos respective pertinet, & pertinebit imposterum, necessarias & opportunas facultates præsentium quoque tenore impertimur. Quin etiam, vivente adhuc altero in singulari certamine graviter vulnerato, si percussor in locum immunem se receperit, ex quo, eveniente illius morte, fugam arripere, & legum severitatem evadere posse prospiciatur; Volumus, & respective permittimus, ut, quatenus Periti ad inspiciendum vulnus acciti, *grave vitæ periculum* adesse retulerint, percussor ipse, prævio semper Decreto Episcopi, & cum assistentia personæ Ecclesiasticæ ab eodem Episcopo deputatæ, ab hujusmodi loco immuni extractus, sine mora carceribus mancipetur; ea tamen lege Judicibus indicta, ut illum Ecclesiæ restituere debeant, si vulneratus superstes vivat ultra tempus a legibus, quæ de homicidio sunt, constitutum; alioquin in easdem partes includant, quæ in memoratis Benedicti XIII. Litteris constitutæ sunt adversus illos, qui delinquentem in aliquo ex casibus ibidem expressis, ex indiciis ad id sufficientibus sibi traditum, restituere recusent, postquam is in suis defensionibus hujusmodi indicia diluerit.

§. 9. Præterea simili motu & auctoritate decernimus, ac declaramus Sepulturæ sacræ privatio-

vationem a sacrosancta Tridentina Synodo inflictam morientibus in loco duelli & conflictus, incurrendam perpetuo fore, etiam ante Sententiam Judicis, a decedente quoque extra locum conflictus ex vulnere ibidem accepto, sive duellum publice, sive privatim indictum fuerit, ac etiamsi vulneratus ante mortem non incerta Pęnitentiæ signa dederit, atque a peccatis, & censuris absolutionem obtinuerit; sublata Episcopis, & Ordinariis Locorum super hac pęna interpretandi, ac dispensandi facultate, quo cæteris documentum præbeatur fugiendi sceleris, ac debitam Ecclesiæ Legibus obedientiam præstandi.

§. 10. In hujus demum sollicitudinis nostræ societatem vocantes Carissimos in Christo Filios Nostros, Imperatorem Electum, cunctosque Catholicos Reges, nec non Principes, Magistratus, Militiæ Duces, atque Præfectos, eos omnes & singulos, pro sua in Deum Religione, ac pietate, enixe obtestamur in Domino, ut conjunctis studiis, & animis, exitiosæ duellorum licentiæ, qua Regnorum tranquillitas, populorum securitas atque incolumitas, neque corporum solum, sed, quæ nullo pretio æstimari potest, æterna animarum vita certo periclitatur, omni nisu & constantia vehementer obsistant. Neque sibi, suæque in Deum fidei, munerisque ratione fecisse satis intelligant, quod optime constitutis Legibus, indictisque gravissimis pęnis, horrendum scelus proscriptum sit, nisi accuratam ipsarum Legum, pęnarumque executionem naviter urgeant, ac promoveant, seque inexorabiles Dei vindices in eos, qui talia agunt, diligenter exhibeant. Nam si delinquentes aut oscitanter ferant, aut molliter puniant, alieno sese cri-

mine polluent, omnisque illius sanguinis reos se constituent, quem ita crudeliter inultum effundi permiserint. Vani enim falsique honoris Idolo humanas litari victimas non impune feret supremus omnium Judex Deus, rationem ab iis aliquando exacturus, quorum est Divina, & humana jura tueri, sibique creditorum hominum vitam servare, pro quibus sanguinem ipse suum IESUS CHRISTUS effudit.

§. 11. Volumus autem ut præsentium Literarum Transumptis etiam impressis, Notarii publici manu subscriptis, & Sigillo Personæ in Ecclesiastica Dignitate constitutæ munitis, eadem ubique, etiam in judicio, fides exhibeatur, quæ ipsis præsentibus haberetur, si originaliter forent exhibitæ vel ostensæ. Utque eædem præsentes in consuetis locis publicis hujus Almæ Urbis per Cursores nostros, ut moris est, publicatæ & affixæ, omnes & singulos, quos concernunt, seu concernent in futurum, perinde afficiant, ac si unicuique illorum personaliter intimatæ, & notificatæ fuissent.

§. 12. Nulli ergo omnino hominum liceat paginam hanc Nostrarum prohibitionis, damnationis, præcepti, statuti, declarationis, facultatum impertitionis, obtestationis, decreti, & voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac BB. Petri, & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Romæ apud S. M. Majorem anno Incarnationis Dominicæ MDCCLII. quarto Idus Novembris, Pontificatus Nostri Anno Tertiodecimo.

IN-

INSTRUZIONE
BREVE SUCCINTA.

Per i Confessori di Monache, e di persone inclinate allo spirito.

L'Uffizio di Confessore di Monache, ad altre persone incamminate per la via della perfezione è a vero dire pericoloso, ed arduo, ed ha bisogno di molta prudenza, circospezione, e Dottrina: imperciocchè se il regolare le Anime dicesi comunemente *Ars Artium*, con più ragione deve dirsi di que' Direttori, che sono applicati a regolar le Anime di coloro, che sono il più bel Giardino della Chiesa di Dio. Considerando ciò San Gio: Grisostomo lib. 2. *de Sacerd.* così scrisse: *Quod ad Virginum curam spectat, tanto certe major inibi timor est quanto Virginatis Donum pretiosius, quanto Virginalis grex regalior cæteris &c. propterea tutissima custodia, ac majori præsidio indiget: nam Sanctimoniæ adversarius assidue adstat iisque imprimis insidiatur devorare paratus, sicubi Virgo aliqua cadat, labaturque. Præterea ex hominibus insidiantur permulti &c.*

Sebbene sia pericoloso ed arduo l' Uffizio di regolare le Anime Spirituali, è per altro di gran merito presso Dio; è tedioso, ma è di salute, e conviene avere una grandissima compassione a quelle Sorelle, che periscono in carcere senza direttore; è d'incomodo altresì confessar Monache, ad altre persone Spirituali, eppure avendone noi l'abilità con qualche nostro incomodo procurar dobbiamo l' eterna salute de' nostri Prossimi.

Nè alcuno spaventar si deve: imperciocchè vi sono stati Uomini Dottissimi, che hanno dato alla luce molte opere, come appunto sono le Opere di San Francesco di Sales, la Mistica Teologia secondo lo spirito, e le sentenze di S. Bonaventura Cardinale, del P. Maestro Casimiro Tempesti Minor Conventuale, Il Direttorio del Padre Castelvetere Cappuccino, le opere del Padre Scaramelli Gesuita, L'Opere di San Giovanni della Croce, di S. Teresa, L' Anima desolata del Padre Binetti della Compagnia di Gesù, Il Breve compendio della perfezione Cristiana del Padre Achilli della Compagnia di Gesù, ed altri moltissimi, de' quali può servirsene lo zelante Direttore delle Anime.

Regole Generali in confessar Monache, e altre persone che professano Vita Spirituale.

NON picciola carità, prudenza, ed esperienza si richiede in coloro che sono Confessori di sì fatte persone, che però fa duopo assegnare alcune regole in generale.

I. Insegnano i saggi e pii Direttori, che il Confessore non debba trattar giammai con costoro alla Domestica, e con troppa familiarità, neppure sotto pretesto di Spirito, ma che debba avvezzarle a portarsi seco con confidenza insieme, e sommo rispetto, e venerazione. Ma se fossero Anime piene di diffidenza, e di grandi scrupoli, e tentazioni, debbono praticar non esse allora con santa dolcezza, che è necessaria per animarle, e portarle alla fiducia nel Signore: astenendosi nondimeno nello stesso tempo di usare espressioni molto tenere, e formole di molta condiscendenza, quantun-

que

que si movessero da apparentemente buoni motivi, iquali sogliono ingannare alcuni, massimamente ne' principj, estimando, che tali termini confidenziali siano necessarj con queste persone. Ma non è ciò conforme a sentimenti de Santi, i quali insegnano, che dette persone debbono trattarsi con carità sì, ma senza dare in soverchie condiscendenze, le quali alle volte degenerando in affezioni, e passioni sregolate sogliono cagionare notabile rovina e a Confessori, ed a Penitenti.

II. Non deve affezionarsi ad alcuna in particolare per ischivare il pericolo così per se come per lei, ed ancora per evitare le gelosie, ed il mormorio dell' altre. S. Francesco Saverio lib. 6, Epist. 4. consigliava a Confessori di trattar coi Penitenti con tal interno distaccamento, come se sapessero di certo, che un giorno avessero ad esserli Nemici. Si consideri che le Donne sono assai volubili ed incostanti, onde per non pentirsene fa duopo seguire la celebre Sentenza di S. Agostino *apud S. Thom.* op. 64. *Sermo brevis & rigidus cum his mulieribus* (cioè alle divote) *habendus est, nec tamen quia sanctiores sunt, ideo minus cavendæ, quo enim Sanctiores fuerint eo magis alliciunt*. E vuol dire il Santo, che con coteste Donne fa duopo tener brievi discorsi quanto più si può, cioè sebben dolce nondimeno insieme serio, e non molto prolisso, e condiscendente: nè perchè sono sante perciò usar debbonsi minori cautele con esse, imperciocchè quanto più sono Sante, tanto più allettano, e possono insensibilmente occupare il cuore del Direttore, il quale qualora scorga inclinazione maggiore inverso alcuna, allora vegli con

avvedutezza sovra il suo cuore, e non se lo lasci occupare, ed assogettare.

III. Non dee il Confessore trattenersi a ragionare in Confessionale di cose non appartenenti alla salute dell' Anima: anzi siano brievi l' esortazioni, perchè la grazia più facilmente si attacca alla brevità delle parole dette con semplicità ed umiltà, onde S. Antonino 3. p. t. 13. c. 19. biasima quei Confessori, *Qui quotidie audiunt Mulierculas, & faciunt eis longas prædicationes, unde amittunt multum temporis, & scandalum communiter sequitur in ipsis, & in populis*.

Desiderano i Santi che anzi si tratteniamo nel Confessionale con quei poveri Uomini, e Donne che sono pieni di miserie e di travagli, nè trovano chi gl' instruisca, li consoli, e loro dica una buona parola.

IV. Dee essere il Confessore molto considerato, e circospetto e non frettoloso in dar licenza ad alcuna d' entrare in Religione, ma dopo aver ben esaminata la vocazione procuri, che si trattenghi a menar vita divota per qualche tempo ed a pregar sempre Dio sull' elezione del suo Stato, ed avvezzarsi alla solitudine, e a quelle cose convenienti allo stato Religioso. Conosciuta la chiamata del Signore rechisi grave scrupolo di dare orecchio a quello diranno i Parenti, i quali per fine umano vogliono impedire la vocazione. Non permettasi, che escano spesso di Casa per venire alla Chiesa, se volontieri nol consentono i loro Parenti, nè si secondi il loro genio di star sempre in Chiesa. Il Confessore dopo queste regole di perfezione deve indirizzarle a Dio ricordevole della sentenza dell' Appostolo: *Æmulor vos Dei æmulatione,*

tione; despondi enim vos uni Viro Virginem castam exhibere Christo. 2. Cor. 11. Io ho per voi un amor geloso, ma di gelosia di Dio, perchè io vi ho sposate all' unico Sposo Gesù per presentarvi a lui come una Vergine interamente pura.

V. Gran carità si richiede nell' ascoltar Donne malinconiche, e piene di timori ed apprensioni, le quali debbonsi lasciar sfogare di volta in volta dando loro animo, e confidenza, mostrandosi sempre allegro, ed evitando ogni cosa che possa loro recar ombra di gelosia, non mostrando più attenzione per una, che per l' altra, quando nol richieda il bisogno.

Non deve mostrar concetto della loro bontà, nè lodandole con coloro, che facilmente possono ad esse riferirlo. In somma la mira de saggi Direttori, è di farla camminare nella vita spirituale con semplicità, con umiltà con allegrezza, e con libertà.

VI. Detta la prudenza a pii Direttori di procurar sopra tutto, che la divozione nonsi renda odiosa nè alle penitenti medesime nè ad altre Monache nè a parenti, vale a dire ognuno attenda alla sua vocazione senza che spenda tutto il tempo negl' esercizj della divozione; ma conviene regolarsi secondo la direzione di S. Francesco di Sales nella introduzione alla Vita divota.

Gran bene fanno coloro che con belle maniere coltivano le anime divote insinuando loro alcune brievi pratiche a cagion d' esempio l' offerire ogni mattina al Signore l' opere della giornata, il fare di tempo in tempo nelle fatiche, e ne lavori qualche atto di divozione coll' elevare la mente a Dio, conside-

rare la passione di Gesù, almeno i Misterj del Rosario, il fare brevissimo Esame di Coscienza, o un atto di Dolore prima d' andare a letto, il voltarsi una volta al giorno almeno verso quella Chiesa dove sta il Santissimo Sagramento ad adorarlo, chiamar spesso la Vergine, far qualche piccola mortificazione.

Pratiche per far crescere nelle Virtù l' Anime pie.

CONsiderano i Santi che fanno cosa molto grata al Benedetto Dio coloro che attendono di proposito a coltivare queste buone piante, le quali col favor di Dio, ed ad onor suo e gloria della sua Chiesa possono crescere in alti e robusti Cedri di perfezione Cristiana: onde niun Direttore deve perdonare a fatica per impiegar tanto fruttuosamente la potestà che Gesù li ha dato concorrendo col Signore a far che sì nobili piante frutti producano di belle e sante Virtù. Non deve il Confessore tralasciare d' avvezzare li Penitenti nell'Orazione mentale, che può farsi anche faticando, camminando.

Sul principio incontrerassi difficoltà ad indurre alcune a star ritirate una mezz' ora in orare mentalmente; contuttociò il Direttore s' ingegnerà che esse nel lavoro prendano il costume d' unire la mente a Dio: fra gl' imbarazzi, e le fatiche riuscirà loro poi facile l' Orazione, e desideraranno il ritiro quanto potranno. Dica adunque loro, che spesso fra la giornata sollevino il Cuore a Dio prendendone motivo da ogni cosa, che si vede, e da ogni occasione, che si presenta; il che può porsi in opera anche da poveri Contadini, e

dalle

dalle Villanelle, come si vede praticato da moltissimi, i quali nella stanchezza dell' affaticato lor corpo pensano al riposo del Paradiso, o alla stanchezza di Gesù caricato della Croce, o nel vedere giardini e vigne considerano come da Dio il tutto si provvede e si dispensa.

Tal continua vigilanza le è necessaria perchè abbiano uopo il continuo ajuto per non cadere, diffidando di loro stesse. Devono procurare la mortificazione interna, ed ancora discretamente l'esterna, ed a poco a poco avvezzandole a vincer la propria volontà, a contraddire al proprio genio, a quei di Casa, a soffrire i loro difetti, a cedere all' altrui giudizio, a non lamentarsi d' altri, in somma a camminar sempre contro la p opria inclinazione. Per mancanza di questo esercizio proviene che tante divote sono risentite, e stizzose, soggette a mille vanità, impazienti, inquiete, e se ne formano in queste mancanze anche gl' abiti.

Queste persone che attendono a viver cristianamente debbono accostarsi spesso al fonte della Santità Gesù Cristo; però intorno alla frequente Comunione seguir dobbiamo il Consiglio de primi Maestri della Vita Spirituale, i quali non furono troppo indulgenti in far frequentare la Comunione, ma la concedevano, o ogni otto giorni o nelle Domeniche, e qualche altra volta nel corso della settimana se scorgevano nelle Anime profitto insieme, e desiderio. Si dee stare sull' avviso e non esser troppo indulgente nè troppo renitente.

Intorno poi al dar l' assoluzione a queste Anime divote se sempre si confessano gli stessi

peccati veniali senza mai emendarsene, onde i Confessori sogliono star sospesi, e temere che il proposito sia nullo, convien loro seguir questa regola per quiete di lor Coscienza. Esaminino se sì fatte persone talvolta si mortificano, e vincono in quelle occasioni in cui sogliono cadere, ed avendo scorto, e trovato, che superano alle volte le passioni che le portano v. g. alle vane compiacenze, alle ire &c. e considerando, che confessandosi spesso tacitamente desiderano trovar rimedio, ed emendarsi, conchiuder debbono, che le frequenti lor cadute non sono segno di nullità di proposito, ma dell' umana fragilità. Imperciocchè quel cercare il rimedio per non ricadere con frequentare i Sagramenti e'l vincersi spesso, deve fare, che si reputi valido il proposito con cui confessano le dette colpe. S. Tom. 3. p. p. 87. art. 1. Natal. Alex. Teolog. Dom. e Moral. lib. 2. de Sac. Pœnit. c. 3. p. 1.

Ma se non v' è niuna di queste cose, il Confessore dichiarerà loro, che il proposito è nullo: l'esorti, e muova a pentimento di tali peccati, e della loro negligenza facendole accorte della gran ruina alla quale i peccati Veniali aprono la strada coll' intiepidire l' amor di Dio, e privarci de' suoi lumi maggiori.

Regole speciali per le Monache, e per gli Scrupolosi.

I Prudenti Direttori usano maggior distaccamento dalle Monache, che da altre persone, benchè con loro adoprino gran piacevolezza, e carità, e si servono per infervorarle dell' esortazioni continue alla Religiosa

esa-

esattissima osservanza delle Regole, e di ciascun punto di essa, benchè appaja di poco momento. Anzi incaricano sempre loro la ritiratezza, specialmente se si abbattono in alcuna meno divota e religiosa, la quale accenni al Confessore che ha qualche corrispondenza dentro o fuori il Monastero non appertamente cattiva, ma pericolosa, come ne dan segno le cose, che ella diligentemente e con destrezza esaminata confesserà, cioè l' espressione che userà quell' altra persona d' affetto, i biglietti, i Regali, le parole non totalmente modeste, le quali cose recheranno forse scandalo, e tentazione alla Monaca. Dee allora il Confessore esser tutto zelo in porre innanzi gl' occhi della suddetta Monaca il precipizio al quale corre, e lo scandalo dell' altre Monache, e se dopo aver promesso per due o tre volte di troncare quella corrispondenza, ciò non ostantè poi la ripigli liberamente, differisca a lei l' assoluzione. Nè paja ciò soverchio rigore, perocchè quantunque ella non nudrisca in questa corrispondenza pensieri cattivi, nè le passino per la mente impure suggestioni, nulladimeno e per lo scandalo che si dà all' altre Monache, e per lo gran pericolo di peccare, a cui si espone, e per l' occasione molto forte, che si dà a corrispondenti di peccare, aver cattivi pensieri, e impuro amore, è obbligata la Monaca di troncar tal corrispondenza, altrimenti vive in istato di peccato mortale, e conseguentemente è incapace di assoluzione se non vi si scorge l' emenda. Ant. Diana p. 5. tract. 7. resolut. 21. e 22.

Le Monache bisogna interrogarle perchè molte non si spiegano da se. Colle Monache recidive, benchè si può sperare che non

vi

vi tiano, si dee procedere come con l' altre. Nè il doversi la Monaca comunicare con l'altre ha da movere il Confessore a darle tosto l' assoluzione, ma solo lo deve movere alcuno de' segni straordinarj, non essendo motivo giusto l' infamia che esse arrecano, potendo in molte altre maniere ovviarli.

Sebbene la cura de Scrupolosi sia difficilissima, pure il Confessore con amore ne deve tentare la cura.

Agli scrupolosi conviene insinuare il ricorso alla Santiss. Vergine, che è un mezzo sovra tutti sperimentato efficacissimo per liberarsi dagli scrupoli, dicendosi loro, che la guardino spesso in qualche Immagine, e sfoghino il loro travagli confidentemente con essa, meditino le sue grandezze, e seco se ne congratulino.

I loro dubbj debbonsi interpretare sempre in miglior parte, deesi loro dire che possono star sicuri, perchè quando essi sono in dubbio se la cosa sia stato peccato o nò, debbono tener per certo non esservi stata colpa, e soggiungerà il pietoso Confessore, quietatevi in mia coscienza. E' necessario vietar loro l' esame di Coscienza di quelle materie nelle quali scrupolizzano, e nell' atto del confessare dee il Confessore esaminarli.

Quì poi convien parlare con più chiarezza col definire cosa sia lo scrupolo, ed assegnare i suoi rimedj, come anche la sorgente.

Lo scrupolo non è una delicatezza di coscienza in isfuggire il peccato, ma è una apprensione vana fondata in leggieri motivi, e piena di timore ansioso, che sia peccato ciò, che tale non è.

Il dubbio è una sospensione dell' Intelletto circa due estremi in cui appariscono ragioni e-

gual-

gualmente probabili. Ma non è di questa ragione lo scrupolo, che non si move da ragioni, mà da apparenze, da ombre, da motivi frivoli, nè lascia l'intelletto sospeso, ma l'inclina a credere, che sia colpa grave, dove non è colpa alcuna. In oltre riempie l'animo di timori, di ansie, d'inquietudini, e di penose perturbazioni, il che non fa il dubbio ragionevole.

I scrupoli in alcuni hanno per sorgente la loro propria natura. Certe persone di complessione umida, fredda e malinconica sono un terreno attissimo a produrre queste spine, perchè i naturali malinconici sono anche timidi, e pusillanimi; e però ad ogni apprensione di peccato, benchè sia insussistente, facilmente entrano in timore. Se poi la persona si mortifica con indiscretezza, non sarà più capace di discernere con rettitudine tra il bene, e il male, e apprenderà peccati gravissimi dove non è ombra di colpa, ed è difficile a curarsi.

La 2. cagione è il Demonio, che ha per proprietà di far temere ai buoni la divina misericordia, angustiando la coscienza col render nojose l'Orazioni, i Sagramenti, il servire Iddio, onde l'Anima infastidita cada in diffidenza, e se è possibile in disperazione. I Scrupoli Demoniaci procedono con ispeciale offuscazione di mente, e con particolare inquietudine, e tendono sempre a raffreddare lo spirito, e rappresentando all'Anima, che è abbandonata da Dio. E questi non sono sempre d'un istesso tenore, or incalzano, ora allentano, ora cessano, secondo che Iddio ora allunga, ed ora ritira la catena al Demonio tentatore. I Scrupoli provenienti dalla Natura sono quasi sempre in un modo.

La 3. cagione n' è Iddio, ma n' è cagione negativa, in quanto che sottrae all' Anima la sua luce, con cui discernerebbe ella con chiarezza ciò che tale non è. S. Bonaventura intimorito soverchiamente da scrupoli lasciava alle volte passar molti giorni senza accostarsi all' Altare per celebrare le Messa. Cron. p. p. l. 3. Anche S. Agostino nel principio della sua conversione patì qualche agitazione nell' uso delle vivande per quel diletto naturale, che risulta dal mangiare, e dal bere. Di S. Luitgarde si legge, che recitava più volte l' istessa ora canonica, nè per quante diligenze usasse era mai contenta.

Varj sono i fini di Dio 1. per purgar le Anime dalle colpe commesse. 2. per assodar l' Anima in un giusto timore de' peccati veri. 3. per umiliar l' Anima in un vile concetto di se stessa. 4. per farle esercitare l' obbedienza, l' annegazione del proprio parere, la pazienza, ed altre Virtù.

Il Confessore deve rappresentare i danni temporali, e spirituali, che apportano i scrupoli, e far capire allo scrupoloso, ch' egli pecca contro la giustizia nel condannar se medesimo in ogni cosa. Così la discorrono Bosio, Valenza, e molti altri Dottori.

De Rimedj per lo Scrupolo.

PRimo rimedio l' Orazione. 2. mettersi in mano d' un Padre Spirituale, ed obbedirlo alla cieca, considerando non già, che sia Santo, ma che sta in luogo di Dio. Quindi si sappia, che la Santissima Vergine, alla quale come si è detto di sopra si deve ricorrere, ad un Contadino agitato da scrupoli

sì

sì grandemente, che credeva non esservi altro mezzo per liberarsene, che ammazzarsi da se, gl' impose, che si aprisse col Sacerdote, e fedelmente gli obbedisse. Varricell. Quæst. Moral tract. 5. q. 3. Nè in esporre al Confessore siamo obbligati a fare una diligenza sofistica, ma una diligenza umana: fatto questo non siamo obbligati a più. 3. Rimedio: moderi lo Scrupoloso il timore slargando il cuore con la speranza, risguardando Dio come Padre amoroso.

A questi aggiunger si possono altri rimedj. 1. fuggire l' Ozio. 2. non trattar con persone di coscienza stretta. 3. non parlar de proprj scrupoli or con questi, or con quelli. 4. non parlar de proprj scrupoli nepur seco stesso. Meglio è non curarli, non farne caso, dispreggiarli. 5. Avvezzarsi ad operar nel modo, che operano le persone di timorata coscienza senza timore di peccare in quelle cose, che esse non temono di praticare, perchè è una superbia intollerabile il credere che tutti operino male. 6. assuefarsi a seguire le opinioni miti, benigne, ma ben probabili. 7. Conviene distruggere le cause de crupoli. E. G. chi è solito frequentare Scrupolosi bisogna fuggirli. L' ignorante dimandi Istruzione. Il Pusillanime si faccia animo. Il Melanconico adopri medicine. Il Pertinace rompa il suo giudizio. Il Superbo non si fidi della sua pretesa prudenza. Il Tiepido attenda al suo fervor di Spirito, ed all' esercizio delle Virtù, ed all' accrescimento del merito. Il timido mediti la bontà di Dio, come dice lo Spirito Santo: Sap. 1. *Sentite de Domino in bonitate*, riflettendo non esser tanto rigido Iddio, che ascriva peccati a persone di buona volontà.

Chi

Chi ne desidera più ampla notizia lo rimetto agl'Autori, tra quali è il Gersone Cancelliere, e tra Moderni il Bossio ne' suoi morali. E' lecito operare con coscienza Scrupolosa senza deporre lo scrupolo; la ragione si è perchè procedendo lo Scrupolo da leggier fondamento non può torre, nè levare la morale pratica certezza nell'operare. Ma conviene, che sia giudicato scrupolo. E' comune, e si raccoglie *ex cap. Inquisitioni* 44. *de Sent. excomm.* dove ricercatosi se un Conjuge avendo scrupolo della validità del Matrimonio sia tenuto astenersi dall' uso del Matrimonio: risponde, il Pontefice. *Conscientia levis & temerariæ credulitatis explosa potest non solum reddere, sed etiam exigere debitum conjugale*. Chi poi opera non deposta, ma ancora perseverante la Coscienza Scrupolosa, se non giudica, e tenga esser scrupolo pecca operando contro, o secondo quella, perchè la Coscienza Scrupolosa allora passa in coscienza erronea vincibile.

Se non si sa se sia mero Scrupolo, ma solo probabilmente si crede per tale, viene nondimeno ad esser probabile, che sia senza fondamento, e che però lecitamente si può operare senza deporlo. Sanchez, Diana, ed altri. Il Confessore con lo Scrupoloso deve servirsi di alcune regole, fra le quali una è, che lo Scrupoloso non tenghi peccato mortale, se non quello, che certo, e senza alcun dubbio stima esser tale. Anzi alle volte sarà spediente comandarli, che niuna cosa stimi per peccato mortale se non quella, che giurarebbe esser tale. Il che s'intende ancora del consenso a peccato mortale, se non è totalmente certo, che lo possi giurare.

Non

Non permetta il Confessore, che lo Scrupoloso si confessi de suoi scrupoli, ma solo di quelli peccati si accusi, che certamente conosce per tali, e circa i peccati passati non deve lasciarlo confessare, se non di quelli, che giurarebbe non aversene confessato altre volte. Sa, Sanchez. Nota il Reginaldo, Bressero, e Bosio, che lo Scrupoloso alle volte è tenuto astenersi dal reiterare le Confessioni per non esporsi a pericolo di Pazzia per la troppo fissa applicazione. Può aversi Scrupolo circa il dolore: bisogna quietare allora lo Scrupoloso, cioè se egli fece quanto seppe, e potè quando si confessò, ed interrogarlo se si compiaceva d' aver peccato: se dice di no, questo basta.

Le Anime, che attendono alla pietà sono ansiose delle penitenze: i Confessori non devono esser facili, specialmente con le Donne, ma devono usare una somma discretezza, ed in particolare trattandosi o del Cilizio, o delle Catenelle non gli si deve accordare dopo il pranzo, ma la mattina. Nè si permetta loro di dormire sulla nuda terra, nè vegliare la notte.

Deve però il Confessore inculcare a Penitenti la mortificazione prima d' ogn' altro de' sensi esteriori, con insegnar loro il mortificarsi nel modo di guardare, cioè di non fissar mai avvertentemente l' Occhio in oggetto pericoloso, ed anche chiuder gl' Occhi per amor di Dio, dovendo mirare oggetti che non sono pericolosi, mortificarsi col non vedere cose belle, e curiose, ed anche indifferenti, e gli si deve proporre in esempio la modestia di Gesù Cristo tutto savio, e circospetto.

Nell' udito in tal guisa l' esorterà a mortificarsi, col non ascoltar cose vane, oziose, facezie, buffonerie, che muovono a riso, che

non

non ascolti mai le sue lodi, nè l' adulazione altrui.

Nel gusto l' avvezzerà a mortificarsi, che trovandosi a lauta mensa sappia con amoroso affetto sprezzare i cibi più confacevoli al gusto, e mortificarsi segretamente con bel garbo, lasciando in tutto o in parte quel che più piace; e quindi ancora gli deve insegnare, che quando si ciba, formi l' intenzione di prender quel cibo per amor di Dio, per poterlo servire, ed in unione di quel cibo ch' egli prese fatto mortale, Deve ancora dire al suo incipiente, che non è così peccaminosa sentir diletto ne' cibi, perchè non è possibile, che non si senti, secondo la qualità de' Cibi. E' cosa mala però ed alla perfezione nociva il cibarsi affine di prendere un tal diletto senza alcun fine onesto.

Circa l' odorato l' avvezzerà a mortificarsi col non odorare fiori odorosi, e se gli fosse presentato qualche fiore, lo dia ad altro senza odorarlo. E che per mortificazione sopporti volontieri in occorrenza qualche fetore. Se una vivanda di pesce puzza un poco, pazienza, se ne mangi almeno un boccone; e poi se lo stomaco non la riceve, dopo essersi vinta col mangiare un poco, si lasci senza brontolare, e se mai se ne lamentasse, ne facci in occulto un poco di penitenza.

La mortificazione finalmente del tatto, giacchè qui non intendo parlare degli atti impudici, consiste nell' astenersi da baciare anche Fanciulli, e persone Sante, anche le mani a Sacerdoti.

Se insinuerà con dolci, ed efficaci parole tali brievi mortificazioni, vedrà come in quella penitente trionferà l'amore verso Dio, che farà

rà costretta a dire, che non può soffrire la gran forza dell' amor di Dio.

Dell' Aridità.

L' Aridità o mancanza di divozione è una certa accidia del senso, ed una quasi ripugnanza a consueti Spirituali esercizi, e negl' incipienti come teneri, e pieni di passioni vive è la regina de dolori, perchè si stimano abbandonati da Dio, pensano di aver qualche peccato occulto, onde non piacciano a Dio gl' Esercizi loro, e così meditano di abbandonare ogni cosa, e ritornare a darsi bel tempo. Questo è un' inganno del Demonio, che così va susurrando al loro cuore, e le prova con un poco d' amaro, perchè la consolazione futura sia più gustosa. Il Rimedio consiste in slacciamenti di cuore, con Orazioni Jaculatorie, con lezioni sopra le vite de' Santi se sono persone intelligenti, ed appartiene al Confessore consolar questi tali, ed esortarli con efficaci maniere a non retroceder mai dal servizio di Dio. Deve occorrendo il Direttore rendere persuasa l' Anima esser tale penosa purga uno speciale divino favore, senza cui non può passare alla contemplazione. S. Teresa, le dirà, fu per diciott' anni afflitta con molte nojose aridità. Alcune volte le sembrava aver perduta la Speranza, e la Fede, e tanta era la confusione, e la pena, che in leggendo non capiva il senso delle volgari parole. S. Maria Maddalena de Pazzi per cinque anni la purgò il Signore sì grandemente, che si credeva come entro all' Inferno. Il mio gran Patriarca S. Francesco prima di ricever le Sagre Stimmate due anni

pa-

patì in modo, che non parlava, ne poteva conversare con alcuno.

Il discreto Confessore queste Anime di tal penosa aridità le deve astringere coll' ubbidienza a non intermettere un punto delle Spirituali opere ancorchè senza fervore.

Avverta il Direttore non seguire la pratica di certuni inesperti, i quali vedendo l' Anima così angustiata le permettono certi spassi, o ricreazioni, mentre essendo vera aridezza la pone in pericolo di passare dall' aridezza, alla rilassazione. Che però abbia questo per indubitato, che allora è vera aridezza, quando più l' Anima si distacca da terreni affetti, e più mortifica i sensi, e le passioni. Deve pertanto con forte impegno, e premura insinuarle la mortificazione, e il distacco. Non deve aver timore, che cada inferma, perchè è di Dio; e se mai succedesse, sono molto desiderabili, e cari i dolori. Il sollievo, che le può permettere sarà discorrere con persone Spirituali, leggere libri de Santi, servire gl' Infermi. Quì poi è duopo parlare dell' aridità Spirituale. Questa è un' abbondanza di luminosissima luce, che le fa conoscere la sua miseria, e tutto il suo niente, onde non si stima più degna nè di Dio nè delle creature, e crede che sia abbandonata da Dio. In ciò il Confessore deve esser molto cauto in darle rimedj proprj, e sempre consolarla a tutto soffrire per amor di Dio. Dirli con dolcezza, che vada all' orazione non con altra mira, che per piacere a Dio, di star lì con Dio, perchè egli vuole, che sia seco, e si faccia in quel tempo, e luogo vedere a lui, che per altro in ogni tempo, e luogo la vede. Se si farà ciò concepir bene, non ha più luogo il fastidio per l' aridità, che si prova, anzi l' Anima di molto si con-

consola al solo rifletter spesso: Io sto nell' Orazione per piacere nell' Orazione solamente al mio caro Iddio.

Se il Confessore s' accorgesse, che il Penitente non fosse ben esperto nel fare l' Orazione Mentale, o nel recitare le Orazioni Vocali, la Carità vuole, che insegni al medesimo un Metodo, e modo facile. Deve esortarlo, ad andar rimesso nel voler di Dio, e non lasciarsi imbarazzare da certi desiderj niente umili, di delizie di Spirito, di tenerezze, di lagrime, mentre questi per lo più sono inganni. Il suo desiderio non ha da esser altro, che l' acquisto della Virtù, e del nostro Signore Dio per imparare a fare la volontà di Lui col vincere le sue passioni, e di essere sempre pronto a patire quello, che Iddio vorrà.

Quì poi sarebbe duopo parlare ancora della discrezione de' Spiriti, ma per esser materia difficilissima, e lunga, con la brevità poco può dirsi. Si pongono questi avvertimenti. Non deve esser facile il Confessore a prestar credenza a qualunque Spirito, ma deve esaminare s' egli è da Dio, oppure da cagione non buona. Per ispirito quì s' intende un impulso, una mozione o inclinazione del nostro animo verso qualche cosa. Chi è facile dir bugie ha lo spirito di menzogna.

Deve avvertire, che lo Spirito divino è quello, che parla al cuore, e c' inclina al vero, e ci rimove dal falso per una mozione interna, molte volte per mezzo degli Angioli dati alla nostra custodia.

Lo Spirito diabolico è quello che sempre ci porta al male o al falso, e ci allontana dal bene, ed è sempre cattivo; e suscita il Demonio

nio tali movimenti pravi per mezzo della carne, o del Mondo.

Lo Spirito della carne in noi è una inclinazione ai diletti de sensi.

Lo Spirito del Mondo è una propensione interna all' ambizione, agl' onori, alla gloria, alle ricchezza ec.

Lo Spirito umano finalmente è una inclinazione della natura umana corrotta dal peccato originale a quelle cose, che sono conformi ai vantaggi del Corpo.

Non è facile, dice S. Bernardo, discernere, se gl' interni moti dell' animo provengano, o dalla natura umana, o dal Demonio, o dalla carne, o dal Mondo. Ciò non ostante deve avvertirsi, che quelle cose, che hanno origine da noi stessi, spontaneamente da noi s' intraprendono, e spontaneamente da noi si tralasciano; non così quelle de' nostri Nemici, che s' imprimono in noi con molta forza, nè se ne possono con facilità impedire i progressi.

Il Confessore per discernere gli Spiriti deve attendere allo studio dell' Orazione, e meditazione, raccomandarsi a Dio, leggere la Sacra Scrittura, i Santi Padri, ed i Dottori, e Teologi.

Non deve affezionarsi a' Penitenti. Deve avere un intelletto addottrinato, non sofistico.

IN-

INDICE

Delle cose più Notabili.

I numeri indicano le pagine.

A

B

resti.

D

E

Er.

F

G

I

L

M

N

O

Chi

P

tà

T

V

IL FINE.

L' Au-

L' Autore di questa breve Istruzione prega tutti li Confessori a leggere ancora attentamente gli Avvertimenti che S. Francesco di Sales prescrive ad essi nel fine della terza parte delle sue Lettere spirituali, e che non si scordino di raccomandarsi caldamente al Signore prima di mettersi ad ascoltar le Confessioni, assegnando S. Carlo ne suoi Avvertimenti un' antica Orazione da recitarsi così.

℣. *Cor mundum crea in me Deus.*
℟. *Et spiritum rectum innova in visceribus meis.*
℣. *Ne projicias me a facie tua.*
℟. *Et spiritum sanctum tuum ne auferas a me.*
℣. *Redde mihi lætitiam salutaris tui.*
℟. *Et spiritu principali confirma me.*
℣. *Docebo iniquos vias tuas.*
℟. *Et impii ad te convertentur.*
℣. *Libera me de sanguinibus Deus, Deus salutis meæ.*
℟. *Et exultabit lingua mea justitiam tuam.*

O R E M U S.

Domine Deus omnipotens, propitius esto mihi peccatori, ut digne possim tibi gratias agere, qui me indignum propter tuam magnam misericordiam ministrum fecisti officii Sacerdotalis, & me exiguum humilemque, mediatorem constituisti ad orandum, & intercedendum ad Dominum nostrum Jesum Christum filium tuum pro peccatoribus, & ad pœnitentiam revertentibus. Ideoque dominator Dominus, qui omnes vis salvos fieri, & ad agnitionem veritatis venire, qui non vis mortem peccatorum, sed ut convertantur & vivant, suscipe orationem meam, quam fundo pro famulis, & famulabus tuis, qui ad pœnitentiam venerunt: da illis spiritum compunctionis, & resipiscant a Diaboli laqueis, quibus astricti tenentur, ut ad te per dignam satisfactionem revertantur. Per eumdem Dominum nostrum Jesum Christum &c.

Soli DEO honor, & gloria in
sæcula sæculorum Amen.

A P-

APPENDICE

CONTENENTE I CANONI

PENITENZIALI,

E I DELITTI

da denunciarsi al Tribunale del
S. Officio.

EX ACTIS ECCLESIÆ MEDIOLANENSIS.

PARTE QUARTA,

ubi S. CAROLUS instituit Confessarios quomodo sacramentum pœnitentiæ rite administrare debeant.

CANONES POENITENTIALES,

quorum cognitio Parochis, Confessoribusque necessaria est, dispositi pro ratione ordineque Decalogi.

PAtres docuerunt quam necessaria admodum sit Sacerdotibus, qui in audiendis pœnitentium confessionibus versantur, canonum pœnitentialium scientia. Etenim si omnia quæ ad pœnitendi modum pertinent, non prudentia solum ac pietate, sed justitia etiam metienda sunt, certe norma hæc e canonibus pœnitentialibus sumatur oportet. Sunt namque ii quasi regulæ quædam, quibus cum ad culpæ commissæ gravitatem recte dignoscendam, tum ad imponendam pro illius ratione veram pœnitentiam Sacerdotes Confessarii ita diriguntur, ut, ubi singula & quæ ad peccati magnitudinem, & quæ ad pœnitentis statum, conditionem, ætatem, intimumque cordis contriti dolorem pertinent, accurate perpenderint, tum demum pœnitentiam judicio, ac prudentia sua moderentur. Atque hæc quidem, omnisque alia, quæ multiplex est, cujus necessariæ cognitionis ratio a Patribus explicata facit ut, quemadmodum loco suo supra di-

Qui comederit de idolotytho, pœnitens victitabit pane, & aqua dies triginta.

Qui cum Judæo cibum sumpserit, pœnitens erit dies decem pane, & aqua victitans.

Qui auguriis, & divinationibus servierit, quive incantationes diabolicas fecerit, pœnitens erit annos septem.

Mulier incantatrix pœnitentiam aget annum; vel, ut alio canone cavetur, annos septem.

Qui herbas medicinales cum incantationibus collegerit, pœnitentiam aget dies viginti.

Qui magos consuluerit, quive domum suam induxerit aliquid arte magica exquirendi causa, in pœnitentia erit annos quinque.

Qui ædes magicis cantionibus lustrat, aliudve tale admittit; & qui ei consentit, quive consulit; in pœnitentia erit annos quinque.

Qui tempestatum immissor erit, pœnitentiam aget annos septem, tres in pane & aqua.

Qui vero crediderit, particepsve fuerit, annum unum per legitimas ferias.

Si quis ad fascinus præcantaverit, pœnitentiam aget Quadragesimas tres in pane & aqua.

Si quis ligaturas, aut fascinationes fecerit, pœnitens erit annos duos per legitimas ferias.

Si quis sortilegus erit, pœnitentiam aget dies quadraginta.

Si quis in codicibus, aut in tabulis, sorte ducta, res futuras requisierit, pœnitens erit dies quadraginta.

Respiciens furta in astrolabio, annis duobus.

Si quis aliud comederit, aut biberit, aut super se potaverit ad avertendum judicium Dei, pœnitentiam aget ut magus.

Si quis Clericus, vel Monachus, postquam Deo voverit, ad sæculum redierit; pænitentiam aget annos decem, quorum tres in pane & aqua.

PRÆ-

PRÆCEPTUM II.

Non aſsumes nomen Dei tui in vanum

CANONES POENITENTIÆ.

Si quis contra hoc præceptum aliquo modo peccarit.

Quicumque ſciens pejeraverit; quadraginta dies in pane & aqua, & ſeptem ſequentes annos pœniteat, & numquam ſit ſine pœnitentia, & numquam in teſtimonium recipiatur; & poſt hæc communionem percipiat.

Si quis ſciens pejerat in manu Epiſcopi, vel Presbyteri, vel Diaconi, vel in cruce conſecrata, altarive; pœnitentiam aget annos tres, in cruce non conſecrata, annum unum.

Qui perjurium in Eccleſia fecerit, pœnitentiam aget annos decem.

Qui ſciens pejerat domini impulſu; pœnitens erit Quadrageſimas tres, & ferias legitimas. Dominus autem, quia præcepit, quadraginta dies in pane & aqua, & ſeptem ſequentes annos.

Si quis ſciens pejeraverit, alioſque in perjurium induxerit, pœnitens erit dies quadraginta in pane, & aqua, ſeptem ſequentes annos: & tot perjuria jejunabit, quot homines in perjurium induxerit.

Si quis ſuſcipiatur ſe ad perjurium induci, ex conſenſu jurat: pœnitentiam aget dies quadraginta, & ſeptem annos ſequentes, & numquam ſine gravi pœnitentia erit.

Si quis per cupiditatem perjurium fecerit; carinam in pane & aqua jejunet, & quamdiu vivit omnes ſextas ferias. Item

Si

Si quis per cupiditatem pejeraverit, omnes res suas vendet, & pauperibus distribuet, & Monasterium ingressus jugi se pœnitentiæ subdet.

Si quis coactus, necessitateque aliqua impulsus perjurium commiserit; in pœnitentia erit Quadragesimis tribus. Item

Si quis coactus pejeraverit; pœnitens quadraginta diebus pane & aqua victitet, ac præterea omnibus sextis feriis.

Si quis seductus ignorans, postea cognoscit, pœnitentiam aget annum unum, vel quadragesimas tres, vel dies quadraginta.

Qui compellit alium ut falsum juret, quadraginta dies in pane & aqua, & septem annos in pœnitentia erit.

Si quis jusjurandum, quo se Regi, & domino suo adstrinxerit, violaverit; in Monasterio pœnitentiam aget omnibus diebus vitæ.

Si quis se jurejurando obstrinxerit, ut cum aliquo litiget, nec pacem cum eo reconciliet; pœnitentiam aget dies quadraginta in pane & aqua, per annum a sacra Communione segregatus; ad caritatem vero celeriter redeat.

Si quis per capillum Dei, aut per caput ejus juravit: si semel nesciens fecerit, pœnitens aqua & pane septem dies victitet; si secundo, ac tertio monitus idem fecerit, dies quindecim.

Si per cælum, aut aliam aliquam creaturam, dies quindecim.

Si quis blasphemat, tamdiu pœnitens erit, quamdiu impœnitens permansit.

Si quis Deum, vel Beatam Mariam Virginem, vel aliquem Sanctum publice blasphemaverit; præ foribus Ecclesiæ diebus dominicis septem, in manifesto dum Missarum solemnia agun-

tur,

tur, ſtet, ultimoque ex illis die ſine pallio & calceamentis, ligatus corrigia circa collum: ſeptemque præcedentibus feriis ſextis in pane & aqua jejunet. Eccleſiam nullo modo tunc ingreſſurus: ſingulis item ſeptem illis diebus dominicis, tres, aut duos, aut unum pauperem paſcat, ſi poteſt, alioquin alia pœnitentia afficiatur; recuſans, Eccleſiæ ingreſſu interdicatur; in obitu, eccleſiaſtica ſepultura careat. Dives a magiſtratu mulctetur pœna ſolidorum quadraginta, alioqui triginta, ſeu viginti.

De hoc deteſtabili peccato extat ſanctio Leonis decimi Pontificis, in Concilio Lateranenſi, ſeſſione nona.

PRÆCEPTUM III.

Sabbata ſanctifices.

CANONES PŒNITENTIÆ,

Si quis contra hoc præceptum aliquo modo peccarit.

Qui opus aliquod ſervile die dominico, feſtove fecerit, pœnitentiam aget tres dies in pane & aqua.

Qui die dominico opus terrenum fecerit, qui navigarit, aut equitarit, dies ſeptem pœnitentiam aget.

Si quis per contemptum in dominica jejunaverit; pœnitens erit hebdomadam unam: ſi iterum, dies viginti: ſi præterea tertium, dies quadraginta.

Si quis ante Eccleſias, vel die feſto, ſaltationes (quas ballationes vocant) fecerit: emendationem pollicitus, pœnitentiam aget annis

nis tribus. In Græco codice : Clericus deponatur, Laicus excommunicetur.

Si quis pransus Missæ interfuerit, pœnitens erit dies tres in pane & aqua.

Si quis sacram communionem sumpserit, post aliquam vel minimam degustationem, pœnitentiam aget dies decem in pane & aqua.

Si quis in Ecclesia confabuletur, cum divina fiunt, pœnitens erit dies decem in pane & aqua.

Si quis festa Paschæ, Pentecostes, Natalis Domini (nisi infirmitate impediente) alio loco celebrarit, quam ubi domicilium habet, pœnitens erit dies item decem in pane & aqua.

Si quis jejunia a Sancta Ecclesia indicta violarit, pœnitentiam aget dies viginti in pane & aqua.

In Quadragesima carne sine inevitabili necessitate vescens, in Pascha communicet, ac præterea a carne abstineat.

Qui in Quadragesima jejunium violaverit, pro uno die pœnitentiam aget dies septem.

Si quis jejunium quatuor temporum non custodierit, pœnitens erit dies quadraginta in pane & aqua.

Qui neglexerit in quatuor his solemnitatibus, die Cœnæ Domini, in Pascha, Pentecoste, & in Natali Domini Sacram Communionem sumere, aget pœnitentiam in pane & aqua dies viginti.

PRÆ-

PRÆCEPTUM IV.

Habeas in honore parentes.

CANONES POENITENTIÆ,

Si quis contra hoc præceptum aliquo modo peccarit.

Qui parentibus maledixerit, quadraginta dies pœnitens sit in pane & aqua.

Qui parentes injuria affecerit, tres annos.

Qui percusserit, annos septem.

Qui expulerit; tamdiu pœnitens, quamdiu in impietate permanserit.

Si quis contra Episcopum pastorem, & patrem suum insurrexerit, uno in loco, Monasteriove pœnitentiam aget omnibus diebus vitæ suæ: addit Gratianus, ut in primis omnia bona ejus præscriptione (*f. proscriptione*) publicentur, deinde in uno Monasterio &c.

Eadem pœnitentia afficiatur qui contra Presbyterum.

Si quis contra Episcopum pastorem, & patrem suum conspiraverit; gradu suo amovebitur: itidem si insidias tetenderit.

Si quis in eo conspiraverit, ut Episcopi doctrinam, vel præcepta irrideat, vel subsannet; aget in pane & aqua pœnitentiam dies quadraginta.

Qua pœnitentia etiam afficiatur, si quis ita conspiraverit, ut ejus ministrorum præcepta contemnat.

Si quis item Presbyteri, Parochive sui præcepta irriserit, pœnitens item erit dies quadraginta in pane & aqua.

PRÆCEPTUM V.

Non occides.

CANONES POENITENTIÆ,

Si quis contra hoc præceptum aliquo modo peccarit.

Qui Presbyterum occiderit, pœnitentiam aget annos duodecim.

Si quis Sacerdotem voluntarie occiderit, carne, & vino abstineat cunctis diebus vitæ suæ, quotidie, exceptis festis dominicisque diebus, jejunet: non equitet, non arma ferat, non Ecclesiam ingrediatur quinque annis, sed præ ejus foribus stet.

Post quinque annos Ecclesiam ingrediatur licet; nondum vero communicet, sed inter audientes sit. Decimi Anni cursu confecto, communicet, & equitet licet.

Qui vel ipse, vel de ejus consilio, aliquem Ecclesiastici ordinis hominem, aut Psalmistam, aut Ostiarium, aut Lectorem, aut Exorcistam, aut Acolythum, aut Subdiaconum, aut Diaconum, aut Presbyterum occiderit; per singulos ordines singulariter pœnitentiam agat: pro Psalmista carinam unam, nempe quadraginta dies in pane & aqua: pro Ostiario itidem: pro Lectore itidem: pro Exorcista similiter: pro Acolytho similiter: pro Subdiacono similiter. Quapropter omnis qui interfecerit voluntarie Presbyterum, ita pœnitere debet, ut octo homicidia commissa, & numquam debet esse sine pœnitentia.

Si quis Presbyter Presbyterum occiderit, pœnitentiam aget annos viginti octo. Si

ideſt a tertia uſque ad ſeptimam: ſi vero tertia fuerit, duodecim annis inermis pœniteat; ſi quarta, undecim annis pœniteat, ſi quinta, decem; ſi ſexta, novem; ſi ſeptima, octo annis pœniteat. Si autem nolens, arbitrio Sacerdotis pœniteat. Qui voluntarie patrem ſuum, aut matrem, vel filium, aut filiam de ſancto lavacro, ſeu fratrem, ſive ſororem in Chriſto, aut dominum ſuum, vel dominam, ſeu uxorem ſuam occiderit; quinque annis extra metas ipſius terræ exul fiat: tunc demum quindecim annis inermis pœniteat. Si vero nolens, ſeptem annis pœniteat. Qui vitricum ſuum voluntarie occiderit, aut novercam, ſeu privignum, ſive privignam, vel ſocerum ſuum, aut ſocrum ſuam, ſeu generum ſuum, ſive nurum, decem annis pœniteat. Si vero nolens, quinque annis pœniteat.

Si quis filium non ſponte occiderit, ut homicidii ſponte commiſſi pœnitentia afficietur.

Quæ mulier filios ſuos necavit, peracta ſeptennali pœnitentia, in Monaſterium detruſa monaſticam vitam perpetuo regulariter aget.

Si qua mulier poſt partum filium, filiamve ſponte interfecerit; pœnitentiam aget annos duodecim, & nunquam erit ſine pœnitentia.

Paupercula ſi ob difficultatem nutriendi id commiſerit, annos ſeptem.

Si qua mulier ſponte abortum fecerit, pœnitentiam aget tres annos: ſi nolens, quadrageſimas. Item.

Mulier partum ſuum perdens voluntarie ante quadraginta dies, pœnitens erit annum; ſi vero poſt quadraginta dies, annos tres: ſi vero poſtquam editus eſt in lucem, tamquam homicida.

Quæ ſceleris occultandi cauſa filium necavit, pœnitentiam aget annos decem.

Qui nolens filium oppresserit: si post Baptismum, pœnitentiam aget dies quadraginta in pane & aqua, oleribus, ac leguminibus; abstinebit ab uxore dies totidem: deinde pœnitens erit tres annos per legitimas ferias, tres præterea quadragesimas in anno observabit, Si ante Baptismum; quadraginta dies, & supra, & quinquennii præterea pœnitentiam explebit.

Cujus parvulus sine Baptismo per negligentiam moritur, tres annos pœniteat: unum in pane & aqua. Infans infirmus, & paganus commendentur Presbytero: si moritur absque Baptismo, deponatur, & si per negligentiam parentum fuit, annum pœniteat.

Cujus filius sine confirmationis Sacramento moritur: parentes quorum negligentia id factum est, pœnitentiam agent annos tres.

Si quis explendæ causa libidinis, vel odii meditatione, ut ex eo soboles nascatur, homini, aut mulieri aliquid fecerit, vel ad portandum dederit, ut non posset generare, aut concipere, homicida teneatur.

Occidisti uxorem tuam, legitimo matrimonio sociatam, sine causa mortis non tibi resistentem, non insidiantem quoquomodo vitæ tuæ, non invenisti eam cum alio viro nefariam rem facientem; sed incitatus a diabolo, impio inflammatus furore, latrocinii more, atrocior, & crudelior omni bellua, eam gladio tuo interemisti, & nunc post mortem ejus addis iniquitatem filiorum tuorum improbe prædo: qui matri non pepercisti, & filios tuos ideo orphanos fecisti, ut superinduceres mortis causam post mortem: & per unum homicidam, & reprobum testem incusare vis mortuam: hoc nec Evangelium, nec ulla divina, humanaque lex concedit, ut unius te-

testimonio etiam idoneo aliquis condemnetur, vel justificetur. Quanto magis per istum tam flagitiosum, & scelestum nec illa viva debuit condemnari, nec tu poteris post ejus mortem excusari. Prius causa criminis subtiliter erat investiganda; & tunc si rea fuisset inventa, secundum legis tramitem debuit excipere ultionis vindictam: nam si verum (quod absit) fuisset, sicut ille adulter mentitus est; post septem annos pœnitentia peracta dimittere eam per approbatam causam poteras, si voluisses: occidere eam nullatenus debuisti.

Duo consilia proponimus tibi: accepta tecum deliberatione duorum eligere (*elige*) magis quod placeat, & miserere animæ tuæ & tu hic in isto angulo (*angusto*) tempore positus, ne sis tu ipse tuimet homicidia (*homicida*) & in æternum pereas. Relinque hoc malignum sæculum, quod te traxit ad tam immanissimum peccati facinus multorum fratrum precibus adjutus, observa cuncta simplici animo, quæ tibi ab Abbate fuerint imperata, si forte ignoscat infinita Dei bonitas peccatis tuis: istud consilium, ut certissime scias, levius, ac salubrius est, ut sub alterius custodia lugeas deflenda peccata. Secundum autem consilium tale est. Arma depone, & cuncta sæcularia negotia dimitte, carnem, & sanguinem omnibus diebus vitæ tuæ non comedas, excepto uno die Resurrectionis Domini,& uno die Natalis Domini. Cæteris temporibus in pane, & aqua, & interdum leguminibus, & oleribus pœniteas. In jejunio, & vigiliis & orationibus, & eleemosynis persevera omni tempore. Vinum, & medonem, & mellitam, & cervisiam nunquam bibas, nisi in illis tribus diebus. Uxorem ne ducas, concubinam non habeas, adulterium non facias, absque conjugio in perpetuo permaneas. Numquam te in

balneo laves, equum non ascendas, causam tuam, & alterius in conventu fidelium non agas: in conviviis lætantium nunquam sedeas, in Ecclesia segregatus ab aliis Christianis post ostium humiliter stes; ingredientium, & egredientium orationibus te suppliciter commendes. Communionem sacri corporis, & sanguinis Domini cunctis diebus vitæ tuæ indignum te existimes: in ultimo termino vitæ tuæ pro viatico (si observaveris consilium) ut accipias tibi concedimus. Sunt & alia multa duriora, quæ tibi juxta pondus tanti facinoris essent adjicienda; sed si hæc omnia, quæ supra misericorditer dicta sunt, perfecto corde auxiliante, perfeceris, & custodieris, confidimus de immensa clementia Dei, remissionem tuorum peccatorum te habiturum, & secundum boni, justique pastoris imperium resolvat te sancta Ecclesia ab hoc vinculo peccati in terris, ut per ipsius gratiam, qui eam suo sanguine redemerat, sis solutus in cælis. Sin autem aliter feceris, & sanctæ matris Ecclesiæ salubre consilium despexeris, ipse tibi sis judex; in laqueo diaboli, quo irretitus teneris, maneas: sanguisque tuus sit super caput tuum, & sub indissolubili anathema (*anathemate*) permaneas, donec Deo, & sanctæ Ecclesiæ satisfacias.

Si mulier maritum suum causa fornicationis veneno interfecerit, aut quacumque arte perimere facit; quia dominum, & seniorem suum occidit, sæculum relinquat, & in Monasterio pœniteat,

Qui mortem sibi consciverit, pro eo nulla in Missa cummemoratio fiat, neque cum psalmis ejus cadaver sepeliatur.

Si quis sponte hominem occiderit, ad januam Ecclesiæ erit, & in obitu communionem recipiat: si casu necaverit, pœnitentiam aget annos septem ex alterius canonis præscripto, annos quinque.

Si

Si quis hominem necare voluerit, neque hoc ſcelus patrare potuerit; ut homicida pœnitentia afficietur.

ALIUS CANON.

De homicida voluntario.

Si quis homicidium ſponte commiſerit, vel odio, poſſidendæ hæreditatis cauſa; primo jejunet in pane & aqua, deinde pœnitentiam agat annis ſeptem, primo anno poſt illos quadraginta dies a vino, caſeo, piſce abſtinebit: in ſecundo & tertio, ſimiliter jejunet: tertiam autem, & quintam feriam, ac ſabatum redimere poteſt. Reliquis quatuor annis jejunabit in ſingulis tres Quadrageſimas: primam ante Paſcha, alteram ante diem feſtum ſancti Joannis Baptiſtæ, tertiam ante Nativitatem Domini.

Si quis fecerit homicidium pro vindicta parentum, ita pœnitentiam aget ut homicida voluntarius. Itidem pro vindicta fratris.

Qui pro vindicta fratris; annum unum, & in ſequentibus duobus annis, tres quadrageſimas, & legitimas ferias.

Si quis per iram ſubitam, aut per rixam hominem necarit: pœnitentiam aget annos tres.

Si quis juſſu domini homicidium perpetravit; dies quadraginta in pane, & aqua; & præterea ſeptem annos ſequentes per legitimas ferias jejunabit.

Qui in bello publico juſſu Principis legitimi tyrannum interfecerit, pœnitens erit tres Quadrageſimas per legitimas ferias.

Qui liber jubente majore ſuo innocentem occiderit; pœnitentiam aget annum unum, &

 ſequen-

ſequentes duos, tres Quadrageſimas, & legitimas ferias.

Qui homicidii auctor fuit, ob conſilium quod dedit, erit in pœnitentia quadraginta dies in pane & aqua cum ſeptem ſequentibus annis.

Qui inſidiatus eſt alicui, ut ab aliis occidatur, licet ipſe non occiderit; pœnitentiam aget quadraginta dies in pane & aqua, & ſeptem ſequentes annos obſervabit.

Qui accuſavit aliquem, ob eamque accuſationem occiſus eſt; quadraginta dies in pane & aqua cum ſeptem ſequentibus annis in pœnitentia verſari debet. Sin autem ob accuſationem debilitatus eſt: tres Quadrageſimas pœnitebit per legitimas ferias.

Qui inſanus homicidium perpetravit, leviorem pœnitentiam explebit.

Qui publice pœnitentem occiderit: tamquam de homicidio ſponte commiſſo duplicem pœnitentiam aget.

Qui furem aut latronem interfecerit: quadraginta dies ab Eccleſiæ ingreſſu abſtinebit, & præterea in tertia feria, & in ſexta, & in ſabbato jejunabit.

Si quis caſu homicidium fecerit; pœnitens erit quadraginta dies in pane & aqua; his peractis biennio ab oratione fidelium ſegregatus non communicabit, neque offeret. Poſt biennium in communionem orationis ſuſcipietur; offeret autem, non tamen communicabit. Poſt quinquennium ad plenam communionem recipietur: a cibis abſtinebit arbitratu Sacerdotis.

Qui hominem tamquam feram aliquam latentem inopinato occiderit, quadraginta dies pœnitentiam aget in pane & aqua, & quinque ſequentes annos arbitratu Sacerdotis.

Si plures homines unum per rixam adorti occide-

ciderint: quicumque eorum plagam ei inflixerit, tamquam homicida pœnitentiam aget.

Qui homicidio, quod postea factum est, consenserit; pœnitentiam aget annis septem, tres in pane & aqua: sin autem voluerit nec vero poterit: tres tantum annos. Si quis nolens homicidium patrarit: pœnitebit quinque annis, & duobus in pane & aqua.

Si quis aliquem vulneraverit, vel ei aliquod membrum præciderit: pœnitentiam aget anno uno per legitimas ferias: sique cicatrix gravis est, ut vulneratum deformem reddit (*reddat*:) quadraginta etiam dies pœnitebit in pane & aqua.

Si quis ictum proximo dederit, nec nocuerit, tridui pœnitentiam aget in pane & aqua: Clericus unius anni & mensium sex.

Si quis aliquem per iram percutiens debilitaverit: soluta medicamenti impensa, si laicus est pœnitens erit quadraginta dies in pane, & aqua: si Clericus, duas Quadragesimas: si Diaconus, septem mensibus: si Presbyter, uno anno.

Si quis Episcopus homicidium fecerit, in pœnitentia sit quindecim annis, dignitatisque gradu amoveatur, vitæque suæ cursum peregrinando conficiat.

Presbyter pœnitens erit annos duodecim: quatuor ex his in pane & aqua, & Sacerdotis gradu privetur. Diaconus annos decem: tres ex his in pane & aqua. Clericus inferioris ordinis annos septem, tres in pane & aqua.

Si quis fratri suo, quem oderit, reconciliari non vult: tamdiu in pane & aqua pœnitentiam aget, quoad reconcilietur.

PRÆCEPTUM VI.

Non furaberis.

CANONES POENITENTIÆ,

si quis contra hoc præceptum aliquo modo peccarit.

Qui furatus est aliquid de Ecclesiæ supellectili, vel thesauro: quod sustulit, reddet, & tres carinas cum septem sequentibus annis pœnitebit.

Qui sacras Reliquias furatus est, illis restitutis, septem carinas jejunabit.

Pecuniam ecclesiasticam furatus, quadruplum reddet: si quid item de ministerio Ecclesiæ aliquo modo surripuerit, pœnitens erit annos septem.

Si quis vel ecclesiasticas oblationes rapuerit, vel rapientibus consenserit: quadruplum restituet, & canonice pœnitens erit.

Sacrilegus, rerumve ecclesiasticarum invasor, uno anno extra Ecclesiam Dei maneat: secundo anno pro foribus Ecclesiæ sine communione maneat: tertio anno in Ecclesia inter audientes sit sine oblatione: carneque, vinoque abstineat, præterquam in Pascha, & die Natali: quarto anno, si fructuosus triennio pœnitentiæ fructus extiterit, communioni fidelium restituatur, ea lege ut spondeat, se in posterum tale quidquam non commissurum, ac præterea sine esu carnis, & potatione vini usque ad septennium pœnitens permanebit.

Qui Ecclesiam incenderit, illam restituet, pœnitentiam aget annos quindecim, & preti-

tium det pauperibus. Itidem qui incendio consenserit.

Si quis malo studio, vel odio, vel ulciscendæ injuriæ causa, incendium commiserit, committive jusserit, curaverit, aut incendiario auxilium, vel consilium, scienter dederit, excommunicetur: si mortuus erit, christiana sepultura carebit. Nec vero absolvatur, nisi damnum pro facultatibus resarciverit, juretque, se in posterum tale facinus nunquam admissurum. Pœnitentia præterea hæc ei constituetur, ut Hierosolymis, aut in Hispania in servitio Dei totum annum permaneat.

Si quis sepulcrum violaverit, pœnitens erit annos septem, e quibus tres in pane & aqua.

Qui sepulcrum infregerit, ut defuncti sepulti vestimenta furaretur, pœnitens erit annos duos per legitimas ferias.

Qui de oblationibus quæ Ecclesiis factæ sunt, aliquid retinuerit, pœnitens erit dies quadraginta in pane & aqua.

Qui decimas sibi retinuerit, aut dare neglexerit: quadruplum restituet, & pœnitentiam aget dies viginti in pane, & aqua.

Qui hospitalis domus administrator aliquid de administratione subtraxerit: restituet quod abstulit, pœnitensque erit annos tres.

Qui pauperem oppresserit, ejusque bona abstulerit: reddet ei suum, & pœnitens erit dies triginta in pane & aqua.

Clericus furtum capitale faciens, septennii pœnitentiam explebit: laicus quinquennii: & quod furatus est, reddat.

Si quis per necessitatem cibum, vel vestem furatus sit, in pœnitentia erit hebdomadas tres si reddiderit, jejunare non cogitur.

Qui fregerit noctu alicujus domum, ut aliquid auferret: pretium reddet, & penitentiam

æget annum in pane & aqua: si non reddit, annos duos.

Si quis furtum de re minori semel, aut bis fecerit restituta re, pœnitentiam aget annum unum.

Qui rem inventam non reddit, furtum commisit: idcirco tamquam de furto pœnitentiam aget.

Si quis usuras accipit, rapinam facit: ideoque quicumque illam exegerit, pœnitentiam aget annis tribus, uno in pane & aqua.

PRÆCEPTUM VII.

Non mœchaberis.

CANONES PŒNITENTIÆ,

si quis contra hoc præceptum aliquo modo peccarit.

Si laicus solutus cum femina soluta concubuerit, pœnitens erit annos tres, & quanto sæpius, tanto majori pœnitentia afficietur. Itidem qui cum ancilla coierit.

Uxor, conscio viro, mœchata, ne in obitu quidem communicabitur; si dignam pœnitentiam egerit, post decem annes sacram communionem sumet.

Si quis uxorem nolentem adulterium perpetrare coegerit, pœnitentiam aget dies quadraginta in pane & aqua, & septem præterea annos, e quibus unum in pane item & aqua.

Si quis conjugem fornicari consenserit, diebus omnibus vitæ in pœnitentia erit arbitrio periti Sacerdotis.

Vir solutus, si cum alterius uxore adulterium com-

commiserit, pœnitentiam aget annos septem mulier quinque.

Mulier soluta cum alterius marito adulterium patrans, pœnitentia afficietur decennali, ille quinquennali.

Si quis maritus semel lapsus est, pœnitentiam aget annos quinque.

Si sæpius mœchatus est, in fine mortis est conveniendus: sique promiserit se cessaturum, dabitur ei communio.

Qui sæpe fornicatur, laicus cum laica penitentiam aget tres annos.

Si quis uxorem simul, & concubinam habuerit, in pœnitentia erit annos septem, & amplius pro ratione culpæ.

Maritus si ancilla concubina utitur, pœnitentiæ aget annum unum, Quadragesimas tres, & legitimas ferias tribus mensibus. Illa, si invita violatur, quadraginta dies; si consentiens, Quadragesimas tres, & legitimas ferias.

Qui cum uxore sua turpiter concubuerit, pœnitens erit quadraginta dies.

Si quis adolescens cum virgine peccaverit; pœnitentiam aget annum unum.

Qui puellam, aut mulierem libidinose obtrectaverit, si Clericus est, quinque dies, si laicus, tres dies pœnitentiam aget, Monachus, vel Sacerdos, a ministerio suspensus, pœnitens erit dies viginti.

Si quis in balneis cum muliere se laverit, pœnitentiam aget triduo.

Qui concupierit virginem, quam postea uxorem duxerit, pœnitentiam aget annum unum per legitimas ferias; si vero non duxerit, annos duos per legitimas ferias.

Si quis mulierem alii desponsatam in matrimonium duxerit, eam dimittet; pœnitens erit

quadraginta dies in pane & aqua cum septem annis sequentibus.

Vidua, quæ stuprum admiserit, pęnitentiam aget annum totum, & præterea in altero anno dies jejuniorum.

Si quis cum uxoris suæ sorore per imprudentiam fornicationem admiserit; pęnitentiam sibi indictam aget, si probaverit, se tale scelus inscienter fecisse. Cum duabus sororibus fornicatus, pœnitentiam aget toto suæ vitæ tempore. Item,

Qui cum duabus sororibus, vel cum noverca, vel cum sorore sua, vel cum amita, vel cum nuru, vel quodcumque denique incessum admiserit; ab ingressu Ecclesiæ abstinebit annum unum: quo anno præter festos dies pane solum, & aqua utetur, arma non feret, osculum nemini præbebit, sacram communionem nisi pro viatico non sumet, sex deinde annis Ecclesiam ingredietur; sed carne, & vino, & sicera non utetur, nisi festis diebus. Postea vero duobus annis quando carne vescetur, a potu vini abstinebit; quod si biberit, carne non vescetur, nisi dominicis diebus, & præcipuis festis: deinde usque ad obitum perpetuo præter festos dies a carne abstinebit. Tres legitimas ferias singulis hebdomadibus jejunabit, & Quadragesimas tres singulis annis legitime custodiet.

Qui incestum fecerit, ei alii annorum duodecim, alii quindecim, alii decem, alii septem pœnitentiam constituunt.

Quicumque Sacerdos spiritualem filiam violaverit, dignitatis honorem amittet, & perpetuam pœnitentiam aget.

Qui item Sacerdos hoc facinus admiserit, omni muneris sui functione mulctatus, pęnitentiam etiam peregrinando aget annos quindecim: dein-

deinde in Monasterium abiens toto vitæ tempore ibi Deo serviet: femina autem res suas in eleemosynam pauperibus conferet, in Monasterioque Deo serviet omnibus vitæ suæ diebus.

Si Episcopus hoc admiserit, pœnitentiam aget annosqu indecim.

Qui Monialem violaverit, pœnitens erit annis decem.

Presbyter, si fornicationem admiserit, sponte confessus pęnitentiam aget annos decem hoc modo: tribus mensibus a ceteris remotus pane & aqua jejunabit, diebus autem festis modico vino, pisciculis, & legumine utetur: sacco indutus humi cubabit, diu noctuque misericordiam Dei implorans. Deinde unum annum & sex menses in pęnitentia, jejunioque panis, & aquæ explebit, præter festos dies, in quibus vino, & sanguine, caseo, ovisque canonice uti poterit. Finito primo anno & dimidio, sacræ communionis particeps fiet, psalmos in choro ultimus canet, officia minora geret. Postea vero quam septimum pęnitentiæ annum expleverit, omni quidem tempore præter paschales dies, singulis hebdomadis per legitimas ferias in pane & aqua jejunabit.

Qui cum brutis coierit, pœnitentia afficietur annorum decem, & diuturniori etiam pro personæ conditione.

Qui contra naturam coierit; si servus est, scopis castigabitur, & pœnitebit annos duos: si liber est, & matrimonio junctus: annos decem: si solutus, annos septem: pueri dies centum: laicus matrimonio conjunctus, si in consuetudine habeat, annos quindecim: si Clericus, de gradu amotus, ut laicus pęnitentiam aget: qui cum fratre tale scelus admiserit, ab omni carne abstinebit, pęnitensque erit annos quinde-

cim:

cim: si Clericus, diuturniori, & graviori pœnitentia afficietur.

Mulier in se, aut cum altera fornicans, pœnitentia afficietur duorum annorum. Vir se inquinans primo dies decem; iterum, dies viginti; si tertio dies triginta; sique nefaria agere perget, pœnitentiæ accessio ei fiet; si puer, dies quadraginta: si major quindecim annis, dies centum.

Puer parvulus oppressus a majore, hebdomadam jejunabit; si consenserit, dies viginti; si coinquinatus erit, dies centum; si voluntatem suam expleverit, annum unum.

Qui complexu feminæ, vel osculo polluitur, pœnitentiam aget dies triginta; qui contactu inverecundo, menses tres.

Qui concupiscit mente, sed non potuit: dies decem pœnitentiam aget.

Qui turpiloquio aspectuque polluitur negligens, nec vero peccare voluit: pœnitentiam aget dies viginti, si vero impugnatione tentationis, & cogitationis inquinatur, pœnitebit item dies viginti.

Quicumque lenocinium exercuerit, pœnitentiam aget annos duos per legitimas ferias. Item.

Qui hoc facinus admiserit, sacram communionem non accipiet in fine.

Si quæ mulier cerussa, aliove pigmento se oblinit, ut aliis viris placeat: pœnitentia afficietur annorum trium.

PRÆ-

PRÆCEPTUM VIII.

Non falsum testimonium dices.

CANONES PŒNITENTIÆ,

si quis contra hoc præceptum aliquo modo peccarit.

Qui affirmavit verum quod falsum est: pœnitentiam aget ut adulter, ut homicida, qui sponte id facinus admiserit.

Qui falso testimonio consenserit, pœnitens erit annos quinque.

Qui proximo falsum crimen objicit, pœnitentia afficitur ut falsus testis.

Qui proximo peccatum imputarit, priusquam seorsum eum arguerit: primum illi satisfaciens, pœnitentiam aget tres dies.

Si quis contra proximum lingua lascivus erit, triduana pœnitentia expiabitur.

Si quis murmuraverit, judicio Sacerdotis pœnitentiam aget pro culpæ gravitate.

Si quis convicium manifestum fratri intulerit, diuturna expiabitur pœnitentia pro modo peccati.

Si quis facile detraxerit, falsumque in hoc dixerit: pœnitens erit dies septem in pane & aqua.

Qui falsitatem, fraudemve in ponderibus, & mensuris admiserit: pœnitens erit in pane & aqua dies viginti.

Falsarius, in pane & aqua pœnitentiam agat quamdiu vivet.

PRÆCEPTUM IX.

Non concupiſces rem proximi tui.

CANONES PŒNITENTIÆ,

ſi quis contra hoc præceptum aliquo modo peccarit.

Rem alienam nefarie concupiſcens, avaruſque pœnitens erit annis tribus.

Qui aliena furari concupiſcit, furtum eſt; qui item aliena rapere cupit, rapina eſt; qui res Eccleſiæ furari appetit, ſacrilegium eſt: ideo cum nefarie concupiſcendo graviter peccet, ut peccati mortalis pęnitentiam aget Sacerdotis arbitratu.

Qui rem aliquam proximi pretioſam invenire cupit, ut illam ſibi retineat, mortale peccatum concipit, cujus pęnitentiam aget, ut ſupra dictum eſt de furto.

PRÆCEPTUM X.

Non deſiderabis uxorem proximi tui.

CANONES PŒNITENTIÆ,

ſi quis contra hoc præceptum aliquo modo peccarit.

Si quis concupiſcit fornicari: ſi Epiſcopus, pęnitens erit annos ſeptem: ſi Presbyter, quinque: ſi Diaconus, vel Monachus, tres, e quibus unum in pane & aqua: ſi Clericus, aut laicus, annos duos.

Si

Si quis in somnis ex immundo desiderio polluitur: surgat, & cantet septem Psalmos pœnitentiales.

Si Clericus, aut laicus ex mala cogitatione, concupiscentiaque semen effuderit: pœnitens erit dies septem.

CANONES PŒNITENTIÆ,

De septem peccatis capitalibus.

Capitalia peccata, quæ principalia etiam vocantur, utpote e quibus omnia vitia principium habent, sunt superbia, vanagloria, avaritia, luxuria, invidia, ira, gula, & acedia.

Pro capitali, mortalique crimine pœnitentia septem annorum indicitur, nisi peccati gravitas, & personæ status severiorem, diuturnioremque pœnitentiam requirat.

Pro capitali crimine pęnitentiam aget, laicus annos quatuor, Clericus quinque, Subdiaconus sex, Diaconus septem, Presbyter decem, Episcopus duodecim.

Sed demonstratæ jam paullo ante sunt pœnitentiæ, quæ ex canonum disciplina constituuntur fere pro peccatis mortalibus, quæ ex his septem capitalibus vitiis originem trahunt. Pro gulæ autem vitio sunt hi præcipui pœnitentiæ canones.

CANONES POENITENTIÆ,

De Gula & ebrietate.

Sacerdos imprudenter ebrius factus, pane, & aqua pęnitentiam aget dies septem: si negligenter, dies quindecim: si per contemptum, dies quadraginta.

Diaconus, & alius Clericus ebrius factus, arbitrio Sacerdotis pęnitens erit.

Mo-

communicatione eſt viaticum, tantum in fine ſumens.

Si gutta Sanguinis Chriſti in terram cadit: Sacerdos in pœnitentia ſit quinquaginta dies: ſi ſuper altare, & ad pannum unum tranſit, diebus duobus: ſi uſque ad pannos duos, diebus quatuor: ſi uſque ad tres, diebus novem: ſi uſque ad quatuor, viginti diebus.

Si incaute dimiſit, quamvis nil nefandi acciderit: tribus menſibus a ſui muneris adminiſtratione ammovetur.

Qui per ebrietatem Euchariſtiam vomit: ſi Laicus eſt, quadraginta diebus: ſi Clericus, ſexaginta: ſi Epiſcopus, nonaginta diebus: ſi infirmus, pœnitentiam agat diebus ſeptem.

Scienter rebaptizatus, ſi propter hæreſim hoc ſcelus admittit, pœnitentia afficiatur ſeptem annorum, & ſexta feria jejunans, tribus item Quadrageſimis pane & aqua.

Si vero pro munditia hoc facere putarit, eum pęniteat tribus annis; quod ſi ignoranter, non peccat; ſed ideo non promovendus, licet ſit excellens.

Si Epiſcopus, Presbyter, Diaconuſve ſponte eſt rebaptizatus, quamdiu vivit, pęnitens ſit: alii vero Clerici, & Monachi, & Moniales, ab hæreticis volentes rebaptizari, pęnitentiam agant duodecim annis.

Sacerdos qui intereſt clandeſtinis deſponſationibus, per trienium ab officii ſui adminiſtratione amovetur.

Sacerdos qui palliis altaris mortuum involvit, pœnitens ſit decem annis & quinque menſibus; Diaconus autem annis tribus, & ſex menſibus.

Qui legata pia Eccleſiæ non ſolvit, uno anno pœnitens erit per legitimas ferias.

Qui

Qui vir faciem suam transformaverit habitu muliebri, & mulier habitu viri; emendationem pollicitus, annis pœnitens sit tribus.

Infirmos, aut vinctos visitare negligens, pœnitentiam aget dies decem, pane & aqua victitans.

DECLARATIONES.

Confessarius, cum ex iis quæ conscripta sunt, intelligat pro ratione & temporum, & personarum diversas pœnitentias fuisse, earumque redimendarum certam rationem adhibitam esse; arbitrio tamen suo illis omnibus mitigandis, moderandisque aget, ut initio traditum est.

De pœnitentia per legitimas ferias constituta, Confessarius animadvertat, eo nomine intelligi feriam secundam, quartam, & sextam, canonum legibus pœnitentiæ, jejunioque præscriptam.

Carinæ jejunium, quod aliquando pœnitentiali Canone cavetur, id appellatur quod per quadraginta dies in pane & aqua fiebat, ut sæpenumero Bucbardus interpretatur. Carinam alii dicunt, quidam coronam, alii carenam, alii quadragenam.

Pœnitentia per tres Quadragesimas indicta, ita intelligitur, ut cui imponebatur, is in anno pane & aqua jejunaret Quadragesimas tres: quarum prima est ante diem Natalem Domini; altera ante Pascha Resurrectionis, tertia, quæ scilicet per dies tredecim ante diem festum Sancti Joannis Baptistæ agebatur, quemadmodum ex Concilii Salegustadiensis decreto perspici potest.

EDI-

EDICTUM GENERALE.

S. Officii Inquisitionis Venetiarum.

Nel nome del Padre, del Figliuolo, e dello Spirito Santo.

Martino Innico Caraccioli de Duchi di Martina per la Grazia di Dio e della Santa Sede Apostolica Arcivescovo di Calcedonia, e presso la Serenissima Repubblica di Venezia, con facoltà di Legato a Latere Nunzio Apostolico ec.

NOI *Alvise Foscari per la Miserazione Divina Patriarca di Venezia, e Primate della Dalmazia ec.*

F. *Paolo Tommaso Manuelli dell'Ordine de' Predicatori, Maestro di Sacra Teologia, Inquisitor Generale contro l'Eretica pravità nella Città di Venezia, ed in tutto il suo Serenissimo Dominio dalla Santa Sede Apostolica specialmente delegato.*

DEsiderando, come ricerca il carico di questo Sant'Offizio a noi imposto, che la Sacrosanta Fede Cattolica, senza la quale è impossibile piacere a Dio, in questa nostra Giurisdizione da ogni Ereticale contagio immacolata, e pura si conservi, con autorità Apostolica a noi concessa, in virtù di santa obbedienza, e sotto pena di Scomunica, comandiamo a ciascuna persona di nostra Giurisdizione di qualunque grado, e condizione esser si voglia, così Ecclesiastica, come mondana, che debbano al Sant'Offizio

di

di questa Città, o agli altri Ordinarj rivelare, e notificare giuridicamente tutti, e ciascuno di quelli de' quali sappiano, o abbiano avuta, o averanno notizia.

Che siano Eretici, o sospetti, o diffamati d' Eresia.

Che abbiano celebrato, o celebrino occulte conventicole in materia di Religione.

Che non essendo ordinati abbiano celebrato, o celebrino la Santa Messa, o abbiano ascoltato, o ascoltino le Confessioni.

Che siano Bestemmiatori Ereticali.

Che abbiano impedito, o impediscano l'Offizio dell' Inquisizione, ovvero offendano i Ministri di quello, li Denonziatori, o i Testimonj per opere spettanti ad esso Offizio.

Che abbiano tenuto, stampato, o fatto stampare, oppure tengano, stampino, o facciano stampare libri d' Eretici i quali trattino di Religione.

Che abbiano abusato, oppure abusino il Sacramento della Confessione, con sollecitare in esso *ad turpia* i Penitenti.

Avvertendo, che a questi nostri precetti non soddisferanno, nè s' intendono soddisfare quelli, che con bollettini, o lettere, delle quali niun conto si tiene nel Sant' Offizio, pretendessero rivelare i delinquenti.

E dalla detta Scomunica, nella quale li disobbedienti incorreranno, non possa alcuno essere assoluto se non dal Tribunale del Sant' Offizio: nè sarà assoluto se prima giuridicamente rivelando i detti Eretici, come di sopra, e sospetti d' Eresia, non averà soddisfatto.

E se alcuno in qualsivoglia modo fosse incorso in qualunque de' suddetti errori, comparendo spontaneamente avanti di noi (prima d'

esse-

essere denunziato) sarà spedito con penitenze salutari, e secretamente.

Ricordiamo anco a tutti li Reverendi Confessori di dover significare a' Penitenti, che averanno notizia, come di sopra, l'obbligo di denunziare legalmente al Sant'Offizio, e che non volendo loro obbedire, essi sono obbligati a negargli l'assoluzione da' peccati.

In oltre comandiamo in virtù di Santa obbedienza a tutti li Superiori Ecclesiastici così Secolari, che Regolari, a' Confessori di Monache, ed a tutti quelli, che in qualsivoglia modo hanno cura d'anime, che debbano notificare, e tener affisso nelle loro Chiese, Sacrestie, e Monasterj in luogo pubblico il presente Editto.

Ed in fede di tutte le sopraddette cose abbiamo fatto fare le presenti, e sottoscritte di nostra propria mano.

Dat. dal Tribunale del Sant'Offizio di Venezia li 24. Maggio 1746.

(*M. I. Arciv. di Calcedonia Nunzio Apost.*
(*Alvise Patriarca di Venezia ec.*
(*F. Paolo Tommaso Manuelli Inquisitore.*

Stephanus Careta S.O. Cancellarius.